

VALUTAZIONE DELLE PRESENZE DI ARCHITETTURA RURALE SPARSA PRESENTI
NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO
AI FINI DI UN PROGRAMMA DI TUTELA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA

RELAZIONE

PRIMA PARTE: INQUADRAMENTO NORMATIVO

DICEMBRE 2008

INDICE

INTRODUZIONE	p. 4
LEGENDA DELLE SIGLE - NOTE TIPOGRAFICHE	p. 5
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE	p. 6
1.1 La normativa nazionale	
1.2 La normativa della Regione Lombardia	
1.3 Tabella di raffronto tra i diversi livelli di pianificazione ambientale	
1.4 Allegati	
1.4.1 Allegato 1 – Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” - Estratto	
1.4.2 Allegato 2 – Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» - Estratto	
1.4.3 Allegato 3 – Legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 «Istituzione del parco del Serio».	
1.4.4 Allegato 4 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - Estratto	
1.4.5 Allegato 5 – Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” - Estratto	
1.4.6 Allegato 6 - Legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale"	
1.4.7 Allegato 7 - Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 “Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale”	
1.4.8 Allegato 8 - Legge 9 gennaio 2006 n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”	
2. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE	p. 84
2.1 Stato attuale della pianificazione	
2.2 Elaborati del P.T.R. e del Piano Paesaggistico regionale	
2.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all’area interessata dal Parco del Serio	
2.4 Allegati	
2.4.1 Allegato 1 – Documento di Piano – Sistema Territoriale della pianura irrigua	
2.4.2 Allegato 2 – Valutazione ambientale del Piano – Estratti dalla “Sintesi non tecnica”	
3. IL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DELLA REGIONE LOMBARDIA	p. 104
3.1 Stato attuale della pianificazione	
3.2 Elaborati del P.T.R. e del Piano Paesaggistico regionale	
3.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all’area interessata dal Parco del Serio	
3.4 Allegati	
Allegato 1 – Estratto da “I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici” – Ambiti geografici	
Allegato 2 – Estratto da “I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici” - Unità tipologiche di paesaggio	
Allegato 3 – Estratto da “Osservatorio dei paesaggi lombardi” – Scheda n. 25 Paesaggio della pianura irrigua – Cremonese	
Allegato 4 – Estratto da “Indirizzi di tutela” – 5. La bassa pianura	
Allegato 5 – Estratto da “Indirizzi di tutela” – Parte II – Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio	

4. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BERGAMO _____	p. 136
4.1 Stato attuale della pianificazione	
4.2 Elaborati del P.T.C.P. di Bergamo	
4.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all'area interessata dal Parco del Serio	
4.4 Allegati	
4.4.1 Allegato 1 – PTCP Bergamo – Estratto dalla Relazione generale - Unità di paesaggio incluse nel territorio del Parco del Serio	
4.4.2 Allegato 2 – PTCP Bergamo – Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione	
4.4.3 Allegato 3 – PTCP Bergamo – Estratti da Studi e analisi: DO - Storia e caratteri del territorio bergamasco	
4.4.4 Allegato 4 – PTCP Bergamo – Estratto da Repertori – Elenco dei beni ed ambiti soggetti a tutela ex D. Lgs. 190/99 e degli elementi storico architettonici e archeologici presenti nei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio	
5. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CREMONA _____	p. 172
5.1 Stato attuale della pianificazione	
5.2 Elaborati del P.T.C.P. di Cremona	
5.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all'area interessata dal Parco del Serio	
5.4 Allegati	
5.4.1 Allegato 1 – PTCP Cremona – Estratto dal Documento direttore	
5.4.2 Allegato 2 – PTCP Cremona – Elenco beni sottoposti a vincolo nei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio	
5.4.3 Allegato 3 – PTCP Cremona – Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 Comuni	
5.4.4 Allegato 4 – PTCP Cremona – Elenco delle cascine censite all'interno dei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio	
6. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO _____	p. 186
6.1 Stato attuale della pianificazione	
6.2 Elaborati del P.T.C. del Parco del Serio	
6.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento ai beni isolati di valore storico, artistico e ambientale	
6.4 Allegati	
6.4.1 Allegato 1 – Statuto del Parco del Serio	
6.4.2 Allegato 2 – PTC Parco del Serio – Estratti dalle Norme Tecniche di Attuazione	
6.4.2 Allegato 2 – PTC Parco del Serio – Allegati A e B alle Norme Tecniche di Attuazione	
7. I PIANI REGOLATORI GENERALI DEI COMUNI I CUI TERRITORI SONO COMPRESI NEL PERIMETRO DEL PARCO DEL SERIO _____	p. 212
7.1 Inquadramento	
7.2 Allegati	
7.2.1 Allegato 1 – Piani Regolatori Comunali dei Comuni compresi nel perimetro del Parco del Serio - Sintesi	
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA _____	p. 234

INTRODUZIONE

Per poter procedere con cognizione di causa allo studio finalizzato alla verifica del censimento dei beni isolati di valore storico, artistico e ambientale esistenti nel territorio del Parco del Serio, e alle proposte per il relativo Piano di settore per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale, è apparso imprescindibile procedere con una verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica vigenti nelle aree interessate.

Si è perciò effettuata una ricognizione generale sullo stato della normativa nazionale (con riferimenti a quella europea) e regionale in materia di pianificazione territoriale e tutela dei beni culturali e paesaggistici, per passare all'analisi degli strumenti di pianificazione a livello regionale (Piano Territoriale Regionale e relativo Piano Paesaggistico), provinciale (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle province coinvolte, Bergamo e Cremona), comunale (PRG dei 26 Comuni i cui territoriali rientrano nel perimetro del Parco del Serio) e a livello di Parco.

Si è tentato di elaborare, in una tabella, una sintesi del rapporto tra i diversi livelli di tutela e soprattutto di pianificazione sui temi ambientale e paesaggistico.

In tutti i casi si è cercato di individuare la struttura degli strumenti urbanistici, talvolta molto complessa, e di evidenziarne ed estrarne le parti significative –sia a livello di studi e ricognizioni sia a livello di tutela- ai fini dello studio che ci si propone: sono apparsi utili gli studi e gli strumenti di analisi e di prescrizione relativi al contesto paesaggistico e soprattutto ai beni culturali diffusi sul territorio e non oggetto di specifiche prescrizioni di tutela puntuale (cioè, per dirla con una locuzione superata ma non equivoca, non “vincolati” ai sensi delle norme di tutela puntuale, quindi non soggetti a specifici controlli e attenzioni da parte degli organi istituzionalmente preposti alla tutela).

Di tutto ciò si è dato conto nella Prima parte della presente relazione.

La Seconda parte riguarda invece più da vicino il tema delle proposte per il Piano di settore per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale del Parco del Serio.

I repertori e gli studi specifici condotti a livello provinciale sono risultati utili per procedere alla verifica degli elenchi dei beni di significato e valore storico, artistico e ambientale ricadenti all'interno del territorio del Parco del Serio¹: si è quindi desunto un elenco di oggetti e aree su cui procedere alla verifica puntuale sul territorio, e sui quali procedere a schedature e letture analitiche. La costruzione di tale elenco e l'elenco finale dei beni isolati di valore storico, artistico e ambientale su cui procedere a verifica per valutarne l'inclusione o meno nell'Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio sono oggetto di trattazione del primo capitolo della seconda parte della presente relazione.

Il secondo capitolo si occupa invece di introdurre una serie di strumenti operativi legati alla messa a punto e alla predisposizione del Piano di settore: una scheda di valutazione dei beni inclusi nell'Allegato A per precisare al meglio i vincoli a cui sono soggetti, un prospetto in cui sono indicate le operazioni consentite per ciascuna categoria di intervento ammessa, le indicazioni per la costruzione di repertori di materiali, strutture e tecniche costruttive.

¹ A questo proposito appare importante segnalare che, allo stato attuale, non vi è certezza sulla effettiva consistenza degli elenchi di beni “vincolati” ai sensi del D. Lgs. 42/2004: non si riscontra, infatti, la perfetta rispondenza tra gli elenchi allegati agli strumenti di pianificazione provinciale e comunale.

LEGENDA DELLE SIGLE

NTA Norme Tecniche di Attuazione

PGT Piano di Governo del Territorio

PPR Piano Paesaggistico Regionale

PRG Piano Regolatore Generale

PTC Piano Territoriale di Coordinamento

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale

PTR Piano Territoriale Regionale

NOTE TIPOGRAFICHE

Il testo è correntemente redatto in corpo normale in tutte le parti di compilazione dell'autrice, e ciò vale anche per gli allegati nel caso siano frutto di lavoro personale; quando, come nella maggior parte dei casi, gli allegati sono costituiti da estratti di testi normativi, si è passati all'utilizzo di un carattere diverso e al rientro del testo.

Negli allegati si è talvolta fatto ricorso al colore per evidenziare le parti di testo particolarmente significative, come viene specificato nelle singole intestazioni degli allegati stessi.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

1.1 La normativa nazionale

La prima codifica del principio dell'interesse pubblico, dell'obbligo di conservazione e dei poteri strumentali della pubblica amministrazione, relativamente a beni di interesse artistico, storico e archeologico, risale all'inizio del XX secolo, con le leggi 185/1902 (Nasi) e 364/1909 (Rosadi), che affermano per la prima volta la natura pubblica dei beni artistici e la necessità di tutela da parte dello Stato.

Ma è solo nel 1939, con le leggi 1089 e 1497, che si registra il primo ed importante tentativo di dare struttura organica e sistematica alla normativa sul patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l'istituzione di un unico Consiglio dell'educazione, della scienza e delle arti e con il riordino delle Soprintendenze.

Queste norme si prefiggono non solo di tutelare, ma anche di valorizzare i beni e le attività culturali, anche se le disposizioni volte a garantire la fruizione e la valorizzazione di detti beni restano in secondo piano rispetto a quelle, ancora predominanti, volte ad assicurare la conservazione, la tutela e l'imposizione di limiti alla circolazione.

Solo con la Costituzione Repubblicana l'azione dello Stato, volta a tutelare e a promuovere la cultura, assume a principio fondamentale della Repubblica: l'art. 9 non si limita a contemplare la "tutela" dei beni culturali, ma sancisce la "funzione culturale" dello Stato e la salvaguardia degli "interessi" inerenti i beni culturali.

Ma l'espressione "bene culturale" entra nel nostro ordinamento solo in tempi più recenti, in seguito alla ratifica delle convenzioni internazionali del secondo dopoguerra: l'espressione fa la sua prima apparizione solo nella convenzione de L'Aja del 1954. Dieci anni dopo sarà la Commissione Franceschini a dare un contributo importante alla definizione del concetto di bene culturale, intendendo, con tale termine "ogni bene [...] destinato alla fruizione collettiva - indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata - quale testimonianza materiale avente valore di civiltà".

La grande novità della legislazione più recente è segnata però dal passaggio da una normativa sostanzialmente vincolistica, come era quella del 1939, alla configurazione di un ruolo dinamico della politica dei beni culturali, che vuole assicurare la più ampia fruibilità del valore culturale di cui il bene è testimonianza. Per la prima volta il legislatore coinvolge lo Stato per sostenere le spese di restauro qualora il proprietario del bene non sia in condizione di farlo (legge 1552/1961); viene introdotto il termine "valorizzazione" (utilizzato per la prima volta nel D.P.R. 805 del 1970 "Organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, nel frattempo istituito); vengono previste agevolazioni fiscali (legge 512/1982) ed erogazioni liberali in danaro per la promozione di manifestazioni culturali, interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dei musei e degli istituti culturali.

Nel 1985 viene promulgata la legge n. 431, detta "Legge Galasso", che costituisce la prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici del territorio italiano, incidendo decisamente anche nel campo particolarmente delicato dei rapporti tra Stato e Regioni. La norma classifica come bellezze naturali soggette a vincolo una serie di territori individuati in blocco e per categorie morfologiche senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento formale da parte della pubblica amministrazione², introducendo un più severo regime di autorizzazioni, soggette tra l'altro a controllo e verifica da parte del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali con atti vincolanti ad osservanza obbligatoria da parte dei singoli Comuni che non

² Questi i territori soggetti a vincolo dalla legge Galasso:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 (...)
- j. i vulcani;
- k. le zone di interesse archeologico.

possono rilasciare a loro volta autorizzazioni e concessioni in contrasto con tale pronuncia oppure in assenza di essa. Per quanto riguarda le sanzioni, la legge prevede che con la sentenza di condanna il Pretore ordini anche la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato. La legge introduce anche l'obbligo, da parte delle Regioni, di dotarsi di un Piano Paesistico.

Nel 1991 viene promulgata la legge n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", che regola a livello ambientale le diverse categorie di aree naturali presenti sul territorio italiano, tra cui i parchi regionali (Allegato 1).

Successivamente, il legislatore è intervenuto con un nuovo cruciale provvedimento introducendo il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali, il D. Lgs. 490/99, che ha raccolto e sistematizzato in un unico testo normativo le disposizioni legislative statali in materia di beni culturali ed ambientali che prima erano raccolte nei testi normativi redatti nel corso degli ultimi sessant'anni (di cui i principali erano, come visto, la L. 1089/39, la L. 1497/39 e la L. 431/85); il Testo Unico 490/99 inserisce, nei procedimenti di costituzione del vincolo, i meccanismi di garanzia e le procedure previste dalla legge 241/90 sul decentramento amministrativo. Il Decreto 490/99 riconosce un più ampio ruolo gestionale alle autonomie locali e amplia l'ambito della tutela alle fotografie, agli spartiti musicali, alle opere cinematografiche e audiovisive e ad altri beni che, seppur non elencati, costituiscano "testimonianza avente valore di civiltà".

Una novità legislativa importante ai fini della tutela dei beni rurali è la promulgazione della legge Legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", a cui fa seguito il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale", il cui testo si riporta in allegato perché costituisce un importante documento di indirizzo per la tutela dei beni di architettura rurale (Allegati 6 e 7).

Con il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 entrato in vigore il 1 maggio 2004, che sostituisce il Testo Unico D.Lgs. 490/90, si vengono ad attuare importanti innovazioni in un'ottica di revisione di tutta la materia legislativa sui beni culturali disciplinando in maniera organica e sistematica la tutela del patrimonio culturale, patrimonio costituito dall'insieme dei beni aventi caratteristiche storico artistiche e di quelli costituenti espressione dei valori di pregio del paesaggio italiano. Tali innovazioni prevedono tra l'altro l'estensione del concetto di "bene culturale" a nuove categorie, tra queste anche alle tipologie dell'architettura rurale.

Il Codice apporta anche una semplificazione al regime di protezione come nel caso delle autorizzazioni agli interventi sui beni culturali e innovazioni sulle misure conservative, quest'ultime non incentrate sul solo intervento di restauro ma che ricomprendono la prevenzione e la manutenzione; altra importante novità riguarda i beni paesaggistici la cui tutela e valorizzazione è assegnata di concerto al Ministero e alle Regioni, mentre nel campo della pianificazione paesaggistica (art. 135) il Codice assegna alle Regioni l'approvazione dei Piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale.

Il D. Lgs. 42 del gennaio 2004 e s.m.i., Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ha recepito a livello nazionale il principio di una pianificazione paesaggistica estesa all'intero territorio ed ha aperto interessanti spazi al confronto e all'integrazione delle politiche del paesaggio con le altre pianificazioni che interessano il territorio stesso, anche ai fini della riqualificazione delle aree degradate e della prevenzione di possibili rischi di futura compromissione; in particolare le modifiche al testo normativo apportate in materia di paesaggio con il D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 prevedono nuova definizione di "paesaggio" adeguata ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) ratificata con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006 (Allegato 8); inoltre con il nuovo Codice le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio.

Ai sensi dell'articolo 145 del Codice il Ministero ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione; le Regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio tramite l'approvazione di Piani paesaggistici (o Piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate ope legis e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico come prescriveva il Testo unico D. Lgs. 490/1999.

Il Codice individua le fasi di elaborazione nonché i contenuti e le finalità dei Piani paesaggistici, riconducendoli a principi e modalità comuni per tutte le Regioni. Il Piano definisce, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile (articolo 135).

La formazione dei Piani deve avvenire tramite l'analisi del territorio e quindi la ricognizione dei vincoli paesaggistico-ambientali esistenti, e la definizione del contenuto precettivo dei vincoli stessi, cioè della specificazione delle misure che garantiscano il rispetto dei provvedimenti di tutela, stabilendo le modalità di uso delle diverse aree protette (Allegato 4).

L'atto più recente in materia di tutela ambientale (oltre al citato D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 di aggiornamento del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è costituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 che dà indicazioni metodologiche e di contenuto per la redazione della Relazione paesaggistica, finalizzata alla verifica della compatibilità ambientale paesaggistica degli interventi proposti in aree tutelate, prevista dall'art 146 del Codice. Vi si prescrive che la Relazione paesaggistica sia composta da elaborati di analisi dello stato di fatto che descrivano accuratamente lo stato dei luoghi attraverso estratti cartografici, adeguata documentazione fotografica dell'area di intervento e di contesto, sintesi delle vicende storiche, e indicazione dei livelli di tutela e della presenza di beni culturali; si prevede inoltre che il progetto debba essere corredato da un testo che spieghi i motivi delle scelte operate e la loro coerenza con gli obiettivi di tutela paesaggistica, e da elaborati di foto modellazione realistica, ovvero il rendering del progetto che mostri la simulazione dello stato dei luoghi a seguito della trasformazione. Si impone anche di indicare le opere di mitigazione visive e ambientali previste e le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie per le opere di grande incidenza). Per le opere di grande impegno territoriale (complessi edilizi, impianti energetici, dighe, infrastrutture, discariche, ecc), la relazione deve contenere anche fotografie degli skylines dai punti di inter-visibilità, documentazione relativa a soluzioni adottate per interventi analoghi in aree simili e rendering del progetto.

1.2 La normativa della Regione Lombardia

In Lombardia la prima legge urbanistica risale al 1975, la n. 51; al 1983 risale la L. R. n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (modificata ed integrata successivamente con la L. R. 32/96 entrata in vigore dopo la promulgazione della citata Legge quadro nazionale sulle aree protette, n. 394/1991) che ha dato l'avvio alla istituzione dei Parchi Regionali (Allegato 2).

Nel 1985 la legge regionale n. 57, che viene rafforzata dalla promulgazione della citata legge Galasso 431/1985, dà il via all'iter per la formazione del Piano Paesistico Regionale, e regola l'esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali: il Parco del Serio è infatti stato costituito con la L. R. 1 giugno 1985 n. 70 "Istituzione del Parco del Serio" (Allegato 3).

A partire dal 1990, in seguito alla promulgazione della Legge nazionale n. 142 sul decentramento amministrativo e delle norme successive volte ad attribuire alle Regioni e agli Enti territoriali una serie di compiti fino a quel momento di competenza esclusiva dello Stato, inizia il processo di aggiornamento e revisione della normativa urbanistica della Regione Lombardia, e il contestuale trasferimento delle deleghe in materia urbanistica a Province e Comuni.

Nel 1990 l'art. 15 della legge 142 demanda alle Province il compito di predisporre e adottare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale mentre la L.R. 18/97, che definisce i contenuti paesistici dei PTCP, attribuisce definitivamente ed in via generale valenza paesistica ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali indicandone i contenuti paesistici da individuarsi sulla base di un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio culturali del paesaggio.

In seguito la Regione Lombardia, attraverso la legge n. 1/2000 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") attribuisce al PTCP natura di piano di settore per gli aspetti idrici, idrogeologici ed idraulico forestali, d'intesa con le autorità competenti e attribuisce al PTCP una funzione di coordinamento per l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale; la stessa legge trasferite ai Comuni le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali previa verifica di compatibilità con i contenuti nel P.T.C.P.

Le norme definiscono poi nel dettaglio la natura del PTCP, e in particolare:

- qualificano il PTCP atto di programmazione generale cui spetta definire gli indirizzi strategici di assetto territoriale a livello sovracomunale relativamente al quadro delle infrastrutture, all'assetto idrico, idrogeologico e forestale e agli aspetti di salvaguardia paesisticoambientale;
- attribuiscono al PTCP efficacia di Piano paesistico ambientale ai sensi della legge 431/85, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 della L. 57/85 in materia di PTC dei Parchi;
- integrano le previsioni dell'art. 13 della legge regionale 18/97 per quanto riguarda i contenuti paesistici del PTCP.

La Giunta regionale ha approvato, definitivamente nell'agosto 2001, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, strumento di pianificazione e programmazione regionale rispetto al quale il PTCP deve risultare coerente.

In particolare il PTCP a valenza paesistica deve tra l'altro individuare i sistemi di segni storico – culturali o naturali caratterizzanti il territorio come: le centuriazioni, la rete della viabilità storica, le cascate della pianura o le baite della regione alpina.

L'entrata in vigore della L.R. n. 1/2000 ha dunque rilanciato in maniera forte il ruolo delle Province nell'ambito della Regione e soprattutto ha individuato un nuovo e importante ruolo delle Amministrazioni Provinciali, non soltanto nel quadro delle competenze relative alla pianificazione territoriale (già attribuite dalla Legge 142 del 1990) ma anche e soprattutto nell'attribuzione dei compiti di verifica di compatibilità della pianificazione urbanistica degli Enti locali con il proprio PTCP.

Con questo provvedimento assumono corpo definitivo anche quelli già deliberati dalla G.R. nel dicembre '99 in ordine ai "Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del PTCP ai sensi della L.R. 9.6.97 n. 18" e nell'aprile 2000, con l' "Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1".

Alla specificità della connessione di questi provvedimenti con la struttura e l'articolazione del PTCP, va inoltre aggiunto il sostanziale completamento della revisione della Legge Urbanistica Regionale n. 51/75, che si può considerare sostanzialmente definito con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2001 che disciplina i mutamenti di destinazione d'uso, ma che agisce soprattutto in materia di ridefinizione della normativa urbanistica per i centri storici e sulla disciplina inerente il calcolo del potenziale insediativo e la ridefinizione degli standards urbanistici.

La Regione Lombardia ha poi approvato l'11 marzo 2005 la nuova legge per il governo del territorio, n. 12 (cosiddetta "legge Moneta") che riforma la materia di territorio e urbanistica: essa abroga 34 leggi in materia di pianificazione del territorio, urbanistica ed edilizia e possiede la veste giuridica di Testo Unico (Allegato 5).

Per effetto dell'art. 25 comma 4 della L.R. 12/05 relativo alla "norma transitoria" e "fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'articolo 18 della legge".

Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un ruolo fortemente innovativo nell'insieme degli strumenti e atti di pianificazione previsti in Lombardia.

Il nuovo modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi variamente interrelati, prevede che il PTR delinea la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisca una base condivisa, su cui gli attori territoriali e gli operatori possano strutturare le proprie azioni e idee progetto. L'impostazione della legge ha attribuito alla responsabilità degli amministratori pubblici, in primo luogo, ma anche complessivamente di tutti gli operatori territoriali, direttamente coinvolti attraverso processi partecipati, la determinazione dei contenuti degli atti di pianificazione, dando attuazione al principio di sussidiarietà.

Appartiene dunque alla piena competenza e responsabilità del governo locale la scelta degli obiettivi qualitativi e quantitativi di sviluppo territoriale, la definizione dei livelli di prestazione dei servizi pubblici, l'individuazione delle misure di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Per contro si è accentuata l'esigenza che il territorio della Lombardia sia oggetto di una organica disciplina quale riferimento per lo sviluppo socio-economico e la salvaguardia ambientale, come espressamente indicato dalla legge stessa (art. 19, comma 2, lettera a). Ciò, evidentemente, comporta la determinazione di un sistema regionale di obiettivi ed indirizzi che definiscano con precisione il quadro della compatibilità delle decisioni locali con le scelte di assetto territoriale a vasta scala.

Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della Lombardia.

Aniché essere, dunque, uno strumento di pianificazione gerarchicamente sovraordinato, il PTR, nella concezione della L. R. 12/05, costituisce cornice di riferimento interattivo e di raccordo per la pianificazione locale con la quale si pone in costante rapporto dialettico (ad esempio cfr art.13, comma 3).

Il PTR rappresenta elemento fondamentale per un assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per una equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare compiuta attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo a grande scala la disciplina di governo del territorio.

Le previsioni del PTR hanno, in generale, carattere di indirizzo o di orientamento per gli strumenti di pianificazione locale e solo in talune, limitate, ipotesi esse possono avere carattere prevalente.

Il PTR ha inoltre la valenza di Piano Paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/04.

La scelta del legislatore regionale attesta la profonda compenetrazione esistente fra governo del territorio e valorizzazione paesaggistica e ambientale, come logico abbinamento di materie che la stessa Costituzione ha ritenuto di dover porre in capo alle regioni.

Adottando il criterio di fornire previsioni di sempre maggior definizione alle varie scale, il PTR fornisce individuazioni di obiettivi generali di salvaguardia ed indicazioni di misure di tutela ambientale.

Il PTR è assoggettato a Valutazione Ambientale, che ha il compito di evidenziare le congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le sinergie con gli altri strumenti, le alternative assunte, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e compensazione.

La Valutazione Ambientale, che la legge prevede estesa ai piani e programmi di natura territoriale, diviene anche uno strumento attraverso il quale garantire la sostenibilità delle scelte e la coerenza delle azioni nel perseguire gli obiettivi di sviluppo per il territorio della Lombardia.

Il PTR della Lombardia, per sua natura, anche dal punto di vista giuridico, e per le modalità d'impostazione, ha un carattere multidisciplinare e necessariamente intesse relazioni con gli altri strumenti di pianificazione e con le politiche settoriali; rapporti che, al fine di strutturare un sistema di governo armonioso del territorio, devono essere sinergici e basati su modalità per la ricomposizione delle possibili conflittualità.

Gli obiettivi regionali sono derivati dalla sintesi dei principali orientamenti della programmazione nazionale e comunitaria, dalle previsioni del Piano Regionale di Sviluppo e dal dialogo con le pianificazioni di settore; il processo di sintesi è stato accompagnato dal confronto con il territorio e dall'attenta valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte. Gli obiettivi costituiscono l'elemento non negoziabile del Piano e il principale riferimento per tutti gli attori pubblici o privati.

Tra il PTR e i PTCP si realizza certamente un legame molto stretto, secondo un rapporto non solo di carattere orientativo e di indirizzo, in quanto la legge regionale n. 12/05, prevede per i PTCP (art. 17, comma 7) una verifica di compatibilità "con gli atti di programmazione e pianificazione regionali" e, dunque, in primo luogo, con il PTR.

La coerenza dell'impostazione dei vari PTCP rispetto agli obiettivi analiticamente definiti nel PTR è necessaria affinché, con la loro declinazione anche negli strumenti di scala locale, sia possibile ottenere un complessivo sistema di pianificazione organico e congruente.

Il rapporto fra PTR ed i PTCP ha una sua immediata evidenza nelle previsioni regionali direttamente prevalenti su quelle provinciali (ed anche su quelle comunali), di cui la L. R. 12/05 ha accuratamente delineato i confini su temi precisamente definiti: realizzazione di infrastrutture prioritarie, potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia ambientale.

Poiché tali previsioni regionali possono incidere sul regime giuridico della proprietà immobiliare, conformandola a tutti gli effetti di legge, la localizzazione delle relative aree di intervento o di tutela risulta puntualmente individuata dal PTR stesso e conserva, all'eventuale decadenza dell'efficacia del vincolo, valore orientativo per la pianificazione e nella programmazione degli interventi.

La medesima L. R. 12/05 ha dato facoltà alle Province, durante l'iter di approvazione del PTCP, di proporre alla Regione modifiche e aggiornamenti della propria programmazione e pianificazione; infatti quasi tutte le Province lombarde sono attualmente dotate di uno strumento di pianificazione, frutto di un intenso lavoro di approfondimento conoscitivo e di concertazione locale, che deve essere adeguatamente valorizzato pur nella nuova fase di adeguamento prevista dalla legge.

Diversamente articolato è il rapporto fra PTR e Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali (la già citata L. R. 86/1983), nei confronti dei quali il PTR è atto di orientamento ed indirizzo o, analogamente ai PTCP, può avere valore prevalente, distinguendo tuttavia le aree qualificate ai sensi della vigente legislazione statale in materia (legge n. 394/1991) come parchi naturali o aree naturali protette, nel qual caso la prevalenza delle previsioni del PTR è applicabile solo dopo l'espletamento di una procedura di maggior garanzia ambientale e la definizione di eventuali compensazioni o mitigazioni (art. 20, comma 4).

Nei confronti dei PGT comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani provinciali. Una funzione, dunque, in generale orientativa e di indirizzo, che diviene prescrittiva nelle stesse ipotesi, in precedenza elencate riguardo alle Province.

La presenza di previsioni del PTR prevalenti sulla strumentazione urbanistica di Province e Comuni, comporta per tali Enti effetti procedurali rilevanti relativamente all'approvazione dei rispettivi piani (PTCP o PGT), che devono essere adeguati a tali previsioni come condizione di legittimità degli stessi, in particolare i PGT interessati sono assoggettati ad una verifica regionale di corretto recepimento delle previsioni del PTR (L. R. 12/05, art 13, comma 8).

Il Piano del Paesaggio Lombardo, formato dagli atti di specifica valenza paesaggistica prodotti da Regione (PTR), Province (PTCP), Enti gestori dei Parchi (PCP) e Comuni (PGT), è l'elemento fondativo del sistema di pianificazione del paesaggio regionale, così come già riconosciuto nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato nel 2001 e attualmente vigente.

Con l'entrata in vigore del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) e della L. R. 12/05, si è reso necessario integrare ed aggiornare il PTPR, che già contiene la maggior parte degli elementi specificati dal Codice (art. 143) e fa già riferimento al concetto di paesaggio contenuto nella "Convenzione Europea del Paesaggio", (ratificata con la L. 14/06).

Infatti la verifica di conformità del Piano (art. 156 del Codice) ha portato a ritenere che il PTPR vigente corrisponde di massima ai requisiti introdotti dal Codice.

Pertanto nell'aggiornamento del PTPR, assunto dal PTR, vengono confermate le disposizioni generali del Piano del 2001, e in particolare la centralità del Piano del Paesaggio Lombardo, e viene rafforzata l'efficacia del quadro di riferimento paesaggistico del Piano, aggiornato con le misure di indirizzo e di prescrittività definite in funzione delle priorità territoriali messe a sistema dal PTR.

L'aggiornamento del Piano vigente, aderendo ai contenuti del Codice, individua altresì le aree significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico e nuovi indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado (art 143, comma 1, lettera g del Codice).

Si rimanda in particolare al capitolo 3 che entra nello specifico nel merito degli elaborati che compongono il Piano Paesaggistico Regionale e del loro aggiornamento in occasione della redazione del Piano Territoriale Regionale.

1.3 Tabella di raffronto tra i diversi livelli di pianificazione ambientale

In base al quadro normativo sopra delineato, appare evidente come la materia della tutela del paesaggio sia normata a diversi livelli: nazionale, regionale, provinciale, di parco, comunale.

Nella tabella che segue si riportano gli articoli delle norme delle principali leggi richiamate che appaiono più significative per chiarire i rapporti e i criteri di prevalenza della pianificazione ambientale, al fine di potersi muovere con consapevolezza in merito al possibile campo di azione nella predisposizione del piano di settore per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale del Parco Regionale del Serio.

Si riportano in colore **rosso** gli articoli e i passi maggiormente significativi.

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
<p><u>Art. 22</u> - Norme quadro</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p><u>Art. 23</u> - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco.</p>	<p>Art. 1 - Regimi di tutela delle aree protette</p> <p>1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela: [...]</p>	<p>Art. 2. Patrimonio culturale</p> <p>6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice , in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.</p> <p>Art. 131. Paesaggio</p> <p>4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.</p>	<p><u>Art. 15</u> (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)</p> <p>7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo le specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piano di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi,</p>

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
<p>A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p><u>Art. 25</u> - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p><u>Art. 28</u> - Leggi regionali</p> <p>Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p><u>Art. 35</u> - Norme transitorie</p> <p>6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p>	<p>b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti [...]</p> <p>Art. 7 - Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale</p> <p>1. In ogni provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della regione, dal presidente della provincia e del consorzio [...]</p> <p>6. Spetta in particolare alla commissioni provinciali e consorziali:</p> <p>— promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;</p> <p>— esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;</p> <p>— esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.</p>	<p>6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.</p> <p>Art. 143. Piano paesaggistico</p> <p>9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.</p> <p>Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione</p> <p>1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.</p>	<p>qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP, di cui all'articolo 18.</p> <p><u>Art. 18</u> (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)</p> <p>3. Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione, nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, a norma dell'<u>articolo 20, comma 4</u>;</p> <p>b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale: in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;</p>

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
	<p>Art. 9 - Valorizzazione ambientale e promozione culturale</p> <p>1. La giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:</p> <p>a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;</p> <p>b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate all'elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;</p> <p>c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;</p> <p>d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.</p> <p>Art. 16 - Classificazione dei parchi regionali</p> <p>1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:</p>	<p>2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.</p> <p>3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.</p> <p>4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.</p>	<p>c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l'ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.</p> <p><u>Art. 20</u> (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area)</p> <p>1. Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario.</p> <p>2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.</p> <p>3. Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti, anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e dagli altri enti interessati, con le modalità previste dall'articolo 21.</p>

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
	<p>a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume; [...]</p> <p>c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa [...]</p> <p>Art. 16-bis. — Istituzione dei parchi regionali.</p> <p>1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale [...]</p>	<p>5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.</p>	<p>4. Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all'atto della presentazione del piano per l'approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l'ente gestore del parco.</p> <p>5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo</p>

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
	<p>Art. 17 - Strumenti di pianificazione del parco regionale</p> <p>1. Per ogni parco regionale vengono formati:</p> <p>a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale [...];</p> <p>b) un piano di gestione.</p> <p>2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all'intero territorio dei comuni interessati [...]</p> <p>4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:</p> <p>a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela — ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali —, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;</p> <p>b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;</p> <p>c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché degli interventi di cui al secondo comma della precedente art. 5; [...]</p>		<p>fino al successivo aggiornamento del piano.</p> <p><u>Art. 76</u> (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)</p> <p>1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.</p> <p>2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.</p> <p><u>Art. 77</u> (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)</p> <p>1. Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell'<u>articolo 76</u>, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR. I limiti</p>

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
	<p>6. L'ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.</p> <p>7. Il piano di gestione definisce fra l'altro:</p> <p>a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 3, primo comma;</p> <p>b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;</p> <p>c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;</p> <p>Art. 18 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale</p> <p>1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.</p> <p>2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il parco.</p>		<p>alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.</p> <p>2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.</p> <p><u>Art. 80</u> (Ripartizione delle funzioni amministrative)</p> <p>5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.</p> <p><u>Art. 81</u> (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)</p> <p>1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.</p> <p>[...]</p> <p>3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.</p> <p>[...]</p>

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 394/1991	LEGGE REGIONALE 83/1986	CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 42/2004	LEGGE REGIONALE 12/2005
	<p>3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.</p> <p>4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.</p> <p>5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; [...]</p> <p>Art. 20 - Piano di settore e regolamenti d'uso dei parchi regionali</p> <p>1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, stabilendone i termini e le modalità di approvazione.</p> <p>2. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale.</p> <p>3. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.</p> <p>4. I piani di settore e i regolamenti d'uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.</p>		<p>5. Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale.</p>

1.4.1 Allegato 1 – Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” – Estratto
(si evidenziano con il colore **arancione** i passi particolarmente significativi rispetto al tema del parco regionale)

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo

particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 Agosto 1981, n.453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Art. 3 - Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio Conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n.428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n.497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali protette

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n.979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n.305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni ed indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica

di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6 - Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta di istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n.349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dal l'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro del l'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Art. 7 - Misure di incentivazione

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine,

attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II - Aree naturali protette nazionali

Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali

Art. 9 - Ente parco

Art.10 - Comunità del parco

Art.11 - Regolamento del parco

Art.12 - Piano per il parco

Art.13 - Nulla osta

Art.14 - Iniziative per la promozione economica e sociale

Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

Art.16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

Art.17 - Riserve naturali statali

Art.18 - Istituzione di aree protette marine

Art.19 - Gestione delle aree protette marine

Art.20 - Norme di rinvio

Art.21 - Vigilanza e sorveglianza

TITOLO III - Aree naturali protette regionali

Art. 22 - Norme quadro

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi del l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Art. 23 - Parchi naturali regionali

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione ed i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statuari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25 - Strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività

compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26 - Coordinamento degli interventi

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28 - Leggi regionali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

[modifica della L. R. n. 86 del 30 novembre 1983 sulle aree protette: L. R. 32 del 1996; Legge istitutiva del Parco n. 70 del 1985]

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30 – Sanzioni

Art. 31 - Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale

Art. 32 - Aree contigue

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Art. 33 - Relazione al Parlamento

Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento

Art. 35 - Norme transitorie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica non ché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 28 Agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, all'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica

dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n.305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 Settembre 1988. Qualora l'in tesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede all'istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 36 - Aree marine di reperimento

Art. 37 - Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

Art. 38 - Copertura finanziaria

1.4.2 Allegato 2 – Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» - Estratto
(si evidenziano con il colore **arancione** i passi particolarmente significativi rispetto al tema del parco regionale)

Titolo I

Piano generale delle aree regionali protette

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Regimi di tutela delle aree protette

1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; **le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:**

- a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;
- b) **parchi regionali**, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
- c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
- d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;
- e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.

3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.

Art. 2 - Individuazione delle aree protette

1. **Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della presente legge**, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.

Art. 3. — Strumenti di programmazione economico-finanziaria.

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.

2. Gli interventi finanziari della regione nei settori di cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

3. A tal fine, in particolare, la giunta regionale emana direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell'azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e all'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.

4. Nell'aggiornamento annuale del rapporto sullo stato d'attuazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'art. 9 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la giunta regionale dà conto al consiglio regionale dello stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 4 - Difesa dei boschi

Art. 5. — Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche.

1. I piani dei parchi e delle riserve prevedono l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione.

2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività.

Capo II

Strumenti organizzativi e promozionali

Art. 6 - Comitato tecnico regionale

1. È istituito il **comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale**, nominato con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e composto da:

— l'assessore regionale all'ambiente ed ecologia, o suo delegato, che lo presiede;

— dodici esperti di elevata qualificazione in materia ambientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche più rappresentative e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative, ventorie e piscatorie più rappresentative.

2. Alle sedute partecipa un funzionario della giunta regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste, commercio e turismo, coordinamento per il territorio, industria e artigianato, culturale e informazione, designato dall'assessore rispettivamente preposto, nonché un rappresentante del corpo forestale dello Stato e uno dell'azienda regionale delle foreste.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario assegnato al «Servizio tutela ambiente naturale e parchi» della giunta regionale.

4. Compete al comitato:

— proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l'aggiornamento del piano generale di cui al precedente art. 1;

— studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle

aree protette;

- individuare le componenti naturalistiche da tutelare;
- proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
- coordinare l'attività delle commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale di cui al successivo art. 7;
- esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di competenza della giunta regionale previsti dalla presente legge.

5. Il comitato è rinnovato ogni qualvolta venga rinnovato il consiglio regionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge il comitato è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

7. Gli esperti componenti il comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 7 - Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale

1. In ogni provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della regione, dal presidente della provincia e del consorzio e composta da:

- il presidente della provincia o del consorzio o suo delegato;
- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia e nel consorzio;
- un rappresentante del corpo forestale dello Stato;
- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua delega, da un altro membro della commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.

3. Le modalità di funzionamento delle commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia o dal consorzio competente.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

5. Le commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell'assemblea del consorzio intercomunale.

6. Spetta in particolare alle commissioni provinciali e consorziali:

- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;
- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;
- esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.

7. Per le zone appartenenti al territorio di più province o consorzi intercomunali, le commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal comitato tecnico regionale.

Art. 8 - Comitati di proposta

Art. 9 - Valorizzazione ambientale e promozione culturale

1. La giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:

- a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
- b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate all'elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
- c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di

esperimenti di reintroduzione;

d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.

2. La giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali.

3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:

a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;

b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;

c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;

d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.

Art. 10 - Formazione professionale e istruzione

1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all'art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti **corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi** e delle riserve naturali.

2. La giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con università, istituti superiori statali e non statali, l'azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati.

3. La giunta regionale stipula altresì convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi.

4. La giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

Titolo II

Regime delle aree regionali protette

Capo I

Regime delle riserve naturali

Art. 11 - Classificazione delle riserve naturali

Art. 12 - Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali

Art. 13 - Gestione delle riserve naturali

Art. 14 - Piano delle riserva naturale

Art. 15 - Norme di salvaguardia

Capo II

Regime dei parchi regionali

Art. 16 - Classificazione dei parchi regionali

1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:

a) **parchi fluviali**, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;

b) **parchi montani**, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale

presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;

c) **parchi agricoli**, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

d) **parchi forestali**, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;

e) **parchi di cintura metropolitana**, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.

Art. 16-bis. — Istituzione dei parchi regionali.

1. **I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:**

a) **la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;**

b) **l'ente cui è affidata la gestione;**

c) **le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;**

d) **le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;**

e) **le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.**

2. **La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualmente essere affidata ad un ente dipendente dalla regione, costituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantita un'adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati.**

3. **Ove l'ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.**

Art. 16-ter. — Individuazione dei parchi naturali.

1. **Con la legge regionale di cui al successivo art. 19, sono individuati all'interno dei confini dei parchi regionali, comunque classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alle aree agro-forestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.**

2. **Il piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 17 disciplina le aree a parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22 della L. 394/91.**

Art. 17 - Strumenti di pianificazione del parco regionale

1. Per ogni parco regionale vengono formati:

a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all'articolo 16ter, comma 2, per le zone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell'ambito del parco regionale;

b) un piano di gestione.

2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all'intero territorio dei comuni interessati; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi — per i suddetti problemi — in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del parco.

3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.

4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:

a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela — ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali —, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;

c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché degli interventi di cui al secondo comma della precedente art. 5;

d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio»; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/91. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell'ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della L.R. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell'ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt.

28 e 34 della L.R. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio.

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.

5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indicazioni di cui all'art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L. R. 15 aprile 1975, n. 51.

6. L'ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

7. Il piano di gestione definisce fra l'altro:

a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 3, primo comma;

b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;

c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32.

Art. 18 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale

1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.

2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il parco.

3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17.

6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore; per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all'entrata in vigore della legge di approvazione di cui all'articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.

6-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all'ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell'importo dei finanziamenti regionali corrisposti all'ente nell'anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la

realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.

6-bis 1. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l'avviso deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia immediatamente successivo alla data di ricevimento.

6-ter. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su conforme parere dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

Art. 19 - Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali

1. Il provvedimento d'adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell'ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore.

2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all'approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

2-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi l'individuazione, nell'ambito del parco regionale, delle zone costituenti parco naturale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a seguito dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento, trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione all'interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il Consiglio regionale provvede ad approvare con legge l'individuazione delle zone suddette ed inoltre, con propria delibera, approva definitivamente, agli effetti dell'articolo 25 della L. 394/1991, la disciplina di parco naturale di cui all'articolo 16-ter, comma 2, avente valenza di piano territoriale regionale.

3. Il piano di gestione del parco è proposto dall'ente gestore e approvato dalla giunta regionale.

4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la giunta regionale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.

Art. 20 - Piano di settore e regolamenti d'uso dei parchi regionali

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, stabilendone i termini e le modalità di approvazione.

2. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale.

3. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.

4. I piani di settore e i regolamenti d'uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

Art. 21 - Compiti dell'ente gestore

1. L'ente gestore del parco:

- a) adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso del parco;
- b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco;
- c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
- d) propone alla regione gli interventi finanziari di cui al precedente art. 3;
- e) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- f) attua gli interventi previsti nei piani.

2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla regione:

a) *abrogato*.

b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

3. Il consiglio regionale stabilisce le direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a:

- a) piani territoriali di livello sovracomunale e piani urbanistici delle comunità montane;
- b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti all'approvazione regionale;
- c) piani agricoli di zona;
- d) piani delle cave, di cui all'art. 4 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18;
- e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua;
- f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca dell'area del parco.

5. I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell'ente gestore del parco, devono essere trasmessi dalla giunta regionale all'ente stesso per l'espressione del parere di cui al precedente quarto comma.

6. I pareri di competenza dell'ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della comunità economica europea nella specifica materia.

7. L'ente gestore del parco, ai fini dell'elaborazione delle proposte di piano territoriale e di piano di gestione, dei regolamenti d'uso e dei piani attuativi di settore del parco, nonché ai fini dell'attuazione di specifici interventi e programmi si, avvale anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

7-bis. I componenti degli organi esecutivi degli enti gestori possono chiedere la trasformazione dell'identità di funzione, ove prevista, in un gettone di presenza, sempre che tale diverso regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 22 - Consorzi per la gestione dei parchi regionali

1. I consorzi per la gestione dei parchi, ove previsti, sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, che ne approva contestualmente lo statuto.

2. A tal fine il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco, un comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunità montane indicate dalla legge istitutiva o da loro delegati, per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello statuto del consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla giunta regionale.

3. Il comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un ufficio di presidenza e una segreteria.

4. Il comitato può avviare l'attività di pianificazione, nelle more dell'approvazione dello statuto del consorzio, anche richiedendo alla giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

5. Qualora gli enti locali indicati dalla legge istitutiva del parco non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti nel consorzio per la gestione del parco, il comitato regionale di controllo adotta provvedimenti di cui all'art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12, concernente la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali.

6. I poteri di controllo sostitutivo di cui all'art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12, si applicano altresì ai consorzi per la gestione dei parchi nel caso di mancato compimento di atti obbligatori per legge.

Art. 23 - Coordinamento fra parchi contigui

1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi medesimi.

Capo III

Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale

Art. 24 - Monumenti naturali

Art. 25 - Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale

Titolo III

Sanzioni amministrative

Art. 26 - Vigilanza

Art. 27 - Sanzioni amministrative

Art. 28 - Danno ambientale con possibilità di ripristino

Art. 29 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino

Art. 30 - Danno ambientale di minima entità

Art. 31 - Competenza per l'irrogazione delle sanzioni

Titolo IV

Altre disposizioni e norme finanziarie

Art. 32 - Segnaletica

Art. 33 - Interventi sostitutivi

Art. 34 - Parchi locali di interesse sovracomunale

Art. 35 - Norme per la provincia di Sondrio

Art. 36 - Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58

Art. 37 - Biotopi, geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33

Art. 38 - Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti

Art. 38 bis - Disposizioni transitorie sui parchi di cintura metropolitana

Art. 39 - Termini per l'istituzione dei parchi naturali

Art. 40 - Procedure di spesa

Art. 41 - Norma finanziaria

Art. 42 - Abrogazione di norme

Art. 43 - Norme di raccordo

Art. 44 - Clausola d'urgenza e relative cartografie

Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

a) Parchi regionali e relativa classificazione: (cartografia in scala 1:25.000)

- 1) Parco lombardo della valle del Ticino (parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 9 gennaio 1974, n. 2
- 2) Parco delle Groane (parco forestale e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 20 agosto 1976, n. 31
- 3) Parco dei colli di Bergamo (parco agricolo e forestale), istituito con L.R. 18 agosto 1977, n. 36
- 4) Parco dell'Adamello (parco montano e forestale), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 79
- 5) Parco dell'Adda nord (parco fluviale e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 80
- 6) Parco dell'Adda sud (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 81
- 7) Parco dell'alto Garda Bresciano (parco montano e forestale), istituito con L.R. 15 settembre 1989, n. 58
- 8) Parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco forestale), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 76
- 9) Parco del Campo dei Fiori (parco forestale e montano), istituito con L.R. 19 marzo 1984, n. 17
- 10) Parco della valle del Lambro (parco fluviale e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 82
- 11/1) Parco dell'Oglio nord (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 16 aprile 1988, n. 18
- 11/2) Parco dell'Oglio sud (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 16 aprile 1988, n. 17
- 12) Parco del Mincio (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 8 settembre 1984, n. 47
- 13) Parco del Bernina, del Disgrazia, della val Masino e della val Codera (parco montano e forestale)
- 14) Parco delle Grigne (parco montano)
- 15) Parco di Montevecchia e della valle del Curone (parco forestale e agricolo), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 77
- 16/1) Parco delle Orobie Bergamasche (parco montano e forestale), istituito con L.R. 15 settembre 1989, n. 56 e L.R. 12 maggio 1990, n. 59
- 16/2) Parco delle Orobie Valtellinesi (parco montano e forestale), istituito con L.R. 15 settembre 1989, n. 57.
- 17) Parco del monte Barro (parco montano), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 78
- 18) Parco del Serio (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 1 giugno 1985, n. 70
- 19) Parco di Livigno e della Valdidentro (parco montano)
- 20) Parco Nord Milano (parco cintura metropolitana), istituito con L.R. 20 giugno 1975, n. 78 e L.R. 24 aprile 1976, n. 10
- 21) Parco Agricolo Sud Milano (parco agricolo e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 23 aprile 1990, n. 24
- 22) Parco Spina Verde di Como (parco forestale), istituito con L.R. 4 marzo 1993, n. 10
- 23) Parco della Brughiera (parco forestale e di cintura metropolitana)
- 24) Parco San Genesio-Colle Brianza (parco forestale e agricolo)

b) Riserve naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5.000)

- 1) Fontanile Brancaleone (Bergamo) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/1894
- 2) Valle del Freddo (Bergamo) - D.C.R. 25 marzo 1985, n. III/1205
- 3) Boschi del Giovetto di Palline (Bergamo-Brescia) - D.C.R. 25 marzo 1985, n. III/2014
- 4) Piramide di Zone (Brescia) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1844
- 5) Sorgente Funtani` (Brescia) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/1904
- 6) Torbiere d'Iseo (Brescia) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1846

- 7) Valle di Bondo (Brescia) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/ 1903
- 8) Fontana del Guercio (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1801
- 9) Lago di Montorfano (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1796
- 10) Lago di Piano (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/ 1808
- 11) Lago di Sartirana (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1802
- 12) Riva orientale del lago di Alserio (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1798
- 13) Sasso Malascarpa (Como) - D.C.R. 6 marzo 1985, n. III/ 1967
- 14) Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como-Sondrio) - D.C.R. 6 febbraio 1985, n. III/1913
- 15) Naviglio di Melotta (Cremona) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1736
- 16) Complesso morenico di Castellaro Lagusello (Mantova) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1738
- 17) Isola Boschina (Mantova) - D.C.R. 6 marzo 1985, n. III/ 1966
- 18) Palude di Ostiglia (Mantova) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1737
- 19) Valli del Mincio (Mantova) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1739
- 20) Fontanile Nuovo (Milano) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1799
- 21) Sorgenti della Muzzetta (Milano) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1800
- 22) Boschetto di Scaldasole (Pavia) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1734
- 23) Garzaia di Porta Chiossa (Pavia) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1733
- 24) Garzaia di Villa Biscossi (Pavia) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1735
- 25) Monte Alpe (Pavia) - D.C.R. 6 marzo 1985, n. III/1968
- 26) Marmitte dei Giganti (Sondrio) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1803
- 27) Paluaccio di Oga (Sondrio) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1795
- 28) Piramidi di Postalesio (Sondrio) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1797
- 29) Lago di Biandronno (Varese) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1857
- 30) Lago di Ganna (Varese) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1856
- 31) Palude Brabbia (Varese) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1855
- 32) Adda Morta (Milano-Cremona) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1845
- 33) Palata Menasciutto (Cremona) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1178
- 34) Le Bine (Cremona-Mantova) - D.C.R. 1 ottobre 1987, n. IV/769
- 35) Isola Boscone (Mantova) - D.C.R. 29 gennaio 1987, n. IV/566
- 36) Monticchie (Milano) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1177
- 37) Garzaia di Acqualunga (Pavia) - D.C.R. 29 aprile 1986, n. IV/249
- 38) Garzaia del Bosco Basso (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/209
- 39) Garzaia della Carola (Pavia) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1330
- 40) Garzaia della Cascina Isola (Pavia) - D.C.R. 25 maggio 1988, n. IV/1060
- 41) Garzaia della Roggia Torbida (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/210
- 42) Palude Loja (Pavia) - D.C.R. 1 ottobre 1987, n. IV/758
- 43) Pian Gembro (Sondrio) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/ 1180
- 44) Bosco W.W.F. Vanzago (Milano) - D.C.R. 27 marzo 1985, n. III/2113
- 45) Valpredina (Bergamo) - D.C.R. 27 marzo 1985, n. III/ 2114
- 46) Valle S. Antonio (Brescia) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/1902
- 47) Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo (Brescia) - D.C.R. 2 marzo 1988, n. IV/938.

c) Monumenti naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5.000)

- 1) Masso di Arenaria rossa del Permico (Bagolino)
- 2) Il Baluton (Provaglio d'Iseo)
- 3) Pietra Luna (Bellagio)
- 4) Pietra Lentina (Bellagio)
- 5) Pietra Nairola (Blevio)
- 6) Sasso di Preguda (Valmadrera)
- 7) Pietra Pendula (Torno)
- 8) Sass Negher o Sasso Nero (Valmadrera)
- 9) Sasso di Guidino (Besana Brianza)
- 10) Preia Buia (Sesto Calende)
- 11) Sasso Cavallaccio (Ranco)
- 12) Buco del Frate (Prevalle)
- 13) Cascate dell'Acqua Fraggia (Piuro)
- 14) Garzaia della Cascina Notizia (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/208

- 15) Garzaia della Verminesca (Pavia) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1179
 - 16) Garzaia di Celpenchio (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/211
 - 17) Garzaia di S. Alessandro (Pavia) - D.C.R. 29 aprile 1986, n. IV/250
 - 18) Garzaia della Rinalda (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/207
 - 19) Garzaia Cascina Villarasca (Pavia) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1331
 - 20) Altopiano di Cariadeghe (Brescia) - D.C.R. 27 marzo 1985, n. III/2080
- d) Aree di rilevanza ambientale: (cartografia in scala 1:100.000)
- 1) Alto Lago di Como e Alpi Lepontine
 - 2) Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia
 - 3) Valgrosina - val Viola
 - 4) Mortirolo - Aprica
 - 5) Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo
 - 6) Angera - Varese
 - 7) Monte Orsa
 - 8) Spina Verde
 - 9) Medio Olona
 - 10) Brughiera Comasca
 - 11) Monte Bisbino - Sasso Gordona
 - 12) Monte Galbiga
 - 13) Triangolo Lariano
 - 14) Moregallo Alpe Alto
 - 15) San Genesio - Colle Brianza
 - 16) Pegorino
 - 17) Isola
 - 18) Resegone
 - 19) Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola
 - 20) Corso Superiore del Fiume Serio
 - 21) Endine - Iseo
 - 22) Corso Superiore del Fiume Oglio
 - 23) Monte Guglielmo
 - 24) Monte Isola
 - 25) Franciacorta
 - 26) Monte Orfano
 - 27) Caffaro - valle Sabbia
 - 28) Anfiteatro Morenico del Garda
 - 29) Sesia
 - 30) Po
 - 31) Agogna
 - 32) Terdoppio - Arbogna
 - 33) Sud Milano - Medio Lambro
 - 34) Colline di S. Colombano
 - 35) Oltrepo Pavese.

In nota vengono elencati le riserve naturali non previsti dal presente allegato ma istituiti in forza della presente legge:

Allegato B

- 1) Riserva naturale Garzaia di Pomponesco (Mantova) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1176
- 2) Riserva naturale Isola Uccellanda (Brescia, Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1329
- 3) Riserva naturale Cascina Villarasca (Pavia) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1331
- 4) Riserva naturale Bosco della Marisca (Brescia, Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1332
- 5) Riserva naturale Lanche di Anzanello (Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1388
- 6) Riserva naturale Lanca di Gabbioneta (Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1389
- 7) Riserva naturale Torbiere di Marcaria (Mantova) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1390
- 8) Riserva naturale Bosco di Barco (Brescia, Cremona) - D.C.R. 20 dicembre 1989, n. IV/1804

- 9) Riserva naturale Vallazza (Mantova) - D.C.R. 24 gennaio 1991, n. V/102.
- 10) Riserva naturale Boschetto della Cascina Campagna (Bergamo) - D.C.R. 20 marzo 1991, n. V/135.
- 11) Riserva naturale Bosco d'Isola (Bergamo, Brescia, Cremona) - D.C.R. 28 maggio 1991, n. V/196.
- 12) Riserva naturale Bosco dei Bordighi (Sondrio) - D.C.R. 29 novembre 1994, n. V/1262.

1.4.3 Allegato 3 – Legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 «Istituzione del parco del Serio».

Art. 1. — Istituzione del parco.

È istituito il parco naturale del Serio, ai sensi del titolo II della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

Art. 2. — Confini.

Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco del Serio», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3. — Ente di gestione. — La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urganò, Zanica e le province di Bergamo e di Cremona.

2. Il consorzio del parco ha sede a Romano di Lombardia.

3. I comuni diversi da quelli di cui al 1° comma interessati all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda delibera l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4. — Statuto del consorzio.

Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Art. 5. — Direttore. — Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 5 bis. — Personale.

Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 6. — Formazione del piano territoriale.

Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal consiglio regionale secondo le modalità previste dall'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 7. — Riserva naturale «Palata Menasciutto».

Il consorzio del parco gestisce anche la riserva naturale «Palata Menasciutto», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 8. — Norme di salvaguardia.

Fatte salve le disposizioni

piu` restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dalle delibere istitutive delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, alla acquacoltura-itticoltura e alla silvicoltura;

— imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli e cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta q.li di peso vivo di bestiame;

— imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni venti q.li di peso vivo di bestiame.

Gli allevamenti di suini con carico superiore a 20 q.li per ettaro sono soggetti all'autorizzazione del consorzio del parco.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione di prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione dei terreni aziendali compresi nel parco o dall'attività di allevamento esercitata nei limiti di cui al precedente comma. Nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole deve essere considerato anche quello già esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

4. All'esterno dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, stalle all'aperto, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso temporaneo di materiali, quali stallatico, terricciati, foraggio, legname ed altri prodotti aziendali, connessi con la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco, quella viaria e turistica e per la vendita dei prodotti agricoli locali.

5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

a) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondatai lungo le rive;

e) la navigazione di natanti da diporto con motore di potenza superiore a 20 Hp;

f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla

morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatte salve le normali rotazioni agricole e gli avvicendamenti colturali, ivi compresa la coltura del pioppo.

7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, fatti salvi gli interventi di normale potatura, scalvatura e manutenzione.

8. E` vietata l'apertura di nuove cave. Per l'ampliamento delle cave esistenti dev'essere acquisito il parere del consorzio del parco.

9. E` vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data di formazione dei suoi organi.

10. E` vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici, di cui alla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

11. Nei terreni demaniali vigono i divieti dell'articolo 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ed è quindi vietata ogni opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, e la convenienza all'uso delle acque pubbliche, degli alvei, delle sponde e delle opere di difesa.

L'amministrazione competente potrà, sentito il consorzio del parco ed esclusivamente per motivate ragioni connesse con il buon regime dei corsi d'acqua, consentire scavi, protezioni di sponda e le altre opere precisate dagli artt. 97 e 98 del T.U. sopraindicato.

Art. 9. — Norma transitoria.

Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dai commi 6 e 7 del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

Allegato A - Planimetria in scala 1:25.000

Allegato B - Descrizione dei confini [...]

1.3.4 Allegato 4 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Estratto (si evidenziano con il colore **arancione** i passi particolarmente significativi rispetto al tema della tutela dei beni paesaggistici e del rapporto tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica a diversi livelli)

PARTE PRIMA - Disposizioni generali (1 - 9)

Art. 2. Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

PARTE SECONDA - Beni culturali

TITOLO I - Tutela

Capo I - Oggetto della tutela (10 - 17)

Capo II - Vigilanza e ispezione (18 - 19)

Capo III - Protezione e conservazione

Sezione I - Misure di protezione (20 - 28)

Sezione II - Misure di conservazione (29 - 44)

Sezione III - Altre forme di protezione (45 - 52)

Capo IV - Circolazione in ambito nazionale

Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione (53 - 59)

Sezione II - Prelazione (60 - 62)

Sezione III - Commercio (63 - 64)

Capo V - Circolazione in ambito internazionale

Sezione I - Principi in materia di circolazione internazionale (65 - 72)

Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea (73 - 74)

Sezione III - Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (75 - 86)

Sezione IV - Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (87)

Capo VI - Ritrovamenti e scoperte

Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale (88-93)

Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale (94)

Capo VII - Espropriazione (95 - 100)

TITOLO II - Fruizione e valorizzazione

Capo I - Fruizione dei beni culturali

Sezione I - Principi generali (101 - 105)

Sezione II - Uso dei beni culturali (106 - 110)

Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali (111 - 121)

Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (122 - 127)

TITOLO III - Norme transitorie e finali (128 - 130)

PARTE TERZA - Beni paesaggistici

TITOLO I - Tutela e valorizzazione

Capo I - Disposizioni generali (131 - 135)

Art. 131. Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Art. 132 - Convenzioni internazionali

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

Art. 134. Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all'articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 135. Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici (136 - 142)

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137. Commissioni provinciali

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Art. 138. Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di

dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

Art. 139. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

Art. 141. Provvedimenti ministeriali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai

commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

Art. 141-bis. Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Capo III - Pianificazione paesaggistica (143 - 145)

Art. 143. Piano paesaggistico

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»

Art. 144. Pubblicità e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (146 - 155)

Art. 146. Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere

b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 147. Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 143 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Art. 148. Commissioni locali per il paesaggio

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 150. Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

Art. 151. Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Art. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

Art. 153. Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere

vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 154. Colore delle facciate dei fabbricati

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

Art. 155. Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.

Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie (156 - 159)

Art. 156. Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la

regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.

Art. 157. Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

- a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776;
- b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ai sensi dell'articolo 138 restano assoggettati alla disciplina dell'articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 158. Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 159. Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio

di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

PARTE QUARTA – Sanzioni

TITOLO I - Sanzioni amministrative

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (160 - 166)

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (167 - 168)

TITOLO II - Sanzioni penali

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (169 - 180)

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (181)

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182 - 184)

ALLEGATO A

1.4.5 Allegato 5 – Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” – Estratto

(si evidenziano con il colore **arancione** i passi particolarmente significativi rispetto al tema della pianificazione a livello di parco regionale e del coordinamento tra i vari livelli di pianificazione paesaggistica)

TITOLO I – Oggetto e criteri ispiratori

Art. 1. (Oggetto e criteri ispiratori)

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.

2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.

3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede:

- a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;
- b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
- c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità delle risorse;
- d) all'attività di pianificazione territoriale regionale.

3-bis. La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici.

TITOLO II – Strumenti di governo del territorio

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)

1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.

2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.

3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.

4. I piani territoriali regionale e provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.

Art. 3. (Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni)

1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale, settoriale e di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche

e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione di cui all'articolo 4.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.

4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della Giunta regionale.

5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

Art. 5. (Osservatorio permanente della programmazione territoriale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, costituisce presso la competente Direzione generale l'Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L'Osservatorio, anche con l'utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all'articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione. L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta, in particolare relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all'aggiornamento ed all'interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all'attuazione

degli strumenti di pianificazione; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

CAPO II – Pianificazione comunale per il governo del territorio

Art. 6 (Pianificazione comunale)

Art. 7 (Piano di governo del territorio)

Art. 8 (Documento di piano)

Art. 9 (Piano dei servizi)

Art. 10 (Piano delle regole)

Art. 10-bis (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)

Art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)

Art. 12 (Piani attuativi comunali)

Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)

Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)

CAPO III – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.

2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatico:

a) definisce, avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 3, il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;

b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie;

c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;

d) definisce criteri per l'organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l'inserimento ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale;

e) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di cui all'articolo 18;

f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;

g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni;

h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all'incentivazione dell'associazionismo tra i comuni.

3. In ordine alla tutela ambientale, all'assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l'assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall'articolo 56.

4. Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.

5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13.

6. Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto dall'articolo 78, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale. Fino all'approvazione del PTR, i PTCP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTPR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.

7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo le specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piano di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP, di cui all'articolo 18.

7-bis. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l'attuazione del PTCP anche finalizzate all'attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d'intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all'intervenuta approvazione. L'efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.

Art. 16 (Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette)

1. In ciascuna provincia è istituita, a cura della provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all'urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all'ottimizzazione organizzativa per l'acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.

2. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, il presidente della provincia, il vicepresidente e l'assessore competente, se delegato.

3. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia, nonché la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.

4. Al fine di procedere all'elezione del presidente della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all'approvazione del regolamento, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali rappresentati.

Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)

Art. 18 (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'art. 77;

b) l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d'avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d'intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;

c) la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT;

d) l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscono alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.

3. Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione, nei seguenti casi:

a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, a norma dell'articolo 20, comma 4;

b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale: in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;

c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l'ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.

CAPO IV – Piano Territoriale Regionale

Art. 19 (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)

1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest'ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l'efficacia di cui agli articoli 76 e 77.

2. In particolare, il PTR:

a) indica:

1) gli obiettivi principali di sviluppo socio – economico del territorio regionale, come espressi dal programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore;

2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale;

3) i criteri operativi per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, della riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti;

4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, lettera a);

b) definisce, in base agli elementi di cui alla lettera a):

1) le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, anche con riferimento all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;

2) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, lettera b);

3) gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza al quadro programmatico regionale; a tal fine, e in particolare, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio – economico del territorio regionale;

4) gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all'articolo 20, comma 4.

c) individua idonei strumenti per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali e in particolare:

1) forme di compensazione economico-finanziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di limitazione delle possibilità di sviluppo nonché modalità di compensazione ambientale ed energetica per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati agli interventi stessi; a tal fine la Regione si avvale di fondi propri o indica le modalità per suddividere solidalmente tra gli enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;

- 2) modalità di aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili dei contenuti del piano territoriale regionale, in considerazione dell'evoluzione del programma regionale di sviluppo, della programmazione socio – economica e settoriale regionale, nazionale e comunitaria, nonché in relazione agli atti di programmazione approvati e alle iniziative attivate;
- 3) modalità di espletamento contestuale e coordinato delle procedure previste per l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano.

Art. 20 (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area)

1. Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

3. Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti, anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e dagli altri enti interessati, con le modalità previste dall'articolo 21.

4. Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all'atto della presentazione del piano per l'approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l'ente gestore del parco.

5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.

6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale d'area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio – economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e/o ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e

delle province compresi nel relativo ambito. Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui all'articolo 13, comma 8.

7. Il piano territoriale regionale d'area è approvato con le procedure di cui all'articolo 21, comma 6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l'elaborazione del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d'area, per le aree ivi comprese, ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest'ultimo e da esso venendo obbligatoriamente recepito, previo parere favorevole del Consiglio provinciale interessato. La deliberazione della Giunta regionale di adozione del piano d'area specifica i casi in cui il piano sia dotato di tale particolare efficacia.

7-bis. Fino all'approvazione del PTR previsto dall'articolo 19, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all'approvazione di piani territoriali regionali d'area, secondo le procedure di cui all'articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione ambientale di cui all'articolo 4.

Art. 21 (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d'area)

Art. 22 (Aggiornamento del piano territoriale regionale)

CAPO V – Supporto agli enti locali

Art. 23 (Supporto agli enti locali)

Art. 24 (Erogazione di contributi)

CAPO VI – Disposizioni transitorie per il Titolo II

Art. 25 (Norma transitoria)

Art. 26 (Adeguamento dei piani)

PARTE II – Gestione del territorio

TITOLO I – Disciplina degli interventi sul territorio

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Permesso di costruire

CAPO III – Denuncia di inizio attività

CAPO IV – Contributo di costruzione

CAPO V – Sanzioni

CAPO VI – Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso di immobili e delle variazioni essenziali

TITOLO II – Norme in materia dei rischi geologici, idrogeologici e sismici

TITOLO III – Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

Art. 62 (Interventi regolati dal piano di governo del territorio)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati dalle previsioni del PGT. Per tali interventi è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività.

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. Il piano delle regole definisce le dimensioni massime e i caratteri dell'edificio, nonché la superficie minima dell'area di riferimento.

Art. 62-bis (Norma transitoria)

TITOLO IV – Attività edilizie specifiche

CAPO I – recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

CAPO II – Norme inerenti alla realizzazione dei parcheggi

CAPO III – Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi TITOLO V – Beni paesaggistici

CAPO I – Esercizio delle funzioni regionali

Art. 74 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 è disposta con deliberazione della Giunta regionale,

secondo le procedure indicate dagli articoli 137-140 del predetto decreto legislativo.

2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall'articolo 141 del d.lgs. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 75 (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell'articolo 74, alla modificazione e all'integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 157 del d.lgs. 42/2004.

Art. 76 (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.

2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

Art. 77 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

1. Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell'articolo 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Art. 78 (Commissioni regionali)

1. Le commissioni regionali di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono presiedute dall'assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.

2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.

3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell'unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.

6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.

6-bis. Fino all'istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Art. 79 (Adempimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata:

a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;

b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;

c) a provvedere alle spese connesse all'attività delle commissioni regionali di cui all'articolo 78;

d) a provvedere, a norma dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

CAPO II – Autorizzazioni e sanzioni

Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di :

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;
- e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

3-bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

Art. 81 (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

4. La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.

5. Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

Art. 82 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del d.lgs. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 42/2004.

2. Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

Art. 83 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

Art. 84 (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.

Art. 85 (Supporto agli enti locali)

1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consulativa mediante individuazione della struttura operativa preposta e delle modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico all'interno del competente settore della Giunta stessa.

Art. 86 (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

1. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso inutilmente il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione alla competente soprintendenza, dandone comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 159 del d.lgs. 42/2004.

TITOLO VI – Procedimenti speciali e discipline di settore

CAPO I – Disciplina dei programmi integrati di intervento

Art. 87 (Programmi integrati di intervento)

Art. 88 (Ambiti e obiettivi)

Art. 89 (Interventi su aree destinate all'agricoltura)

Art. 90 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale)

Art. 91 (Attivazione dei programmi integrati di intervento)

Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento)

Art. 93 (Attuazione dei programmi integrati di intervento)

Art. 94 (Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero)

CAPO II – Altri procedimenti speciali

Art. 95 (Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento)

Art. 96 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 "Piano territoriale d'area Malpensa ...")

Art. 97 (Sportello unico per le attività produttive)

Art. 98 (Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico)

Art. 98-bis (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)

Art. 99 (Norma finanziaria)

TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 100 (Norma generale di riferimento)

Art. 101 (Programmi pluriennali di attuazione)

Art. 102 (Piano territoriale paesistico regionale)

Art. 102-bis. (Norme speciali di salvaguardia)

Art. 103 (Disapplicazione di norme statali)

Art. 104 (Abrogazioni)

Allegato A (Canali-Laghi)

1.4.6 Allegato 6 - Legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"

Art. 1. Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

Art. 2. Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

Art. 3. Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi

effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4. Procedure

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.

Art. 5. Sponsorizzazioni

1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.

Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.4.7 Allegato 7 - Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale"

Art. 1.

Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili

1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
3. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.
4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unità d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.
2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
3. Nell'ambito dell'unità minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:
 - a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali idonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
 - b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
 - c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purché non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
 - d) la ricostituzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante

idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.

4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. E' vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonche' la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.

5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attivita' agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessita' ai fini dell'esercizio delle attivita' stesse. A tal fine e' consentita l'aggiunta di parti nuove, purché compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.

6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Specifiche tecniche

1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.

2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.

3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze.

Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo e' consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali e' di norma vietata.

5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni e' sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.

6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.

7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.

Art. 4.

Comitato paritetico per l'architettura rurale

1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione della legge, è istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, di seguito indicato come «Comitato».

2. Il Comitato è costituito da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre amministrazioni.

3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali per l'emanazione di direttive ai competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre, il Comitato svolge attività di studio ed analisi delle problematiche attinenti all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive nonché funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura rurale.

Art. 5.

Modalità di collaborazione

1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali è allestito il sistema informativo dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.

2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni possono stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e del territorio per l'individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e valorizzazione.

1.4.8 Allegato 8 - Legge 9 gennaio 2006 n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli essere umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli

addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998); Riconoscendo che la qualità e diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei, Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. "*Paesaggio*" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni;
- b. "*Politica del paesaggio*" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
- c. "*Obiettivo di qualità paesaggistica*" designa la formulazione da parte di autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
- d. "*Salvaguardia dei paesaggi*" indica le azioni di conservazioni e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e. "*Gestione dei paesaggi*" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f. "*Pianificazione dei paesaggi*" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.

Articolo 3 - Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

Capitolo II - Misure nazionali

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 - Misure generali

Ogni parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 - Misure specifiche

A Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.

C Identificazione e valutazione

1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a) i
 - i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - ii analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - iii seguirne le trasformazioni;
- b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2 I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

Capitolo III – Cooperazione europea

Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a prestarci reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di paesaggio;
- b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;

c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.

2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.

3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Articolo 11 - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1 Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.

2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purchè gestiscano in comune il paesaggio in questione.

3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

4 L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

Capitolo IV - Clausole finali

Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3 Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14 . Adesione

1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ogni Parte può in qualsiasi altro momento successivo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 - Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Articolo 17 - Emendamenti

1 Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2 Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.

3 Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del

Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.

4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Articolo 18 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

a ogni firma

b il deposito di ogni strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;

d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;

e ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;

f ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;

g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

2. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

2.1 Stato attuale della pianificazione

La Giunta Regionale Lombarda ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale con delibera del 16 gennaio 2008, n. 6447.

La proposta di PTR è l'esito di un'intensa attività di confronto interna alla Regione e con il territorio, attraverso momenti istituzionali, di partecipazione e informazione, tra cui in particolare gli Incontri sul Territorio con Enti locali e altri soggetti che hanno responsabilità di governo per il territorio³.

L'approvazione della Giunta Regionale rappresenta anche un importante momento della Valutazione Ambientale che ha accompagnato la predisposizione degli elaborati ed è finalizzata a garantire la sostenibilità delle scelte del Piano; acquistano inoltre immediata efficacia alcuni contenuti che costituiscono un aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale (vigente dal 2001), che viene assunto e aggiornato dalla proposta di PTR.

La proposta di Piano passa ora all'esame della competente Commissione del Consiglio Regionale e, quindi, al Consiglio stesso per la sua formale adozione e approvazione.

Il passaggio in Commissione darà l'opportunità a tutte le forze politiche di presentare proposte al fine di migliorare ulteriormente il Piano che, nella fase successiva all'adozione, sarà nuovamente oggetto di osservazioni da parte di tutti i cittadini e le istituzioni, secondo le procedure previste dalla L. R. 12/05.

Il Piano Territoriale Regionale si prefigge tre macro-obiettivi per la Lombardia:

- Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
- Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia
- Riequilibrare il territorio lombardo

La regione è stata suddivisa in sei Sistemi Territoriali per rappresentare le potenzialità e le opportunità della Lombardia e affrontare, con la prevenzione, le criticità

- Sistema Metropolitano
- Sistema della Montagna
- Sistema Pedemontano
- Sistema dei Laghi
- Sistema della Pianura Irrigua
- Sistema del Po e grandi fiumi

La predisposizione nel nuovo strumento urbanistico regionale ha costituito l'occasione per procedere con l'aggiornamento del Piano Paesistico Regionale (vigente dal 2001).

³ L'avvio dell'elaborazione del Piano è stata comunicata a fine 2005 (comunicazione n.159 del 20.12.2005 - BURL n.52 del 28.12.2005), unitamente all'invito a tutti gli interessati a presentare proposte e contributi.

Nell'agosto 2006 (DGR del 1.8.2006, n. 3090), la Giunta Regionale ha dato avvio all'elaborazione del Piano e della relativa procedura di Valutazione Ambientale, definendo il percorso metodologico-procedurale, le modalità per la partecipazione e i soggetti competenti per la VAS.

Nell'ottobre 2006 si è dato avvio al Forum per il PTR, attraverso un evento pubblico (31.10.2006, Palazzo della Regione - sala G. Gaber); il Forum per il PTR è costituito da tavoli istituzionali, momenti di confronto e partecipazione allargata, sito web, forum telematico. Durante l'evento di apertura del Forum sono stati presentati il Documento Preliminare di Piano e il Documento di Scoping per la VAS (l'evento ha costituito anche la I Conferenza di Valutazione del Piano).

Dall'apertura del Forum e durante tutto il 2007 molteplici sono stati i momenti di informazione, comunicazione e confronto organizzati in tutta Lombardia, che hanno consentito di raccogliere il punto di vista di soggetti istituzionali e non. In *Archivio eventi* sono disponibili materiali e informazioni circa i principali momenti pubblici realizzati, tra cui in particolare gli *Incontri sul Territorio* organizzati in collaborazione con le Sedi Territoriali Regionali.

Nell'aprile 2007 l'Assessore al Territorio ha presentato alla Giunta Regionale la prima versione degli elaborati di Piano, che sono stati alla base delle azioni di confronto.

Nell'ottobre 2007 è stato reso pubblico, anche attraverso questo sito web, uno stato di avanzamento degli elaborati di Piano, su cui sono stati invitati ad esprimersi in particolare i soggetti con specifica competenza in materia ambientale (II e III Conferenza di Valutazione)

Tenendo conto dei contributi, delle proposte e dei pareri espressi nelle diverse occasioni, gli uffici regionali hanno elaborato la proposta di Piano che è stata sottoposta alla Giunta Regionale, che l'ha approvata nella seduta del 16.1.2008 (DGR del 16.1.2008, n.6447) per la trasmissione al Consiglio Regionale.

(http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia/GenDoc/PL_GenDoc_light_ptr,c=GenDoc,cid=1200863414710#628)

2.2 Elaborati del P.T.R. e del Piano Paesaggistico regionale

Il Piano Territoriale regionale si compone di sette documenti a loro volta articolati in più elaborati:

- Presentazione
 - Documento di Piano
 - Documento di Piano
 - Tavola 1: Polarità e poli di sviluppo regionale
 - Tavola 2: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale
 - Tavola 3: Infrastrutture prioritarie per la Lombardia
 - Tavola 4: I Sistemi Territoriali del PTR
 - Piano Paesaggistico⁴
 - Relazione
 - Osservatorio Paesaggi Lombardi
 - Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado – Repertori
 - Cartografia di Piano
 - Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per Comuni
 - Indirizzi di Tutela
 - Normativa
 - Strumenti operativi
 - Sezioni tematiche – Atlante di Lombardia
 - Indice Atlante di Lombardia
 - I^ Sezione: Lombardia globale
 - Tav.01 – Rappresentazione territoriale del cambiamento demografico
 - Tav.02 – Concentrazione del PIL e sviluppo equilibrato
 - Tav.03 – Mercato del lavoro [tasso di disoccupazione e livello di istruzione]
 - Tav.04 – Specializzazione economica delle regioni europee
 - Tav.05 – I distretti europei della competitività e dell'innovazione
 - Tav.06 – Aree urbane e livelli di artificializzazione del suolo
 - Tav.07 – Regioni metropolitane e competitività
 - Tav.08 – Aree rurali e loro diversificazione regionale
 - Tav.09 – Accessibilità multimodale delle regioni e delle città europee
 - Tav.10 – Traffico veicolare e congestione [scenario 2020]
 - Tav.11 – Livelli di accessibilità alle reti immateriali di comunicazione
 - Tav.12 – Patrimonio culturale
 - Tav.13 – Rischi naturali e tecnologici
 - Tav.14 – Proposta di classificazione regionale dell'Europa
 - II^ Sezione: Confini di Lombardia – Lombardia senza confini
 - Tav.01 – Sistema delle strutture ecologiche dell'area padano - alpina - adriatica
 - Tav.02 – Sistema delle polarità urbane dell'area padano - alpina - adriatica
 - Tav.03 – Schema delle reti infrastrutturali dell'area padano - alpina - adriatica
 - Tav.04 – Assetto amministrativo e demografia
 - Tav.05 – Inquadramento amministrativo del bacino del PO
 - III^ Sezione: Le Lombardia
 - Tav.01 – Il territorio lombardo
 - Tav.02 – Carta geologica
 - Tav.03 – Aree a rischio idrogeologico molto elevato definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – (Ex L.267/98)
 - Tav.04 – Delimitazione delle fasce fluviali definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
 - Tav.05 – Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici- aree collinari e montane
 - Tav.06 – Classificazione sismica vigente (opcm 3274/03)
 - Tav.07 – Il rischio industriale in Lombardia
 - Tav.08 – Consumo di suolo dovuto ad urbanizzazione
 - Tav.09 – Consumo di suolo con esclusione delle infrastrutture
 - Tav.10 – Consumo di suolo determinato da progetti assoggettati a VIA
- (Fonte: DG Territorio)
- Tav.11 – Numero Aziende Agricole
 - Tav.12 – Numero Aziende Agrituristiche
 - Tav.13 – Consorzi di Bonifica ed Irrigazione

⁴ Si veda il capitolo successivo della presente relazione, appositamente dedicato al Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lombardia.

Tav.14 – Valore Agricolo

(Fonte: DG Agricoltura)

Tav.15 – Sistema delle Aree Protette Lombarde [L.R. n° 86 del 1983]

Tav.16 – Rete Natura 2000 e PLIS

Tav.17 – Aree prioritarie per la biodiversità

Tav.18 – Il sistema delle comunicazioni

Tav.19 – Comparto estrattivo

Tav.20 – Qualità dell'aria

(Fonte: DG Qualità dell'Ambiente)

Tav.21 – La risorsa idrica. Corpi idrici superficiali significativi e aree idriche di riferimento

Tav.22 – La risorsa idrica. Individuazione delle aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE

Tav.23 – La risorsa idrica. Individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE

Tav.24 – La risorsa idrica. Aree di riserva e di ricarica e captazione ad uso potabile

Tav.25 – Produzione di rifiuti urbani e speciali ed impianti di Termovalorizzazione

Tav.26 – Raccolta differenziata di rifiuti urbani per comune

Tav.27 – Comparto energetico

(Fonte: DG Reti e Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile)

Tav.28 – Valori di Rischio Totale Idrogeologico rispetto alla media regionale

Tav.29 – Valori di Rischio Totale da Incidenti Stradali rispetto alla media regionale

Tav.30 – Valori di Rischio Totale da Incidenti sul Lavoro rispetto alla media regionale

Tav.31 – Valori di Rischio Integrato sul territorio lombardo su base comunale

Tav.32 – Rischio dominante

Tav.33 – Incendi boschivi

(Fonte: DG Protezione Civile)

Tav.34 – Il sistema commerciale. Ambiti territoriali

Tav.35 – Il sistema commerciale. Rilevazione della tendenza alla desertificazione e della criticità del servizio commerciale su base comunale

Tav.36 – Il sistema commerciale. Densità delle Grandi Strutture di Vendita

Tav.37 – Il sistema fieristico lombardo

(Fonte: DG Commerci, Fiere e Mercati)

Tav.38 – La montagna lombarda

(Fonte: DG Presidenza)

Tav.39 – Scenari di sviluppo infrastrutturale per la mobilità

(Fonte: DG Infrastrutture e Mobilità)

- IV^ Sezione: Microcosmi di Lombardia

Tav.01 – Potenziamento del Sistema Mobilità [Piano Territoriale d'area Malpensa]

Tav.02 – Tutela e valorizzazione ambientale e paesistica [Piano Territoriale d'area Malpensa]

Tav.03 – Promozione dello sviluppo economico urbano [Piano Territoriale d'area Malpensa]

Tav.04 – I navigli del Milanese

Rappresentazioni sintetiche dei PTCP

Provincia di Bergamo

Tav.05 – Assetto del territorio

Tav.06 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Brescia

Tav.07 – Assetto del territorio

Tav.08 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Como

Tav.09 – Assetto del territorio

Tav.10 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Cremona

Tav.11 – Assetto del territorio

Tav.12 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Lecco

Tav.13 – Assetto del territorio

Tav.14 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Lodi

Tav.15 – Assetto del territorio

Tav.16 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Milano

Tav.17 – Assetto del territorio

Tav.18 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Mantova

Tav.19 – Assetto del territorio

Tav.20 – Ambiente e Paesaggio

Provincia di Pavia
 Tav.21 – Assetto del territorio
 Tav.22 – Ambiente e Paesaggio
 Provincia di Sondrio
 Tav.23 – Assetto del territorio
 Tav.24 – Ambiente e Paesaggio
 Provincia di Varese
 Tav.25 – Assetto del territorio
 Tav.26 – Ambiente e Paesaggio

- Valutazione ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Rapporto ambientale
 - Rapporto ambientale - Allegati
- Dichiarazione di sintesi

2.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all'area interessata dal Parco del Serio

La Presentazione è un elaborato propedeutico e introduttivo alle successive sezioni del Piano, definendone le principali logiche sottese. Illustra i presupposti normativi, il percorso di costruzione, il tipo di piano che si è inteso costruire (l'approccio adottato, il livello a cui opera ecc...) e la sua struttura, e fornisce chiavi di lettura del Piano costruite anche in funzione degli scopi dei soggetti cui il Piano si rivolge nella logica di promuovere la complessiva coerenza del quadro della pianificazione regionale e agevolare i soggetti preposti a dare concretezza e attuazione agli obiettivi delineati.

La presentazione individua infine, in linea con i principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, sanciti all'art. 2, comma 5 della legge 12/05, le forme di partecipazione al processo di piano nonché gli strumenti di comunicazione utilizzati per coinvolgimento dei soggetti interessati, e definisce le modalità di gestione e di aggiornamento del Piano stesso.

Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia.

In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla L. R. 12/05 "Legge per il governo del territorio":

- indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2);
- individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell'assetto territoriale (art.19 commi 1 e 2);
- definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);
- costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1);
- identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d'Area Regionali (art.20 commi 4 e 6).

Il Documento di piano è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del Piano poiché, in forte relazione con il dettato normativo (art. 19, comma 2 lett. a) della L. R. 12/05), definisce gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Lombardia individuando 3 macroobiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo e nell'ambito della programmazione regionale generale) e 24 obiettivi di Piano⁵.

⁵ I tre macro obiettivi di Piano sono:

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
- proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia
- riequilibrare il territorio lombardo

Si riportano i 24 obiettivi; in rosso quelli legati alla tutela dei beni architettonici isolati.

1 Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l'innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:

- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l'impatto della produzione sull'ambiente
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi)
- nell'uso delle risorse e nella produzione di energia
- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio

2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e l'esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all'integrazione paesaggistica

3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l'accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità,

attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi

4 Perseguire l'efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio

5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell'abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:

- la promozione della qualità architettonica degli interventi
- la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici
- il recupero delle aree degradate
- la riqualificazione dei quartieri di ERP
- l'integrazione funzionale
- il riequilibrio tra aree marginali e centrali
- la promozione di processi partecipativi

6 Porre le condizioni per un'offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all'utilizzo di suolo libero

7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente, la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico

8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull'utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque

9 Assicurare l'equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio

10 Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo

11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:

- il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile
- il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale
- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell'innovazione e come competitore a livello globale

13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l'utilizzo estensivo di suolo

14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat

15 Supportare gli Enti Locali nell'attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo

16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attraverso l'utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l'efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti

17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata

18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l'attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica

19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l'identità della Lombardia

20 Promuovere l'integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati

21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l'agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di

Gli obiettivi - in stretto legame con l'analisi SWOT (analisi dei punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce) che in apertura del Documento descrive il quadro di riferimento e le dinamiche in atto costituiscono, per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel governo del territorio, un riferimento centrale da condividere per la valutazione dei propri strumenti programmatori e operativi.

Nel Documento di Piano la declinazione degli obiettivi, con contestuale definizione delle relative linee d'azione, è effettuata sia dal punto di vista tematico, in relazione a temi individuati dallo stesso PTR (ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale) sia dal punto di vista territoriale. La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. Tutti i Comuni compresi nel territorio del Parco del Serio appartengono al sistema territoriale della Pianura irrigua, di cui si riporta in allegato la trattazione descrittiva e l'analisi dei punti di forza e di debolezza, le opportunità, le minacce e gli obiettivi, evidenziando in colore rosso le parti che hanno riferimento con la tutela dei beni architettonici isolati, soprattutto di natura rurale (Allegato 1).

Il Documento di Piano identifica infine gli Strumenti Operativi che il PTR individua per perseguire i propri obiettivi.

Per quanto riguarda il Piano Paesaggistico, la Lombardia dispone dal marzo 2001 di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che costituisce quadro regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica.

Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del PTR, secondo quanto previsto dall'art.19 della L. R. 12/05, con attenzione al dibattito anche a livello nazionale nell'attuazione del D. Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli elaborati del PTPR vigente vengono integrati, aggiornati e assunti dal PTR che ne fa propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure.

Trattandosi di un elaborato complesso e centrale per i temi oggetto del presente studio, si rimanda al capitolo successivo dedicato alla trattazione specifica del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia.

Il documento intitolato "Strumenti operativi" raccoglie appunto gli Strumenti Operativi individuati con la finalità di conseguire gli obiettivi e/o attivare linee d'azione specifiche. Si tratta di strumenti che la Regione mette direttamente in campo per perseguire gli obiettivi proposti nel Documento di Piano.

La sezione contiene pertanto criteri, indirizzi, linee guida, nonché gli strumenti e sistemi volti alla definizione del quadro conoscitivo del PTR in relazione alle disposizioni di cui all'art. 19 della l.r.12/05.

Poiché alcune tematiche necessitano di trattazioni e approfondimenti dedicati, l'elaborato intitolato "Sezioni tematiche" raccoglie elementi, riflessioni, spunti che, pur non avendo immediata e diretta coerenza, offrono l'opportunità di fornire chiavi di lettura e interpretazione dei fenomeni omogenee tra i diversi soggetti istituzionali e non.

La trattazione separata di alcuni temi permette al Piano di conservare una certa agilità senza precludere l'opportunità di affrontare i contenuti con il necessario dettaglio.

L'Atlante di Lombardia propone una serie di "viste" della Lombardia, che mettono in evidenza le principali caratteristiche territoriali e lo scenario in cui attualmente si muovono le istituzioni e le forze economiche e sociali. L'Atlante procede per avvicinamenti successivi, partendo dalla realtà europea per arrivare alla scala sovralocale, e costituisce una visualizzazione del ricco patrimonio conoscitivo regionale alla base del Sistema Informativo Territoriale Integrato.

L'Atlante si articola in 4 sezioni:

- Sezione I: Lombardia Globale, rappresenta la Lombardia all'interno di un contesto comunitario allargato (Europa dei 27 più Norvegia e Svizzera), con la finalità di evidenziare il sistema relazionale e il posizionamento della regione rispetto al contesto europeo

- Sezione II: Confini di Lombardia – Lombardia senza confini, rappresenta la Lombardia nel contesto del nord Italia, mettendo in evidenza i suoi rapporti con i territori circostanti, le continuità e le discontinuità sistemiche nel contesto padano-alpino e a scala di bacino del Po.

valorizzazione del territorio

22 Responsabilizzare la collettività e promuovere l'innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare l'impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)

23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione

24 Rafforzare il ruolo di "Motore Europeo" della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e di contesti regionali forti

- Sezione III: Le Lombardia, rappresenta i diversi quadri di conoscenza della Lombardia che emergono dalle politiche e dalle tematiche settoriali.
- Sezione IV: Micro-cosmi di Lombardia, evidenzia come all'interno dei confini lombardi coesistano "universi" territoriali, generalmente ben rappresentati dal livello di pianificazione provinciale. Ciascun cosmo ha una sua complessità che non sempre la scala regionale può cogliere compiutamente, mentre è ben considerata alla scala sovralocale. La consapevolezza dell'esistenza di tali realtà non può tuttavia essere esclusivamente lasciata alla lettura a grande scala, bensì la cooperazione tra i livelli istituzionali, pur con un certo grado di sintesi, deve trovare spazio anche all'interno del piano regionale.

La sezione Valutazione Ambientale del Piano (art. 4 della L. R. 12/05), contiene gli elaborati predisposti allo scopo di promuoverne la sostenibilità tramite la forte integrazione delle considerazioni di carattere ambientale, socio/economiche e territoriali nonché mediante la partecipazione attiva promossa nell'ambito del medesimo processo di valutazione.

Il principale documento di riferimento è il Rapporto Ambientale che, dopo aver definito il percorso metodologico procedurale di valutazione, individua gli strumenti per la partecipazione e la comunicazione, e analizza il contesto ambientale lombardo attraverso la descrizione dei singoli fattori ambientali, con particolare riferimento ai sistemi territoriali individuati dal Piano.

Il Rapporto esamina gli obiettivi di sostenibilità, declinandoli anche per sistemi territoriali, ne verifica la coerenza con politiche, piani, programmi internazionali, europei, nazionali e regionali, ne stima i potenziali effetti sull'ambiente, accerta la coerenza - all'interno del Piano - tra obiettivi, indicatori e linee d'azione. Definisce i criteri ambientali per l'attuazione e la gestione del Piano individuando un percorso per la definizione di un quadro di riferimento ambientale per ambiti territoriali omogenei. Stabilisce criteri e misure per la mitigazione e la compensazione degli effetti ambientali negativi, evidenzia il ruolo della partecipazione nella fase attuativa, descrive il sistema di monitoraggio del Piano, anche individuando un sistema di indicatori.

Una trasposizione dei principali contenuti del Rapporto Ambientale in un linguaggio non tecnico è contenuta nella Sintesi non tecnica. Qui sono esplicitati i Criteri ambientali per l'attuazione degli obiettivi tematici di PTR relativi al paesaggio e al patrimonio culturale, nonché l' Elenco dei riferimenti normativi per il fattore Paesaggio e beni culturali (Allegato 2).

Il Rapporto Ambientale è corredato da numerosi allegati inerenti i contributi forniti dalla partecipazione, gli indicatori di contesto ambientale e le fonti delle informazioni.

2.4.1 Allegato 1 – Documento di Piano – Sistema Territoriale della pianura irrigua

(si evidenziano con il colore **rosso** le parti e i passi che presentano maggiore attinenza con il tema della tutela dei beni culturali storici e rurali)

La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E' compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda.

Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa.

Escludendo la parte periurbana, in cui l'attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e in termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%).

La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la qualità storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche culturali moderne abbiano inevitabilmente modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi cascate che furono il centro della attività e della vita rurale presentano un rilevante valore storico-architettonico.

I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di turismo, attirato anche da eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale.

Mantova ha organizzato negli ultimi anni, con sempre maggiore successo, il Festival della Letteratura che richiama turismo culturale da ogni parte del mondo, ed è spesso sede di mostre d'arte di livello internazionale.

Cremona, città dei grandi liutai del passato, con lunga tradizione per la musica, in particolare la lirica, organizza eventi sul tema.

Queste città sono anche caratterizzate dalla presenza di università rinomate: a partire da Pavia, dove ha sede la prima università della Lombardia (sec. XV). Negli ultimi anni sono state aperte sedi di Università milanesi finalizzate a decentrare alcune funzioni dal capoluogo regionale, creando un legame tra Università e territorio: il Politecnico a Mantova e a Cremona, l'Università degli studi di Milano ha dato avvio a Lodi alla facoltà di Medicina veterinaria, promuovendo quindi un legame molto stretto con l'attività zootecnica praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, tra l'altro, il loro bacino d'influenza sulle province limitrofe appartenenti ad altre Regioni.

La posizione geografica di questi territori, che ne ha influenzato fortemente la storia, e la vicinanza a realtà provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che socio-economico, li ha condotti ad intrattenere stretti rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni, dei quali risentono l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano la loro forza di gravitazione. Si pensi, ad esempio alla provincia di Mantova, che, ai confini con il Veneto e l'Emilia-Romagna, per secoli capoluogo del ducato dei Gonzaga, ha costituito un'entità territoriale a sé, mutuando dalla Lombardia ma anche dalla regioni vicine i propri caratteri peculiari. Risulta dunque inevitabile avviare politiche territoriali coordinate e relazionate con quelle delle regioni limitrofe.

Un elemento fortemente caratterizzante l'area, o parte dell'area, è l'asta del Po che, costituendo di massima il confine meridionale della Pianura Irrigua lombarda e quindi della regione, ha influenzato la storia della Pianura Irrigua e accomuna i territori di regioni differenti che si affacciano sulle sue sponde. Il Po non può fungere da confine delle problematiche e delle politiche territoriali tra le due sponde del fiume, ma deve essere un fattore di coordinamento, e di sviluppo poiché numerosi problemi, ma anche numerose opportunità, sono comuni ai territori attraversati.

Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell'economia lombarda e del sistema nazionale: l'agricoltura lombarda presenta indici molto elevati di produttività economica per unità di superficie e per addetto e, nel complesso, il contributo al valore aggiunto nazionale per l'agroalimentare fornito dalla regione è il maggiore del Paese. La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla Pianura Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di intensività.

Le colture più praticate sono i seminativi, l'orticoltura, la vitivinicoltura, cui si aggiungono le attività zootecniche (allevamento di bovini e, soprattutto, di suini). In particolare, per quanto riguarda l'orientamento produttivo, si possono individuare due tipologie: una ad elevata specializzazione vegetale nella zona della Pianura Irrigua pavese (risicoltura), nel Casalasco-Viadanese (pomodoro, orticoltura) e nell'Oltrepò mantovano orientale (orticoltura, bieticoltura); l'altra, con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una fascia ininterrotta di territorio che a partire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa Bergamasca e quella Bresciana, per arrivare fino alla pianura mantovana.

Il tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale; l'agricoltura partecipa alla formazione del reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media regionale di poco superiore all'1%.

Caratteristica negativa di questo sistema è l'invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente ridotto ricambio generazionale: si sta assistendo, infatti, all'abbandono delle aree rurali da parte della popolazione giovane che si sposta nei centri urbani in cerca di alternative occupazionali, cosa che comporta la necessità di adattamento organizzativo del modello basato sulle grandi famiglie direttamente coltivatrici. Per sopperire a questa carenza di manodopera giovanile e all'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempre più frequente il ricorso a mano d'opera extracomunitaria che ben si adatta alle difficili condizioni del lavoro agricolo ma che rischia processi di marginalizzazione.

Per mantenere e incentivare l'occupazione locale nel settore agricolo in queste aree è necessario sviluppare condizioni socioeconomiche tali da garantire livelli di benessere, soprattutto in termini di presenza di servizi e di occasioni di svago, assimilabili a quelli urbani.

L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce un'importante base occupazionale. Essa mostra segni di debolezza nel settore occidentale della Pianura Irrigua (in particolare nel Pavese), mentre nelle aree orientali è di grande importanza e sta crescendo l'industria agroalimentare, che si appoggia alle produzioni agricole locali. La struttura industriale attuale non è però ancora in grado di offrire una varietà di occupazioni sufficiente a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca alternative fuori dell'area.

La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti commerciali comporta una minore diffusione di piccoli punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza alla desertificazione commerciale con evidenti disagi per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane.

Ciononostante, una delle caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua riguarda l'elevato livello di qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche stilate da quotidiani italiani.

I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di riferimento per quanto riguarda i servizi per la campagna circostante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi perché non si raggiungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento.

Questa organizzazione, seppur comprensibile, comporta difficoltà per i residenti nelle aree più lontane dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio rurale.

Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono particolarmente importanti le recenti dinamiche legate alla progressiva diminuzione delle aziende agricole attive, anche se marcatamente inferiore rispetto alla riduzione dell'intero sistema agricolo lombardo, e all'aumento della superficie

media delle aziende, accanto ad un corrispondente aumento della superficie agricola utile (SAU).

L'aumento della dimensione delle imprese agricole può contribuire alla protezione della produttività ed al raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a favorire la permanenza delle attività e la possibilità di mantenerle anche a fronte di un aumento molto consistente delle rendite urbane, che minacciano la continuità degli usi agricoli dei suoli.

Le aziende agricole della Pianura Irrigua sono prevalentemente di dimensioni medio/grandi, adatte ad un'agricoltura moderna e meccanizzata. Nonostante l'elevato livello di produttività raggiunto sia nelle produzioni vegetali che in quelle zootecniche il sistema non appare però ancora in grado di garantire la competitività sui mercati internazionali ed appare esposto ai condizionamenti imposti dallo scenario internazionale (PAC, WTO, ecc.).

Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno evidenziando alcuni problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare problemi legati all'inquinamento prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti chimici, ecc.) che penetrano nel terreno e nella falda diventando una importante fonte di inquinamento dei suoli; inoltre, gli allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali in relazione, soprattutto, allo smaltimento dei reflui zootecnici, che ora sono

fonte di attenzione per il recupero e l'utilizzo come fonte energetica ma che, se mal gestiti, possono essere fonte di inquinamento per aria (cattivi odori ed ammoniacca), suolo (accumulo nel terreno di elementi minerali poco solubili, metalli pesanti, fosforo), acque di superficie e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in particolare nitrati, con possibile compromissione della potabilità e aumento del grado di eutrofizzazione).

L'attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche per l'irrigazione: la ricchezza di acque della Pianura Irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo indiscriminato di acqua e negli ultimi anni durante la stagione estiva la richiesta di acqua ha superato la disponibilità provocando contese tra gli agricoltori e i gestori delle centrali idroelettriche che trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi. L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi: in Lombardia si impiega per l'irrigazione l'81% delle riserve idriche contro una media mondiale pari al 70%. Per questo motivo la crisi idrica manifestatasi negli ultimi anni si è riversata in modo particolare sulla scarsa disponibilità delle acque per l'irrigazione.

L'esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel territorio in particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono stati istituiti parchi regionali.

Nonostante le esternalità negative evidenziate, alle quali occorre far fronte con precise politiche di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente agendo sul sistema delle imprese, l'area della Pianura Irrigua riveste dal punto di vista ambientale un'importanza che va ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, di cui si è detto sopra, oltre che di riserve regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una risorsa ambientale, naturalistica, turistica e fruitiva per tutta la regione, da salvaguardare anche a fronte della pressione dell'agricoltura. In particolare, è necessario evitare l'occupazione delle aree di naturale esondazione dei fiumi, indispensabili per il contenimento e la laminazione delle acque di piena, a salvaguardia del territorio. Il suolo agricolo, inoltre, soprattutto nelle aree periurbane, ha la grande funzione ambientale di area di cintura verde per contenere l'espansione urbana (esemplare, da questo punto di vista, è il Parco Agricolo Sud Milano).

Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzione delle coperture vegetali naturali, con l'aumento delle aree destinate all'uso antropico e all'agricoltura in particolare, una diminuzione delle colture arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione delle superfici coperte dall'acqua, con abbassamento dell'alveo dei fiumi; tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò costituisce una

banalizzazione del paesaggio pianiziale, e contribuisce all'impoverimento naturalistico e della biodiversità. L'accorpamento di diverse proprietà ha inoltre determinato l'abbandono di molti centri aziendali, a cui non è seguito l'abbattimento dei manufatti di scarso pregio che pertanto rimangono a deturpare il paesaggio. Si evidenzia anche l'abbandono di manufatti e cascine di interesse e di centri rurali di pregio.

La competitività di questi territori, basata sull'equilibrio tra produttività agricola, qualità dell'ambiente e fruizione antropica, dipende direttamente dalla disponibilità della risorsa idrica e dalla tutela dal rischio di esondazioni.

Nel corso degli anni si è passati da un'idea di realizzazione di opere di difesa dalle esondazioni dei fiumi, all'idea di interventi che restituiscano al fiume spazio e respiro, consentendo la laminazione delle acque e l'accumulo temporaneo dell'onda di piena, mentre sono sempre più frequentemente impiegate tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di contenimento.

Il mantenimento e il recupero di uno standard di naturalità per gli ambiti fluviali anche in territori coltivati non interessati da aree protette è da perseguire non solo per la conservazione delle emergenze naturalistiche residue, ma anche per un'armoniosa integrazione tra gli elementi del paesaggio fluviale, per la sua fruizione, per il coinvolgimento diretto degli agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale, e si pone come obiettivo il mantenimento di una identità collettiva del territorio fluviale.

La pressione per l'insediamento di attività industriali, e per l'espansione delle aree urbane, provocata proprio dalle caratteristiche morfologiche dell'area e dalla ricchezza di acqua, ha determinato un conflitto con il tradizionale uso dei suoli a scopo agricolo, in particolare nei pressi dei grandi centri e nelle aree a sud di Milano, ma diffuso su tutto il territorio di pianura.

Il territorio agricolo viene oggi troppo spesso ancora considerato come uno spazio di riserva per i futuri sviluppi urbani. In aree così ricche dal punto di vista produttivo, naturalistico ed ambientale è invece fondamentale mantenere la capacità produttiva dei suoli, in termini di qualità, estensione e localizzazione delle aree destinate alla produzione agricola, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

Risulta fondamentale anche conservare l'organizzazione spaziale degli insediamenti e l'infrastrutturazione del territorio, tenendo presenti le esigenze dell'economia agricola, evitando ad esempio frazionamenti di aree agricole "compatte": quest'area possiede ancora, infatti, un'unitarietà territoriale che nella regione Lombardia, tranne per le aree montane per evidenti ragioni morfologiche, è ormai una rarità da preservare. Un problema, che non è esclusivo di questa zona, ma che qui acquista particolare rilevanza per l'elevata qualità dei suoli, è costituito dai nuovi insediamenti che sorgono accanto ai nuclei preesistenti e vengono realizzati con modelli insediativi a bassa densità e con forte consumo di suolo. Per evitare la frantumazione delle aree agricole, è necessario che i nuovi insediamenti residenziali e industriali si sviluppino in modo compatto. Questo problema non è risolvibile alla scala comunale, per cui risultano indispensabili accordi e intese di area vasta.

Il tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale; l'agricoltura partecipa alla formazione del reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media regionale di poco superiore all'1%.

Caratteristica negativa di questo sistema è l'invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente ridotto ricambio generazionale: si sta assistendo, infatti, all'abbandono delle aree rurali da parte della popolazione giovane che si sposta nei centri urbani in cerca di alternative occupazionali, che comporta la necessità di adattamento organizzativo del modello basato sulle grandi famiglie direttamente coltivatrici. Per sopperire a questa carenza di manodopera giovanile e all'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempre più frequente il ricorso a mano d'opera extracomunitaria che ben si adatta alle difficili condizioni del lavoro agricolo ma che rischia processi di marginalizzazione.

Per mantenere e incentivare l'occupazione locale nel settore agricolo in queste aree è necessario sviluppare condizioni socioeconomiche tali da garantire

livelli di benessere, soprattutto in termini di presenza di servizi e di occasioni di svago, assimilabili a quelli urbani.

L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce un'importante base occupazionale. Essa mostra segni di debolezza nel settore occidentale della Pianura Irrigua (in particolare nel Pavese), mentre nelle aree orientali è di grande importanza e sta crescendo l'industria agroalimentare, che si appoggia alle produzioni agricole locali. La struttura industriale attuale non è però ancora in grado di offrire una varietà di occupazioni sufficiente a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca alternative fuori dell'area.

La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti commerciali comporta una minore diffusione di piccoli punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza alla desertificazione commerciale con evidenti disagi per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane.

Ciononostante, una delle caratteristiche principali del Sistema della Pianura Irrigua riguarda l'elevato livello di qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche stilate da quotidiani italiani.

I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di riferimento per quanto riguarda i servizi per la campagna circostante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi perché non si raggiungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento.

Questa organizzazione, seppur comprensibile, comporta difficoltà per i residenti nelle aree più lontane dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio rurale.

Dal punto di vista dei collegamenti, l'area presenta alcune carenze: i collegamenti ferroviari con il resto della regione e con l'area milanese in particolare non presentano standard di servizio accettabili, in termini di frequenze e di tempi di percorrenza: è auspicabile che il completamento e il funzionamento a regime del SFR pongano rimedio a tale situazione.

Nelle previsioni infrastrutturali regionali l'area della pianura agricola compare in misura marginale rispetto al Sistema Metropolitano e Pedemontano: se da una parte si tratta di un fattore positivo per quanto riguarda la conservazione del sistema insediativo, della maglia delle grandi aziende agricole e la tutela delle caratteristiche territoriali e paesaggistiche che verrebbero compromesse dal passaggio di una grande opera, dall'altro può rivelarsi negativo dal punto di vista socio economico.

D'altra parte la realizzazione di grandi opere di attraversamento, quali i corridoi europei, costituisce un costo per l'area per il grande impatto ambientale che comportano, senza accompagnarsi con benefici economici e sociali perché servirebbero solo relativamente il territorio stesso.

Una risorsa che può essere ulteriormente valorizzata è la presenza a Mantova e a Cremona dei porti fluviali; la previsione regionale di potenziare il sistema portuale garantirebbero la possibilità di utilizzo dei porti come punto di appoggio per impianti logistici e industriali che richiedono il potenziamento di infrastrutture ferroviarie esistenti a loro servizio, con beneficio complessivo per l'area.

Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA

Territorio

- Unitarietà territoriale non frammentata
- Esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni
- Presenza di una rete di città minori che forniscono servizi all'area
- Ricchezza di acque per irrigazione (sia di falda sia di superficie)
- Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona

Ambiente

- Realizzazione di impianti sperimentali per la produzione di energie da fonti rinnovabili
- Rilevante consistenza di territori interessati da Parchi fluviali, dal Parco agricolo Sud Milano, da riserve regionali e da Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Paesaggio e beni culturali

- Ricca rete di canali per l'irrigazione che caratterizza il paesaggio
- Rete di città minori di grande interesse storico-artistico
- Elevata qualità paesistica delle aree agricole
- Presenza di centri che ospitano eventi culturali di grande attrazione (Mantova, Cremona)

Economia

- Produttività agricola molto elevata, tra le più alte d'Europa ed elevata diversificazione produttiva, con presenza di produzioni tipiche di rilievo nazionale e internazionale e di aziende leader nel campo agro-alimentare
- Presenza nei capoluoghi di provincia di sedi universitarie storiche (Pavia) o di nuova istituzione (Mantova, Cremona, Lodi) legate alla tradizione e alla produzione territoriale
- Vocazione alle attività artigiane ed alla imprenditorialità
- Presenza di importanti poli di ricerca e innovazione

Sociale e servizi

- Presenza di una forte componente di manodopera immigrata
- Elevato livello di qualità della vita (classifiche Sole 24 ore e Legambiente)

PUNTI DI DEBOLEZZA

Territorio

- sottrazione agli usi agricoli di aree pregiate e disarticolazione delle maglie aziendali per l'abbandono delle attività primarie
- Presenza di insediamenti sparsi che comporta difficoltà di accesso ad alcune tipologie di servizi dalle aree più periferiche rispetto ai centri urbani e, in generale, carente accessibilità locale
- Carenti i collegamenti capillari con il resto della regione e con l'area milanese in particolare

Ambiente

- Inquinamento del suolo, dell'aria, olfattivo e delle acque causato dagli allevamenti zootecnici e mancanza di una corretta gestione del processo di utilizzo degli effluenti
- Forte utilizzo della risorsa acqua per l'irrigazione e conflitti d'uso (agricolo, energetico,

Paesaggio e beni culturali

- Permanenza di manufatti aziendali abbandonati di scarso pregio che deturpano il paesaggio
- **Abbandono di manufatti e cascine di interesse e dei centri rurali di pregio**
- Perdita della coltura del prato, elemento caratteristico del paesaggio lombardo, a favore della più redditizia monocoltura del mais

Economia

- Carenza di cooperazione e di associazionismo tra aziende cerealicole e zootecniche dell'area
- Sistema imprenditoriale poco aperto all'innovazione e ai mercati internazionali
- Carente presenza di servizi alle imprese

Sociale e servizi

- Scarsità di alternative occupazionali rispetto all'agricoltura con conseguente fenomeni di marginalizzazione e di abbandono
- Elevata presenza di agricoltori anziani e ridotto ricambio generazionale
- Presenza di grandi insediamenti commerciali che comporta una minore diffusione di piccoli punti vendita
- Nei piccoli centri tendenza alla desertificazione commerciale e, in generale, scarsità di servizi e di sistemi di trasporto pubblico adeguati.

OPPORTUNITÀ

Territorio

- Potenzialità di uso dei porti fluviali di Mantova e Cremona come punto di appoggio per impianti logistici e industriali che potrebbero richiedere la realizzazione di infrastrutture ferroviarie a loro servizio
- Attrazione di popolazione esterna nelle città grazie agli elevati livelli di qualità della vita presenti

Ambiente

- Utilizzo degli effluenti di allevamento come fonte energetica alternativa
- Integrazione agricoltura/ambiente nelle aree particolarmente sensibili (es. parchi fluviali)
- Integrazione delle filiere agricole e zootecniche, finalizzata a ridurre gli impatti ambientali
- Programma d'azione della regione Lombardia nelle zone vulnerabili ai nitrati e ampliamento delle aree individuate

Paesaggio e beni culturali

- Capacità di attrazione turistica delle città per il loro elevato valore storico-artistico e per gli eventi culturali organizzati
- Potenzialità dei paesaggi in termini di valorizzazione attiva

Economia

- Creazione del distretto del latte tra le province di Brescia, Cremona, Lodi e Mantova ed istituzione di un soggetto di riferimento per il coordinamento delle politiche del settore lattiero-caseario
- Elevato valore storico-artistico unito all'organizzazione di eventi culturali migliora la capacità di attrazione turistica delle città
- Crescente interesse dei turisti verso una fruizione integrata dei territori, ad esempio della filiera cultura-nogastronomia-agriturismo
- Accordi tra la grande e la piccola distribuzione per lo sviluppo di sistemi commerciali innovativi di piccola dimensione
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e relativi strumenti attuativi fra cui, in particolare, PSL Leader per lo sviluppo locale e progetti concordati (di filiera e d'area) per lo sviluppo e l'integrazione delle filiere produttive, la qualificazione e la diversificazione dei territori

Sociale e servizi

- Interesse dei giovani verso l'agricoltura anche grazie a forme di incentivo e all'innovazione

MINACCE

Territorio

- Peggioramento dell'accessibilità dovuto alla crescente vetustà e congestione delle infrastrutture ferroviarie e viabilistiche
- Realizzazione di poli logistici e di centri commerciali fuori scala e mancanti di mitigazioni ambientali e di inserimento nel contesto paesaggistico
- Costanti pressioni insediative nei confronti del territorio agricolo

Ambiente

- Effetti del cambiamento climatico con riferimento alla variazione del ciclo idrologico e con conseguenti situazioni di crisi idrica
- Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione territoriale e di una maggiore tutela della naturalità dei corsi d'acqua
- Potenziale impatto negativo sull'ambiente da parte delle tecniche agricole e zootecniche, in mancanza del rispetto del codice di buone pratiche agricole
- Effetti negativi sulla disponibilità della risorsa idrica generati dalla corsa alla produzione di bioenergia
- Banalizzazione del paesaggio pianiziale e della biodiversità a causa dell'aumento delle aree destinate a uso antropico e alla monocoltura agricola
- Impatto ambientale negativo causato dalla congestione viaria
- Costruzione di infrastrutture di attraversamento di grande impatto ambientale ma di scarso beneficio per il territorio (corridoi europei) e insediamento di funzioni a basso valore aggiunto e ad alto impatto ambientale (es. logistica)

Paesaggio e beni culturali

- Compromissione del sistema irriguo dei canali con perdita di un'importante risorsa caratteristica del territorio
- Banalizzazione del paesaggio della pianura e snaturamento delle identità a causa della ripetitività e standardizzazione degli interventi di urbanizzazione e di edificazione

Economia

- Crescente competizione internazionale per le imprese agricole, anche alla luce dei cambiamenti della politica agricola comunitaria

Sociale e servizi

- Crisi del modello della grande famiglia coltivatrice anche a causa del ridotto

ricambio generazionale

- Gravitazione verso Milano, con difficoltà di assorbimento all'interno del sistema del capitale umano presente

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16)

- Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità (prevalentemente zone umide, ambienti fluviali e perfluviali, ambienti agricoli e prati, boschi) e le aree naturali protette importanti per la costituzione della rete ecologica regionale, anche con pratiche agricole compatibili
- Non incrementare i livelli di pressione ambientale derivanti dal settore primario
- Incentivare e supportare le imprese agricole e gli agricoltori all'adeguamento alla legislazione ambientale, ponendo l'accento sui cambiamenti derivanti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria
- Favorire l'adozione comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell'impatto ambientale da parte delle imprese agricole (sensibilizzazione sull'impatto che i prodotti fitosanitari generano sull'ambiente, per limitare il loro utilizzo nelle zone vulnerabili definite dal PTUA)
- Promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e animali
- Incentivare l'agricoltura biologica e la qualità delle produzioni;
- Incrementare la biosicurezza degli allevamenti, (sensibilizzazione degli allevatori sulla sicurezza alimentare, qualità e tracciabilità del prodotto e assicurare la salute dei cittadini e la tutela dei consumatori)
- Promuovere la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura attraverso lo studio, la caratterizzazione e la raccolta di materiale genetico e la tutela delle varietà vegetali e delle razze animali
- Mantenere e possibilmente incrementare lo stock di carbonio immagazzinato nei suoli e controllare l'erosione dei suoli agricoli
- Contenere le emissioni agricole di inquinanti atmosferici (in particolare composti azotati che agiscono da precursori per il PM10) e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli allevamenti, incentivando i trattamenti integrati dei reflui zootecnici

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l'agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell'ambito del Patto per l'Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18)

- Prevenire il rischio idraulico, evitando in particolare di destinare le aree di naturale esondazione dei fiumi ad attività non compatibili con la sommersione o che causino l'aumento del rischio idraulico; limitare le nuove aree impermeabilizzate e promuovere la de-impermeabilizzazione di quelle esistenti, che causano un carico non sostenibile dal reticolo idraulico naturale e artificiale
- Tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali attraverso la prevenzione dall'inquinamento e la promozione dell'uso sostenibile delle risorse idriche
- Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell'agricoltura e utilizzare di prodotti meno nocivi
- Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del sistema fognario all'interno delle aree vulnerabili ed eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpi idrici superficiali
- Sostenere la pianificazione integrata e partecipata degli utilizzi delle risorse idriche per ridurre i danni in caso di crisi idrica
- Migliorare l'efficienza del sistema irriguo ottimizzando la distribuzione delle acque irrigue all'interno dei comprensori
- Rimodulare le portate concesse per il fabbisogno irriguo, anche alla luce della corsa alla produzione di bioenergia
- Utilizzare le risorse idriche sotterranee più pregiate solo per gli usi che necessitano di una elevata qualità delle acque

- Promuovere le colture maggiormente idroefficienti
- Garantire la tutela e il recupero dei corsi d'acqua, ivi compreso il reticolo minore, e dei relativi ambiti, in particolare gli habitat acquatici nell'ambito del sistema irriguo e di bonifica della pianura, anche ai fini della tutela della fauna ittica
- Intensificare la messa in sicurezza e il riutilizzo di cave dismesse
- Incentivare la manutenzione del reticolo idrico minore

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21)

- Tutelare le aree agricole anche individuando meccanismi e strumenti per limitare il consumo di suolo e per arginare le pressioni insediative
- Governare le trasformazioni del paesaggio agrario integrando la componente paesaggistica nelle politiche agricole
- Promuovere azioni per il disegno del territorio e per la progettazione degli spazi aperti, da non considerare semplice riserva di suolo libero
- Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di insediamenti industriali, commerciali ed abitativi
- Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli elementi propri del paesaggio rurale tradizionale della pianura lombarda (macchie boschive, filari e alberate, rogge e relativa vegetazione ripariale, fontanili e delle colture tipiche di pianura (es. risaie), fondamentali per il mantenimento della diversità biologica degli agroecosistemi
- Incentivare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, per ridurre il processo di abbandono dei suoli attraverso la creazione di possibilità di impiego in nuovi settori, mantenere la pluralità delle produzioni rurali, sostenere il recupero delle aree di frangia urbana
- Conservare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e campagna e per corredare l'ambiente urbano di un paesaggio gradevole
- Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata della pianura, che riguardi gli aspetti paesaggistici e idrogeologici

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e

trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l'imprenditoria turistica locale

(ob. PTR 10, 18, 19)

- Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica integrata dei centri dell'area dal punto di vista storico-culturale, degli eventi culturali organizzati, del paesaggio agricolo e dell'enogastronomia
- Valorizzare il sistema di Navigli e canali quale riferimento fondamentale delle politiche di qualificazione ambientale e paesistica (recupero e promozione del sistema di manufatti storici, sviluppo di turismo eco-sostenibile)
- Incentivare la valorizzazione e la promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di manufatti rurali in abbandono
- Promuovere una politica concertata e "a rete" per la salvaguardia e la valorizzazione dei lasciti storico-culturali e artistici, anche minori, del territorio
- Coordinare le politiche e gli obiettivi territoriali con i territori limitrofi delle altre regioni che presentano le stesse caratteristiche di sistema, in modo da migliorare nel complesso la forza competitiva dell'area

ST5.5 Migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17)

- Migliorare le infrastrutture viabilistiche, in particolare quelle a breve raggio, e mettere in atto contestuali politiche per la riduzione della congestione viaria, anche incentivando il trasporto ferroviario di passeggeri e merci
- Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto dell'ambiente, così da incentivare l'utilizzo di mezzi meno inquinanti e più sostenibili
- Migliorare l'accessibilità da/verso il resto della regione e con l'area metropolitana in particolare

- Promuovere la mobilità dolce e sistemi innovativi di trasporto pubblico locale in aree a domanda debole
- Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona a fini turistici e come opportunità per i collegamenti e per il trasporto delle merci, senza compromettere ulteriormente l'ambiente.
- Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio anche prevedendo meccanismi di compensazione ecologica preventiva e passando dalla logica della progettazione di una nuova infrastruttura a quella della progettazione del territorio interessato dalla presenza della nuova infrastruttura

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative (ob.PTR 3,5)

- Tutelare le condizioni lavorative della manodopera extracomunitaria con politiche di integrazione nel mondo del lavoro, anche al fine di evitarne la marginalizzazione sociale
- Incentivare la permanenza dei giovani attraverso servizi innovativi per gli imprenditori e favorire l'impiego sul territorio dei giovani con formazione superiore
- Evitare la desertificazione commerciale nei piccoli centri

Uso del suolo

- **Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico**
- Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le infrastrutture
- Coordinare a livello sovracomunale l'individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale; valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovracomunale
- Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o altri strumenti di disincentivazione.

2.4.2 Allegato 2 – Valutazione ambientale del Piano – Estratti dalla “Sintesi non tecnica”

CRITERI PER IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO CULTURALE

- Il riferimento principale è costituito dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del PTR, che detta obiettivi, disposizioni, limitazioni e criteri di intervento per le diverse tipologie di ambiti individuate dal Piano
- Valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale:
 - in relazione alla valorizzazione del paesaggio e al miglioramento dell’offerta dei servizi culturali, valutare attentamente il potenziale aumento di domanda di mobilità indotta, verificando l’effettiva accessibilità territoriale sia viabilistica che attraverso mezzi di trasporto alternativi al mezzo privato. In particolare, coinvolgendo gli attori territoriali ed economici (province, comunità montane, aziende di trasporto, ...) per garantire un approccio complessivo d’area al problema considerare sia gli aspetti relativi all’accessibilità dell’area dall’esterno, tenendo presente l’esistenza di collegamenti ferroviari o attraverso linee di autobus con i capoluoghi, sia i flussi di mobilità interna generata nelle aree interessate da interventi di valorizzazione paesistica (accessibilità delle aree ad elevata valenza naturale e paesaggistica attraverso la mobilità ciclopedonale, presenza di navette a basso impatto o sistemi di trasporto flessibile, etc.);
 - Inserimento paesistico di opere e infrastrutture:
 - per la caratterizzazione della rilevanza paesistica degli elementi caratterizzanti ciascun ambito territoriale, quali ad esempio cascine, architetture civili, architetture industriali, elementi della rete stradale e ferroviaria, aree golenali, paludi, etc., riferirsi allo strumento operativo di PTR “Contenuti di natura paesistico-ambientale del PTCP” (d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47670 e segg.);
 - al fine di contenere le interazioni negative tra opere e paesaggio, come indicate anche dallo strumento operativo di PTR “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11045), considerare le indicazioni proposte dallo strumento operativo di PTR “Criteri per l’esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” (d.g.r. 15 marzo 2006, n. 8/2121), che, per le principali categorie di intervento, individua i requisiti progettuali da soddisfare. Si segnalano in particolare le indicazioni circa le tipologie edilizie consentite e la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi per gli interventi di tipo residenziale.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL FATTORE PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Livello quadro di riferimento: internazionale

- Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 23 novembre 1972)
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995)

Livello quadro di riferimento: europeo

- Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada, 3 ottobre 1985)
- Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta, 16 gennaio 1992)
- Schema di sviluppo dello spazio europeo (Postdam, 10-11 maggio 1999)
- Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000)
- Risoluzione del Consiglio 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale

Livello quadro di riferimento: nazionale

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
- L. 9 gennaio 2006, n. 14 - ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio
- D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 “Disposizioni correttive ed integrative al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”

Livello quadro di riferimento: regionale

- D.C.R. 6 marzo 2001, n. VII/197 - Piano Territoriale Paesistico Regionale
- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 di governo del territorio
- D.G.R. 15 marzo 2006, n. VIII/2121 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 12/05”

3. IL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DELLA REGIONE LOMBARDIA

3.1 Stato attuale della pianificazione

La Regione Lombardia si era dotata di un Piano Paesistico Regionale sin dal 2001⁶; in seguito all'entrata in vigore della L. R. 12/2005, che ha introdotto il Piano Territoriale Regionale quale strumento di pianificazione urbanistica, la Regione ha promosso una serie di studi che sono culminati nella proposta di Piano Territoriale Regionale approvata dalla Giunta regionale Lombarda in data 16 gennaio 2008.

Il Piano Paesaggistico entra così a far parte di tale strumento urbanistico più generale; i contenuti del Piano Paesistico del 2001 sono quindi, in occasione dell'elaborazione del PTR, stati aggiornati ed integrati per rispondere sia al dettato della L. R. 12/2005 sia del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che fa propri i principi della Convenzione Europea del Paesaggio.

La tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio regionale è la scelta di fondo operata dalla Regione Lombardia, coinvolgendo e responsabilizzando l'azione di tutti gli enti con competenze territoriali in termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate dall'art. 1 delle Norme del piano:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Le tre finalità individuate - conservazione, innovazione, fruizione - si collocano sullo stesso piano e sono tra loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio.

Lo strumento normativo ha principalmente efficacia nei confronti della conservazione; la qualità degli interventi innovativi dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti. Anche la consapevolezza e la fruizione dipendono da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo amministrativo, mentre sono influenzate dagli investimenti e dalle politiche attive che le autorità di governo sono in grado di promuovere.

Finalità	Esempi di azioni utili
Conservazione Conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi.	<ul style="list-style-type: none"> · Identificare le preesistenze da tutelare. · Esplicitare le norme di tutela. · Vigilare sull'applicazione e sull'efficacia delle norme. · Segnalare le amministrazioni che si sono distinte per la qualificata tutela del paesaggio · Paesaggio agrario: riconoscimento economico

⁶ La Regione Lombardia ha messo in atto il procedimento di pianificazione paesistica del proprio territorio fin dal maggio 1985, integrando con la propria legge 57 i contenuti del piano paesistico espressi dall'art. 5 della legge 1497/1939.

Con la legge 431 dell'agosto dello stesso anno 1985 il piano paesistico diviene un adempimento obbligatorio e la Regione lombardia, tra le opzioni di pianificazione contenute nell'art. 1 bis della legge, sceglie di realizzare "un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione degli aspetti paesistici e ambientali". La dizione scelta dalla Regione in tutti i suoi documenti è "Piano Territoriale Paesistico", e "quadro ambientale" nella forma, come processo continuo e senza interruzione per condizionare in senso ambientale lo sviluppo futuro.

Con il Piano la Regione intendeva riassorbire il sistema di vincoli presenti sul territorio in forza della legge 431/1985 e della legge 1497/1939 e nel contempo fornire una visione integrata e complessiva del proprio territorio.

La scelta della Regione Lombardia per un Processo di Piano anziché per un Piano redatto centralmente, ha dato luogo a dieci anni di dibattito culturale sui contenuti della pianificazione paesistica e sulla sua strumentazione.

La Regione avviò quindi con la delibera G.R. 3859/1985 e con la delibera C.R. 394/1986 la predisposizione del Sistema di Piani Paesistici per la redazione dei quali si avvale delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali (denominati oggi "parchi regionali", ai sensi della L. R. 32/96) già istituiti, mentre riservava a sé la redazione degli ambiti dei parchi non istituiti, degli ambiti interprovinciali, di quelli di straordinaria importanza e dei piani di sistema. La struttura di piano così concepito ha dato luogo ad una pluralità di letture del paesaggio definite dalle categorie dei beni e dallo spettro della tutela determinati dalla Regione.

Il Piano Paesistico Regionale è quindi sin dall'origine costituito da una presa d'atto dei piani provinciali, d'ambito, dei parchi, di sistema, da un rinvio agli approfondimenti di dettaglio per il paesaggio dei laghi lombardi, dei fiumi, dei canali e da una normativa che tuteli l'integrità nel paesaggio della naturalità, che guidi la trasformazione nel paesaggio costruito e valorizzi gli elementi nel paesaggio del lavoro.

	delle pratiche paesisticamente corrette.
Innovazione Miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (costruzione dei “nuovi paesaggi”).	<ul style="list-style-type: none"> · Superare il modello delle “zone di espansione” periferiche per ogni comune. · Polarizzare la crescita verso operazioni di riqualificazione urbana e insediamenti complessi di nuovo impianto. · Curare gli accessi alle città, l’immagine lungo le grandi strade, prevedere idonei equipaggiamenti verdi. · Estendere la prassi dei concorsi di architettura. · Fornire indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i progetti nel paesaggio.
Fruizione Aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini	<ul style="list-style-type: none"> · Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio e la sua tutela. · Incoraggiare la partecipazione alle scelte urbanistiche e promuovere l’individuazione condivisa dei valori paesistici locali. · Potenziare e tutelare la rete dei percorsi di fruizione paesaggistica.

La linea seguita, coerente nel tempo, si muove quindi sempre più verso un approccio strategico e integrato, che trova, nell’attuale quadro normativo, un ulteriore punto forza e convergenza nell’attenta considerazione degli aspetti paesaggistici all’interno del percorso di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, che costituirà per nuovi Piani Territoriali di Coordinamento e i nuovi Piani di Governo del Territorio un momento fondamentale e sostanziale del confronto allargato, chiamando in causa i diversi enti nell’individuazione delle migliori sinergie paesaggistiche attivabili.

L’obiettivo è quindi portare l’attenzione al paesaggio e alla qualità paesistica dei luoghi in modo più incisivo in tutti i piani, programmi e progetti che vanno ad agire sul territorio, vale a dire fare sì che si affermi una diffusa consapevolezza rispetto ai valori paesistici esistenti, che si vogliono tutelare e/o valorizzare, e rispetto a quelli nuovi che si vogliono costruire. Consapevolezza che deve essere assunta all’interno dei normali percorsi progettuali e pianificatori, che non possono ignorare il proprio insito ruolo di percorsi di costruzione di paesaggio, né possono ignorare che il paesaggio è un bene collettivo la cui gestione richiede confronto e condivisione.

Lo schema base del Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001 viene quindi confermato e rilanciato, con maggiore incisività, alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e regionale di riferimento e della maggiore consapevolezza di enti, operatori e cittadini derivante da questi sei anni di applicazione, nonché alle maggiori conoscenze disponibili e alla crescita culturale di tutti noi, anche a seguito dei confronti con altre realtà nazionali ed europee⁷.

⁷ La metodologia del piano ha visto le seguenti fasi:

A) Censimento delle risorse paesistico ambientali e analisi dei dati urbanistico territoriali di base (alle Province è chiesto di rilevare i dati di base per la conoscenza e la valutazione del territorio attraverso alcuni indicatori o fattori che costituiscono il paesaggio: geologia, vegetazione, fauna, agricoltura, insediamenti, elementi storico culturali (centri e nuclei storici, edifici di valore storico e/o architettonico, architettura militare e fortificata, archeologia rurale ed industriale, aree archeologiche, giardini e parchi storici, luoghi storici o simbolici, tessiture territoriali storiche, iconografia storica e storia locale), elementi estetico-visuali; unitamente alla raccolta dei dati sul territorio si è chiesto di operare sintesi delle strumentazioni urbanistiche vigenti a livelli comunali o/e sovracomunali, di inserire in cartografia i grandi progetti infrastrutturali di iniziativa pubblica. Tutta la vincolistica presente sul territorio provinciale è stata riunita in un’apposita cartografia: vincoli ex legibus 1497/1939, 1089/1939, 431/1985 (ora ricomprese nel D. Lgs. 490/1999 poi D. Lgs. 42/2004), compresa la perimetrazione dell’1/ter, L.R. 51/1975; vincoli dei valori desunti dagli strumenti urbanistici).

B) Valutazione e sintesi descrittiva della struttura del paesaggio, finalizzata all’integrazione dei fattori e dei dati rilevati nella fase A.

C) Determinazione degli obiettivi di tutela paesistica-ambientale finalizzata a definire gli usi del territorio compatibili con le caratteristiche rilevate secondo la metodologia più sotto descritta. Sono stati esplicitati sei grandi obiettivi di tutela:

1. Conservazione della naturalità nelle aree ad antropizzazione rada o nulla.
2. Tutela delle aree di pregio estetico visuale.

Per una piena aderenza ai contenuti del Codice, si è rilevata la necessità di integrare il Piano vigente con i contenuti proposti nell'art 143, comma 1, lettera g) dello stesso Codice: si tratta in particolare dell'individuazione delle aree significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, con la proposizione di nuovi indirizzi agli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado.

Viene introdotta quindi una nuova cartografia del degrado e delle aree a rischio di degrado che delinea in termini e su scala regionale i processi generatori di degrado paesaggistico, definendo di conseguenza specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità in merito agli interventi di compensazione territoriale ed ambientale inseriti in una prospettiva di miglioramento del paesaggio interessato dalle trasformazioni.

Unitamente all'integrazione sul tema del degrado paesaggistico, si è ritenuto opportuno aggiornare il Piano del 2001 con dati nuovi e con una revisione complessiva della normativa aggiornata con i nuovi disposti nazionali e regionali.

In particolare si è proceduto a :

- produrre una serie di aggiornamenti cartografici mirati a ridefinire le cartografie del Piano aggiornate con le nuove basi disponibili nel Sistema Informativo Territoriale regionale
- arricchire i contenuti di alcuni livelli informativi con dati ed informazioni nuove (geositi, siti Unesco, nuovi percorsi panoramici e visuali sensibili, nuovi belvedere e punti di osservazione, aggiornamento nuovi Parchi regionali)
- predisporre specifiche schede relative ai punti di osservazione del paesaggio ad integrazione delle descrizioni di cui al precedente Piano (vol. 2)
- aggiornare la tavola delle tutele per legge (vincoli paesaggistici) introdurre nuovi contenuti, cartografie ed indirizzi di tutela che le politiche regionali per il paesaggio assumono come prioritari nel PTR con specifico riferimento alla salvaguardia degli ambiti dei laghi, dei corsi d'acqua principali, del fiume Po, della rete idrografica minore naturale e artificiale (sistema dei navigli lombardi, rete irrigua, rete naturale minore)
- mettere a sistema la tematica ed i contenuti specifici della rete verde regionale
- aggiornare le disposizioni per la pianificazione paesaggistica delle Province e dei Parchi regionali, proponendo in particolare un nuovo schema di contenuti (con relativa legenda unificata) per i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale e dei parchi

3. Protezione e valorizzazione delle aree agricole con attenzione rivolta anche all'agricoltura storica.

4. Valorizzazione degli usi ricreativi compatibili.

5. Difesa e valorizzazione delle potenzialità didattiche scientifiche di carattere geologico, botanico, faunistico, archeologico.

6. Conservazione della memoria storica dei singoli manufatti, dei luoghi storici e simbolici, delle tessiture storiche del territorio.

Per gli elementi rilevati e per i loro ambiti si è chiesto alle Province di determinare il livello di tutela che garantisca la loro trasmissibilità nei termini più significativi esprimendola in tre grandi categorie:

1. Conservazione

2. Mantenimento delle caratteristiche prevalenti

3. Trasformazione

D) Proposizioni progettuali e stesura del piano:

- previsioni di assetto territoriale e relativi indirizzi;
- rinvio ad atti di successiva pianificazione per un maggior dettaglio di piano e quando si evidenzino un contrasto tra pianificazione paesistica e ordinaria;
- indicazione dei progetti di intervento;
- definizione dei criteri ed indirizzi articolati per aree omogenee e relativi agli interventi di trasformazione (edificazione, infrastrutturazione, agricoltura) al fine di orientare:
 - a) la subdelega ai Comuni in materia di autorizzazioni
 - b) l'attività di pianificazione dei Comuni e degli Enti Gestori dei Parchi
 - c) l'attività della Regione in materia di controllo urbanistico locale;
- definizione di criteri ed indirizzi per la revisione e l'integrazione dei vincoli paesistici di cui alla L.R. 57/1985;
- determinazione dei criteri per integrare la normativa delle aree poste al contorno delle aree vincolate.

Per la redazione del sistema dei Piani Territoriali Paesistici si sono costituiti dei nuclei di studio Provinciali la cui attività si è svolta in parallelo a quella del nucleo Centrale costituito presso la Regione.

Anche ai Parchi istituiti è richiesto di uniformare la propria pianificazione per i contenuti paesistici a quella regionale e di partecipare al lavoro dei N.O.P. (Nuclei Operativi Provinciali).

- aggiornare gli indirizzi alla pianificazione comunale con nuove indicazioni e criteri per gli strumenti attuativi (Piani Integrati di Intervento, ecc.)
- aggiornare i repertori del precedente piano (volume 2) con ridefinizione grafica e adeguamento cartografico degli Elementi identificativi del paesaggio e dei percorsi panoramici introdurre nuove attenzioni paesaggistiche inerenti le nuove infrastrutture per la mobilità
- introdurre nuove schede esemplificative per evidenziare buone pratiche per la riqualificazione paesaggistica dei nuclei sparsi e dei centri storici lombardi I contenuti della sezione costituiscono la disciplina paesaggistica regionale per la Lombardia.

Sono poi atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo:

- a) il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
- b) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e i piani di governo del territorio approvati secondo le modalità indicate nell'articolo 145, 4° comma, del D.Lgs. 42/2004;
- c) gli atti istitutivi e i piani dei Parchi regionali e nazionali nonché delle riserve naturali;
- d) gli atti istitutivi e i piani dei parchi locali di interesse sovracomunale;
- e) i piani di settore dei parchi e i relativi regolamenti;
- f) i provvedimenti amministrativi assunti con le procedure di cui all'articolo 157 del D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, e agli articoli 136-141 del medesimo decreto legislativo;
- g) i piani forestali previsti dalla L. R. 27/2004 nonché i progetti di riforestazione e rinaturalizzazione approvati dagli organi competenti;
- h) tutti i piani approvati in periodi in cui la normativa previgente attribuiva loro valenza paesistica/paesaggistica;
- i) i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
- j) le linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002, pubblicate sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
- k) i criteri relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciale approvati dalla Giunta Regionale;
- l) le modalità per la pianificazione comunale, e in particolare i contenuti paesaggistici dei P.G.T., di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005 e pubblicate sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 26 gennaio 2006.

3.2 Elaborati del P.T.R. e del Piano Paesaggistico Regionale

In corsivo gli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001 già vigenti e assunti integralmente e senza modifiche dal Piano Paesaggistico Regionale.

Relazione

- a) Relazione generale
- b) *Allegato 1 – La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985 – 1990 (volume 1 - PTPR 2001)*
- c) *Allegato 2 – La carta delle trasformazioni (volume 1 - PTPR 2001)*
- d) *Allegato 3 – deliberazioni di giunta e di consiglio per l'approvazione del PTR del 2001*

Elaborati del Q.R.P. regionale:

- a) *I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici (Volume 2 – PTPR 2001)*
- b) *L'immagine della Lombardia (Volume 2 – PTPR 2001)*
- c) Osservatorio paesaggi lombardi
- d) Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado
- e) *Analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3 – PTPR 2001)*
- f) Cartografia di piano:
 - Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
 - Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
 - Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
 - Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
 - Tavola D.1a - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago Maggiore e Ceresio
 - Tavola D.1b – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Lugano, Lago di Como e di Lecco
 - Tavola D.1c – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago d'Iseo
 - Tavola D.1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda e Lago d'Idro

- Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica
- Tavola F – Riqualficazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
- Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
- Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
- Tavole I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04
- Repertori
- e) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni:
 - volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale"
 - volume 2 - "*Presenza di elementi connotativi rilevanti*" – (Volume 5 – PTPR 2001)

Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo:

a) Indirizzi di tutela articolati per:

1. *Parte Prima - Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi (Volume 6 - PTPR 2001);*
2. *Parte Seconda - Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio (Volume 6 – PTPR 2001)*
3. *Parte Terza - Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico - revisione per abrogazione/correzione dei paragrafi ora interessati da specifiche indicazioni normative (artt. 20 e 22 della normativa del presente piano): 1.C*

Oltrepò Pavese, 2. Sistema continuo delle golene del Po e della Sesia 4. *Parte Quarta - Riqualficazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado*

b) *Piani di sistema (Volume 7 – PTPR 2001)*

1. *Infrastrutture a rete;*
2. *Tracciati base paesistici;*
- c) Normativa

3.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all'area interessata dal Parco del Serio

- I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici

La varietà dei contesti regionali induce a riconoscere ambiti spazialmente differenziati dove si riscontrano situazioni paesistiche peculiari. Tale operazione è utile a determinare indirizzi di tutela corrispondenti con le diverse realtà territoriali, tenuto anche conto delle competenze in materia paesistica attribuite alle Province, agli Enti Parco e ai Comuni.

Durante la fase preliminare di impostazione del piano si suddivise il territorio regionale in grandi fasce longitudinali corrispondenti alle grandi articolazioni dei rilievi, secondo una classica formula di lettura utilizzata dai geografi. In sostanza, quella successione di 'gradini' che, partendo dalla bassa pianura a nord del Po, si svolge attraverso l'alta pianura, la collina, la fascia prealpina fino alla catena alpina. L'appendice a sud del Po, l'Oltrepò Pavese, costituisce un ulteriore elemento aggiuntivo del territorio lombardo, appartenente all'edificio appenninico.

Gli ambiti geografici: all'interno delle fasce sopradescritte è anche possibile identificare ambiti di più circoscritta definizione, territori più organici, di riconosciuta identità geografica. Essi si distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali che li qualificano: si delineano, da un lato, attraverso un esame più minuto del territorio, delle sue forme, della sua struttura, delle sue relazioni, dall'altro attraverso la percezione che ne hanno i suoi abitanti o attraverso la costruzione figurativa e letteraria che è servita a introdurli nel linguaggio d'uso corrente. Così, ad esempio, gli abitanti del territorio di Crema si definiscono cremaschi, quelli della Valchiavenna chiavennaschi ecc. e come tali legittimano la loro appartenenza a un ambito, a un linguaggio, a una cultura comune ancorché spazialmente circoscritta. In questo caso l'appartenenza a una determinata area geografica, i cui confini sono molto spesso indefiniti, significa riconoscere in essi un palinsesto generativo fatto di comuni identità culturali, di dialetto, di vicende amministrative, di tradizione, di fatti insediativi tipici ecc.

L'uso di questi riconoscimenti deriva sia dalla forza attrattiva dei maggiori centri capoluogo nel suscitare 'omonimia', sia dalla capacità dei condizionamenti naturali, per lo più orografici, nel determinare territorialità e delineazioni geografiche. Questo secondo caso vale certamente per le vallate alpine che formano territori naturalmente chiusi, seppur con una loro organicità di relazioni, di stimoli culturali e economici con l'esterno; vale meno per la pianura dove l'unico elemento di delimitazione spesso è un corso d'acqua, il quale costituisce talvolta un esile sbarramento alla costituzione di unità omogenee come, ad esempio, nel caso del Lodigiano che conserva una sua porzione di territorio anche al di là dell'Adda.

Si allegano i testi relativi ai due ambiti geografici interessati dal territorio del Parco del Serio: la Pianura Bergamasca e il Cremasco (Allegato 1).

Le unità tipologiche di paesaggio: nella pianificazione paesistica si è usata l'espressione 'unità di paesaggio', con la quale si vorrebbe far corrispondere a una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, un'organicità e un'unità di contenuti. Queste condizioni si verificano solo in parte negli ambiti geografici sopra definiti. In essi si trovano piuttosto modulazioni di paesaggio, cioè variazioni dovute al mutare, brusco o progressivo, delle situazioni naturali e antropiche. Si tratta di variazioni di 'stile', intendendo con ciò il prodotto visibile della combinazione di fattori naturali e di elementi storico-culturali. Tali variazioni stilistiche si manifestano secondo regole definite, in quanto quello stile, quella combinazione di elementi, quelle peculiarità territoriali possono ricorrere anche in ambiti geografici diversi. Ma esse entrano in modo organico e integrato a definirli uno per uno.

Queste combinazioni rimandano alle motivazioni strutturali che sottendono il paesaggio. Alla loro identificazione concorrono elementi diversi, alcuni dei quali però assumono significato basilare nella combinazione di fatti naturali e di fatti antropici. La struttura del paesaggio ha le sue modulazioni estreme passando dalle alte quote alpine, dove l'azione antropica è limitata o assente, alle aree di pianura in cui il segno umano è invece forte e dominante, assumendo, come nell'area metropolitana milanese, la consistenza della crosta incisa in modo inalienabile al punto tale da capovolgere gli stessi attributi identificativi del paesaggio. Vale a dire che se la componente morfologica è pur sottintesa, non sarà la naturalità o la dimensione residuale del paesaggio agrario a connotarne le caratteristiche qualificative. Ma un paesaggio tipologicamente definito - potremmo definirlo quasi un endemismo paesistico - è quello invece dei laghi prealpini che, non a caso, sotto il profilo ambientale già assume la denominazione propria di 'paesaggio insubrico'.

Entro questi ambiti tipologicamente delineati si possono anche trovare ulteriori modulazioni di paesaggio la cui attenzione, a questo punto, dipende solo dal livello di scala con cui si conducono le analisi paesistiche. Ad esempio, il versante a solatio come sub-ambito della classica vallata longitudinale (Valtellina); la fascia delle risorgive come sub-ambito della bassa pianura irrigua ecc. Appare evidente che, a un livello di esplorazione regionale, tali sfumature non possono che essere dichiarate in linea di principio rimandando a studi di dettaglio ulteriori specificazioni.

Si allegano i testi relativi ai due ambiti geografici interessati dal territorio del Parco del Serio: la fascia della Bassa Pianura nelle due componenti : paesaggi delle fasce fluviali e paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo (Allegato 2).

- Osservatorio paesaggi lombardi

Il documento vuole integrare la descrizione dei paesaggi regionali proponendo delle chiavi di lettura ad elevato valore iconografico, di supporto e stimolo alle amministrazioni locali, nel confronto con cittadini ed operatori, rispetto al riconoscimento delle diverse connotazioni e degli specifici valori paesaggistici da tutelare e valorizzare, azione preliminare alla definizione di idonee politiche di conservazione, attenta gestione e miglioramento dei propri contesti paesaggistici.

La prima sezione comprende le schede descrittive di diversi e significati contesti paesaggistici della Lombardia a partire dai 35 punti di osservazione del paesaggio e delle sue trasformazioni, indicandone anche le criticità correlate, individuati quale primo riferimento per la costruzione di stazioni di monitoraggio del futuro Osservatorio del paesaggio all'interno del più ampio quadro dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale (art. 5, l.r. 12/2005)⁸. Alla rete dei punti di osservazione del paesaggio proposta dalla Regione si potranno affiancare iniziative analoghe di Province e Comuni.

⁸ LOM 1 - Paesaggio alpino di alta quota - Alta Valtellina.
 LOM 2 - Paesaggio alpino di vallata glaciale - Valtellina
 LOM 3 - Paesaggio alpino di versante retico - Valtellina
 LOM 4 - Paesaggio alpino di alta quota - Valchiavenna
 LOM 5 - Paesaggio insubrico - Bacino lariano
 LOM 6 - Paesaggio dell'alta pianura - Comasco/Varesotto
 LOM 7 - Paesaggio dei rilievi prealpini calcarei - Lecchese
 LOM 8 - Paesaggio dei rilievi prealpini - Varesotto
 LOM 9 - Paesaggio insubrico - Varesotto
 LOM 10 - Paesaggio delle colline moreniche - Brianza
 LOM 11 - Paesaggio degli anfiteatri morenici - Brianza
 LOM 12 - Paesaggio delle valli prealpine - Valli orobiche
 LOM 13 - Paesaggio delle colline pedemontane - Colli di Bergamo
 LOM 14 - Paesaggio dell'alta pianura asciutta - Bergamasca
 LOM 15 - Paesaggio delle valli prealpine - Valcamonica
 LOM 16 - Paesaggio dei laghi prealpini - Lago d'Iseo (Sebino)

Si allega a titolo esemplificativo la scheda n. 25 relativa Paesaggio della pianura irrigua – Cremonese (Allegato 3).

La seconda sezione contiene le schede relative a 14 belvedere della Lombardia⁹, quali luoghi significativi e culturalmente consolidati ed attrezzati per la contemplazione di scenari paesaggistici regionali particolarmente suggestivi, luoghi per i quali si propone vengano attivate specifiche azioni di valorizzazione e recupero al fine di promuovere una fruizione paesaggistica consapevole. Nessuno di questi belvedere rientra nel territorio del Parco del Serio.

La terza sezione contiene 4 schede relative ad altrettanti casi di politiche locali volte, con modalità differenti, alla preservazione, valorizzazione e recupero di centri, nuclei ed insediamenti storici e tradizionali, riassegnando significato e valore a manufatti ed insediamenti propri dell'identità locale. Primo contributo all'azione regionale di promozione e diffusione di esperienze significative per la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di nuclei ed insediamenti storici e tradizionali che si intende sviluppare, con il contributo degli enti locali, in modo incisivo nel futuro¹⁰.

- Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado – Repertori

L'individuazione degli ambiti paesaggistici degradati e compromessi e a rischio di degrado/compromissione del territorio lombardo è stata condotta attraverso la precisazione dei concetti di degrado/compromissione paesistica, l'individuazione dei principali fenomeni di degrado/compromissione paesistica che interessano il territorio regionale con riferimento alle cause che li determinano, la definizione di corrispondenti categorie di aree e ambiti di degrado/compromissione paesistica e la costruzione di un primo quadro cartografico della possibile localizzazione degli ambiti di degrado/compromissione paesistica in essere e potenziale, che dovrà essere meglio precisato, in applicazione del principio di maggior definizione, attraverso gli atti a valenza paesistica di maggiore dettaglio a scala provinciale e locale.

-
- LOM 17 – Paesaggio degli anfiteatri morenici – Franciacorta
 - LOM 18 – Paesaggio delle valli prealpine – Valli bresciane
 - LOM 19 – Paesaggio della pianura asciutta – Bassa Bresciana
 - LOM 20 – Paesaggio dei laghi prealpini – Lago di Garda
 - LOM 21 – Paesaggio degli anfiteatri morenici – Lago di Garda
 - LOM 22 – Paesaggio della pianura irrigua – Mantovano
 - LOM 23 – Paesaggio della pianura irrigua – Laghi di Mantova
 - LOM 24 – Paesaggio della pianura irrigua – Golena del Po
 - LOM 25 – Paesaggio della pianura irrigua – Cremonese
 - LOM 26 – Paesaggio della pianura irrigua – Lodigiano
 - LOM 27 – Paesaggio della pianura irrigua – Collina banina
 - LOM 28 – Paesaggio della pianura asciutta – Alto Milanese
 - LOM 29 – Paesaggio della pianura irrigua – Basso Milanese e navigli.
 - LOM 30 – Paesaggio delle valli fluviali scavate – Media Valle dell'Adda
 - LOM 31 – Paesaggio di valle fluviale emersa – Valle del Ticino
 - LOM 32 – Paesaggio della pianura irrigua – Lomellina
 - LOM 33 – Paesaggio appenninico – Oltrepo' Pavese.
 - LOM 34 – Paesaggio appenninico – Oltrepo' Montano.
 - LOM 35 – Paesaggio metropolitano – Milano.

- ⁹
- 01. Sasso del Ferro
 - 02. Campo dei Fiori, Piazzale del Cannone
 - 03. Monte Generoso
 - 04. Monte Bisbino
 - 05. La Sighignola
 - 06. Brunate
 - 07. Madonna del Ghisallo
 - 10. San Vigilio
 - 11. San Pellegrino Vetta
 - 12. Monte Maddalena
 - 13. Madonna di Tignale
 - 14. Monte Penice

- ¹⁰
- A. Il centro storico di Chiavenna;
 - B. Il nucleo storico di Mazzate;
 - C. L'archeologia industriale e il contesto naturale della Valle delle Cartiere;
 - D. Gli agglomerati insediativi di Erbonne e Orimento.

I concetti di degrado e compromissione paesistica, legati alla “perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali”, ovvero alla banalizzazione, impoverimento e perdita dei caratteri paesistici storicamente acquisiti, vengono qui correlati al riconoscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi (non solo da parte della specie umana), strettamente connessa all’arricchimento e/o alla valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico-culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile).

Secondo questa definizione essi sono quindi, applicabili dove alla sistematica distruzione del paesaggio millenario non è finora corrisposta la riconfigurazione (o la promessa attendibile e condivisa di una futura prevedibile riconfigurazione) di un nuovo quadro paesistico-insediativo, che seppure diverso dal precedente, possa essere ritenuto altrettanto significativo in termini di qualità della vita delle popolazioni insediate e in grado di consentire l’avvio di una nuova fase di re-identificazione che superi le fasi precedenti, ricomprendendole. I concetti di degrado e compromissione paesistica sono dunque fortemente legati alla consapevolezza che la perdita di identità e di riconoscibilità paesaggistica dei luoghi è ormai riconosciuta come una delle cause principali sia della distruzione di paesaggi e degli ecosistemi sia del progressivo immiserimento simbolico della vita umana ed è direttamente correlata con la perdita di qualità della vita delle popolazioni e del loro senso di appartenenza, “contribuendo così a minare la sicurezza e la facilità di relazioni fra i diversi soggetti territoriali e le popolazioni”.

E' necessario, inoltre, distinguere tra :

- degrado paesistico, che può essere inteso come “deterioramento” dei caratteri paesistici, determinato sia da fenomeni di abbandono, con conseguente diminuzione parziale o totale di cura e manutenzione verso una progressiva perdita di connotazione dei suoi elementi caratterizzanti (degrado del sottosuolo e del soprassuolo, della vegetazione, degli edifici, dei manufatti idraulici, ecc...) ma anche del tessuto sociale (quartieri degradati, a rischio...), sia da interventi di innovazione, laddove si inseriscono trasformazioni incoerenti (per dimensioni, forme, materiali, usi, etc) con le caratteristiche del paesaggio preesistente, senza raggiungere la riconfigurazione di un nuovo quadro paesistico-insediativo ritenuto soddisfacente;

- compromissione paesistica, che può essere intesa come “distruzione, rovina, perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria” determinata da eventi naturali o interventi antropici di sostituzione, che modificano radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le risorse e i beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi valori in una prospettiva di sostenibilità e durevolezza. Il termine può essere dunque definito come contrario di “valorizzazione paesistica” intesa invece come processo in grado non solo di interpretare positivamente tali risorse senza sottrarre loro qualità ma anche di attribuire loro nuovi significati e nuovi usi, tenendo conto che il “concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e dipende fortemente dal contesto di riferimento : ciò che viene considerato risorsa in un dato momento può non esserlo più in un altro”.

E' così possibile affermare che le alterazioni del paesaggio determinano livelli di degrado o di compromissione più o meno significativi, in relazione al livello di rilevanza (intesa come “elevata e complessa qualità paesistica per somma e integrazione di componenti naturali e storico-culturali”) attribuito in base alla attuale condizione antropologica, e di integrità dei valori paesaggistici (intesa come “permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche etc. tra gli elementi costitutivi) attribuito in base alla possibilità di riconoscerne ancora le caratteristiche.

Le aree e gli ambiti a maggior “rischio” di degrado e compromissione paesistica sono quindi quelle ove si determinano condizioni di maggiore “vulnerabilità “ (“condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi”), considerabili più rilevanti e maggiormente “integre” e dunque maggiormente “sensibili” (ovvero meno capaci di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza subire effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità paesistica).

Viste le definizioni di degrado e compromissione paesistica di cui sopra, allo scopo di definire una efficace strategia di intervento per la riqualificazione delle aree degradate e il contenimento/prevenzione del rischio, si è ritenuto significativo osservare e descrivere i fenomeni rilevanti di degrado/compromissione paesistica con riferimento alle cause che li determinano.

In particolare, per il territorio lombardo, sono state individuate cinque grandi categorie di cause che agiscono e/o interagiscono nei diversi contesti paesistici :

- a. dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione dell’uomo);
- b. processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani;
- c. trasformazioni della produzione agricola e zootecnica;
- d. sotto-utilizzo, abbandono e dismissione (sia di spazi aperti che di parti edificate);
- e. criticità ambientali (aria – acqua – suolo).

Per ciascuna delle cinque cause di degrado/compromissione paesistica individuate al punto precedente sono state definite corrispondenti categorie di aree e ambiti da utilizzare per la lettura del degrado/compromissione paesistica in essere e potenziale del territorio e per le quali formulare specifici indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio. Per completare il quadro è necessario individuare le categorie di intervento e gli elementi portatori di criticità paesistiche, individuate come “detrattori” puntuali della qualità ambientale e paesistica, che, per loro caratteristiche intrinseche o per essere tradizionalmente caratterizzate da approcci progettuali settoriali, assenza o insufficienza della dimensione architettonico-formale, scala di intervento inappropriata rispetto al luogo, indifferenza alle regole morfologiche del contesto etc., costituiscono spesso veri e propri “focolai” di degrado e compromissione paesistica. Sono considerati quindi elementi detrattori tutti gli elementi intrusivi che alterano gli equilibri di un territorio di elevato valore paesistico 16 senza determinarne una nuova condizione qualitativamente significativa.

E' possibile distinguere tra :

a) detrattore assoluto: ovvero elementi le cui proprie specifiche caratteristiche spaziali e funzionali provocano degrado/compromissione paesistica e/o ambientale sia dell'area su cui insistono, sia del contesto in cui si inseriscono che ne viene negativamente influenzato (in particolare il fenomeno riguarda quasi sempre le aree destinate ad escavazione, le discariche e le aree per il deposito, trattamento delle merci e dei rottami, molto spesso i complessi industriali e gli impianti tecnologici, più raramente le altre categorie di intervento);

b) detrattore relativo : ovvero elementi che, indipendentemente dalla loro qualità intrinseca, che può essere anche per certi aspetti soddisfacente, contrastano fortemente con il contesto in cui si inseriscono, determinandone così una condizione di degrado (o di rischio di degrado) paesistico (in particolare il fenomeno riguarda spesso opere idrauliche e infrastrutturali, complessi edificati insularizzati, talvolta spazi aperti attrezzati) .

E' possibile elencare puntualmente tali elementi facendo riferimento all'allegato tecnico al DPCM 12 dicembre 2005 (Relazione paesaggistica) che già seleziona e denomina gli interventi secondo un principio di classificazione funzionale, esprimendo quindi un giudizio implicito sull'impatto generalmente negativo di tali interventi sull'ambiente e sul paesaggio (tale quindi da richiederne un attento controllo), e dunque distinguendo i potenziali elementi detrattori a carattere puntuale .

Non esistono dati già direttamente utilizzabili per la costruzione di un quadro di insieme del degrado/compromissione paesistica in essere e potenziale della Lombardia, basato sulle categorie come sopra individuate. I dati relativi alle situazioni di degrado/compromissione paesistica in essere evidenziate alle scale di maggiore dettaglio sono molto puntuali e circoscritti; nel complesso essi risultano poco significativi se considerati alla scala regionale.

Allo stato attuale delle conoscenze, per formulare una rappresentazione cartografica della possibile localizzazione degli ambiti di degrado/compromissione paesistica del territorio lombardo, che sia in grado di tracciare un primo quadro delle situazioni in essere e quelle di maggiore rischio, è quindi necessario avvalersi delle informazioni già disponibili nelle

banche dati per individuare alcuni tematismi da utilizzare come indicatori per ciascuna delle categorie sopraindicate, pur nella consapevolezza dei limiti che essi hanno nel trattamento degli aspetti paesaggistici.

Tali limiti risultano ancora più evidenti trattando in particolare gli aspetti relativi al degrado/compromissione paesistica, non solo perché le classi stesse di oggetti territoriali non coincidono direttamente con le categorie di degrado paesistico individuate, ma anche perché nella definizione dei loro attributi manca ovviamente, quasi sempre, un giudizio di valore in tal senso.

Si è quindi proceduto trattando i vari aspetti in modo separato, e dunque elaborando per ciascuna categoria di degrado/compromissione una specifica rappresentazione cartografica (vedi Tav.H) e successivamente elaborando due tavole di sintesi: la prima (Tav.F) fornisce un primo quadro delle situazioni di degrado/compromissione in essere, che definiscono gli ambiti ed aree di attenzione regionale per la riqualificazione paesaggistica, la seconda (Tav.G) evidenzia le situazioni di degrado/compromissione potenziale, individuando gli ambiti e le aree di attenzione regionale per il contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica.

Per la costruzione di un quadro della localizzazione effettiva degli ambiti di degrado/compromissione paesistica in essere e potenziale sarà dunque necessario procedere, in applicazione del principio di maggior definizione, attraverso gli atti a valenza paesistica di maggiore dettaglio sia a scala provinciale (PTCP) che a scala locale (PGT), ad una attenta valutazione dei diversi contesti e formulare caso per caso un giudizio di valore condiviso in grado di distinguere all'interno delle singole classi di oggetti, forme territoriali e tendenze evolutive, le situazioni da considerare degradate o compromesse, o potenzialmente tali, dal punto di vista paesistico alle diverse scale (provinciale e locale).

- Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per comuni

COMUNE	PROV.	ART. 17	ART. 18	ART. 19 COMMA 2	ART. 19 COMMA 4	ART. 19 COMMA 5 E 6	ART. 20 COMMA 8	ART. 20 COMMA 9	ART. 22 COMMA 7	FASCE	PARCHI NAZIONALI E REGIONALI	RISERVE NATURALI	MONUMENTI NATURALI	AMBITI DI CRITICITA'
Bariano	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Calcinato	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Casale Cremasco Vidolasco	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Castelgabbiano	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Cavernago	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Crema	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Cologno al Serio	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Fara Olivana con Sola	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Fornovo San Giovanni	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Ghisalba	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Grassobbio	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Madignano	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Martinengo	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Montodine	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO, PARCO DELL'ADDA SUD			
Morengo	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Mozzanica	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Pianengo	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO	PALATA MENASCIOTTO		
Ricengo	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO	PALATA MENASCIOTTO		
Ripalta Arpina	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO, PARCO DELL'ADDA SUD			
Ripalta Cremasca	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Ripalta Guerina	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Romano di Lombardia	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Sergnano	CR									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Seriate	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Urgnano	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			
Zanica	BG									FASCIA DELLA BASSA PIANURA	PARCO DEL SERIO			

Come si legge chiaramente nell'abaco, tutti i comuni del Parco del Serio inseriti nella Fascia della bassa pianura.

- Indirizzi di tutela

Si riportano gli indirizzi di tutela relativi ai territori interessati dal Parco del Serio, come più volte detto tutti inseriti nella Fascia della bassa pianura, nelle due componenti dei paesaggi delle fasce fluviali e dei paesaggi della pianura irrigua (Allegato 4).

Per l'interesse che può rivestire ai fini del presente studio si riportano anche gli indirizzi di tutela relativi a "Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio" (Allegato 5).

- Normativa

L'articolo 1 precisa che La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per paesaggio si intende, come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), "... una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi prioritari e strategici della Regione Lombardia.

In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità:

- a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;
- b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- c) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.

- Art. 11 (Elaborati del P.P.R.)

L'articolo 25 è relativo alla Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici:

1. La Regione assume come riferimento base per l'identificazione e la perimetrazione dei centri nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l'opportunità di utilizzare per l'individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950.
3. L'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell'Atlante dei Centri Storici dell'ICCD (Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai commi 1 e 2.
4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente.
5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui al comma 1, anche in formato digitale.
6. Con l'ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1.
7. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica di riferimento del Piano di Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e la relativa Carta condivisa del paesaggio comunale e per l'individuazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle regole.
8. Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto.
9. La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano dei servizi.

10. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica dei centri nuclei e insediamenti storici alle disposizioni del presente articolo e secondo quanto definito dagli Indirizzi di tutela di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).

L'articolo 33 riguarda gli Indirizzi per gli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali:

1. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e della Lr n. 12/2005, articolo 77, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione in recepimento del Piano paesaggistico regionale e conseguentemente ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio si attengono alle disposizione di cui ai precedenti articolo 30, 31 e 32.

2. Relativamente alle previsioni concernenti la rete infrastrutturale e gli insediamenti di portata sovracomunale, gli Enti gestori dei parchi contribuiscono alla definizione dei criteri di cui all'articolo 30, comma 4, con particolare riferimento alle specificità dei territori di loro competenza.

3. Con riferimento alla attuazione della rete verde di cui al precedente articolo 24, i piani di gestione dei siti di Natura 2000 devono contenere una descrizione del paesaggio del sito, e dell'ambito in cui esso si colloca, ai fini della valutazione paesaggistica e ambientale delle trasformazioni territoriali per quell'ambito, da assumersi quale riferimento integrato con gli altri atti costitutivi del Piano del Paesaggio lombardo.

3.4.1 Allegato 1 – Estratto da “I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici” – Ambiti geografici

3.10 PIANURA BERGAMASCA

Comprende la porzione di pianura della provincia di Bergamo includendo lembi di territorio i cui limiti sono definiti dal corso dei principali fiumi (Isola, Gera d'Adda, Calciana ecc.). L'assetto del paesaggio agrario discende dalle bonifiche operate in epoca storica con la scomparsa delle aree boscate primigenie a favore delle coltivazioni irrigue e seccagne. Sporadici elementi di sopravvivenza del paesaggio naturale sussistono solo in coincidenza dei solchi fluviali dei maggiori fiumi (Adda, Serio, Oglio). Ma anche il disegno del paesaggio agrario presenta, specie seguendo l'evoluzione recente, una notevole dinamica evolutiva che configura assetti agrari sempre meno caratterizzati nel loro disegno distributivo e sempre più rivolti a un'organizzazione di tipo estensivo monocolturale. Sotto questo profilo diventa anche più labile la tradizionale distinzione fra alta e bassa pianura - che in questo caso corrisponde grossomodo al tracciato della Strada Statale Padana Superiore - che un diverso regime idraulico aveva, fino a qualche decennio or sono, fortemente connotato e distinto. A tali considerazioni si aggiunge la forza eversiva del fenomeno urbano tale da configurare una larga porzione della Pianura Padana, fra cui gran parte della nostra area, nei termini di 'campagna urbanizzata'. Qui, l'affollamento della trama infrastrutturale, degli equipaggiamenti tecnologici, dell'urbanizzazione 'di strada' o di espansione del già consistente tessuto insediativo storico delinea una situazione paesaggistica fortemente compromessa e resa emblematica dall'aspetto ormai ruderale delle molte cascine disperse nella campagna.

La pianura bergamasca, e con un crescendo che va dal suo margine meridionale fino alla linea pedemontana, è infatti inclusa nel più vasto sistema della conurbazione lineare padano-veneta. Le più forti e sedimentate dorsali infrastrutturali regionali e interregionali, sia stradali sia ferroviarie, attraversano e spartiscono questo territorio stimolando l'aggregazione degli insediamenti secondo modalità che non appartengono più al classico schema dell'espansione a gemmazione (vedi i casi emblematici di Cologno al Serio, Martinengo, Romano di Lombardia...) da centri preesistenti ma si compongono a schiera o a pettine proprio lungo le vie di comunicazione, indipendentemente da riferimenti storici d'appoggio. Il caso più classico è quello dell'Autostrada Milano-Bergamo, dove più per ragioni d'immagine che per logistica localizzativa, molte imprese industriali hanno occupato quasi per intero le due fasce limitrofe alla sede stradale precludendo, fra l'altro, la nota veduta panoramica sui Colli della città orobica.

È dunque un paesaggio impoverito nelle sue dominanti naturali, dove lo sfoltimento delle cortine arboree, delimitanti i terreni di coltura, mette ancor più a nudo la povertà dei suoi caratteri. Singolare invece, e quasi unico nel contesto regionale, l'assetto paesaggistico della valle del Serio, l'unica non incassata delle tre che ripartiscono questa parte di pianura, dove il fiume scorre entro un largo greto ghiaioso.

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.

Componenti del paesaggio fisico:

solchi e terrazzi fluviali, pianalti, scarpate, 'gere' e ghiaie, forre...;

Componenti del paesaggio naturale:

ambiti naturalistici e faunistici (alvei e ripe fluviali: Adda, Brembo, Serio, Oglio), zona dei fontanili di Morengo, Bariano e Fontanella...;

Componenti del paesaggio agrario:

ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (pianura irrigua della Gera e 'chiosi' dell'Adda); risorgive, prati marcitori; boschi planiziarci residuali; navigli e canali irrigui (Fosso Bergamasco, Roggia Vailata, Canale Ritorto, Seriola di Filago...), cavi, rogge; cascine a corte chiusa dell'alta pianura, a portico e loggiato (Casale e Muratella di Cologno al Serio, cascina

Superba di Sola...); dimore temporanee sui fondi ('casi'); alberature diffuse, filari, siepi e cespuglieti di frangia ai coltivi;

Componenti del paesaggio storico-culturale:

castelli (Marne, Pagazzano, Cologno al Serio, Romano di Lombardia, Malpaga, Urganò, Cavernago...); residenze nobiliari, loro parchi e giardini; impianto e struttura dei borghi d'origine medievale (Martinengo, Urganò, Cologno al Serio, Romano di Lombardia...); borghi fortificati e castelli della Gera d'Adda (Brignano, Pagazzano, Masano, Castel Liteggio...); nuclei agglomerati di 'corti' (Castel Cereto, Castel Rozzone, Vidalengo, Pagazzano, Torre Passeri...); chiese parrocchiali del XVIII e XIX di particolare dominanza percettiva (Ghisalba, Calcio, Urganò, Calusco d'Adda); santuari (Caravaggio, Madonna della Scopa a Osio Sotto, Beata Vergine delle Lacrime a Treviglio...); eremi, abbazie, conventi (Sant'Egidio); siti archeologici; tracciati storici (Strada Francesca, strada pedemontana...); oratori campestri, pilastrelli, luoghi votivi o rituali, commemorativi di eventi storici ('morti'), siti di battaglie (Cortenuova); archeologia industriale e villaggi operai (villaggio Crespi, Linificio e Canapificio Nazionale di Fara);

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:

belvedere (colle di San Vigilio); luoghi dell'identità locale (abbazia di Pontida, architetture religiose neoclassiche della Bassa Bergamasca, tempio di San Tomé a Almenno, castello di Malpaga, santuario di Caravaggio, Città Alta e Colli di Bergamo, impianti industriali di Dalmine, torre autostradale di Bergamo).

3.18 CREMASCO

Denominazione storicamente consolidata dall'appartenenza dell'enclave di Crema alla Repubblica Veneta, il Cremasco occupa la porzione nord-occidentale della provincia di Cremona, compresa fra Adda e un vasto lembo oltre la sponda sinistra del Serio. Territorio dalla tormentata genesi naturale, emerso dopo il prosciugamento dell'antico lago Gerundio, fu portato a bonifica a partire dal XII secolo, mentre l'assetto insediativo originò proprio dalla collocazione lievemente sopraelevata rispetto alla depressione alluvionale originaria. Lembo di pianura fortemente contraddistinto dalla rete irrigua, mantiene ancora vivi i suoi caratteri paesaggistici.

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.

Componenti del paesaggio fisico:

pianura alluvionale a predominante carattere irriguo, scarpate e terrazzi di valle, paleovalle, pianalto di Romanengo o della Melotta;

Componenti del paesaggio naturale:

lanche (Zerbaglia...), fasce boschive delle valli fluviali (Adda, Serio); fascia delle risorgive fra Adda e Oglio; Palata Menasciutto;

Componenti del paesaggio agrario:

ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (campagna dei 'mosi' di Crema, campagna dell'Isola Fulcheria, prati irrigui del Serio Morto e dell'Adda Morta, 'gere' dell'Adda); rogge (Roggia Viscontea, Roggia Babbiona, Roggia Malcontenta...), cavi, canali; marcite e prati irrigui; modello tipologico della 'cassina' del Cremasco (Cascine Gandini...); mulini (Romanengo...); alberature dei coltivi, alberature stradali; nuclei di particolare connotazione storico-agraria (Vailate, Cremona, Agnadello, Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco, Credera, Izano, Ricengo, Pianengo, Camisano, Vidolasco, Castel Gabbiano, Trescore Cremasco...);

Componenti del paesaggio storico-culturale:

centri storici (Crema, Offanengo, Rivolta d'Adda, Castelleone, Soncino, Pandino, Montodine, Romanengo); ville e residenze nobiliari (Spino d'Adda, Ombriano, Vaiano, Pianengo, Castel Gabbiano, Moscazzano...); chiese, oratori, santuari di rilevanza paesaggistica (Santuario del Marziale, chiesa di Santa Caterina dei Mosi, Abbazia Cerreto...); fortificazioni (Pandino, Crema,

Soncino...); siti archeologici (Palazzo Pignano...); cippi confinari fra Ducato di Milano e Repubblica di Venezia;

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:

orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; luoghi dell'identità locale (santuario delle Grazie a Crema, rocca di Soncino...).

3.4.2 Allegato 2 – Estratto da “I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici” - Unità tipologiche di paesaggio

4.5 FASCIA DELLA BASSA PIANURA

La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta, passando per Milano, Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa longitudinalmente l'intera Lombardia. Il paesaggio lungo tale linea dall'alta alla bassa pianura non è percepibile a prima vista: la presenza delle risorgive, con cui inizia naturalmente la pianura umida, che l'uomo ha attrezzato con un esteso sistema irriguo, introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli elementi che si legano a un'agricoltura più ricca e diversamente organizzata. Oggi l'irrigazione supera verso l'alta pianura i confini naturali che vivevano in passato ed anche questo attenua la discriminazione percepibile tra le due parti.

Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del paesaggio basso-lombardo erano diversi un tempo: in primo luogo va posta l'organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, ecc., la regolare distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili. Oggi vi si sono aggiunti i serbatoi idrici sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani intorno ai centri maggiori. Le riconversioni del paesaggio basso-lombardo degli ultimi decenni riguardano la diversa organizzazione agricola. Diversamente che nell'alta pianura non è molto diffuso qui il fenomeno dell'agricoltura part-time, che si lega per solito alla presenza dell'industria. Qui è ancora agricoltura piana, è attività produttiva specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue forme di meccanizzazione. Può sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei modi di produzione, legata alla riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle vecchie cascine di un tempo, le grandi corti che in passato accoglievano decine e decine di famiglie impegnate in aziende di diverse centinaia di ettari. Oggi quelle infrastrutture, spesso di notevole impegno architettonico, che associavano casa padronale, chiesa, case dei lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate come magazzini, come depositi per le macchine o in parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali sono ancora oggi questi grossi insediamenti agricoli acquattati nel verde, resi malinconici oggi rispetto ad un tempo dalla perdita delle presenze umane, delle loro voci, sostituite dal rumore insistente dei trattori, e quindi divenuti strettamente centri di produzione, come indicano le nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, porcaie, silos, magazzini, ecc.). Il paesaggio intorno alle cascine, non di rado raggiungibile attraverso viali alberati (elementi ricorrenti nel paesaggio basso-lombardo), si dispiega con una presenza di alberi che varia da zona a zona e, si può dire, da azienda ad azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi ad eliminare le piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata, ponendosi ai bordi delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal pioppo, al salice, al frassino, alla farnia, ecc. Oggi l'albero dominante quasi ovunque è il pioppo d'impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui legno è destinato all'industria dei compensati. Il pioppo (*Populus nigra*) spesso persiste isolato in mezzo ai campi e la sua presenza sopperisce oggi, in modi non di rado maestosi, alla carenza d'alberi nelle campagne, ormai sempre più diffusamente destinate alla maiscoltura per l'allevamento. Tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio, che ha perduto le variegature multicolori che un tempo introduceva la policoltura. Complessivamente molto minori sono comunque le superfici destinate a nuove colture come il girasole o la soia.

La cellula aziendale, aggregati di corti (spesso semplicemente allineati su strada) oggi dotati di servizi; in alcune aree la gravitazione si ha nei confronti di centri di antica origine e oggi di solide basi borghesi (come Vigevano, Mortara, Melegnano, Codogno, Crema, Soncino, Asola, Casalmaggiore, ecc.), nobilitati spesso da strutture fortificate medioevali, o da palazzi signorili o chiese monumentali di epoche diverse (romantiche o barocche). Ad un livello gerarchico superiore stanno i capoluoghi provinciali, come Pavia, Cremona, Mantova (ora anche Lodi), con le loro eredità storiche, le loro funzioni di centri religiosi, culturali, finanziari, amministrativi che attraverso i secoli sono riusciti a plasmarsi un proprio Umland. Il caso di Mantova è poi del tutto unico: la città, per secoli capoluogo del ducato dei Gonzaga, ha costituito un'entità territoriale a sè, e non ha mutato che in forme superficiali e marginali l'influsso lombardo.

Nel complesso le polarità urbane della bassa pianura sono meno popolate di quelle che governano l'alta pianura, e quindi il fenomeno urbano è più discreto e meno pervasivo. La megalopoli estranea ai loro interessi, benchè ne subiscano da vicino il peso. L'industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa pianura e consiste nella miniproliferazione intorno ai centri principali di piccole industrie manifatturiere o di industrie legate all'agricoltura. Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente contenuta intorno ai centri maggiori e le sue dimensioni esprimono direttamente la vitalità o meno del polo urbano. Anche qui sono gli assi stradali (soprattutto quelli diretti verso Milano) che fungono da direttrici di attrazione industriale e residenziale. Essi corrono in senso longitudinale o trasversalmente lungo le aree interfluviali, cosicchè le fasce attraversate dai fiumi hanno potuto conservare una loro dimensione naturale che ne fa, anche qui, delle presenze fondamentali del paesaggio. Formazioni boschive o pioppeti d'impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano le arginature, ormai quasi tutte artificiali. Ciò vale anche per il corso del Po, che fa da confine meridionale della Lombardia, svolgendo il suo corso tra alti argini che gli conferiscono un certo grado di pensilità, caratteristica anche degli affluenti lombardi nel tratto terminale del loro corso. L'argine, importante elemento funzionale, diventa così un tipico elemento-iconema nel paesaggio basso-lombardo.

Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; ma oggi su di esso incidono gli usi delle acque per l'irrigazione, gli sbarramenti, le derivazioni, ecc. Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l'Adda, l'Oglio e anche il Mincio. I grandi canali di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di drenaggio, e alimentano tutta una minore rete irrigatoria che capillarmente bagna una superficie di 700 mila ettari; ad essa danno contributo notevole anche le risorgive. Complessivamente la rete irrigatoria si estende su 40 mila chilometri e contribuisce oggi in misura notevole a mantenere alta la produzione, che riguarda per lo più il mais, il quale notoriamente ha un non lungo ciclo vegetativo ma ha bisogno di molta acqua, importante nelle estati siccitose.

Se si considera il paesaggio della bassa pianura si deve tener conto del sistema irrigatorio non solo come fattore di vitalità e di ricchezza, oltre che di quell'opulenza propria del paesaggio, ma anche come riferimento storico, in senso cattaneo ricordando le ricerche dello studio ottocentesco sulla tenacia e l'impegno che sono costati per realizzarlo. In altre parole il paesaggio della bassa pianura ha la duplice valenza: quella di rivelarsi esteticamente godibile con le sue prospettive geometriche che talvolta ricalcano la centuriazione romana, e di raccontare la storia di una conquista umana mirabile. Esso acquista perciò un valore, oltre a quello che rimanda agli usi territoriali, di immagine imprescindibile della Lombardia, e che come tale va salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli.

La bassa pianura lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena si attraversa da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di alberi, il tipo di piantata, la forma delle cascine, la loro densità, la misura dei campi, il rapporto tra cascine isolate e

centri comunali, il richiamo dei campanili, dei castelli, ecc. Le due aree più diverse sono quelle che si pongono agli estremi: la Lomellina e il Mantovano, entrambe con un'agricoltura che comprende la coltivazione del riso, ma con un'organizzazione agricola diversa, basata su aziende medio-grandi e appoggiate a centri con un'impronta originale, specie nel Mantovano, la cui storia ha alimentato nei secoli una cultura che si specchia non solo nei monumenti di cittadine come Sabbioneta, Rivarolo, Pomponesco, Suzzara, ecc. ma anche nello "stile" del paesaggio agrario, nelle architetture rurali che lo presidono.

X. Paesaggi delle fasce fluviali.

Nel punto dove le valli fluviali scavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della pianura il paesaggio muta d'aspetto.

Inizialmente i fiumi vi scorrono solo lievissimamente incavati, poi possono addirittura portare il loro letto a un livello pensile con il corredo antropico di continue e sinuose opere di arginatura e di contenimento. Scendono verso il fiume maggiore, il Po, con andamento sud-sudest; alcuni però, minori, confluiscono direttamente nei maggiori nella parte mediana della pianura. La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, costituendone il fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti geografici e insediamenti. Nonostante le loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei abbandonati e grandi piani di divagazione (per esempio, l'antico lago Gerundio fra Lodi e Crema), nonostante i successivi interventi antropici di controllo e regimazione, tutte le valli fluviali di pianura conservano forti e unici caratteri di naturalità (lanche, mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide...).

I limiti di queste fasce sono netti se si seguono gli andamenti geomorfologici (la successione delle scarpate, il disporsi delle arginature) ma sono, al tempo stesso, variamente articolati considerando le sezioni dei vari tratti fluviali, minime in alcuni, massime in altre.

In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i loro greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente terrazzate. Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale localizzazione comporterebbe. Molti invece si allineano sui bordi dei terrazzi laddove il fiume si mantiene ancora entro limiti naturali, altri invece sono custoditi da alti e ripetuti argini. Di solito sono ubicati nei punti che nei secoli hanno costituito un luogo di transito della valle (ponti, guadi, traghetti) e sono molti i casi di borghi accoppiati, ognuno sulla propria sponda (Pontevico/Robecco, Canneto/Piadena, Soncino/Orzinuovi, Vaprio/Canonica). Occorre anche qui aggiungere che, come nel caso delle valli fluviali scavate, molti di questi ambiti sono ricompresi in parchi naturali regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione.

Indirizzi di tutela (paesaggi delle fasce fluviali).

Gli elementi geomorfologici.

La tutela degli elementi geomorfologici, solo debolmente avvertibili da un occhio profano, sono importanti per diversificare una dominante paesaggistica di vasta, altrimenti uniforme pianura. Tale tutela deve essere riferita all'intero spazio dove il corso d'acqua ha agito, con terrazzi e meandri, con ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l'uomo è intervenuto costruendo argini a difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che tendono all'incremento della continuità 'verde' lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di 'corridoi ecologici' attraverso l'intera pianura padana.

Le attività agricole devono rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all'alienazione delle discontinuità altimetriche.

Gli insediamenti e le percorrenze.

Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali. Vanno controllate e limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità formale (impianti ricettivi domenicali, lidi fluviali, ritrovi ecc.) o inserite in ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si deve tendere, nel recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto vivo con il fiume e con gli elementi storici che ne fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). Non si devono obliterare le ragioni morfologiche della loro localizzazione - l'altura, il ripiano terrazzato, l'ansa rilevata - dirigendo le nuove espansioni edilizie nella retrostante pianura terrazzata. Va salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a piè d'argine (Cremonese e Mantovano) o di terrazzo (Pavese e Lomellina), sia nell'orientamento sia nell'altezza delle costruzioni. Una delle immagini paesistiche più sensibili della fascia golenale del Po è proprio quella del campanile, unico episodio edilizio svettante al di sopra della linea d'argine. Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti traghetti e ricostruiti a uso didattico i celebri mulini fluviali. Va ridefinito l'impatto delle attrezzature ricettive collocate in vicinanza dei luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali (Beregardo, Lido di Motta Visconti, Spino d'Adda...) attraverso piani paesistici di dettaglio.

XI. Paesaggi della pianura irrigua

(a orientamento cerealicolo e foraggero)

Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero nella parte occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare conquista agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è testimoniato dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice pre-romana, romana e medievale, dalla dimensione discreta dei centri basata su una gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e, dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga parte della sua sezione centrale, la cascina capitalistica, che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi aziende a conduzione salariale. La 'cassina' padana assumeva spesso il carattere di insediamento autosufficiente e popolato.

Nella sezione orientale predomina la corte, anche con esempi di alto pregio formale (per esempio le corti rurali gonzaghesche del Mantovano) che presidia aziende condotte in economia e mediamente di minori dimensioni, abitate da una o poche famiglie. In molti casi questa distinzione è oggi irrilevante a causa delle trasformazioni introdotte nelle pratiche colturali, specie con la diffusione di quelle cerealicole. L'abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore contadine, ha avuto il suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura. Ma queste strutture sono pur sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni agricole. L'introduzione di nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente impoverito la tessitura minuta del paesaggio agrario, con l'eliminazione delle alberature, delle partizioni (il confronto fra una cartografia degli anni '50 e una attuale è estremamente indicativo in questo senso), della trama irrigua e di collegamento viario.

Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l'impianto territoriale ricalca le centuriazioni e ha un ordine quasi sempre regolare, a strisce o rettangoli; altrove è la tendenza defluente dei cavi irrigui e dei canali a costruire la geometria ordinatrice del paesaggio (per esempio nella Bassa Milanese). La rilevanza persistente delle colture foraggere nella sezione a occidente dell'Adda e in parte di quella cremasca e cremonese accentua ancora il portato d'immagine dei filari, dei pioppeti, delle alberature dei fossi.

Nella parte centrale della pianura lombarda, fra Serio e Chiese, si delinea il paesaggio delle colture cerealicole, soprattutto maicole, con i seguenti caratteri definitivi: - distribuzione dell'uso del suolo nella dominanza dei seminativi cerealicoli, ma con compresenza, per la pratica dell'avvicendamento, anche di altre colture; - forma, dimensione, orientamento dei campi spesso derivante dalle secolari bonifiche e sistemazioni irrigue condotte da istituti e enti religiosi; - caratteristiche tipologiche e gerarchiche nella distribuzione e complessità del reticolo idraulico, ivi comprese 'teste' e 'aste' dei fontanili, con relative opere di derivazione e partizione (vedi il caso limite dei Tredici Ponti di Genivolta); - presenza di filari e alberature, ma anche boscaglie residuali che assumono forte elemento di contrasto e differenziazione del contesto; - reticolo viario della maglia poderale e struttura dell'insediamento in genere basato sulla scala dimensionale della cascina isolata, del piccolo nucleo di strada, del centro ordinatore principale; - vari elementi diffusivi di significato storico e sacrale quali ville, oratori, cascinali fortificati ecc. Nella sezione più orientale della pianura lombarda questi elementi sono più attenuati sconfinando nell'estremo lembo dell'Oltremincio in ambiti anche connotati da bonifiche relativamente recenti o nell'Oltrepo' Mantovano in quelli, parcellizzati e ancora segnati da piantate, del contiguo paesaggio agrario emiliano.

Grande importanza non solo paesistica riveste la ben nota fascia delle risorgive associate in molti casi, residualmente, ai prati marcitori. Altro ambito distinto, benché più limitato, è quello delle emergenze collinari (San Colombano, Monte Netto), 'isole' asciutte interessate dalla viticoltura e dalla frutticoltura. Una tipologia a sé stante è stata conferita, come si vedrà in seguito, alla pianura a orientamento risicolo, soprattutto concentrata nella Lomellina, in parte del Pavese e della Bassa Milanese. Gli scenari si impernano anche sui centri maggiori, spesso dominati da castelli, chiusi entro perimetri murati (per esempio, Rivarolo Mantovano); o essi stessi fondati come centri strategici nel XIV e XV secolo (i "borghi franchi" del Cremonese e del Bresciano) o come città modello (Sabbioneta). Una ricchezza e una diversità di elementi insediativi forse non immediatamente percepibili nella difficoltà degli orizzonti visuali di pianura, ma in sé consistenti e fortemente strutturati.

Indirizzi di tutela (Paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero).

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi propri dell'economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va assicurato il rispetto per l'originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte dell'immagine regionale, della tradizionale prosperità padana.

La campagna.

I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) che possono fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L'uso di fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione.

La modernizzazione dell'agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. L'impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali.

A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell'attività agricola ma anche l'impropria diffusione di modelli insediativi

tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di territori che per loro natura sono preziosi per l'agricoltura.

Si sottolinea poi l'assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero del sistema irriguo della bassa pianura, soprattutto nella fascia delle risorgive, e nelle manifestazioni culturali collegate a questo sistema (marcite, prati marcitati, prati irrigui). Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente finanziati dove la tutela delle forme produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di testimonianza culturale e di difesa dall'urbanizzazione (si pensi, ad esempio, al vasto comprensorio agricolo della Bassa Milanese). Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando scelte e metodi di coltivazione biologici. Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set-aside) o comunque la restituzione ad uno stato di naturalità delle zone marginali anche tramite programmi di salvaguardia idrogeologica (consolidamento delle fasce fluviali).

Incentivare il recupero della dimora rurale nelle sue forme e nelle sue varianti locali; nel contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell'agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti, ecc.) di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell'ambiente e nel paesaggio. Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo. La cultura contadina. Il ricchissimo patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del mondo contadino va salvaguardato e valorizzato con misure che non contemplino solo la "museificazione", ma anche la loro attiva riproposizione nel tempo. Si collegano a ciò le tecniche di coltivazione biologica, la ricomposizione di ampi brani del paesaggio agrario tradizionale, la riconversione ecologica di terreni eccessivamente sfruttati e impoveriti.

3.4.3 Allegato 3 – Estratto da “Osservatorio dei paesaggi lombardi” – Scheda n. 25 Paesaggio della pianura irrigua – Cremonese

Il paesaggio agrario

Lontano dall'espansione metropolitana dell'area milanese, il Cremonese mantiene alti valori di paesaggio agrario che ne riflettono la sua plurisecolare vocazione. Perfezionamento patrimoniale della linea orizzontale della pianura, il paesaggio del Cremonese rivela ancora le sue vicine condotte nell'iterazione dei nuclei principali della cornice a corteo dei fiumi e della ripartizione fondaria, della rete delle strade camparesi e di quella irrigua. La cornice cremonese, esempio spaziale di classicità della proprietà capetanica nella campagna padana, è l'elemento qualificativo di questo scenario, come lo sono, a un gradino appena sotto, le ville e le dimore aggregate ai nuclei abitati e gli episodi religiosi rodati nel paesaggio.

Le criticità

Fra le possibili tendenze degradative vanno segnalati il raso impervio o l'abbandono delle stesse casere, l'ampliamento e la riorganizzazione di quelle ancora attive con canoni edilizi poco attenti al rispetto della tradizione, la proliferazione di aree industriali di livello convenuale fra loro non coordinate e poco inserite nel paesaggio, il contatto affidatario di grandi spazi commerciali lungo le direttrici stradali principali, l'impoverimento del paesaggio vegetale arboreo nella campagna, i laceri liri e l'inquinamento della rete idraulica superficiale.

Le componenti del paesaggio

Gli argini, i fossati, i campi corti, i fiumi e gli orti, la rete dei percorsi campestri, gli separati stradali e i canali, il modello topologico della cornice a corteo, la matrice cambiata di origine romana che persiste nella trama delle ripartizioni fondarie, sono anche di particolare consistenza storico-agraria, sono fra gli elementi qualificanti del paesaggio cremonese. Gli assetti territoriali possono leggere sfumature passando da ovest verso est: nella parte a occidente di Cremona i segni territoriali sono più determinati dall'estesa rete fluviale (Oglio, Po), quindi meno regolari; nella parte a oriente sono invece più vicini alla matrice fondativa della centuriazione, esata lungo la Via Postuma.

Una terra fertile

Il Cremonese rappresenta bene quella grande, secolare conquista agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è testimoniato dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice pre-romana, romana e medievale, dalla dimensione storica del corteo basato su una gerarchia che risponde a logge distributive ricorrenti. Il sistema irriguo derivato dai fiumi e dai fontanili è alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e dunque del paesaggio. Vi premevo in larga parte dalla sua matrice cortiva, la casava oggettiva che si configurava fino a qualche anno fa come centro gerarchico di grandi aziende a conduzione familiare. La casava padana assunse spesso il carattere di insediamento autosufficiente e popolato.

Il paesaggio impervio 1

La modernizzazione dell'agricoltura, avvenuta negli ultimi trent'anni, ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. L'improvvisazione mette e disorienta e la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alterazioni che un tempo ripartivano i campi ed essendo ormai volute alla monocultura ampia superficiale agricola e essendo scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali.

Il paesaggio impervio 2

L'improvvisa diffusione di modelli insediativi urbani nella campagna, la necessità di infrastrutture ed alloggiamenti tecnologici, l'altissimo tasso dei presidi umani nella campagna verso le città sono fra le altre cause di un impoverimento del paesaggio rurale. Si deve invertire questa tendenza attraverso una accurata gestione della pianificazione urbanistica, evitando i processi di omologazione e sottostituzione provocati da attese in merito a previsioni immediate ma anche praticando dimensionamenti che evitano lo spreco di territori che per loro natura sono preziosi per l'agricoltura.

Tipo di paesaggio di pianura padana irrigua (Cremonese).

Punto di ripresa: strada comunale per S. Maria di Bressanoro (comune di Castelleone).



Altezza 62 m

Orientamento N

Riferimento geografico

Riferimento cartografico

45° 18' 33.99" N - 9° 45' 53.55" E

CTS 1:10.000 foglio D363



Durante il periodo romano il territorio assegnato a Cremona (219 a.C.) era delimitato fra il Po, l'Adda, il Serio Marto e l'Oglio. Tali limiti furono grossomodo mantenuti dall'organizzazione diocesana del Medioevo e, anzi, ingranditi durante il periodo comunale con assegnazioni anche oltrepadane. Nel XVI secolo la "provincia cremonese" risulta scorporata dal Cremasco, facente parte del dominio veneto, e dai feudi imperiali del lembo orientale, posti sotto l'influenza mantovana. Rispetto all'estensione generale della provincia di Cremona si può oggi assegnare al Cremonese una porzione di territorio oltre Oglio fin quasi a Mantovano e si escludere, a occidente, il Cremasco. Al suo interno si usa ripartire il territorio, escludendo le fasce fluviali dell'Oglio, dell'Adda e del Po, in tre vasti ambiti agrari: il Soresinese, il Cremonese proprio, il Gasalasco.

Visuale aerea a riparo invernale - antica piana campalesi - insediamento colonico



foto di scoto



3.4.4 Allegato 4 – Estratto da “Indirizzi di tutela” – 5. La bassa pianura

5.1 PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI

Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, il disegno di queste segue ancor oggi il corso del fiume.

Si tratta, generalmente, di aree poco urbanizzate oggi incluse nei grandi parchi fluviali lombardi.

INDIRIZZI DI TUTELA

Delle fasce fluviali vanno tutelati, innanzitutto, i caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali.

Aspetti particolari	Indirizzi di tutela
<p>Gli elementi morfologici Gli elementi morfologici, sono tenuamente avvertibili ma importanti nella diversificazione dell'immagine paesaggistica della pianura lombarda.</p>	<p>La tutela deve essere riferita all'intero ambito dove il corso d'acqua ha agito con la costruzione di terrazzi e con la meandrazione attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto l'uomo costruendo argini a difesa della pensilità.</p>
<p>Agricoltura Le fasce fluviali sono caratterizzate da coltivazioni estensive condotte con l'utilizzo di mezzi meccanici.</p>	<p>Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali discontinuità del suolo, vanno in tal senso previste adeguate forme di informazione e controllo da parte degli Enti locali in accordo con le associazioni di categoria.</p>
<p>Golene Le aree golenali sono storicamente poco edificate. I parchi regionali incoraggiano, inoltre, la tutela naturale del corso dei fiumi evitando per quanto possibile la costruzione di argini artificiali.</p>	<p>Le aree golenali devono mantenere i loro caratteri propri di configurazione morfologica e scarsa edificazione. A tal fine gli strumenti urbanistici e quelli di pianificazione territoriale devono garantire la salvaguardia del sistema fluviale nella sua complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica; va, inoltre, garantita la percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, ove esistenti.</p>
<p>Gli insediamenti I confini rivieraschi sono spesso caratterizzati da sistemi difensivi e da manufatti di diverse epoche per l'attraversamento, che caratterizzano il paesaggio fluviale.</p>	<p>La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali, anche in prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire un repertorio relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo vasto patrimonio storico e architettonico, attivando, poi, mirate azioni di conservazione e valorizzazione.</p>

Nell'elaborato "I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici" sono rinvenibili riferimenti specifici ai seguenti ambiti geografici: Lomellina, Pavese, Milanese, Lodigiano, Creiasco, Cremonese, Bergamasco, Bresciano, Mantovano.

5.2 PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA

La bonifica secolare iniziata dagli etruschi e tramandata ai romani e conseguentemente continuata nell'alto medioevo ha costruito il paesaggio dell'odierna pianura irrigua che si estende, con caratteristiche diverse, dalla Sesia al Mincio. Da sempre perfetto strumento per produzione agricola ad altissimo reddito, reca sul suo territorio le tracce delle successive tecniche colturali e di appoderamento. In questa pianura spiccano netti i rilievi delle emergenze collinari.

La pianura irrigua è costituita da tre grandi tipi di paesaggi configurati dai tipi di coltura: risicola, cerealicola, foraggera.

INDIRIZZI DI TUTELA

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione agricola altamente produttiva.

<u>Aspetti particolari</u>	<u>Indirizzi di tutela</u>
<p>La campagna Soggetta alla meccanizzazione l'agricoltura ha ridotto le partiture poderali e, conseguentemente, gli schermi arborei e talvolta anche il sistema irriguo mediante l'intubamento. Anche le colture più pregiate come le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui scompaiono per la loro scarsa redditività.</p>	<p>Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. La Regione valuterà la possibilità di intervenire in tal senso anche attraverso un corretto utilizzo dei finanziamenti regionali e comunitari per il settore agricolo e la riqualificazione ambientale. E' auspicabile che gli Enti locali attivino autonomamente forme di incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela delle trame verdi territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli spazi pubblici e del verde.</p>
<p>I canali - Sistema irriguo e navigli Il sistema delle acque irrigue nella pianura lombarda comprende 81 canali derivati da fiumi e centinaia di rogge e colatori. Dodici di questi canali, in particolare, assumono le dimensioni, la portata e la lunghezza dei grandi fiumi lombardi; di questi tre sono navigli, realizzati anche per il trasporto di materiali pesanti diretti a Milano e per l'avvio di merci lavorate al porto di Genova. La rete idrografica superficiale artificiale è uno dei principali caratteri connotativi della pianura irrigua lombarda.</p>	<p>La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete. Anche in questo caso, assume carattere prioritario l'attivazione di una campagna ricognitiva finalizzata alla costruzione di uno specifico repertorio in materia, che aiuti poi a guidare la definizione di specifici programmi di tutela, coinvolgendo tutti i vari enti o consorzi interessati. Per ulteriori indirizzi si rimanda alla successiva parte seconda, punto 2 dei presenti indirizzi.</p>

Storicamente la cura nella progettazione e realizzazione di queste opere ha investito tutte le componenti, anche quelle minori: chiuse, livelle, ponti ecc..	
<i>Nell'elaborato "I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici" sono rinvenibili riferimenti specifici ai seguenti ambiti geografici: <u>Lomellina</u>, <u>Pavese</u>, <u>Milanese</u>, <u>Lodigiano</u>, <u>Creiasco</u>, <u>Cremonese</u>, <u>Bergamasco</u>, <u>Bresciano</u>, <u>Mantovano</u>.</i>	

3.4.5 Allegato 5 – Estratto da “Indirizzi di tutela” – Parte II – Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio

1. INSEDIAMENTI E SEDI ANTROPICHE

“Insediamento” viene propriamente definito il più complesso fenomeno di distribuzione e stabilizzazione di gruppi umani in un paese. Lo stesso termine individua le strutture e le unità insediative.

Costituiscono, dunque, “insediamenti” e “sedi antropiche”: gli insiemi (non necessariamente costituiti da edifici) che sono o sono stati utilizzati come riparo o dimora stabile e luogo base per le attività dell'uomo e dei gruppi umani. Tali sedi tendono a realizzare un habitat compatibile con la vulnerabilità dell'organismo umano da parte dei fattori bioclimatici, funzionale alla formazione di condizioni di vita idonee a favorire lo sviluppo delle attitudini conoscitive individuali e delle attività sociali. Costituiscono pertanto il caposaldo territoriale indispensabile alla crescita delle Comunità ed alla connotazione del paese abitato dall'uomo.

Gli insediamenti vengono individuati e distinti, in rapporto alla consistenza delle sedi, alle funzioni ed ai ruoli svolti rispetto al territorio, in “CENTRI” e “NUCLEI”.

La classificazione segue in prima approssimazione il criterio ISTAT, che articola il territorio di ogni Comune in frazioni (geografico-amministrative statistiche) e raggruppa gli insediamenti (le località abitate) di ogni frazione in Centri e Nuclei abitati o in Case sparse.

Ai fini dei presenti indirizzi, (rivolti all'individuazione e disciplina paesistica dei contesti edificati, ed alla tutela della memoria storica) costituiscono Nuclei, e vengono così identificati nei repertori e in mappa, ancorché classificati dall'ISTAT tra le Case Sparse, gli edifici, ripari e manufatti isolati (o le loro tracce) registrati sulla cartografia nazionale e/o sulle mappe catastali con toponimo proprio.

Costituiscono convenzionalmente forme particolari di centro (in analogia all'ISTAT) le CITTÀ' che, per struttura e tradizione, vantano tale titolo e a cui la dotazione di servizi ed il ruolo storico conferiscono carattere emergente rispetto al proprio territorio.

LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI

Le esigenze di ricostituzione di un'identità della connotazione del territorio attraverso le configurazioni architettoniche, urbanistiche e dello spazio verde, riconducono ai temi del linguaggio (tecnico culturale) e alle diverse discipline che l'uomo utilizza per dar corpo alle proprie necessità insediative. Necessità che non giustificano mai la rinuncia, da parte di chi progetta o pianifica, alle responsabilità nei confronti del territorio ed alla qualificazione del prodotto finale.

La pianificazione paesistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della memoria storica.

Obiettivo conseguente è, dopo la “tutela” della memoria, la “disciplina” dei nuovi interventi che devono conferire, come è avvenuto per il passato, “nuova” qualità progettuale al territorio, su ordini e limiti e metodologie di intervento confermativi della memoria storica.

1.1 CENTRI E NUCLEI STORICI

Sono da considerare parte integrante dei Centri e Nuclei storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica, anche:

- a) le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei elementari isolati;
- b) le aree inedificate (interne o circostanti l'agglomerato storico) in diretto rapporto visivo con esso;
- c) il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, idonee ad assicurare la fruibilità e l'immagine dell'insieme o di sue parti significative;
- d) gli edifici di costruzione (o di ristrutturazione) recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico, o comunque in diretta relazione ottica con esso;

e) le estensioni integrative degli ambiti, come sopra determinati, operate in fase di studio.

LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI

La tutela dei centri e dei nuclei storici deve essere finalizzata alla conservazione e trasmissione degli organismi nel loro complesso. Tale tutela sarà quindi definita in seguito ad una attenta lettura dei caratteri e degli elementi connotativi, del sistema di relazioni, dei rapporti visivi e strutturali tra le diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo e il suo territorio. L'individuazione e la tutela dei Centri e Nuclei storici sono disciplinate dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R.

Identificazione	Indirizzi di tutela
<p>Costituiscono "insediamenti storici" ovvero insediamenti "di origine" (per epoca di fondazione o rifondazione) ed "impianto storico" (per struttura e tipologia insediativa) convenzionalmente i contesti, prevalentemente edificati, costituiti da strutture e agglomerati edilizi o da edifici e manufatti isolati - definiti come Centri e Nuclei - la cui presenza, traccia o memoria è attestata dalla prima cartografia I.G.M. 1:25000.</p> <p>I soggetti estensori dei piani urbanistici e territoriali definiscono per ogni insediamento storico i caratteri qualitativi e il rango assunto, alle diverse sequenze cronologiche, nell'organizzazione politico amministrativa, civile e religiosa del territorio: sede di Pieve, Feudo, Comune; capoluogo distrettuale, vicariato, ecc..</p> <p>Centri e Nuclei storici costituiscono singolarmente insiemi unitari ed individui (nel loro complesso e consistenza) sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei diversi caratteri e tipologie edilizie (palazzi, chiese, teatri ecc.) ; - degli spazi d'uso privato (corti, giardini, aie ecc.) o comune (piazze, sagrati, parchi...); - delle opere di difesa militare (mura, torri ecc.) o di protezione civile (argini, contrafforti, valli ecc.); - delle infrastrutture di mobilità interna e di connessione al territorio circostante; 	<p>La tutela della memoria storica (e dei valori di paesaggio da questa inscindibili) si esercita per ogni singolo centro o nucleo in relazione alla perimetrazione dell'ambito interessato dal tessuto insediativo antico (strutture edilizie, verde, spazi privati e civici ecc.) valutati come insieme e contesto unitario. Per la tutela del singolo bene tale contesto costituisce elemento obbligato di analisi, riferimento e giudizio.</p> <p>Sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla ammissibilità dell'intervento con il carattere del tessuto edilizio d'insieme e la tipologia dell'edificio. La destinazione d'uso è opportuno che risulti coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico.</p>

- delle individualità visive e degli elementi di tradizione materiale, storica, artistica, linguistica (ovvero di tutto il complesso etno-culturale) che li tipizzano e differenziano.	
--	--

1.2 ELEMENTI DI FRANGIA

Il concetto di frangia è ben distinto da quello di periferia con cui tende tuttavia a confondersi nell'uso corrente: la frangia, infatti, individua ed occupa un luogo fisico definibile in rapporto al contesto; la periferia è uno stato territoriale generalizzato, sono i luoghi lontani dal centro e in una condizione subalterna ad esso. La periferizzazione resta uno stato di degrado per cui è implicito il ricorso a provvedimenti non solo di politica urbanistica, ma di reincentivazione sociale e culturale.

Ogni nucleo isolato antico, sedimentato in un contesto agricolo prevalente, presenta, come tendenza, un'identità conclusa, un'immagine che risolve l'integrazione tra gli elementi edificati ed il loro contesto, naturale o culturale. Lo stato caratteristico della frangia, invece, per la prevalenza degli elementi urbani recenti non correlati formalmente ed il frequente disuso del territorio agricolo, è dato proprio dalla mancata risoluzione di tale saldatura e dalla commistione (e sfrangiatura, appunto) di elementi in contrasto. La diffusa instabilità del limite di frangia, proietta inoltre e riflette uno stato permanente di crisi del territorio.

LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI

La tutela paesistica in questa situazione si esprime principalmente come operazione progettuale di riqualificazione territoriale, con la precisa finalità di riscoprire e riassegnare identità ai luoghi, risolvendo il rapporto tra spazi urbanizzati e spazi non urbanizzati.

<u>Identificazione</u>	<u>Indirizzi di tutela</u>
<p>Ogni elemento di frangia ha precise esigenze di identità, di qualità e di immagine per evitare la ricaduta in una situazione priva di configurazione riconoscibile. In un progetto paesistico i problemi di periferizzazione riconducono a più vasti temi di cultura e di assetto del territorio; i problemi di frangia si presentano invece come possibile oggetto di intervento e disciplina immediata.</p>	<p>Il primo obiettivo paesistico in un tessuto di frangia urbana è dunque il recupero dell'identità (fisica, culturale, visiva) della matrice territoriale, recupero (o riscoperta) che deriva necessariamente, dalla lettura dei processi attraverso cui si è formata e caratterizzata.</p> <p>L'identità originaria del paese nasce dalla sua storia. Gli elementi di riconoscimento lo identificano con connotazione propria nella sua sedimentazione storica, risultano pertanto elementi irrinunciabili del progetto. La lettura della tessitura del territorio agricolo e degli spazi aperti, contestuale a quella delle regole di organizzazione del tessuto urbano, permette di proporre nuove forme di dialogo e integrazione tra città e campagna.</p> <p>In questa operazione viene ad assumere un ruolo rilevante il riconoscimento di quelle "permanenze" che ancora possono costituire sia segni e simboli dell'identità locale che elementi strutturanti il progetto di riqualificazione paesistica ed ambientale. Si considerino in tal senso anche i "frammenti" appartenenti alle diverse organizzazioni territoriali storiche, che assurgono ora, nel nuovo contesto, a simboli delle precedenti</p>

fasi di insediamento.

1.3 ELEMENTI DEL VERDE

Vengono individuate le seguenti categorie di beni:

- a) parchi, riserve e giardini storici, intesi come organismi unitari autonomi e come pertinenza degli edifici antichi a tipologia urbana o rurale, anche scomparsi;
- b) spazi verdi attrezzati, giardini e boschi urbani o periurbani di origine storica, di costituzione recente o di nuovo impianto;
- c) alberature stradali urbane (vie, piazze o altri spazi urbani) o extraurbane (viabilità autostradale e Anas, Provincia ecc.);
- d) complessi arborei o arbustivi considerati nel loro insieme o come esemplari isolati, comunque inseriti in un contesto insediativo o di paesaggio antropizzato; recinzioni con uso prevalente di siepi o elementi di verde.

LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI

La tutela non riguarda solo i singoli elementi ma la valorizzazione o ridefinizione di sistemi del verde (leggibili e fruibili alle diverse scale) nei quali tali elementi risultino conservati e valorizzati.

<u>Identificazione</u>	<u>Indirizzi di tutela</u>
<p>Gli strumenti urbanistici generali:</p> <p>1) individuano e documentano, fornendo analisi e valutazioni di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni (presenze, tracce, memoria) delle categorie a) e b), redigendo apposito elenco ed indicazione in mappa. <p>2) individuano, con documentazioni, analisi e valutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni emergenti segnalati nelle categorie a), b), c) e d), da individuare in mappa ed in apposito elenco e da tutelare con normativa specifica; • i beni emergenti segnalati nelle categorie a), b), c) e d) che possono essere utilmente introdotti nella revisione dei vincoli che attua la Regione ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.r. 57/1985 e sue successive modificazioni. <p>3) definiscono e propongono, motivandone la valutazione, le specie e le associazioni vegetali il cui uso è da considerarsi privilegiato nelle operazioni di impianto, manutenzione o sostituzione del verde nei beni pertinenti alle categorie a), b), c) e d), in relazione ai caratteri specifici dei contesti, nonché le specie e le associazioni vegetali il cui uso è sconsigliato ovvero ammesso a condizioni particolari.</p>	<p>I beni definiti dalla categoria a), indipendentemente dal titolo attuale di proprietà, dal soggetto gestore (privato/pubblico) o dallo stato di frazionamento del bene, sono da considerare documenti della memoria storica. Devono pertanto essere individuati e valutati come unità organiche nei limiti massimi della propria estensione storica, verificando, rispetto ad essa, la coerenza di ogni attuale diversa forma di utilizzazione dell'organismo originario e la compatibilità del nuovo assetto con la tutela di tale memoria. La verifica costituisce indicazione utile per l'eventuale imposizione di vincolo ai sensi della legge 1497/1939 successivamente ricompresa nel Titolo II del D. Lgs. 490/1999 o la previsione di piano paesistico di dettaglio. Sarà compito dei piani urbanistici e territoriali individuare le azioni e i progetti atti a tutelare i diversi tipi di presenze e strutture verdi caratterizzanti il paesaggio, urbano ed extraurbano, e a garantirne la messa a sistema nel disegno del verde locale e territoriale.</p>

1.4 PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Costituiscono “presenze” archeologiche le tracce o la memoria di beni e insiemi di beni prevalentemente alterati o scomparsi, ma che connotano in modo profondo e significativo, la struttura insediativa, infrastrutturale, amministrativa del paese; ad esempio le tracce di centuriazioni romane.

LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI

I beni archeologici sono soggetti a tutela diretta dello Stato in forza della legge 1089/1939, che fa carico alle competenti Soprintendenze anche delle funzioni ispettive. Tuttavia la vastità del campo rende indispensabile l’apporto collaborativo delle Amministrazioni Pubbliche quanto dei cittadini interessati ad approfondire la storia della propria terra. E’ altresì opportuno promuovere azioni di sensibilizzazione dei cittadini stessi alla fruizione di queste presenze storico-culturali, mediante promozione di ricerche specifiche, programmi didattici e campagne di informazione.

Identificazione	Indirizzi di tutela
<p>Si possono considerare “areali a rischio archeologico” accertato gli ambiti espressamente indicati dalla Soprintendenza nel corso delle analisi delle amministrazioni provinciali preliminari alla formazione del P.T.C., nonché le aree di interesse archeologico di cui alla lettera m), dell’art. 1 della l. 431/1985 dal momento in cui vengono identificate e assoggettate individualmente a tutela. Vanno inoltre considerati i centri ed i nuclei di origine ed impianto storico remoto (località interessate da infrastrutture antiche e località che occupano posizioni chiave nella morfologia del territorio, l’orlo dei terrazzamenti fluviali, le motte e i dossi rilevati, i crinali e le posizioni arroccabili).</p>	<p>Le presenze archeologiche identificate o segnalate e le tracce delle centuriazioni devono essere individuate e cartografate. Per le aree archeologiche tutelate ai sensi della legge 1089/1939, successivamente ricompresa nel Titolo I del D. Lgs. 490/1999, per le altre aree archeologiche individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, e per le aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alla maglia podereale romana, la normativa di tutela deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento sostanziale del profilo del terreno; • la conservazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata; • l’ammissibilità dell’ordinaria utilizzazione agricola, ad eccezione degli scavi o arature dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che devono essere autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica.

2. INFRASTRUTTURE DI RETE, STRADE E PUNTI PANORAMICI

Le “infrastrutture” costituiscono elementi di organizzazione territoriale degli insediamenti antropici. Formano sistemi “di rete” i tracciati funzionali alla comunicazione tra centri e al trasferimento di beni e risorse.

Tracciati, manufatti e contesti sono riferibili alle seguenti categorie strutturali:

- a) viabilità su strada o sterrato, sia carrabile che pedonale;
- b) viabilità su ferro (ferrovie, tranvie, funicolari ecc.);
- c) vie d’acqua (laghi, fiumi, navigli e canali).

LA TUTELA E I SUOI OBIETTIVI

Obiettivi di tutela sono la memoria storica ed il paesaggio.

La tutela della memoria investe:

- a) i tracciati ed i percorsi storici e quelli archeologici (nella loro presenza, traccia o memoria) e gli elementi ad essi sostanziali o accessori;
- b) le direttrici assiali di tali tracciati e l’impronta che determinano nei limiti amministrativi e negli orientamenti delle colture, dei fabbricati ecc.;

c) i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o insediativi) evocativi o testimoniali della memoria storica.

La tutela del paesaggio investe:

- a) l'orizzonte sensibile ed i singoli elementi e mete ottiche fruibili dal percorso o da punti di visuale isolati;
- b) l'emergenza paesaggistica, in quanto riconoscibile e localizzabile per oggetti, caratteri, percorsi e/o punti di visuale;
- c) l'inserimento di tracciati ed elementi materiali visibili dal loro intorno in un contesto ambientale consolidato;
- d) i punti peculiari di osservazione di determinate emergenze paesaggistiche.

La disciplina di intervento, cui compete la conservazione e valorizzazione dei beni ed elementi tutelati, interessa:

- a) gli interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti ed attrezzature (quali alberature, siepi, separatori, arredi ecc., comunque preesistenti);
- b) la realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implicino il disassamento delle direttrici storiche tutelate, la formazione di manufatti attrezzature ed arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali comunque stabilizzati;
- c) la predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico, calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.

Indicazioni più particolari sono contenute nel secondo Piano di Sistema.

Identificazione	Indirizzi di tutela
<p>Viabilità storica Costituiscono beni storici (ed identificano in prima istanza la rete della viabilità storica) i tracciati su strada, su sterrato e su ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia I.G.M. 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. La rete di viabilità storica è verificata ed integrata dalla consultazione dei catasti e dei documenti d'archivio. Tracciati, strutture ed arredi della viabilità antica, pubblica o successivamente privatizzata, costituiscono patrimonio e memoria collettiva.</p>	<p>Si rimanda alla normativa specifica contenuta nell'art. 20 delle Norme di Attuazione del presente piano e alle indicazioni riportate nel secondo Piano di Sistema.</p>
<p>Navigli e canali storici Costituiscono beni storici (anche ove non inclusi negli elenchi delle acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici") i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza</p>	<p>La tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di connessione ed integrazione al territorio, in relazione ai valori della memoria storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio, garantendo: a) la salvaguardia, ovvero recupero o tutela, dei manufatti originali: conche, chiuse, incili, alzaie, ponti, molini e opifici ecc. caratteristiche dei rivestimenti, sistema dei derivatori ed adduttori ecc.; b) la salvaguardia, ovvero recupero e</p>

<p>anteriormente alla prima cartografia I.G.M. 1:25.000 ed i cui tracciati risultino censiti nelle mappe dei cessati catasti. Costituiscono emergenze particolari della memoria storica quelle di cui può essere documentata e supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore.</p>	<p>tutela, di quegli aspetti per cui i valori originari dell'opera possono essere resi ancora evidenti e fruibili: navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle alzaie, connessione diretta con la falda idrica, protezione dall'inquinamento delle acque;</p> <p>c) la libera ed immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori dell'opera ed il suo inserimento attivo nel paesaggio: vegetazione di margine, ville e parchi contermini; profondità e caratteri del paesaggio.</p>
---	--

3. LUOGHI DELLA MEMORIA STORICA E DELLA LEGGENDA

Luoghi rappresentativi della presenza umana sul territorio e degli eventi importanti e rappresentativi della storia sociale, politica, religiosa, culturale e artistica.

LA TUTELA E I SUOI OBIETTIVI

Tali luoghi devono essere tutelati conservando e ripristinando i rapporti paesistici e spaziali originari, prendendo in considerazione le eventuali tracce storiche e i riferimenti simbolici.

La normativa di tutela deve, in particolare, evitare opere edilizie e infrastrutturali, e movimenti di terra che alterino e compromettano la sacralità e la solennità dei contesti interessati.

<u>Identificazione</u>	<u>Indirizzi di tutela</u>
<p>Principali luoghi di culto e di devozione popolare. Si tratta dei diffusi luoghi di devozione popolare presenti in Lombardia: Santuari, Vie Crucis, raffigurazioni murali, santelle ecc..</p>	<p>La tutela riguarda innanzitutto la conservazione dei beni in sè e della loro riconoscibilità nel territorio nonché la salvaguardia delle relazioni strutturali che tali beni intrattengono con il territorio stesso.</p> <p>Le azioni di tutela riguardano anche l'area interessata evitando l'inserimento di elementi intrusivi che possano turbare il carattere proprio e il significato simbolico di detti beni.</p>
<p>Luoghi di importanti eventi militari Sono i luoghi teatro di eventi militari il cui nome è in grado di evocare quelle vicende e di conferire in tal senso una precisa identità ai luoghi stessi.</p>	<p>La tutela riguarda la conservazione di tutti quegli elementi di "storicità" relativi al periodo dell'avvenimento e capaci di evocare l'evento specifico.</p>
<p>Luoghi ed aree consacrati dalla letteratura e dall'iconografia Si tratta di paesaggi e luoghi descritti e celebrati da guide turistiche, diari di viaggio, opere letterarie e rappresentazioni pittoriche.</p>	<p>La tutela riguarda la conservazione dei caratteri connotativi e delle configurazioni paesistiche rese celebri da scrittori, poeti, pittori e viaggiatori.</p>

4. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BERGAMO

4.1 Stato attuale della pianificazione

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo è stato elaborato ai sensi della L.R. 1/2000¹¹; è stato adottato dal Consiglio provinciale di Bergamo con deliberazione n. 61 del 17.09.2003 (pubblicato sul BURL n. 44, Foglio inserzioni, del 29 ottobre 2003) e approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 22.04.2004, ai sensi dell'art. 3 - comma 36 - della L.R. 1/2000, e ha acquisito efficacia il 28 luglio 2004, giorno di pubblicazione della delibera di approvazione sul BURL n. 31, Foglio inserzioni.

La Legge regionale n. 12/2005 ha introdotto significative modifiche, sia per quanto riguarda i contenuti del PTCP stesso, sia per il grado di coerenza.

Il PTCP mantiene comunque gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, rimane atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia e ha efficacia paesaggistico-ambientale.

Nel marzo 2006 si è dato avvio del procedimento di adeguamento del PTCP vigente; nel marzo 2008 si è arrivati alla definizione delle forme di partecipazione all'adeguamento del P.T.C.P. e di acquisizione in via preventiva di esigenze e proposte.

4.2 Elaborati del P.T.C.P. di Bergamo

- Relazione generale
- Norme tecniche di attuazione
- Cartografia
- Suolo e acque:
 - Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio (scala 1:25.000; Tavola d'insieme E1 (scala 1:75.000)
 - Paesaggio e ambiente:
 - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (scala 1:75.000)
 - Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio (scala 1:25.000); Tavola d'insieme E2.2 (scala 1:75.000)
 - Infrastrutture per la mobilità:
 - Quadro integrato delle reti e dei sistemi (scala 1:25.000); Tavola d'insieme E3 (scala 1:75.000)
 - Organizzazione del territorio e sistemi insediativi:
 - Quadro strutturale (scala 1:25.000); Tavola d'insieme E4 (scala 1:75.000)
 - Perimetrazione degli ambiti territoriali (scala 1:75.000)
 - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) (scala 1:75.000)
 - Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99 (scala 1:75.000)
 - Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica (scala 1:25.000)
 - Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale (scala 1:75.000)

¹¹ Nel 1990 la legge n. 142 aveva introdotto quale nuovo strumento di pianificazione sovraordinata il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, riconoscendo così un importante ruolo alla Provincia, stabilendone di massima contenuti e procedure. Nel 1992, pur in assenza del necessario quadro legislativo regionale di applicazione della L.142/90, l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, ritenendo non ulteriormente procrastinabile un intervento in materia di pianificazione territoriale, con delibera di Consiglio Provinciale n° 60 del 13.04.92, approvava lo schema programmatico preliminare del P.T.C.P., nel quale venivano definite tralaltro le fasi dei lavori, le principali opzioni di sviluppo e i contenuti. Poco dopo veniva individuato il gruppo di lavoro per il piano e in particolare il "Nucleo di Coordinamento Provinciale" per la redazione degli studi, oltre agli "Esperti di Settore".

Nel settembre del '94, veniva presentato un documento contenente le Linee Guida per il PTCP, e nel novembre dello stesso anno il "Documento Direttore", successivamente rivisto ed integrato alla luce di verifiche interne all'amministrazione che hanno portato ad un suo parziale aggiornamento nel marzo del '95. Questo documento, di cui il Consiglio Provinciale, ormai uscente, prese atto, quale base di studio per la successiva fase di elaborazione del Piano, rimane ad oggi l'unico riferimento formale, dal momento che l'Amministrazione successiva, ha ritenuto opportuno procedere in modo diverso all'elaborazione del Piano, chiudendo la fase dei lavori fin lì condotti, in attesa che l'emanazione della legge regionale di applicazione della L.142/90, definisse le condizioni necessarie per il proseguo dei lavori.

Il Documento Direttore, elaborato intermedio che andava a definire un primo quadro di conoscenze delle realtà e dinamiche del territorio e alcune prime opzioni di sviluppo e valorizzazione dello stesso, è stato oggetto comunque di diffusione e parziale confronto con i principali soggetti istituzionali.

(<http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/B01premissa.pdf>)

Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici (scala 1:25.000)

- Repertori

Introduzione

Premessa

Repertorio degli elementi ed ambiti oggetto di tutela ex D. Lgs. 490/99 presenti nella Provincia di Bergamo:

Beni immobili d'interesse artistico e storico ex D. Lgs. 490/99-art. 2

Bellezze individue, d'insieme e con panoramici ex D. Lgs. 490/99-art. 139 (lett. a, b, c, d)

Laghi ex D. Lgs. 490/99-art. 146 (lett. b)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua ex D. Lgs. 490/99-art. 146 (lett. c)

Ghiacciai e circhi glaciali ex D. Lgs. 490/99-art. 146 (lett. e)

Parchi e riserve nazionali e/o regionali ex D. Lgs. 490/99-art. 146 (lett. f)

Repertorio degli elementi storico-architettonici della Provincia di Bergamo:

Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici (escluse presenze archeologiche)

Presenze archeologiche

Bibliografia

-Valutazione incidenza PTCP-pSIC

- Studi:

A - Quadro conoscitivo e strategico:

Parte prima: lo scenario generale

Parte seconda: gli scenari settoriali

Ambiente e Territorio

Trasporti e Infrastrutture

Industria

Agricoltura

Terziario e Turismo

Mercato del Lavoro

Istruzione e Formazione

Servizi sociali

Istituzioni e Pianificazione territoriale

Parte terza: allegati

B - Linee programmatiche:

C - Atlante (tavole):

1. Geomorfologia e idrologia del territorio

3. Ambiente e paesaggio

Carta del vincolo idrogeologico

Carta archeologica

Elementi generali del paesaggio

Carta degli elementi storico architettonici

Carta dei centri e nuclei storici

Carta delle aree protette

Carta dei vincoli ai sensi del D. Lgs. 490/99

Carta del degrado ambientale dei territori montani e collinari

Carta delle attività di sfruttamento del suolo per l'ambito di pianura

4. Uso del suolo e risorse agro-silvo-forestali

5. Evoluzione e assetto del territorio - Previsioni urbanistiche comunali

6. Infrastrutture della mobilità

7. Attrezzature e servizi

8. Strutture insediative delle attività economiche

D - Studi e analisi:

D0. Storia e caratteri del territorio bergamasco

1. Tra passato e futuro. Eredità dei luoghi e dinamiche in atto

2. Uno sguardo alla storia

2.1 Processi costitutivi del territorio e del paesaggio

2.2 Territorio e città

2.3 I confini

2.4 Le vie di comunicazione

2.5 La centuriazione

- 2.6 Acqua e territorio
- 2.7 Gli insediamenti
- 2.8 Tra continuità e novità
- 2.9 Materiali locali e colori del costruito
- 2.10 Emergenze monumentali, perni territoriali e paesaggistici
- 2.11 Il paesaggio agrario
- 2.12 L'edilizia rurale
- 2.13 Storia del lavoro, territorio, paesaggio

Bibliografia

- D1. Geologia - Idrogeologia
 - Inquadramenti territoriali di base
 - La pericolosità, la criticità e le valenze geologiche
- D2. Idrologia - Idraulica
 - Introduzione
 - Quadro di sintesi delle attuali caratteristiche ideologiche e idrauliche delle acque superficiali
 - Indirizzi di politica idraulica e linee di intervento per la riduzione delle criticità
- D3. Paesaggio - Ambiente
 - Quadro conoscitivo e impostazione metodologica
 - Riferimenti normativi
 - Valenza paesistica del P.T.C.P. e rapporti con il P.T.P.R..
 - Il Piano Territoriale Paesistico del 1990
 - Il progetto geoambientale
 - Impostazione e metodologia
 - La valenza paesistica del PTPC
 - Il sistema paesistico ambientale
 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica
 - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
 - Unità di paesaggio
 - Le zone di particolare interesse paesistico ambientale
 - Degrado paesistico ambientale
 - Repertorio del P.T.P.R.
 - Fruibilità visiva del paesaggio
 - Indirizzi di tutela
 - Criteri per l'esplicitazione della rilevanza paesistica
 - Fonti documentarie considerate nell'elaborazione del presente documento
 - Dalle reti ecologiche alle reti ambientali
 - Dalle aree protette alla rete ecologica plurifunzionale
 - Un'ipotesi di rete ecologica plurifunzionale per l'area della pianura bergamasca
 - Struttura ed elementi della carta delle reti ecologiche a valenza paesistico-ambientale
 - Carta degli elementi per un'ipotesi di valorizzazione del quadro paesistico della pianura
- D4. Risorse naturali - Sistema del verde
 - Introduzione
 - Sintesi e proposte
 - Allegati: Schede riepilogative
 - Indice schede d'identità delle unità territoriali
 - Schede d'identità delle unità territoriali
 - Scheda d'identità dei sistemi verdi nella Provincia di Bergamo
 - Tendenze e dinamiche di sviluppo: rischi e misure da attivare
 - Principali contesti tipologici: rischi, minacce, misure da attivare
 - Indici di biodiversità del paesaggio
 - Metodologia carta dei sistemi verdi territoriali
 - Valore di importanza territoriale dei sistemi verdi. Valutazione degli ambiti qualitativi e funzionali
 - Biodiversità del paesaggio
 - Carta del gradiente di flusso ecologico
- D5. Infrastrutture per la mobilità
 - Parte prima - Quadro di analisi delle tendenze della mobilità e delle dotazioni infrastrutturali
 - Parte seconda - Il sistema integrato delle infrastrutture per la mobilità. Interventi e scenario di previsione
- D6. Demografia

Sezione provinciale. I dati.
 Sezione provinciale. I commenti.
 Sezione territoriale. Gli ambiti del P.T.C.P.
 Sezione territoriale. L'ambito montano.

- D7. Agricoltura
- D8. Attività produttive, terziario e turismo
- D9. Ambiente costruito – Evoluzione dell'assetto insediativo
- D10. La montagna bergamasca – Problematiche e potenzialità di sviluppo

4.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all'area interessata dal Parco del Serio

La Relazione generale di Piano, oltre a definire a livello normativo il ruolo del PTCP e descriverne le fasi di attuazione, rende conto dell'impostazione del Piano stessa, discesa dalla messe di studi approntati in occasione della sua predisposizione e ad esso finalizzati. Il territorio della provincia di Bergamo è stato suddiviso in ambiti territoriali: montagna, aree pedemontane e collinari, l'area tra il monte e il piano e la conurbazione di Bergamo, e l'area di pianura, che ci interessa, così descritta: “Anche l'ampia fascia meridionale della Provincia che si caratterizza per la presenza di un sistema pianeggiante leggermente degradante verso sud, non può essere liquidata come un unico contesto territoriale omogeneo.

Ecco perché appare forse più giusto titolare questa breve nota con l'espressione “le pianure”.

Già l'ambito meridionale della Provincia è naturalmente diviso in tre fasce verticali dalla presenza di chiari e precisi confini fisici determinati dalle aste fluviali dell'Adda, Brembo, Serio e Oglio, le quali si configurano non solo come elemento di identificazione e perimetrazione di spazi fisici, ma determinano vere e proprie situazioni diversificate sotto il profilo geologico, idrologico, idraulico, pedologico, paesistico e ambientale.

In questo senso basta segnalare quali e diverse caratterizzazioni presenta il territorio dell'Isola, tra l'Adda e il Brembo, rispetto alle zone in sponda sinistra dello stesso Brembo e non solo per le diverse significative conduzioni urbanizzative delle aree stesse ma anche per le condizioni e caratteri pedologici dei suoli, per diversa presenza di elementi di naturalità e per significative diversificazioni in rapporto alla vocazione agricola.

Questi diversi caratteri delle aree di pianura hanno consentito abbastanza facilmente di individuare delle significative sub aree con forti caratteri di omogeneità al proprio interno sia rispetto a tutti gli elementi fisici, naturali e paesistici sia rispetto alle caratterizzazioni e alle vocazioni produttive sia infine in rapporto alla più generale situazione socio economica.

È ovvio che nel ragionamento sulla situazione della pianura/pianure una significativa incidenza viene ad essere determinata dalla situazione infrastrutturale che è stata in molti casi matrice degli sviluppi urbani e in particolare del progressivo articolarsi sul territorio delle zone produttive, riferimento rilevante per la definizione dei singoli ambiti”¹².

Il territorio che ci interessa è poi stato suddiviso in aree urbanistiche sovracomunali in rapporto ai caratteri peculiari delle specifiche parti del territorio provinciale, a situazioni di affinità dei caratteri culturali e di omogeneità delle problematiche socio economiche.

I Comuni interessati dal Parco del Serio rientrano nei seguenti ambiti:

- Ambito 15: Grassobbio, Seriate, Zanica
- Ambito 20: Bariano, Cologno al Serio, Morengo, Urgnano
- Ambito 21: Fornovo San Giovanni, Mozzanica
- Ambito 22: Fara Olivana
- Ambito 23: Martinengo, Romano di Lombardia
- Ambito 24: Calcinate, Cavernago, Ghisalba.

Si sono poi individuate le Unità di Paesaggio, ambiti territoriali complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di uso del suolo, che comprendono territori di più Comuni; all'interno di esse le Comunità Locali dovranno prevedere e definire modalità di coordinamento per garantire una adeguata coerenza degli indirizzi paesistici da assumere all'interno della pianificazione locale in coerenza con i criteri definiti dalla disciplina del PTCP.

L'area del Parco del Serio è interessata dalle seguenti Unità di Paesaggio, la cui descrizione è riportata in allegato (Allegato 1):

- 24. Alta pianura asciutta tra Brembo e Serio
- 25. Alta pianura asciutta tra Serio e Oglio
- 26. Bassa pianura irrigua tra Adda e Serio
- 27. Bassa pianura irrigua tra Serio e Oglio.

¹² PTCP Bergamo, *Relazione generale*, p. 26.

Il Piano interviene inoltre all'individuazione e alla tutela degli ambiti con presenza diffusa di elementi e strutture edilizie di valore storico. Si tratta di ambiti con presenze antropiche e insediative di valore storico documentario nei quali deve essere esercitata un'adeguata tutela su tutti gli elementi, sistemi e contesti, attraverso un attento recupero di tutti gli elementi caratteristici quali: impianti urbani, tipologie edilizie, tecniche e materiali costruttivi, sistema dei collegamenti e strutture connesse, sistema delle acque.

Tra altri aspetti, viene posta una particolare attenzione agli insediamenti rurali di interesse storico, e a tutte le valenze storiche e paesistiche del patrimonio relativo ad architetture isolate, arti decorative, arte dei giardini, urbanistica. “La conservazione e la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata dai nuovi sviluppi territoriali; occorre prestare la massima attenzione, avviando programmi di recupero e intervento, rivalutando la globalità di queste opere e garantendo, ove necessario, la non compromissione delle aree interstiziali”¹³.

Le Norme Tecniche di Attuazione all'art 17 prevedono la approvazione di appositi Piani di Settore per la disciplina puntuale di materie e settori di specifico e prevalente interesse provinciale, aventi caratteri e contenuti integrativi del PTCP stesso; in particolare alla lettera f. viene individuato il “Piano di Settore per l'organizzazione del patrimonio culturale e architettonico in sistemi territoriali di valorizzazione orientati alla valenza conoscitiva e turistica”.

L'articolo 31 definisce i rapporti del PTCP con i Piani Territoriali dei Parchi:

“1. Nelle aree comprese nei territori classificati ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 86/83, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale recepisce i contenuti e la normativa dei Parchi con PTC approvato e degli strumenti di programmazione e gestione approvati, e, nel caso di Parchi con PTC adottato, si attiene alle misure di salvaguardia delle previsioni e della normativa secondo le disposizioni contenute nei provvedimenti di adozione.

2. Nelle materie di cui ai Titoli I, II, III e IV, qualora incidenti su aree comprese nel territorio dei parchi, il PTCP coordina, attraverso le intese di cui all'art. 57 del D.Lgs. 112/98, con gli enti gestori delle aree protette istituite ai sensi della L.R. 86/83 e L. 394/91, la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 3 della L.R. 1/2000. Nel caso l'intesa dovesse modificare il regime dei suoli all'interno dei PTC di Parco regionale, il Parco avvia apposita variante al PTC”.

L'articolo 36, nell'introdurre le Unità tipologiche di paesaggio, precisa che esse “costituiscono elemento di riferimento fondamentale e prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali” e pertanto “le comunità locali dovranno garantire una adeguata coerenza degli indirizzi paesistici da assumere all'interno della pianificazione locale, in rapporto ai criteri definiti dalla disciplina del presente Piano. A tal fine la Provincia provvederà all'approvazione di specifiche Linee guida metodologiche e disciplinari per le varie Unità di Paesaggio ... Le Linee guida saranno predisposte avendo riguardo agli elementi di impostazione metodologica, agli indirizzi di tutela e ai criteri per l'esplicitazione della rilevanza paesistica individuati dagli Studi di Settore di cui agli elaborati D3 e D4”.

Appaio inoltre particolarmente significativi gli articoli 60, 68, 69 e 73, relativi a prescrizioni sugli elementi di natura storico culturale presenti sul territorio, i cui testi si riportano in allegato (Allegato 2).

Tra gli Studi preliminari alla redazione del PTCP, appaiono interessanti quelli relativi alla Storia e caratteri del territorio bergamasco (D0), di cui si riportano in allegato gli stralci più significativi (Allegato 3); importante ai nostri fini anche la sezione al Paesaggio – Ambiente (D3), i cui contenuti sono però quasi interamente confluiti nella relazione generale, e in particolare nella sezione dedicata alle Unità tipologiche di paesaggio, di cui si è già detto.

Infine strumenti molto utili per la verifica dei beni isolati compresi nel territorio del Parco del Serio si sono rivelati i Repertori, basati sulla raccolta di tutti i dati esistenti relativi a beni paesistici, urbanistici, architettonici, naturali, ecc, già classificati dalla Regione e dalla Provincia di Bergamo integrandoli con dati raccolti in indagini di archivio e con riscontri sui luoghi.


Tali repertori, che sono proposti in allegato al PTCP, danno conto del grande patrimonio che riassume le peculiarità storiche, culturali, naturali e paesistiche che costituiscono gli elementi forti della memoria collettiva, di un territorio vasto ed articolato come è quello della provincia bergamasca.

In allegato (Allegato 4) si riporta l'elenco dei beni individuati nei vari Repertori relativi ai Comuni compresi nel territorio del Parco del Serio.

4.4.1 ALLEGATO 1 – PTCP Bergamo – Estratto dalla Relazione generale - Unità di paesaggio incluse nel territorio del Parco del Serio

¹³ PTCP Bergamo, *Relazione generale*, p. 93.

24 ALTA PIANURA ASCIUTTA TRA BREMBO E SERIO



L'unità ambientale rappresenta un vasto ambito che fa riferimento al paesaggio dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta bergamasca, ed al paesaggio delle valli scavate; si tratta di un vasto ambito corrispondente al livello fondamentale della pianura compreso tra il terrazzo fluviale del Brembo e il corso del fiume Serio.

Il terreno è costituito da aree drenanti, prive di morfogenesi attiva, costituite da ghiaie a matrice sabbiosa, con irregolari intercalazioni di lenti sabbiose, spesso oggetto di attività estrattiva. I suoli risultano bruni, mediamente profondi e ad elevata pietrosità. "L'assetto del paesaggio agrario discende dalle bonifiche operate in epoca storica con la scomparsa delle aree boscate primigenie a favore delle coltivazioni irrigue e seccagne. Sporadici elementi di sopravvivenza del paesaggio naturale sussistono solo in coincidenza dei solchi fluviali dei maggiori fiumi. Il disegno del paesaggio agrario presenta, seguendo l'evoluzione recente, una notevole dinamica evolutiva che configura assetti agrari sempre meno caratterizzanti nel loro disegno distributivo; ... a tale considerazione si aggiunge la forza eversiva del fenomeno urbano: ...l'affollamento della trama infrastrutturale, degli equipaggiamenti tecnologici, dell'urbanizzazione di strada o di espansione del già consistente tessuto insediativo storico delinea una situazione paesaggistica fortemente compromessa e resa emblematica dall'aspetto ormai rudere delle molte cascine disperse nella campagna" (da PTPR, Piano del Paesaggio Lombardo, vol. 2).

Infatti le principali arterie infrastrutturali della provincia solcano questo tratto di pianura alterando quello che era l'originaria dinamica evolutiva urbana "a gemmazione" e favorendo una proliferazione degli insediamenti secondo una logica "a pettine o a schiera" lungo le vie di comunicazione indipendentemente da riferimenti storici d'appoggio. "E' dunque un paesaggio impoverito nelle sue dominanti naturali, dove lo sfolto delle cortine arboree, delimitanti i terreni di coltura, mette ancor più a nudo la povertà dei suoi caratteri. Singolare invece e quasi unico l'assetto paesaggistico dell'alveo del Serio, ... non incassato ma compreso entro un largo greto ghiaioso".

Il settore di pianura in oggetto, risulta, un ambito a prevalente connotazione insediativa e strutturale, con una limitata pausa agricola sul lato meridionale.

Grossi centri urbanizzati di origine radiale, insediamenti industriali e commerciali tra i più grossi della provincia creano il tessuto connettivo principale di questo ambito. Le aree libere residue dell'agricoltura presentano i caratteri dell'alta pianura bergamasca, e sono caratterizzate dalle emergenze fuori scala dei grossi insediamenti produttivi che comunque caratterizzano il paesaggio.

La fascia parallela all'ambito del Brembo, risulta caratterizzata da una ricca dotazione arborea.

Le grandi strade di attraversamento, l'autostrada Milano-Bergamo e la ferrovia Treviglio-Bergamo, convergono tutte sulla città che, assieme alla

La porzione di pianura meridionale risulta compresa da est ad ovest tra il confine di Provincia ed il corso del fiume Serio, e da nord a sud tra il tracciato della strada Francesca e parte del Fosso Bergamasco ed il confine di Provincia.

L'ambito poggia sul livello fondamentale della pianura, e risulta percorso in senso nord-sud dai fiumi principali (Adda-Serio) e da una fitta rete di rogge e canali artificiali immissari ed emissari dei primi che, unitamente alla presenza di una ricca maglia di risorgive ed equipaggiamenti arborei che disegnano l'articolato sistema ambientale, determinano una significativa matrice connotativa paesistico ambientale, di chiaro valore che detta le linee strutturali di questo paesaggio, il quale, seppure compromesso da uno sviluppo urbano e infrastrutturale legato dagli originari storici principi ordinatori, ancora presenta situazioni di fatto e potenziali di notevole interesse per l'identità del territorio.

L'ampia pianura presenta sub-ambiti con diverse connotazioni paesistico-ambientali.

La pianura gravitante intorno al centro urbano di Treviglio, considerato il secondo centro dopo Bergamo per dimensioni, è compresa tra il terrazzo fluviale dell'Adda ed il Serio, ed è costituita dal vasto insediamento di Treviglio e dai minori abitati sorti su impianto radiale con presenze monumentali di alta qualificazione, da una residua maglia di superfici agricole interessate da una attività di tipo intensivo e da aree a più densa connotazione irrigua ed arborea, a valle del terrazzo fluviale dell'Adda, intorno a Spirano e Pognano e a sud ed est di Pagazzano fino al Serio, ove si rilevano particolari elementi connotativi dovuti all'impianto arboreo ed irriguo, e legati alla appartenenza alla fascia dei fontanili.

Data l'elevata concentrazione di fontanili attivi e potenziali, oggi in disuso per effetto di scorrette politiche agricole e gestionali delle risorse idriche, questa parte di territorio appartiene quasi interamente, tranne la fascia agricola a nord nord-est ed ovest di Treviglio, alla fascia dei fontanili riconosciuta dagli studi settoriali come area di pregio naturalistico per i sistemi naturalistici endemici appurati e per i sistemi storico culturali ancora leggibili sul territorio (sistema delle cascine e dei nuclei storici rurali, sistema della viabilità storica, sistema delle centuriazioni, sistema delle rogge e dei canali), per la identificazione dei quali si rimanda all'elaborazione di dettaglio del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale a valenza paesistica.

La pianura compresa tra Adda e Serio risulta connotata da caratteri fondamentali appartenenti al paesaggio della campagna irrigata, con grossi centri urbani distanti l'uno dall'altro e di antica caratterizzazione.

La struttura di tali centri è impostata sul reticolo stradale di tipo stellare, con un consistente nucleo storico che occupa la parte centrale.

Tra Caravaggio e Misano, con un'evidenza paesistica che ne fa un caso eccezionale nella provincia bergamasca, sorge il Santuario, completato nel Settecento, che a ragione costituisce emergenza monumentale, alla quale contribuisce anche il lungo viale alberato di accesso.

La zona mantiene una forte impronta agricola, con una rete di cascinali anche di notevoli dimensioni e con pregi architettonici. Un reticolo fondiario organizzato secondo la persistenza delle centuriazioni è rilevabile nella fascia sud di Caravaggio. Una rete strettamente integrata inquadra i canali d'irrigazione, con andamento nord-sud e gli antichi cascinali; l'emergenza rappresentata dai fontanili costituisce elemento connotativo dei luoghi, di straordinaria significatività.

27 BASSA PIANURA IRRIGUA TRA SERIO E OGLIO



Il paesaggio compreso tra il Serio e l'Oglio preannuncia un utilizzo più agricolo dei terreni, con insediamenti sempre più isolati ed incorniciati da sottili frange alberate.

E' elemento di rilevante testimonianza storico culturale il Fosso bergamasco, in quanto corpo idrico con funzione di identità storica di confine amministrativo.

A sud del Fosso bergamasco, prosegue il paesaggio della pianura irrigua caratterizzata da un intenso reticolo irriguo e dalla presenza di antiche cascine sparse nel contesto agricolo, nonché da solitarie strade campestri fiancheggiate da frange alberate.

Anche in questa parte di pianura bergamasca, l'organizzazione storica romana del territorio in centurie ha svolto una funzione ordinatrice per lo sviluppo economico ed urbano, essendo ancora parzialmente leggibile.

Nella porzione più meridionale è individuabile la pianura dei fontanili, che comprende l'area irrigua di Fontanella Barbata e Isso, fortemente caratterizzata da un più intenso reticolo idrografico e dalla presenza di numerosi fontanili, con le conseguenti macchie arboree spesso a cornice delle antiche cascine.

Sono da menzionare i ritrovamenti archeologici rinvenuti nel comune di Isso.

L'attraversamento nel Comune di Cortenuova del tracciato ferroviario offre nella direzione a nord squarci visuali d'effetto.

La vicinanza del fiume Oglio determina la presenza di connotazioni riconducibili al carattere della "valle storica" dell'Oglio, costituita dal paesaggio delimitato dal letto di piena ordinaria del fiume e dal terrazzo geomorfologico compreso.

L'ambito è ampio e pianeggiante e delimitato dagli argini del fiume; è generalmente composto da una fascia di vegetazione riparia che costeggia il letto di piena ordinaria, da una fascia di paesaggio agricolo e da una fascia di vegetazione riparia lungo i versanti del terrazzamento; per tanto si può dire che buona parte del corso dell'Oglio è racchiuso tra due quinte arboree. Lungo questo tratto di fiume non sono insediati vasti abitati urbani, bensì paesi e nuclei dalla prevalente immagine agricola, e numerosi insediamenti agricoli isolati (cascine o gruppi di cascine). E' inoltre solcato da canali, rogge, immissari ed emissari dell'Oglio che creano una trama molto importante nel paesaggio.

4.4.2 ALLEGATO 2 – PTCP Bergamo – Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 60 Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi strutture edilizie di preminente significato storicoculturale

1. Queste zone sono caratterizzate da un sistema naturale e agrario e da un sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella fascia di affioramento (risorgive) e di conseguenza nell'afflusso delle acque irrigue nella bassa pianura.

2. Valgono le seguenti prescrizioni:

1. Le azioni di tutela in accordo con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio devono essere indirizzate sugli elementi di rilevanza paesistica, dovranno affiancarsi ad azioni di reintegrazione arborea e del reticolo colturale storico, ed a una mirata ridefinizione del sistema, anche in termini sovracomunali, delle aree verdi.

2. I mutamenti di destinazione urbanistica con previsioni insediative, così come ammesse dall'art. 93, comma 4, nonché l'attuazione di insediamenti di attività di allevamento a carattere industriale e di installazione di strutture permanenti per coltivazioni protette, sono considerati di interesse sovracomunale e dovranno essere assoggettate alle procedure di cui all'art. 12.

Più specificamente gli interventi relativi:

a. alla realizzazione di stalle e strutture permanenti per coltivazioni protette dovranno seguire le procedure

relative al comma 2 dell'art. 12;

b. ai mutamenti di destinazione urbanistica con previsioni insediative dovranno seguire le procedure relative al comma 5 dell'art.12.

3. Sono inoltre da attuare le seguenti direttive:

1. Vanno mantenuti il più possibile i solchi e le piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori che, con la loro vegetazione di ripa sono in grado di variare l'andamento uniforme della pianura.

2. Deve essere valorizzata la matrice rurale degli insediamenti che costituisce inoltre un segno storico in via di dissoluzione per la tendenza generalizzata alla saldatura tra gli abitati; pertanto vanno evitate le conurbazioni, anche attraverso il mantenimento delle aree libere da edificazione, e potenziando gli aspetti naturalistici e agrari presenti e potenziali delle aree.

Art. 68 Insediamenti rurali di interesse storico

1. Il PTCP individua nell'allegata Tav.E5.6 i principali nuclei e le aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale di antica formazione sia in ambiente di pianura che in ambiente collinare e montano che si pongono in organico rapporto con il paesaggio agrario circostante.

2. Tali nuclei e aggregazioni insediative sono caratterizzati da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio relativamente integri, sono costituiti da edifici e complessi produttivi agricoli (cascine) comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e paesaggistico legati a originarie funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, in alcuni casi con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali.

Detta individuazione costituisce riferimento obbligatorio e può essere approfondita, integrata o corretta con adeguate ricognizioni ai fini della loro classificazione negli strumenti urbanistici comunali.

3. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP, o di predisposizione dello strumento urbanistico, definisce su planimetria, in scala, adeguata il perimetro degli insediamenti rurali di interesse storico presenti nel territorio, integrandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini.

4. Per tali ambiti sono da osservare le seguenti direttive:

- a. La normativa dei PRG individua le indicazioni e le prescrizioni atte a garantire il mantenimento dei caratteri del contesto dell'impianto e del tessuto edificato nonché dei caratteri tipologici e dei materiali costruttivi tipici del luogo attraverso specifiche indicazioni di intervento.
- b. Laddove risulti necessaria la previsione di nuovi volumi edilizi devono essere prescritte le forme, i materiali nonché l'adozione di tecniche costruttive affinché lo sviluppo dell'attività agricola e della zootecnia garantisca il rispetto dei fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.
- c. I mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici eventualmente dismessi, sono consentiti qualora non pregiudichino la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree circostanti ancora condotte o non alterino i caratteri e gli elementi del contesto territoriale, quali i tracciati stradali poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione, le siepi, i filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria.

Art. 69 Elementi storici e relative aree di pertinenza

1. Il PTCP indica come direttiva per la predisposizione degli strumenti urbanistici la necessità di pervenire ad un repertorio del patrimonio che riguarda architetture, arti decorative, arte dei giardini, urbanistica, ecc. integrativo di quello allegato al presente Piano. I PRG prevederanno conseguentemente la disciplina atta a garantire la conservazione e la trasmissione di questo patrimonio, avviando programmi di recupero e intervento, e garantendo la non compromissione delle aree interstiziali.
2. I progetti degli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche notizie storiche, da analisi paesistiche, e da una verifica della compatibilità visiva rispetto alle principali linee esterne di percezione visiva.
3. La Provincia individua con apposito elenco provinciale, approvato con le procedure di cui all'art. 22, comma 2, gli esemplari arborei di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP :
 - a. verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti nell'elenco inserendo negli elaborati della componente paesistica gli elementi individuati;
 - b. elabora misure per la tutela degli esemplari individuati finalizzate ad evitare il danneggiamento e l'abbattimento degli stessi, salvo i casi derivanti da esigenze di pubblica incolumità o da esigenze fitosanitarie e comunque previo accertamento dell'impossibilità di adozione di soluzioni alternative effettuato da tecnico specialista nel settore, nonché le modalità di manutenzione degli stessi;
 - c. disciplina gli interventi edilizi e di modifica del suolo in rapporto alla necessità di garantire lo spazio minimo vitale degli alberi, il mantenimento degli spazi di percezione, la protezione degli apparati radicali dalle operazioni di scavo. Fino alla data di efficacia dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è fatto divieto di abbattimento degli alberi inseriti nell'elenco provinciale fatti salvi i casi previsti al precedente punto.

Art. 73 I beni archeologici

1. I PRG, in rapporto alla presenza di siti archeologici dovranno prevedere:
 - la massima salvaguardia possibile dei depositi archeologici e degli elementi significativi della centuriazione romana;
 - una particolare attenzione negli scavi relativi agli insediamenti edilizi ed alle alterazioni della morfologia del suolo;
 - la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche localizzate.
2. Gli interventi di tipo insediativo ed infrastrutturale anche in aree limitrofe alle aree archeologiche localizzate devono contemplare preventivi sondaggi di natura archeologica.
3. I PRG loro varianti e adeguamenti dovranno riportare l'individuazione delle aree a vincolo archeologico.

4.4.3 ALLEGATO 3 – PTCP Bergamo – Estratti da Studi e analisi: D0 - Storia e caratteri del territorio bergamasco

2.9 MATERIALI LOCALI E COLORI DEL COSTRUITO

Ogni luogo rivela tratti distintivi strettamente connessi con i materiali del costruito. E mediamente i materiali sono offerti dai luoghi, fanno parte delle potenzialità elementari presenti nei luoghi stessi.

La distinzione di due grandi quadri ambientali, la montagna e la pianura, si traduce direttamente anche nella diversa disponibilità di materiali: solo al primo ambiente si lega il dominio della pietra, della pietra tagliata, modellata; nel secondo la pietra è presente nell'area pedemontana e poi in una fascia pianeggiante di transizione, mista ad un altro tipo di pietra, i ciottoli dei greti dei fiumi e dell'alta pianura, pietra che viene solo raccolta e disposta, magari nella forma "a spina di pesce".

Più a sud, nella "bassa", la pietra lascia il posto alla terra cotta che vi domina pressoché incontrastata, come peraltro in una gran parte della Padania.

Di ogni luogo giova considerare la disponibilità complessiva dei materiali, dalla pietra alla terra da cuocere, in corrispondenza con l'area morfologica di pertinenza; ma giova considerare anche i livelli di effettiva dipendenza dalle condizioni locali, secondo i periodi della storia.

Generalmente, fino alle soglie del nostro tempo, il rapporto è pressoché diretto e puntuale: ogni luogo impiega i suoi materiali.

I materiali impiegati non mancano poi di esercitare effetti sulla forma del costruito, seppure secondo variazioni legate alle culture, alle funzioni o al gusto: si pensi alle diverse orditure del tessuto murario, o ai particolari architettonici, secondo gli spessori o il taglio del materiale impiegato, si pensi alle forme e alle pendenze dei tetti, laddove questi siano di pietra, secondo l'impiego di materiali calcarei a strati più o meno consistenti (ad esempio nelle valli Imagna e Taleggio) o di materiali scistososi ardesiaci (ad esempio le parti interne delle valli Brembana e Seriana o la Valle di Scalve).

È dato infine riconoscere, attraverso i materiali, un colore del costruito, un colore dei luoghi, secondo le scansioni generali (le aree delle pietre scure, dei calcari, della terra cotta), ma anche secondo scansioni particolari con differenziazioni spesso a livello di singolo paese e talvolta interne ai villaggi medesimi.

2.10 EMERGENZE MONUMENTALI, PERNI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

La gamma dell'edificato è assai ampia, dai gruppi di case con grandi spazi a corte o dai centri murati della pianura ai piccoli gruppi di edifici dedicati per lo più all'attività pastorale dentro le valli più riposte.

Entro il contesto del costruito assumono poi un risalto speciale quelle strutture o quegli edifici che documentano particolari fasi della storia o rispondono a particolari funzioni, spesso assumendo valore rappresentativo e simbolico per le stesse comunità. Tali edifici o complessi di edifici hanno mediamente un ruolo importante negli stessi centri, concorrono ad arricchire il significato di alcuni precisi luoghi, diventano elementi tipizzanti, entrano - talvolta vistosamente - nel volto, nel profilo dei luoghi stessi; mediamente dotati di qualità estetiche (chiese centri di antiche pievi, chiese parrocchiali, monasteri, conventi, santuari, campanili, castelli, torri, palazzi, ville, ecc.), essi costituiscono di per sé un altissimo patrimonio architettonico ed artistico: anche di questi però interessa qui specialmente mettere in rilievo il valore territoriale e paesaggistico. Allo stesso modo prendono un grande significato edifici e strutture dello stesso tipo ubicati fuori dai centri a segnare puntualmente particolari aree del territorio.

Alla varietà delle condizioni geomorfologiche, alle diverse opportunità offerte dai luoghi negli ambiti territoriali e nelle scansioni sopra descritte corrisponde anche la complessità della storia del lavoro, anche per quanto riguarda la costruzione dei paesaggi.

2.11 IL PAESAGGIO AGRARIO

Il riferimento innanzitutto all'attività agro-silvo-pastorale richiama la straordinaria serie di ambienti già fortemente connotati per natura e poi via via arricchiti di speciali tipicità in seguito agli interventi effettuati dall'uomo. In particolare meritano poi di essere richiamati i paesaggi agrari, sia quelli più o meno incisivamente modellati (gli incisionamenti o i terrazzamenti lungo gli stessi versanti vallivi e in special modo nell'ambiente collinare) sia quelli dai lineamenti più aperti ma comunque fortemente "artificiali" della pianura (una porzione significativa di quella pianura "tutta smossa e quasi rifatta dalle nostre mani" di cattaneana memoria).

E non basta certo, data l'intensità delle trasformazioni nei diversi tempi della storia, limitarsi a considerare gli esiti ultimi, il volto attuale: uno sguardo ai principali processi evolutivi, la ricostruzione di alcuni paesaggi storici, la ricerca dei livelli di persistenza di alcune matrici possono certo avvicinare meglio e di più a quello straordinario delicatissimo "palinsesto" che è il paesaggio rurale.

2.12 L'EDILIZIA RURALE

Un'attenzione speciale può essere poi rivolta al ricco patrimonio dell'edilizia rurale, anch'essa così strettamente integrata con le diverse condizioni morfologiche e ambientali non meno che - come d'altra parte

lo stesso paesaggio rurale tutto - con la storia delle colture, con le dinamiche socioeconomiche e gli stessi assetti proprietari. Interessano inoltre gli aspetti distributivi-localizzativi (edifici presso i centri, presso i nuclei, sparsi, secondo le soglie altimetriche) non meno che le tipologie (dalle case a struttura chiusa e compatta della montagna alle case a corte del piano), i rapporti con i materiali impiegati per la costruzione stessa (dal "tutto pietra" al "tutto argilla cotta") piuttosto che per la copertura del tetto. Rientrano in questo quadro anche le costruzioni ubicate alle quote alte, esclusivamente legate all'attività pastorale, nelle diverse stazioni degli alpeggi, così come i vecchi recinti ("barek") di pietra per la custodia degli armenti.

Un patrimonio quello dell'edilizia rurale non adeguatamente considerato nel suo valore effettivo, nel suo significato culturale, per gli aspetti caratterizzanti da esso rappresentati (il rimando alla preziosa classificazione operata durante gli anni Cinquanta nell'ambito di una ricerca generalizzata sulle dimore rurali italiane può solo costituire la base per una lettura dettagliata di tali presenze).

E non possono certo essere accettati processi di obliterazione inconsulta delle peculiarità del costruito rurale sull'onda delle trasformazioni profonde del genere di vita delle popolazioni e delle stesse nuove condizioni dell'agricoltura, processi che, se non guidati, possono portare ad un impoverimento gravissimo dei caratteri propri dei luoghi.

2.13 STORIA DEL LAVORO, TERRITORIO, PAESAGGIO

Rilevante altresì il ruolo delle attività non agricole già nelle fasi antiche, anch'esse in equilibrio con le condizioni fisiche dei luoghi: basti esemplificare con il riferimento alla tradizione dell'estrazione e della lavorazione del ferro nelle parti più interne delle valli o a quella più diffusa del lanificio e poi della produzione serica. Anche a questo riguardo non ci si vuole rivolgere tanto agli aspetti socio-economici quanto più propriamente a quelli territoriali e paesaggistici. Oltre agli edifici sede delle particolari attività, con tipicità di strutture e di impianti, interessa infatti il loro rapporto con il quadro fisico e con il contesto insediativo (ubicazione dei manufatti, relazione con l'acqua, con la viabilità anche minore, ecc.) e poi la vera e propria "specializzazione" di alcune precise subaree.

Agli edifici e agli impianti legati a particolari voci dell'economia, meritano di essere aggiunti anche quelli dislocati presso quasi tutti i principali centri, legati alla quotidianità della vita (molini, torchi, ...).

In tale contesto complessivo trovano pertanto un particolare significato e meritano di conseguenza una speciale attenzione tutti quegli edifici della paleoindustria (dai forni fusori ai magli, alle fucine, ai mulini, ...) di cui sono

pervenute tracce o, in assenza di queste, anche le sole località in cui sappiamo che essi erano ubicati.

La questione si fa anche più viva se ci si rivolge alla storia dell'industrializzazione vera e propria e ai suoi processi localizzativi. E sappiamo quanto il Bergamasco, con dinamiche non dissimili da quelle di altri distretti del più ampio territorio lombardo, sia venuto caratterizzandosi in seguito a tali processi.

Alla dipendenza dall'energia idraulica, che guida tra Otto e Novecento la localizzazione presso gli alvei dei principali fiumi, si lega la costruzione di un alto numero di impianti prevalentemente destinati all'attività tessile (non mancano tuttavia esempi cospicui di costruzioni rivolte ad altre attività), in alcuni casi anche di dimensioni rilevanti quando non articolati in complessi integrati con strutture della residenza o di altri servizi, impianti che trasformano profondamente il paesaggio imponendosi come soggetti forti, generatori in alcuni casi di discontinuità e comunque di novità. Non si possono non ricordare complessi quali quelli delle Ghiaie di Villa, della Legler di Ponte, della Rasica di Osio, lungo il , di Calepio sull'Oglio, di Crespi sull'Adda. Molto più vistosa è poi la configurazione del fenomeno lungo il solco del Serio, anche nella sezione alta della valle e più tra il ponte del Costone e lo sbocco sul piano. Per non dire dell'intensità delle presenze nella stessa area urbana, soprattutto lungo il canale Serio.

4.4.4 ALLEGATO 4 – PTCP Bergamo – Estratto da Repertori – Elenco dei beni ed ambiti soggetti a tutela ex D. Lgs. 190/99 e degli elementi storico architettonici e archeologici presenti nei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio

I repertori fanno riferimento agli Elementi ed Ambiti presenti nella provincia di Bergamo che sono oggetto di tutela ex D.Lgs. 490/99, nonchè ai Centri e Nuclei Storici, agli Elementi storico architettonici e di valenza paesistica e alle presenze archeologiche che, pur non essendo oggetto di specifici provvedimenti di tutela ex lege, costituiscono una grande parte del patrimonio culturale, ambientale e paesistico della nostra provincia.

I “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della Legge Regionale 9 Giugno 1997, n.18”, definiti con delibera della Giunta Regionale 29.12.1999 – n. 6/47670, indicano in forma estremamente dettagliata le modalità di acquisizione e di rappresentazione dei dati relativi agli elementi tutelati dalla disciplina del D.Lgs. 490/99, così come di tutti gli elementi di interesse storico, paesistico, architettonico, urbanistico e archeologico presenti nei territori provinciali, ai fini di dare completezza alla componente della “Valenza Paesistica” del Piano Territoriale.

Tale ampia e importante attività è stata eseguita a cura dal Servizio Pianificazione Territoriale e Programmi d'Area della Provincia di Bergamo che, prima ancora della data di emanazione del documento della Giunta Regionale, ha provveduto alla consultazione delle fonti cartografiche, bibliografiche e di archivio, alla catalogazione dei dati disponibili, alla ricognizione del territorio, al censimento e alla sistematizzazione di nuovi dati e alla formulazione dei Repertori.

Questo imponente lavoro, che per sua natura è da considerarsi comunque oggetto di ulteriori verifiche e implementazioni, ha portato alla elencazione di migliaia di voci, corrispondenti ad altrettanti beni di significativa importanza, e ha consentito – e consente - di percepire, in maniera fino ad oggi non così significativamente apprezzabile, l'entità complessiva del nostro patrimonio storico culturale e degli elementi che definiscono i caratteri più significativi del paesaggio e delle testimonianze della cultura architettonica ed urbana della nostra provincia, ma ha anche permesso di disporre di un materiale di base informativo assolutamente prezioso ed esauriente per la formazione del quadro conoscitivo e progettuale del PTCP.

Le tavole 5.3 e 5.6, allegate al progetto del PTCP costituiscono la sintesi e il quadro di riferimento localizzativo dei contenuti elencativi e descrittivi dei Repertori.

ELEMENTI ED AMBITI OGGETTO DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 490/99 BENI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - ART.2

A partire dall'elenco degli immobili vincolati fornito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano e attraverso la consultazione degli atti presso questa depositati, è stata costruita una banca dati in formato digitale.

I beni sono stati localizzati sulla cartografia in modo puntuale (o lineare nel caso di mura e fossati storici) e georeferenziati. Per ogni bene sono state predisposte delle schede riportanti la denominazione, una breve descrizione, la localizzazione e gli estremi del provvedimento di vincolo. La cartografia e le schede associate sono da ritenersi comunque indicative e oggetto di possibili successive verifiche con la Soprintendenza competente, dal momento che i dati forniti sono a volte di non facile interpretazione, confrontabilità e individuazione, non risultando chiaro l'oggetto puntuale del vincolo e la sua estensione; in questa fase si è peraltro proceduto ad una riunificazione dei decreti di vincolo laddove riferiti ad un unico bene immobile.

Non sono inoltre stati individuati gli immobili di cui all'art. 5 del D.Lgs. 490/99 e successivo D.P.R. n° 283/2000.

Per comodità di consultazione nel presente repertorio i beni sono stati suddivisi per Comune in ordine alfabetico. La dicitura “non cartografato”,

segnala che le informazioni sul bene non sono sufficienti a permetterne un'individuazione certa sulla cartografia.

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI - ART. 139

Nel 1997 la Provincia ha realizzato, attraverso la consultazione degli atti amministrativi di apposizione del vincolo depositati presso la Regione Lombardia, una banca dati informatizzata in cui, per ciascun bene vincolato, è stata costruita una scheda riportante la denominazione, una breve descrizione, gli estremi del provvedimento di vincolo, associata all'individuazione cartografica georeferenziata.

Successivamente si è operato un confronto e verifica di detti dati con quelli contenuti nel progetto regionale SIBA, aggiornato al 2001.

Per comodità di consultazione nel presente repertorio gli immobili sono stati suddivisi per Comune in ordine alfabetico.

BENI TUTELATI - ART.146

Laghi e fiumi, torrenti e corsi d'acqua (lettera b e c), aree superiori ai 1600 mt (lettera d) e ghiacciai e circhi glaciali (lettera e)

Le informazioni relative ai beni di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 146 e il relativo vincolo, sono state acquisite dal progetto regionale SIBA. Pertanto per l'approfondimento relativo alla loro definizione, alle fonti utilizzate, nonché alle metodologie di acquisizione e formattizzazione, si rimanda a quanto specificato nella D.G.R. n. VI/47670 del 29.12.99 "*Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n.18*" (pubblicata sul B.U.R.L. del 23.06.2000 – 3° suppl. straord. al n° 25, allegato 1).

Si precisa che non sono stati cartografati i circhi glaciali.

Per comodità di consultazione nel presente repertorio i laghi e i fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui alle lettere b) e c), sono elencati per Comune, in ordine alfabetico; si precisa che i relativi vincoli possono ricadere anche su territori appartenenti a Comuni contermini a quelli riportati nel repertorio.

Parchi e riserve nazionali e/o regionali (lettera f)

La rappresentazione cartografica di tali vincoli, realizzata in prima stesura dalla Provincia, è stata successivamente verificata e resa congruente con le perimetrazioni individuate dal progetto regionale SIBA, laddove queste si riferiscono alle leggi istitutive dei parchi e riserve o ai Piani Territoriali di Coordinamento, se approvati. Per l'approfondimento relativo alla definizione di tali vincoli e alle fonti utilizzate, si rimanda a quanto specificato nella D.G.R. n. VI/47670 del 29.12.99 "*Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n.18*" (pubblicata sul B.U.R.L. del 23.06.2000 – 3° suppl. straord. al n° 25, allegato 1).

Boschi e foreste (lettera g)

Le aree riguardanti tale vincolo sono state rappresentate cartograficamente sulla base delle informazioni raccolte in occasione della redazione degli studi per il Piano Territoriale Paesistico alla fine degli anni '80 e pertanto individuate sulla base della Carta Tecnica Regionale, riferita agli anni 1980-83. Tale perimetrazione è pertanto del tutto indicativa, dal momento che l'esatta rappresentazione deve discendere da una identificazione puntuale delle aree boscate sulla base della normativa regionale di riferimento. Anche in questo caso si rimanda a quanto specificato nella D.G.R. n. VI/47670 del 29.12.99 "*Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n.18*" (pubblicata sul B.U.R.L. del 23.06.2000 – 3° suppl. straord. al n° 25, allegato 1).

Usi civici (lettera h)

La difficoltà di reperimento e verifica dei dati relativi alle aree assegnate alle università agrarie e di quelle gravate da usi civici non ha consentito la loro individuazione cartografica. Per l'approfondimento relativo alla definizione dei beni vincolati e alle fonti da utilizzare, si rimanda a quanto specificato nella D.G.R. n. VI/47670 del 29.12.99 "*Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di*

coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (pubblicata sul B.U.R.L. del 23.06.2000 – 3° suppl. straord. al n° 25, allegato 1).

Zone di interesse archeologico (lettera m)

Circa l'individuazione di zone di interesse archeologico, sembra opportuno riportare quanto a suo tempo precisato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, come risulta dalla D.G.R. n° VI/47670 del 29.12.99 *“Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18”* (pubblicata sul B.U.R.L. del 23.06.2000 – 3° suppl. straord. al n° 25, allegato 1): - Aprile 1994: *...la generica dizione adottata dal legislatore necessita di ulteriori approfondimenti per individuare quando “l’interesse archeologico” identifichi delle aree meritevoli di tutela ai sensi della L. 1497/39, non potendo, evidentemente, la semplice presenza di beni archeologici, a volte sommersi – o addirittura la mera supposizione della loro esistenza (aree a “rischio” archeologico ndr) – essere sufficiente a qualificare il suddetto interesse. Considerato che la L. 1497/39 è posta a tutela delle bellezze naturali, una porzione di territorio può essere qualificata come “zona di interesse archeologico” ai sensi della lettera m) della L. 431/85, quando su di un’area ben determinata siano presenti resti archeologici emergenti che siano entrati a far parte del paesaggio, caratterizzandolo, come elementi qualificanti di emergenza visiva.... al fine di garantire la certezza del diritto, è indispensabile una precisa individuazione di tali zone – con provvedimenti ricognitivi specifici (decreti ministeriali e/o delibere regionali) che ne perimetrino con esattezza i confini e descrivano chiaramente la suddetta interrelazione tra beni archeologici emergenti e le bellezze naturali, sulla base di una dettagliata relazione tecnica redatta dalle Soprintendenze nell’ambito delle competenze specifiche...;* - Dicembre 1995: *per quanto attiene alle presenze archeologiche, che debbono caratterizzare il territorio affinché lo stesso si qualifichi come “aree di interesse archeologico”, si ritiene di poter estendere il concetto anche a quei beni che, seppur non emergenti, sono comunque parte integrante dell’area e la connotano come meritevole di tutela; si ribadisce che i progetti relativi ad interventi da eseguirsi nonché da autorizzarsi in sanatoria... nelle aree individuate ai sensi della lett. m) della L. 431/85 debbono essere sottoposti anche alle Soprintendenze Archeologiche competenti che debbono dare un parere in merito alla incidenza degli interventi medesimi sulle aree archeologiche individuate... Per quanto attiene alla individuazione delle aree di interesse archeologico meritevoli di tutela... si ritiene che venga istituito presso ogni Soprintendenza Archeologica un gruppo ... che possa elaborare un documento cartografico nel quale siano chiaramente indicate le presenze archeologiche nonché le connotazioni dell’area e la perimetrazione della stessa. Tale documento, corredato degli atti necessari, costituirà la base del provvedimento ricognitivo specifico.*

Attualmente non risulta si sia proceduto ad alcun provvedimento ricognitivo da parte delle Soprintendenze: si è pertanto ritenuto opportuno in questa fase, di individuare cartograficamente in modo puntuale i ritrovamenti per i quali è stato apposto specifico decreto di vincolo, così come desunto dalla Carta Archeologica della Lombardia – provincia di Bergamo, edita nel 1992 a cura della Soprintendenza Archeologica, della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo.

ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
CENTRI E NUCLEI STORICI – ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI

L'individuazione degli elementi storico architettonici della provincia di Bergamo, ha preso avvio dagli studi predisposti per il Piano Territoriale Paesistico alla fine degli anni '80: tali elenchi di dati e cartografie associate sono stati informatizzati e integrati attraverso ricerche bibliografiche e verifiche in sito.

Il presente repertorio riporta per ogni bene, suddiviso in categorie tipologiche funzionali alla lettura e all'individuazione cartografica, la

denominazione e, ove disponibile, una breve descrizione, la località, i riferimenti cronologici e delle note, il tutto articolato per Comune in ordine alfabetico.

La dicitura “non cartografato”, segnala che le informazioni sul bene non sono sufficienti a permetterne un’individuazione certa sulla cartografia.

Tale specifica è indipendente dalla presenza di tali beni sulla tavola E5.6 “Centri e nuclei storici – Elementi storico architettonici”, che non riporta gli elementi storico architettonici all’interno dei centri e nuclei storici.

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Le presenze archeologiche sono state individuate attraverso l'utilizzo di differenti fonti: per i beni puntuali i dati cartografici e descrittivi sono stati tratti dalla pubblicazione “Carta Archeologica della Lombardia – la provincia di Bergamo”, edita nel 1992 a cura della Soprintendenza Archeologica, della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo, mentre per le presenze areali, sono stati utilizzate le cartografie e le informazioni associate predisposte per il Piano Territoriale Paesistico alla fine degli anni '80, integrate per i territori di montagna e di collina dalle informazioni tratte dal progetto di cartografia geoambientale.

I presenti repertori rappresentano pertanto una sintesi delle schede relative a tali beni per ognuno dei quali viene riportata una breve descrizione, una sigla di riferimento indicante l'epoca presunta di appartenenza: p) preistoria, f) età del ferro, r) romana, g) gallica, a) altomedioevo, m) medioevo, b) basso medioevo, i) imprecisata, specifiche sul contesto e l'eventuale sussistenza di vincolo apposto con decreto: tali schede sono associate ai beni cartografati e georeferenziati.

Per comodità di consultazione nel presente repertorio i beni sono stati suddivisi per Comune in ordine alfabetico.

BARIANO

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

/

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Bariano
- Nucleo della Cascina Corsa

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Parrocchiale SS. Gervasio e Protasio Martiri
- Riferimenti cronologici: 1743-50
- SS. Annunziata

Tipologia: Monastero, convento

- Ex Convento Carmelitani in località: Neveri

Tipologia: Torre, castello

- Castello - Tracce del castello in un edificio detto "Il Castello" con portici accanto alla Chiesa Parrocchiale - Non cartografato

Tipologia: Mulino

- Mulino di Sopra sulla destra della roggia del Cocchio

Tipologia: Complessi industriali

- Incannatoio G. Zerbi e C. - Non cartografato

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

- Laterizi F.lli De Agostini

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

- Casa Remassi
- Cascina Bigliarda
- Cascina Cantoncello
- Cascina Colombina
- Cascina Fada
- Cascina Fornace
- Cascina Limbo
- Cascina Nuova
- Cascina Paradiso
- Cascina Pilastrello
- Cascinetta

<p>Cascinetto Casello <u>Tipologia: Manufatto connesso alla ferrovia</u> Stazione ferroviaria di Morengo Riferimenti cronologici: 1878 - Contesto: Linea ferroviaria Treviglio-Rovato</p> <p>PRESENZE ARCHEOLOGICHE <u>Areali</u> - Area archeologica di epoca romana a nord del convento dei Neveri - Note: Insedimento residenziale - Area archeologica di epoca Romana a sud del convento dei Neveri - Note: Tombe</p> <p><u>Elementi puntuali</u> - Epigrafe funeraria romana con bassorilievo databile al I sec. d.C. (r) fuori della chiesa della Madonna dei Carmelitani (= Ne'veri) - Reperti preistorici e insediamento romano perdurato indicativamente dal I al III/IV sec. d.C. (p/r) in località Convento dei Ne'veri, Campo a Nord - Tombe (delle quali una alla cappuccina in tegoloni ed una con struttura in laterizi) (i) in località Convento dei Ne'veri, Campo a Sud - Tombe di epoca imprecisata (i) in località Cascina Fada</p>
<p>CALCINATE</p> <p>BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta - Cod. Pav: 206 del 27/06/1914 - Chiesetta romanica di S. Martino al Cimitero o dell'Addolorata dei secc. XII-XIV in via S. Martino - Cod. Pav: 26 del 10/03/1912 - Cascina al Portico dell' Ospedale ora S. Carlo - Cod. Pav: 27 del 05/10/1910</p> <p>BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D) /</p> <p>CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE) <u>Tipologia: Centro o nucleo storico</u> - Centro storico di Calcinate - Nucleo del Portico del Seminario - Nucleo del Portico S. Carlo - Nucleo della Villa Passi (Cascina Passa) <u>Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero</u> - Chiesa Madonna Addolorata di S. Martino - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 26 del 10/03/1912 - La Madonnina - Parrocchiale S.M. Assunta - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.206 del 27/06/1914 - S. Stefano <u>Tipologia: Torre, castello</u> Castello - Su queste rovine e comunque nell'area delle fortificazioni sorse nel 1505 la Parrocchiale. <u>Tipologia: Palazzo, villa</u> - Palazzina Nuova - Palazzina Vecchia - Villa "Portico del Seminario" (Passi Arzuffi) - Pianta a U adiacente ad un grande cascinale a corte aperta dal 1866 al 1938 luogo di villeggiatura del Seminario Vescovile. Parco - Villa Passi (Cappia) Riferimenti cronologici: Sec. XIX - Contesto: Isolata in una tenuta agricola – Parco antistante. <u>Tipologia: Struttura ricettiva di interesse collettivo</u> Osteria Canzona (Cascina Canzona) <u>Tipologia: Complessi industriali</u> - Filanda Habersaat e Nickel - Non cartografato - Filanda Mariton Fuzier e C. - Non cartografato <u>Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine</u> Cascina al Cherio Cascina Boffalora Cascina Boschetto Cascina Brasile Cascina Camozzi Cascina Campagna Cascina Campo Nuovo Cascina Cavalli Cascina Fogale Cascina Furietta Cascina Guzzafame Cascina Il Portichetto (Cascina il Luoghetto) Cascina Molino Rotto (presso Seminario dei Passionisti) Cascina Ninola Cascina Nuova</p>

<p>Cascina Pietrasanta Cascina Portico dell'Ospedale ora Portico S. Carlo- Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 27 del 05/10/1910 Cascina Pulcina Cascina Resga Casino Furiettino Il Boschettino Il Passino Isola delle Rose La Castellana Medolago</p> <p>PRESENZE ARCHEOLOGICHE</p> <p><u>Areali</u> - Area archeologica di epoca Gallica lungo S.P.122 - Note: Tomba</p> <p><u>Elementi puntuali</u> - Epigrafe funeraria romana attribuibile al I sec. d.C. (r) in centro storico (materiale di reimpiego in un muro sotterraneo) - Reperti ceramici romani (r) in località Cascina Castellana - Rilievo architettonico funerario romano (r) in via Colleoni - Tomba gallica (meta' I sec. a.C.) (g) al confine con Mornico lungo la Strada Francesca - Tomba romana in tegoloni (r) in località Proprieta' La Passa - Villa romana (I/V sec. d.C.) (r) in località Campo Musna</p>
<p>CAVERNAGO</p> <p>BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2 - Villa Giovanelli già` Colleoni - Cod. Pav: 355 del 11/02/1917 - Non cartografato - Castello di B. Colleoni in frazione Malpaga - cortile interno con porticato - mura con merlatura ghibellina e ponte levatoio - annessi rustici - Cod. Pav: 40 del 10/06/1980 - Castello di Cavernago - Cod. Pav: 999 del 15/10/1998 - Non cartografato - - Castello di Malaga - Cod. Pav: 999 del 04/03/1998 - Non cartografato - Castello già` Martinengo Colleoni del 1597 con torri agli angoli trasformato nei secc. XVI-XVII - cortile del sec. XVIII con portico a colonne binate e loggiato affrescato - parco Roma (via) - via Castello di Cavernago - Cod. Pav: 39 del 09/05/1950 - Chiesa di S. Giovanni Batt. del 1456 in frazione Malpaga, piazza G. Marconi - Cod. Pav: 518 del 02/09/1970</p> <p>BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D) /</p> <p>CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)</p> <p><u>Tipologia: Centro o nucleo storico</u> - Centro storico di Bettole di Cavernago - Centro storico di Cavernago - Centro storico di Malpaga</p> <p><u>Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero</u> - Parrocchiale S. Giovanni Battista in località Malpaga- Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.518 del 02/09/1970 - Parrocchiale S. Marco Evangelista Riferimenti cronologici: 1622 - Note: (Parr. 1948).</p> <p><u>Tipologia: Torre, castello</u> - Castello di Cavernago (Martinengo Colleoni) - Isolato nella campagna - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 39 del 9/05/1950 - Castello di Malpaga (Colleoni Martinengo)- Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 40 del 10/06/1980</p> <p><u>Tipologia: Palazzo, villa</u> - "Castello Martinengo" (Colleoni Gonzaga) - Fu sede di scuole e del Municipio. Vasto parco lungo viale d'accesso con ampia visuale prospettica - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 39 del 09/05/1950</p> <p><u>Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione</u> - Fornace (Cascina Ursina)</p> <p><u>Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine</u> Cascina Bruciata (Cascina Cassandra) Cascina Forzata (Cascina Sforzata) Cascina Gerone (Cascina Riccadonna) Cascina S. Antonio La Speranzina</p> <p><u>Tipologia: Roccoli</u> Uccellanda in località Malaga</p> <p>PRESENZE ARCHEOLOGICHE</p> <p><u>Areali</u> - Area archeologica di epoca Gallico- Romana in località Malpaga - Note: Tombe</p>

Elementi puntuali

- Due tombe romane (r) in località Malaga
- Tomba romana (r) in località Prato alla Brusata
- Tomba romana (r) in località Malpaga
- Tomba romana (r) in località: Malpag
- Tomba romana (r) in località: Malpaga
- Tomba romana (r) in località: Malpaga
- Tombe d'età tardo repubblicana e imperiale (tra I sec. a.C. e I sec. d.C.) (g/r) in località Malpaga, appezzamento Mulino
- Tombe romane (g) in località Malpaga
- Villa romana (r) in località Malpaga, Campi a Nord-Ovest della Cascina Alessandra

COLOGNO AL SERIO

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Porta d' accesso turrata detta "Gnano"- via S. Martino - Cod. Pav: 47 del 09/06/1920
- Porta d'accesso turrata detta "Cassatica"- via Solforino - Cod. Pav: 47 del 09/06/1920
- Porta d'accesso turrata detta "Moringhella" - via Vittorio Veneto - Cod. Pav: 47 del 09/06/1920
- Porta d'accesso turrata detta "Rocca" - via Rocca - Cod. Pav: 47 del 09/06/1920
- Chiesa parr. di S. Maria Assunta in piazza Cardinal Agliardi - Cod. Pav: 238 del 29/06/1914
- Castello Visconteo di Liteggio, Strada Provinciale 128 3 - Cod. Pav: 574 del 12/10/1981

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Castello Liteggio
- Centro storico di Cologno al Serio - Strutture murarie in sassi di fiume-cortili e case con ballatoi-cascine.
- Centro storico di Muratela - Complesso rurale composto da alcune cascine con torre delle passere e una chiesa del Sec. XVII.
- Nucleo della Cascina Bettosca
- Nucleo della Cascina Palazzo
- Nucleo di Canova
- Nucleo di Fornasette
- Nucleo Il Casale

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Cappella del Campino
- Cappella dell' Annunciata
- I Morti dell' Arca
- Parrocchiale S. Maria Assunta - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.238 del 29/06/1914
- S. Brancà
- S. Rocco
- Tribolina della Trinità

Tipologia: Torre, castello

- Borgo murato - La cinta muraria con fossato fu costruita nel 1293 dotandola di quattro ingressi. Perimetro di 2 chilometri.
- Castello di Ulrico
- Castello Visconteo in località Liteggio - Isolato in un piccolo nucleo rurale - Vincolo D.Lgs. 490/99 art. 2 n. 574 del 12/10/1981
- Portatorre detta "Antignano" o "Gnano"- Vincolo D.Lgs. 490/99 art. 2 n. 47 del 09/06/1920
- Portatorre detta "Cassatica" o "Cassadega" - Vincolo D.Lgs. 490/99 art. 2 n. 47 del 09/06/1920
- Portatorre detta "Moringhella"- Vincolo D.Lgs. 490/99 art. 2 n. 47 del 09/06/1920 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 167
- Portatorre detta "Rocca" - Vincolo D.Lgs. 490/99 art. 2 n. 47 del 09/06/1920

Tipologia: Palazzo, villa

- "Castel Liteggio"- Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.574 del 12/10/1981
- Palazzo Calepio Drago

Tipologia: Mulino

- Mulino Campagna

Tipologia: Complessi industriali

- Filanda G. Zerbi e C. - Non cartografato
- Filanda G.B. Sala

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

- Casa Benedetti
- Cascina America
- Cascina Bellini
- Cascina Cantarana
- Cascina Carrara
- Cascina Isolana
- Cascina Leoni (Cascina Bigorletto)
- Cascina Maglio

<p>Cascina Mura Cascina Presca Cascina Raffaini Cascina Rasghetta Cascina Ricotti Cascina Rossi Cascina Telamonte Cascina Tirloni (Cascina S. Carlo) Cascina Trinità - Note: Della cascina rimane l'impianto originario a corte chiusa e il portale d'accesso ad arco in mattoni. Cascinotto Cernaia Cascinotto Ubbiali Rasega Tesa Padovani Vite Novella <u>Tipologia: Roccoli</u> Roccolo Motta Roccolo Tirloni</p> <p>PRESENZE ARCHEOLOGICHE <u>Areali</u> - Area archeologica di epoca Romana in località Muratella - Note: Reperti e Tombe <u>Elementi puntuali</u> - Cuspide di lancia medioevale (a) in località Podere Gamba - Necropoli a incinerazione di epoca romana (circa I sec. a.C.) (r) in frazione Muradella, Campo Gerrone - Necropoli romana (circa n. 70 sepolture in laterizi contenenti "armi in ferro, monete, lucerne, vasi" e sepolture di epoca imprecisata (r) in località Latifondo Palazzo - Reperti romani (fr. di ceramica e di laterizi) (r) in frazione Muradella - Sepoltura di epoca imprecisata (i) in località ignota, Proprieta' Caleppio - Tomba ad incinerazione preistorica/tarda eta' del Bronzo (XIII sec. a.C.) (p) in località Latifondo Palazzo, Appezzamento Pianelonghe - Tombe (n. 32) e ruderi di epoca imprecisata (i) in località: Campoloso - Tombe e resti murari d'epoca imprecisata (i) in località Mure o More - Tombe e ruderi di epoca romana (?) (i) in località S. Ciro - Tombe galliche databili al II sec. a.C. (g) in località Cascina Cantarana - Tombe romane (r) in località Podere Moglia - Tombe romane (r) in località Prati Linaja - Tombe sotto cumulo (?) e ruderi di epoca imprecisata (i) in località Cascina di Telamonte - Villa (?) rustica tardo-romana; mattone altomedioevale (r/a) in località: Morti dell'Arca</p>
<p>FARA OLIVANA CON SOLA</p> <p>BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2 /</p> <p>BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D) /</p> <p>CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE) <u>Tipologia: Centro o nucleo storico</u> - Centro storico di Fara Olivana - Centro storico di Sola - Nucleo della Cascina Superba in località Sola - Nucleo a corte chiusa, portico, loggiato e torre. <u>Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero</u> - Parrocchiale S. Lorenzo Martire in località Sola - Parrocchiale S. Stefano Protomartire in località Fara Olivana <u>Tipologia: Torre, castello</u> - Castello in località Fara Olivana - Contesto: Resti nella struttura della cascina - Note: I resti del castello medioevale sono ancora riconoscibili all' interno dell'attuale cascina a sud del paese. Già nel corso del 400 il castello venne riutilizzato come edificio rurale conservando in parte le due torri ancora oggi visibili. <u>Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine</u> Cascina Fornace</p> <p>PRESENZE ARCHEOLOGICHE <u>Elementi puntuali</u> - Tombe in laterizi romani (?) (r?) in località Monumenti Sopra e Monumenti Sotto - Tombe romane (?) (r?) in località: S. Vito</p>
<p>FORNOVO SAN GIOVANNI</p> <p>BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2 - Chiesa parr. di S. Giovanni Battista - Cod. Pav: 249 del 29/06/1914</p>

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Fornovo S. Giovanni
- Nucleo della Cascina Brusada
- Nucleo delle Cascine Rino

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

Parrocchiale S. Giovanni Battista - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.249 del 29/06/1914

Tipologia: Monastero, convento

Ex Monastero Benedettino - Non cartografato

Tipologia: Mulino

- Molino Nuovo
- Mulino (Note: Fa parte di un moderno mulino)

Tipologia: Complessi industriali

Torcitoio Krayer Bourckardt e C. (Setificio) sulla roggia Molina

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

Fornace

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

- Cascina Belvedere di Sopra
- Cascina Belvedere di Sotto
- Cascina dei Preti *
- Cascina Fornace
- Cascina Nuova (Cascina Macallè)
- Cascina Via di Bergamo

Tipologia: Manufatto stradale

- Ponte sulla roggia Rino
- Ponte sulla roggia Torgnoli
- Ponte sulla roggia Guadazzolo

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca pre Romana in località Casaretti - Tombe
- Area archeologica di epoca Romana nel centro storico - Insediamento residenziale

Elementi puntuali

- Ascia-martello in pietra levigata dell'età del Rame (III millennio a.C.), tomba, pavimento e reperti romani (p/r) in località Podere Campaccio - Focolare, pozzo, resti di strutture e reperti romani (r) in località Latifondo Vallicelle, Appezzamento Rumesso
- Palafitte (p?) in località S. Giulino *
- Reperti romani (r) in località Cimitero
- Reperti, deposito di anfore, pavimento e tombe di epoca romana e successiva (r/a) in centro storico
- Reperto altomedioevale (a) in località Podere Passirengo -
- Reperto metallico (piccone in ferro 'romano?') (r?) in località Predio Morla
- Selciati e vasca romani (r) in località Latifondo Vallicelle, Appezzamento Unissada
- Sito preistorico (con industria litica e numerosi frr. di ceramica di impasto del Neolitico-I età del Ferro) e presenze romane (p/r) in località Cascina S. Giuseppe/Le Franine
- Tesoretto, reperti vari e pozzo di epoca romana; tombe altomedioevali (r/a) in località Podere Viticella
- Tomba alla cappuccina (non contenente corredo) (i) in località Cascina Belvedere di Sotto
- Tomba golasecchiana, tombe alamanne, oggetti metallici romani (?) (f/r?/a) in località Casaretti
- Tombe di epoca imprecisata (i) in località S. Pietro
- Tracce di frequentazione preistorica; necropoli a incinerazione di età repubblicana; pozzi, selciati e resti di strutt. romane imper. (p/r) in località Brolo e Corte Grande
- Urna cineraria del Bronzo Recente (XIII sec. a.C.) e reperti ceramici e metallici preistorici; spada di età imprecisata (p/i) in località Campo Castellotto

GHISALBA

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Resti del Castello medioevale circondato da fossato - via Castello - Cod. Pav: 257 del 02/07/1914
- Chiesa parr. di S. Lorenzo in piazza Giovanni XXIII - Cod. Pav: 512 del 03/09/1970
- Rotonda Cagnola Vedi 512 - Cod. Pav: 67 del 11/03/1912 - Non cartografato

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE

ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Ghisalba
- Nucleo della cascina Levate
- Nucleo della cascina Vite Vecchia
- Nucleo di Portico Faetto
- Nucleo di Portico Nuovo
- Nucleo di Villanova

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Parrocchiale S. Lorenzo Lev. e Martire - Vincolo D. Lgs. 490/99 art. 2 n.512 del 03/09/1970

Tipologia: Santuario

- Santuario Maria SS. della Consolazione

Tipologia: Torre, castello

- Castello – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.257 del 02/07/1914
- Torre - Unica torre superstite delle 5 presenti nel castello presenta una pianta pentagonale.
- Torri - Delle 5 torri del castello ne rimane una sola mentre l'ultima ad essere abbattuta fu nel 1907 quella che fungeva sia da torre d'accesso al castello che da campanile della Pieve.

Tipologia: Palazzo, villa

- Palazzo (Ghidini Bani) Stampa
- Villa Bonasio Zanchi (Rivola Floriani)
- Villa S. Fermo

Tipologia: Complessi industriali

- Incannatoio E. Colombo - Non cartografato

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

- Fornace per calce F. Meriggia - Non cartografato

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

- Ca Dama
- Cascina Baitella
- Cascina Bergamaschi
- Cascina Breda
- Cascina Lauro
- Cascina Perina
- Cascina Rivola
- Cascina S. Pietro
- Cascina Siver
- Portico Piani

Tipologia: Roccoli

- Roccolo in località Fontanone

Tipologia: Manufatto stradale

- Ponte sul fiume Serio - Note: Ricostruito in cemento armato.

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca Romana in località Villanova - Insediamento residenziale
- Area archeologica di epoca Gallica - Tombe
- Area archeologica di epoca Romana in località Cascina Alessandra - Villa
- Area archeologica di epoca Gallico-Romana in località guado a est del paese - Reperti

Elementi puntuali

- Frequentazione preistorica; impianto insediativi d'eta' romana (p/r) in località Villanova, Campo Traverso
- Insediamento romano (r) in località Campo S. Pietro - Spada gallica (III sec. d.C.), ara sacra (I sec. d.C.) ed epigrafe su altra ara funeraria (g/r) in centro
- Spada gallica in ferro (databile al II sec. a.C.) (g) in località Guado del Serio
- Tomba gallica (g) in località Proprieta' Testa
- Tomba gallica (attribuita al II/I sec. a.C., in avanzata fase di romanizzazione del territorio (g) in località Cascina don Bosco
- Tomba gallica maschile (databile alla sconda meta' del II sec. a.C.) (g) in località Cascina Vite Vecchia, Campo Gavignola
- Tomba romana (r) in località Campo Croffi
- Tomba tardo-gallica (g) in località Santuario, Via Canonico Cossali 57B
- Tombe medioevali (m) in località Campino (erroneamente detto Campo Crof)
- Villa romana attiva circa dal II sec. d.C. al V sec. d.C. (se pur a periodi alterni) (r) in località: Cascina Alessandra

GRASSOBIO

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Chiesetta di S. Maria Assunta detta Madonna dei Campi in via Giovanni XXIII - Cod. Pav: 259 del 30/06/1914

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE

ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Grassobbio

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Chiesa S. Maria Assunta - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.259 del 30/06/1914

- Parrocchiale S. Alessandro Martire

- S. Colombano

Tipologia: Torre, castello

- Edificio agricolo fortificato - Castello rurale fortemente degradato a causa degli adattamenti e delle manomissioni del secolo scorso. Riconoscibile l'impianto quadrangolare a corte centrale con torre a nord con pianta quadra in pietra arenaria gialla sui contorni e ciottolame all'interno. Altre due piccole torri e tratti delle cortine di cinta in ciottoli.

Tipologia: Palazzo, villa

- Palazzo Belli

Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici

- Casa Bettoni

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

Cascina Armati

Cascina Berretta

Cascina Cristina

Cascina della Noce

Cascina Gabbia

Cascina Gamba

Cascina Maloncella

Cascina Sala

Cascinetti

Cascinotto Bani (Cascina del Pastore)

Le Fornacette

Pale

Sorisoletto

Tipologia: Manufatto stradale

Ponte autostradale sul fiume Serio - Ponte ad otto archi in cemento armato più volte ampliato.

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Elementi puntuali

- Epigrafe funeraria romana datata al I sec. d.C. (r) in località Chiesa parrocchiale

- Resti di villa romana (parecchie "suspensurae" con resti di pavimento in mattoni misuranti cm 20x25) (r) in località Padergnone, Prati Sentiere e Predone

MARTINENGO

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Casa in via A. Locatelli 29 - Cod. Pav: 583 del 28/01/1982

- Casa in via G. Tadino - Cod. Pav: 382 del 26/06/1916

- Casa con balcone settecentesco in ferro battuto in via G. Tadino 17 - Cod. Pav: 414 del 09/07/1925

- Villa e parco Allegreni ex Murnigotti in via Mons. Piani 6 - Cod. Pav: 570 del 02/05/1981

- Ruderer del castello medioevale dei Martinengo in via Castello - Cod. Pav: 84 del 27/10/1910

- Chiesa dei Riformati ed annesso convento antico Vedi 591 - Cod. Pav: 85 del 03/12/1913 – Non cartografato

- Chiesa dell' Incoronata Vedi 591 - Cod. Pav: 274 del 29/06/1914 – Non cartografato

- Chiesa di S. Maria Incoronata – relativa zona di rispetto (D. M. 3/11/87) - Cod. Pav: 591 del 07/08/1987

- Chiesa parr. Di S. Agata - Cod. Pav: 83 del 15/03/1912

- Ex chiesa di S. Chiara del sec. XV annessa al convento (oggi tempio dei caduti in via Allegreni

- Cod. Pav: 409 del 06/03/1923

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

Bellezza d'insieme

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Vallo Colleone nel comune di Martinengo D. M. del 24/07/1964

CENTRI E NUCLEI STORICI – ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Cortenuova Sopra

- Centro storico di Martinengo

- Nucleo del Gazzo Genouilhac

- Nucleo del Gazzo Giovanelli

- Nucleo del Gazzo Morali

- Nucleo della Ca D'Albino Morali

- Nucleo della Cascina Fornace (sotto)

- Nucleo della Cascina Vallere

- Nucleo della Cascina Zigo

- Nucleo I Luoghi

<p>- Nucleo Le Case</p> <p><u>Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero</u></p> <p>- Chiesa B.V. Addolorata (Madonna Addolorata) in località Cortenuova di Sopra</p> <p>- Chiesa B.V. Incoronata annessa alla Casa della Congregazione della sacra famiglia – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.591 del 07/08/1987</p> <p>- Chiesa S. Michele presso Cimitero</p> <p>- Chiesa S. Rocco in località Molino Nuovo</p> <p>- Cimitero</p> <p>- Ex Chiesa S. Chiara (oggi Tempio dei Caduti) – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 409 del 06/03/1923</p> <p>- Ex Chiesa S. Zenone – Isolata nei campi</p> <p>- L' Addolorata</p> <p>- Madonna di Via Milano</p> <p>- Parrocchiale S. Agata Vergine e Martire – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 83 del 15/03/1912</p> <p>- S. Fermo</p> <p><u>Tipologia: Santuario</u></p> <p>- Santuario Madonna della Fiamma</p> <p><u>Tipologia: Monastero, convento</u></p> <p>- Convento Franciscano di S. Maria Incoronata – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.591 del 07/08/1987</p> <p>- Ex Convento Franciscano di S. Chiara</p> <p><u>Tipologia: Torre, castello</u></p> <p>- Borgo detto "Castello" – Il nucleo centrale, più antico del paese, è caratterizzato da case medioevali disposte attorno alla irregolare piazza centrale.</p> <p>- Borgo murato – La cinta muraria del borgo venne demolita nel 1837.</p> <p>- Castello dei Martinengo poi Colleoni – Resta tuttora visibile una cassaforte del sec.XIII a pianta quadrata di 9 metri di lato per 18 in altezza con struttura in arenaria al basamento e ciottoli adiacente sorge una torre di 35 metri con sopralzo in mattoni. – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 84 del 27/10/1910</p> <p><u>Tipologia: Palazzo, villa</u></p> <p>- Villa (Cucchi Doria) Calvi – Parco.</p> <p>- Villa (Murnigotti) Allegreni – Giardino all'Inglese – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.570 del 02/05/1981</p> <p>- Villa Savoldini (Poloni De Agostini) – Cortile chiuso verso strada da alto muro e di seguito un bel Parco.</p> <p><u>Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici</u></p> <p>- Casa – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.583 del 28/01/1982</p> <p>- Casa – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.414 del 09/07/1925</p> <p>- Casa – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.382 del 26/06/1916</p> <p><u>Tipologia: Mulino</u></p> <p>- Molino Nuovo</p> <p>- Molino Ponchione</p> <p><u>Tipologia: Complessi industriali</u></p> <p>- Filanda L. Corsi – Non cartografato</p> <p>- Filanda R. Daina poi Dolzini (?) detto "Filandone" – Costruito in stile neogotico nel 1929, chiuse per fallimento, riapri nel 1949 con il nome di "Essiccatoio Sociale Bozzoli" - Calori proprietaria dal 1934.</p> <p>- Incannatoio Morzenti e Poloni – Non cartografato</p> <p>- Sega</p> <p><u>Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine</u></p> <p>Bertoli</p> <p>Caprera</p> <p>Casa Bottazzoli</p> <p>Casa Zanetti</p> <p>Cascina ai Prati</p> <p>Cascina Barboglio</p> <p>Cascina Bellina</p> <p>Cascina Berlinga</p> <p>Cascina Caffa (Cascina Cappa)</p> <p>Cascina Campo Rosso</p> <p>Cascina Casella</p> <p>Cascina Ceschina</p> <p>Cascina Colombera</p> <p>Cascina Dania</p> <p>Cascina dei Storti (Cascina Poloni)</p> <p>Cascina Fornace (sopra)</p> <p>Cascina Marina</p> <p>Cascina Marina al Serio</p> <p>Cascina Massenti</p> <p>Cascina Misericordia</p> <p>Cascina Moscona</p> <p>Cascina Murnighella</p> <p>Cascina Nuova</p> <p>Cascina Palazza</p> <p>Cascina Predesse</p> <p>Cascina Progresso</p>
--

Cascina Roccolo Poloni
 Cascina S. Giorgio
 Cascina Savoldini
 Cascina Sculeretta (Gazzo Sculeretta)
 Cascinotto Bettoni
 Cascinotto Gerra
 Cascinotto Savoldini
 Casello
 Casello
 Casello Busetto
 Gazzetto (Gazzetto Savoldini)
 Gazzo Savoldini
 Moiacca Alcaini (Moiacca Pinetti II)
 Moiacca Pinetti (Moiacca Pinetti I)
 Zigoncina
Tipologia: Roccoli
 Roccolo
 Roccolo Calvi

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca Romana a S. Zenone - Insedimento residenziale

Elementi puntuali

- Ara sacra romana (r) in località Chiesa di S. Salvatore -
- Frammento di epigrafe romana (r) in via G. Tadino, «Antica Trattoria»
- Insedimento romano (una villa?) (r) in località S. Zenone - Monete romane (r) in località: Proprieta' Maltempi, presso Campo Torrazzo
- Reperti romani (r) in località Campo San Martino
- Resti di epoca romana (?) (r?) in località Campo Albarotto - Resti di epoca romana (?) (r?) in località Strada dei Gazzi - Tomba romana (r) in località ignota, verso il Serio
- Tombe di epoca imprecisata (i) in località Cascina S. Giorgio
- Tombe di epoca imprecisata (i) in via Donizetti 7
- Tombe e resti di torre ascrivibili al IX-X secolo (a) in piazza Castello
- Tombe romane (r) in località ignota, Proprieta' Savoldini - Tombe tardo romane (IV sec. d.C.) e lapide funeraria romana (II-III sec. d.C.) (r) in località Campo Crocette
- Tombe tardo-romane ascrivibili al IV-V sec. d.C. (r) in località Gazzo Morali, Campo Torrazzo

MORENGO

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Palazzo Giovanelli - chiesetta del 1636 restaurata nel 1979 -giardino - oggi sede comunale - Cod. Pav: 346 del 04/08/1980
- Avanzi del Castello medioevale - Cod. Pav: 87 del 25/03/1911

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Morengo
- Nucleo della Cascina Favorita
- Nucleo della Cascina Gerro

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Cappella Morti di S. Martino
- Parrocchiale SS. Salvatore
- S. Giovanni

Tipologia: Monastero, convento

- Ex Monastero Benedettino di S. Giovanni in località Rovedo

Tipologia: Torre, castello

- Castello - riconoscibili pochi resti nell'edificio che sorge nel centro del paese – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 87 del 35/03/1911

Tipologia: Palazzo, villa

- Palazzo Giovanelli - Giardino antistante - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.346 del 04/08/1980

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

- Fornace sul fiume Serio
- Fornace Corna
- Laterizi S.A. Redaelli e Perego - Non cartografato

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

Caprera
 Carpeneto
 Cascina Cantonata
 Cascina Fragonera
 Cascina Garibaldi
 Cascina Maldossetto

Cascina Maldosso
 Cascina S. Antonio
 Cascina S. Giovanni
 Nucleo rurale di Seriana
 Serianina

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca Romana in località Campo S. Martino - Villa
- Area archeologica di epoca Romana in località Carpeneto, Podere Serradella - Tombe

Elementi puntuali

- Necropoli tardo-romana/altomedioevale (r/a) in località Carpeneto
- Tombe altomedioevali (a) in località Campo a Est della Fontanina Laghetto
- Tracce di frequentazione preistorica, villa e tesoretto monetale romani (p/r) in località Campo S. Martino

MOZZANICA

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Avanzi delle mura medioevali - Cod. Pav: 279 del 29/06/1914
- Storico fossato detto Roggia dei Mulini - Cod. Pav: 626 del 26/04/1972
- Chiesa parr. di S. Stefano - Cod. Pav: 89 del 11/03/1912

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Mozzanica
- Nucleo della Cascina Rino

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Cappella Votiva di S. Ambrogio, isolata nei campi
- Parrocchiale S. Stefano Protomartire - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 89 del 11/03/1912
- Tribolina della Libera

Tipologia: Torre, castello

- Avanzi delle Mura Medioevali - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.279 del 29/06/1914
- Borgo murato - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.279 del 29/06/1914
- Torre campanaria - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 89 del 11/03/1912

Tipologia: Complessi industriali

- Cappellificio L. Petró e figli - Non cartografato
- Caseificio
- Filanda G. Camozzi - Non cartografato
- Officina meccanica F.lli Fasoli - Non cartografato

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

- Fornace (Cascina Fornasetta)

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

Cascina Buonpensieri

Cascina Cornale

Cascina Donata

Cascina Ragosole

Cascine Colomberone

Cascinetta Nuova

La Macchina

Tipologia: Manufatto stradale

- Ponte sul fiume Serio

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca Romana in via Bergamo - Insediamento residenziale

Elementi puntuali

- Frequentazione dell'eta' del Rame (fr. di pugnale litico a ritocco coprente bifacciale) e insediamento romano (p/r) in località Cascina Colomberone, Campo Rocolo
- Pugnale litico in selce bionda tipico della produzione remedelliana dell'eta' del Rame (p) in località Campo dei Padri
- Pugnale litico in selce nerastra tipico della produzione remedelliana dell'eta' del Rame (p) in località ignota, Proprieta' Camozzi
- Reperti romani (due balsamari in vetro, due lucerne, due monete in bronzo di Domiziano (81-96 d.C.), etc.) (r) in località Appezamento Longura
- Reperti romani (frr. di tegoloni a bordo rialzato, di anfore, di anfore, di ceramica a vernice nera, di pietra ollare) (r) in via Bergamo, Silpac
- Reperti romani da corredi tombali (r) in località S. Ambrogio
- Sito neolitico (tre asce in pietra levigata) di non chiara natura (resti insediativi o corredo tombale) (p) in località Cominetta e Cirimbella
- Sito preistorico (indicativamente di epoca compresa tra l'eta' del Rame e l'antica eta' del

<p>Bronzo) e romano (p/r) in località Campo a Ovest del Cimitero -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sito preistorico (una cuspide di freccia pedunculata, una punta, etc.) indicativamente dell'età del Rame e reperti romani (p/r) in località Cascina Cornale, Campo Lero - Tracce di frequentazione preistorica e reperti romani (p/r) in località Campo Manere - Tracce di presenze protostoriche (rari fr. Di ceramica di impasto riferibili alla II età del Ferro) e reperti romani (f/r) in località Campo Mulino, a Sud della Cascina Donati
<p>ROMANO DI LOMBARDIA</p> <p>BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palazzo comunale - porticato in piazza Roma - Cod. Pav: 102 del 24/10/1910 - Palazzo medioevale della "Misericordia" con portici in via B. Colleoni - Cod. Pav: 122 del 18/06/1979 - Villa Cantanti in via B. Colleoni (Cod. Pav: 667 del 04/10/2001 - Non cartografato) - Rocca Viscontea - Cod. Pav: 101 del 24/10/1910 - Basilica di S. Defendente - Cod. Pav: 103 del 11/05/1912 - Chiesa parr. di S. Maria Assunta e S. Giacomo in piazza Roma - Cod. Pav: 162 del 04/02/1914 - Chiesetta campestre di S. Giuseppe - Cod. Pav: 358 del 09/04/1915 - Santuario della Madonna della Fontana in via Crema - Cod. Pav: 161 del 04/02/1914 <p>BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)</p> <p>/</p> <p>CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)</p> <p><u>Tipologia: Centro o nucleo storico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro storico di Romano di Lombardia - Nucleo della Cascina Albarotto di Sotto - Nucleo della Cascina Albarotto Finazzi - Nucleo della Cascina Gasparini (Orfan.fio Masch. Rubini) - Nucleo di Graffignana - Nucleo di Portico <p><u>Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ave Maria - Basilica S. Defendente – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.103 del 11/05/1912 - Chiesa S. Giuseppe - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.358 del 09/04/1915 - Cimitero Nuovo - Cimitero Vecchio o "Cimitero della Gamba" - L' Addolorata - Madonna del Ponte - Madonna della Neve - Morti del Roccolo - Parrocchiale S. Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore Apostolo - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.162 del 04/02/1914 - Parrocchiale S. Pietro Ap. e S. Maria Madre di Dio - S. Marcello - S. Pietro - S. Rocco <p><u>Tipologia: Santuario</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Santuario B.V. della Fontana - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.161 del 04/02/1914 <p><u>Tipologia: Monastero, convento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ex Convento Agostiniano di S. Maria della Misericordia <p>Non cartografato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ex Convento Francescano di S. Pietro Apostolo <p><u>Tipologia: Torre, castello</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Borgo murato - non rimane nulla se non l' assetto urbanistico della città con configurazione rettangolare e ampi viali di circonvallazione sul percorso dei fossati e delle mura. - La Rocca - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.101 del 24/10/1910 <p><u>Tipologia: Palazzo, villa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Palazzo Comunale - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.102 del 24/10/1910 - Palazzo della "Misericordia" - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.122 del 18/06/1979 - Villa Rubini - Villa Sofia <p><u>Tipologia: Struttura ricettiva di interesse collettivo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavatoio - Ospedale - Osteria sulla strada da Romano a Martinengo <p><u>Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Casa dei Càlem - Casa Cinatti (Cascina Bernardella) - Casa dei Bissi (Cascina Bissi) - Casa Rasega - Casa S. Eusebio (Cascina S. Eusebio) <p><u>Tipologia: Complessi industriali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cappellificio G. e G. Radici - Non cartografato

- Conceria pellami A. Schivardi - Non cartografato
- Conceria pellami F. Schivardi - Non cartografato
- Fabbrica caramelle G. Paglierini - Non cartografato
- Fabbrica fiammiferi Bresciani Cerati e C. - Non cartografato
- Filanda C. Mazzoleni - Non cartografato
- Filatoio V. Lunardi - Non cartografato
- Maglio

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

- Agricola Lomb. poi Unione Ital. Concimi poi Montecatini
- Fornace Manzoni (Cascina Risorta) presso il fiume Serio
- Fornace Olivari (Cascina Fornace di Sotto) presso il fiume Serio
- Lavori in cemento Soldini e C.

Tipologia: Centrali idroelettriche e termoelettriche

Ex Centrale Società Elettrica G.M. Regazzoni (ENEL)

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

Cascina Bandiera
 Cascina Bradalesco
 Cascina Bradella
 Cascina Cappuccina
 Cascina Clientela
 Cascina Colombera
 Cascina Cotta
 Cascina D' Aria
 Cascina dei Frati
 Cascina dei Gatti
 Cascina della Lama
 Cascina delle Monache di S. Chiara
 Cascina Emma
 Cascina Fogliata
 Cascina Ganasolo
 Cascina Isola del Bosco
 Cascina Malpensata
 Cascina Marinoni
 Cascina Milano
 Cascina Morlana
 Cascina Muda
 Cascina Peroleri
 Cascina Romana
 Cascina S. Giacomo
 Cascina S. Marcello
 Cascina S. Rocco del Capo
 Cascina S. Rocco di Sopra
 Cascina Scariotta
 Cascine del Pascolo
 Cascinetto dell' Avvenire
 Cascinetto dell' Olmetto
 Cascinetto Perini
 Cascinotto Bruciato
 Cascinotto del Ferro
 Cascinotto del Lupo
 Cascinotto del Piombo
 Casello
 Casino
 Fenile
 Ganasolo
 La Vitelonga
 Lamera
 Rampata
 Ronco

Tipologia: Roccoli

- Roccolo in località Portico
- Roccolo
- Roccolo presso il fiume Serio

Tipologia: Manufatto stradale

- Ponte sul fiume Serio - Note: Rifatto in cemento armato.

Tipologia: Ponte connesso alla viabilità su ferro

- Ponte ferroviario sulla linea Milano-Brescia sul fiume Serio a sette archi in pietra.
- Stazione ferroviaria di Romano di Lombardia sulla linea ferroviaria Treviglio-Rovato

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca pre Romana e Romana in località Cascina Dignone - Reperti e Insegiamento residenziale

Elementi puntuali

- Coppa romana in vetro (I/II sec. d.C.) (r) in località Località ignota, Proprietà Quarti
- Tegoloni (r?) in località S. Giuseppe

- Tegoloni (r?) in località Portico
- Tegoloni romani (r?) in località Rasica
- Tomba alla cappuccina, contenente un'anforetta in ceramica invetriata e una ciotola in ceramica comune attribuibili al IV sec. d. (r) in località S. Rocco
- Tomba romana alla cappuccina, a incinerazione (r) in località Campo Farinelli
- Tomba tardo-romana e resti di strada (r) in località Campi di S. Marcello
- Tracce di frequentazione pre-protostorica; resti insediativi ed epigrafi d'eta' romana; motta altomedioevale (pfra) in località: Dignone - Sottoposta a vincolo archeologico ex D.M. 29/1/1970

SERiate

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Casa dei secc. XV-XVI in via Dei Tasca 34 - Cod. Pav: 542 del 15/06/1977
- Villa Ambiveri già Vertova Bonomi -giardino antistante in via Dei Tasca 36 - Cod. Pav: 301 del 09/07/1914
- Chiesa parr. del SS. Redentore in piazza Giovanni XXIII - Cod. Pav: 300 del 09/07/1914
- Ingresso monumentale del cimitero - Cod. Pav: 345 del 07/11/1914

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)

Bellezza d'insieme

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco Pedroni (ex Piccinelli) sito nel territorio del comune di Seriate in via G. Veneziani (mapp. 126a-126b) D. M. del 12/10/1962

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Comonte
- Centro storico di Paderno
- Centro storico di Seriate
- Nucleo del Cassinone
- Nucleo di Cascina Alta

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Chiesa S. Alessandro a Paderno (I Morti di Paderno)
- Cimitero -Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.345 del 07/11/1914
- Cimitero Vecchio
- Ex Chiesa Madonna della Neve, tra capannoni industriali
- I Mortini
- Parrocchiale S. Antonio di Padova in località Cassinone
- Parrocchiale SS. Redentore - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.300 del 09/07/1914

Tipologia: Santuario

- Ex Santuario Madonna del Buon Consiglio

Tipologia: Torre, castello

- Castello dei Rivola (Rocca) in località Comonte, edificio che ingloba i resti del castello medioevale

- Torre dei Tarussi

Tipologia: Palazzo, villa

- Palazzo Piccinelli (Pedroni)- Vasto Parco lungo la riva del fiume Serio con Vinc.1497/39.
- Villa Carlotta
- Villa Guerinoni – Giardino antistante.
- Villa Medolago Zavaritt (Rizzi) con cortile interno chiuso da terrapieno affacciato sul Fiume Serio. Giardino antistante cinto da alto muro.
- Villa Tassis (Busecchi Cerioli) in località Comonte
- Villa Vertova Ambiveri Bonomi - Giardino retrostante all'Italiana - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.301 del 09/07/1914

Tipologia: Struttura ricettiva di interesse collettivo

- Osteria

Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici

- "Cascina Alta" (Agliardi Amigassi)

Tipologia: Complessi industriali

- Fabbrica Birra Seriate poi F.Ili von Wunster
- Filatoio Amann e figli sulla destra del fiume Serio
- Fornitura bachi da seta G. Ambiveri - Non cartografato
- Fornitura bachi da seta G. Peliccioli - Non cartografato
- Fornitura bachi da seta L. Sangalli - Non cartografato
- S.A. Manifattura del Serio sulla ferrovia BG-BS

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione

- Società Cooperativa Lavori in Cemento

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

- Altina
- Bellosguardo
- Belvedere
- Ca Carità
- Casa Rota
- Cascina Adobati

<p>Cascina Bassa Cascina Beretta Cascina Bianca Cascina Camozzi Cascina Campana Cascina dei Pomi Cascina Ghilardi Cascina Granger Cascina Grina Cascina Grinetta Cascina Maldura Cascina Maver Cascina Misericordia Cascina Mora Cascina S. Giuseppe Cascina Speranza Cascina Tinti Cascina Vertova Cascinetto del Lupo Case Lucche I Cadè La Bertoncina La Bruciata Le Crocette Mantòa Molina Quattro Venti Tiranaso <u>Tipologia: Roccoli</u> Roccolo <u>Tipologia: Manufatto stradale</u> - Ponte sul fiume Serio - Ponte della ferrovia Bergamo-Coccaglio a due archi in pietra. <u>Tipologia: Ponte connesso alla viabilità su ferro</u> - Ponte della ferrovia Bergamo-Coccaglio, rifatto nel 1998-99 in cemento armato. - Ponte della ferrovia Bergamo-Coccaglio sul fiume Serio a tre archi in pietra. - Stazione ferroviaria di Seriate sulla linea ferroviaria Bergamo-Rovato <u>Tipologia: Manufatti connessi ai corsi d'acqua</u> - Presa canale sulla sinistra del fiume Serio - Presa roggia Vecchia sulla destra del fiume Serio - Sbarramento sul fiume Serio</p> <p>PRESENZE ARCHEOLOGICHE <u>Elementi puntuali</u> - Arca sepolcrale in marmo romana (?) e resti di edificio con mosaici (r) in località Campo Malora, Proprieta' Piccinelli - Cisterna romana (r) in via Paderno, a Nord dell'incrocio con via Roma - Cisterna romana (r) in via Paderno, a Sud dell'incrocio con via Roma - Frammento epigrafico romano (datato al I/II sec. d.C.) testimoniante probabile esistenza di ponte in epoca romana (r) in località Ponte sul fiume Serio - Necropoli tardo-romana anche se già in uso dal II al IV sec. d.C. (r) in via Paderno, angolo via degli Alpini - Stele funeraria romana centinata, con lunetta decorata a bassorilievo e iscrizione (datata al I sec. d.C.) (r) in località sponda del Serio, Casa Messi</p> <p>URGNANO</p> <p>BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2 - Castello Albani detto Rocca Viscontea – parco - relativa zona di rispetto (D. M. 24/11/55) - Cod. Pav: 138 del 28/10/1910 - Chiesa dei SS. Nazario e Celso del sec. XVI in piazza Libertà' 1 - Cod. Pav: 451 del 01/09/1958 - Chiesa parr. di SS. Nazario e Celso del 1762-1783 -relativa zona di rispetto (D. M. 1/9/58) in piazza Libertà - Cod. Pav: 139 del 14/05/1912 - Ex chiesetta di S. Giuseppe o B. V. del Palazzo in piazza Libertà - Cod. Pav: 318 del 14/07/1914 - Santuario conventuale della Madonna degli Angeli in frazione Basella - Cod. Pav: 137 del 28/10/1910</p> <p>BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D) /</p> <p>CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)</p>
--

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico della Basella
- Centro storico di Urgnano
- Nucleo di Battaina

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- Cappella di Scuri
- Chiesa dei SS. Nazario e Celso - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.451 del 01/09/1958
- Chiesa S. Pietro
- Ex Chiesetta S. Giuseppe o B.V. del Palazzo - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.318 del 14/07/1914
- Parrocchiale SS. Nazario e Celso Martiri – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.139 del 14/05/1912

Tipologia: Santuario

- Santuario S. Maria degli Angeli in località Basella - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.137 del 28/10/1910

Tipologia: Monastero, convento

- Convento Passionisti (Ex Domenicano di S. Maria) in località Basella
- Ex Convento Domenicano di S. Pietro in zona industriale

Tipologia: Torre, castello

- Borgo murato
- Castello dei conti Albani o "Rocca Viscontea" - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.138 del 28/10/1910

Tipologia: Palazzo, villa

- "Castello Albani" detta "Rocca Viscontea"- Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.138 del 28/10/1910
- Villa Sora in località Basella

Tipologia: Struttura ricettiva di interesse collettivo

- Ospedale

Tipologia: Mulino

- Molino dei Prati sulla roggia Urgnana
- Molino della Basella sulla fossa Brignana in località Basella

Tipologia: Complessi industriali

- Filanda N. Cavadini e C. - Non cartografato
- S.A. Manifattura del Serio - Non cartografato

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

Bizzera
 Casa Benaina
 Casa Cantona
 Casa Moneta
 Casa Picenni
 Casa Rocchetti
 Casa Zanoli
 Cascina Antonini
 Cascina Brozzoni
 Cascina Carminati
 Cascina Cavagna
 Cascina Ferrari
 Cascina Fornace di Sopra
 Cascina Fornace di Sotto
 Cascina il Pedone
 Cascina Longo
 Cascina Parrocchiale
 Cascina Pirola
 Cascina Pisoni
 Cascina Ruggeri I *
 Cascina Ruggeri II (Cascina Sora)
 Cascina S. Antonio
 Cascina Soldini
 Casino (Cascina Casino)
 Gualda Nuova
 Gualda Ravizza
 Gualda Vecchia
 La Ghislanda
 La Stropelina
 Spina

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Elementi puntuali

- Lastra funeraria romana (databile al I sec. d.C.) (r) in località Chiesa di S. Lorenzo

ZANICA

BENI IMMOBILI D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 490/99-ART. 2

- Ex scuola in località Capannelle - Cod. Pav: 664 del 16/11/2001
- Ex sede municipale in via Padre Davide - Cod. Pav: 698 del 11/09/2002
- Torre ed avanzi del castello di proprietà Mascheretti in località Padergnone - Cod. Pav: 331 del 19/07/1914
- Santuario della Maternità di Maria o della Madonna dei Campi – porticato - Cod. Pav: 147 del

13/05/1912

BELLEZZE INDIVIDUE, D'INSIEME E CONI PANORAMICI EX D. LGS. 490/99-ART. 139 (LETT. A, B, C, D)
/

CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI (ESCLUSE PRESENZE ARCHEOLOGICHE)

Tipologia: Centro o nucleo storico

- Centro storico di Zanica
- Nucleo del Padergnone
- Nucleo della Cascina Cagnana
- Nucleo della Cascina Cucco
- Nucleo della Cascina ex Canonici
- Nucleo della Cascina S. Antonio
- Nucleo di Capannelle

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero

- I Morti
- Parrocchiale S. Nicolò Vescovo

Tipologia: Santuario

- Ex Santuario Maternità di M.V. (Madonna dei Campi) - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.147 del 13/05/1912

Tipologia: Torre, castello

- Torre in località Padergnone - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.331 del 19/07/1914

Tipologia: Palazzo, villa

- Villa del "Padergnone" (Tassi Poncino Mascheretti) in località: Padergnone
- Villa Marenzi Bono
- Villa Tasso (Varese di Rosate)

Tipologia: Mulino

- Molino del Bosco

Tipologia: Complessi industriali

- Attrezzi agricoli F.Ili Previstali - Non cartografato
- Filanda Veuve Guérin et Fils - Non cartografato
- Incannatoio Mariton Fuzier e C. - Non cartografato

Tipologia: Centrali idroelettriche e termoelettriche

- Centrale A. Giambarini - Non cartografato

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine

Asperti
Barico
Casa Brentani
Cascina Bettolino
Cascina Botta
Cascina Capra
Cascina Ceresola
Cascina Colombi (Cascina Zavarit)
Cascina Costanzina
Cascina Fortunata
Cascina Giambarini
Cascina Gigoli
Cascina Nuova
Cascina Pezzoli
Cascina Piane
Cascina Pisarolo
Cascina Rota
Cascina Salvetti
Cascina Zavaritt (Buona Speranza)
Cascinetta del Bosco
Cascinotto
Pradone

PRESENZE ARCHEOLOGICHE

Areali

- Area archeologica di epoca Romana in località Cascina Piane - Necropoli

Elementi puntuali

- Corredi tombali databili alcuni tra la fine del VI e il V sec. a.C. e altri della I eta' del Ferro (ca. IX sec. a.C.) (f) in località Prato Colle
- Tomba longobarda (datata tra il VI e VII secolo) con stele funeraria romana (databile al I/II sec. d.C.) (r,a) in località Campo Martino Corto
- Tomba romana di eta' flavia (r) in località Basella
- Tomba tardo-romana (r) in località Predio Guadali
- Tombe ad inumazione di epoca imprecisata (i) in via Mulino del Bosco
- Tombe altomedioevali (?) (a?) in località Capannelle, Campone
- Tombe romane databili alla prima meta' del I sec. d.C. (r) in località Cascina Piane, Campo S. Giuseppe

5. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CREMONA

5.1 Stato attuale della pianificazione

La Provincia di Cremona ha approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 9 luglio 2003 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹⁴.

In seguito all'approvazione da parte della Regione Lombardia della nuova legge per il governo del territorio, la 12/95, che riforma la materia di territorio e urbanistica, e considerato che, per effetto dell'art. 25 comma 4 della L.R. 12/05 relativo alla "norma transitoria" e "fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'articolo 18 della legge", con la Delibera di Giunta Provinciale n. 255 del 23 maggio 2006 sono stati definiti i livelli di prevalenza dei contenuti del PTCP vigente e delle relative previsioni.

Il Piano è composto da due tipi di elaborati: quelli di **progetto**, la cui modifica comporta la procedura di variante al P.T.C.P. prevista dalla legge regionale, che contengono l'insieme delle scelte e delle disposizioni del piano e le principali informazioni di carattere analitico e valutativo; quelli di **analisi** e per la gestione del piano, che contengono l'insieme dei riferimenti con cui sono stati redatti gli elaborati di progetto del P.T.C.P. e che costituiscono i materiali per supportare la realizzazione del P.T.C.P..

Compongono inoltre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona, in qualità di documenti integranti, i due Piani di Settore, già adottati insieme al P.T.C.P. come suoi strumenti di attuazione e di specificazione nell'ambito delle competenze della Provincia in materia di Commercio - "Piano dello Sviluppo e adeguamento della Rete di Vendita" – e di Mobilità – "Piano Integrato della Mobilità (P.I.M.).

5.2 Elaborati del PTCP di Cremona

Elaborati di progetto:

- Documento direttore, in cui sono contenuti il metodo e gli strumenti di piano adottati; i metodi e i risultati delle analisi e degli studi condotti sui sistemi paesistico-ambientale, socio-economico, insediativo e infrastrutturale; gli indirizzi di piano, con le indicazioni sulle scelte relative agli scenari di

¹⁴ La Provincia di Cremona, già nel 1998 adotta definitivamente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale previsto dalla legge n. 142/90 con delibera del Consiglio n. 156 del 15 dicembre, il quale però non può essere approvato in assenza della legge regionale specifica.

A partire da questa prima proposta di piano e dopo avere acquisito il 27 giugno 2001 il parere favorevole della Conferenza dei Comuni, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2002 adotta il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona ai sensi del comma 31 dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e insieme ad esso, due Piani di Settore, come strumenti di attuazione e di specificazione del P.T.C.P. nell'ambito delle competenze della Provincia in materia di Commercio - "Piano dello Sviluppo e adeguamento della Rete di Vendita" – e di Mobilità – "Piano Integrato della Mobilità" (P.I.M.).

La Deliberazione del Consiglio Provinciale di adozione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Editoriale Inserzioni n. 21 del 22 maggio 2002.

Complessivamente pervengono 80 osservazioni, di queste soltanto 43 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione - dal 22 maggio 2002 al 20 giugno - nei termini previsti ai sensi di legge (comma 33 art. 3 l.r. 1/2000). Le 37 osservazioni fuori termine sono ritenute ammissibili secondo le indicazioni fornite dalla Giunta provinciale con atti n. 271 del 18 giugno 2002 e 92 del 25 febbraio 2003.

Il parere di competenza è approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 11267 del 25 novembre 2002 con il quale essa richiede alcuni adeguamenti del piano e la prosecuzione della procedura di approvazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è sottoposto all'espressione del parere della Conferenza dei Comuni, previsto dalla legge regionale (comma 34, art. 3), che in data 13 maggio 2003, presenti 77 Comuni di cui 77 votanti, esprime parere favorevole con 73 voti favorevoli (76,9% del peso ponderato di voto), nessun contrario e 4 astenuti (4,3%)

Il 9 luglio 2003 il Consiglio Provinciale, visto e approvato il documento "Decisioni sulle osservazioni presentate – relazione" relativo alle proposte di risposta e valutazione dei quesiti contenuti nelle osservazioni pervenute, approva ai sensi dell'art. 3, commi 34 e 35 le modifiche e integrazioni apportate agli elaborati del P.T.C.P. adottato a seguito del recepimento del parere regionale, delle osservazioni pervenute da parte di tutti i soggetti interessati e del confronto con la Conferenza dei Comuni.

In adempimento alla procedura di legge di cui sopra, la pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 95 del 16 gennaio 2002 è avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Editoriale Inserzioni n. 42 del 15 ottobre 2003.

(<http://www.provincia.cremona.it/servizi/territorio/?pag=ptcp.inc>)

sviluppo, alle priorità di intervento e agli aspetti paesistico-ambientali, socio-economici, insediativi e infrastrutturali. Il documento contiene inoltre, in appendice, i seguenti documenti:

- Piano Integrato della Mobilità – Linee guida e Allegato A: documenti programmatici dei piani di settore per la mobilità;
- Piano di Sviluppo e Adeguamento della rete di vendita: relazione programmatica e normativa di settore;
- Normativa, in cui sono contenuti gli obiettivi e i caratteri del P.T.C.P.; i dispositivi di carattere orientativo, prestazionale e prescrittivo; le modalità di adozione, di gestione e di attuazione del P.T.C.P.;
- Cartografie di progetto del P.T.C.P., i cui tematismi, con scale nominali diverse, sono stati restituiti in formato digitale in scala 1:25.000:
 Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale;(carta con valore di indirizzo programmatico)
 Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture; (carta con valore di indirizzo programmatico)
 Carta delle opportunità insediative; (carta con valore di indirizzo operativo)
 Carta delle tutele e delle salvaguardie; (carta con valore prescrittivo)
 Carta degli usi del suolo;(carta con valore di indirizzo analitico - programmatico)
 Carta del degrado paesistico-ambientale. (carta con valore di indirizzo analitico - programmatico)

Elaborati di analisi per la gestione del P.T.C.P. sono costituiti da:

- Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo, in cui si riportano, per ciascun Comune, le prescrizioni contenute nella Normativa e si specificano le indicazioni contenute nel Documento Direttore relative allo sviluppo insediativo, fornendo così i riferimenti per la gestione dei PRG vigenti, di cui al punto 1 dell'art. 11, e per la redazione di quelli futuri. Esso costituisce così un importante riferimento per orientare in modo trasparente e condiviso le scelte provinciali e comunali di sviluppo territoriale.
- Allegato 2, Progetto di Rete ecologica provinciale, in cui sono riportate le analisi e le indicazioni per la costruzione della Rete ecologica provinciale.
- Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali, in cui sono riportati i riferimenti teorici e i passaggi metodologici che hanno portato alla sua realizzazione. La Carta delle compatibilità fisico-naturali fornisce i riferimenti per orientare la localizzazione degli insediamenti urbani e industriali e delle infrastrutture territoriali e per tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio.
- Allegato 4, Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA), in cui sono esposti i riferimenti teorici e applicativi di questo indice e sono riportati i passaggi che hanno portato al suo calcolo per il territorio provinciale cremonese.
- Allegato 5, Mosaico informatizzato dei piani regolatori generali, realizzato sulla base della legenda unificata indicata dalla regione Lombardia. Esso fornisce il quadro aggiornato al luglio 2003 delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
- Allegato 6, Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni, che consiste in una sintesi dei dati rilevati attraverso il Censimento del patrimonio edilizio agricolo provinciale effettuato nel 2000-2001. L'allegato sul censimento delle cascine della provincia di Cremona sarà oggetto di una successiva specifica pubblicazione editoriale.

5.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento all'area interessata dal Parco del Serio

Il Documento direttore delinea, tra l'altro, i caratteri strutturali del sistema paesistico ambientale del territorio di competenza, e i relativi indirizzi e criteri di intervento.

Nell'ambito della provincia di Cremona sono individuati otto differenti ambiti paesistico-territoriali omogenei (APTO), che rappresentano porzioni di territorio che risultano omogenee rispetto ai caratteri paesistici, ambientali e insediativi e costituiscono il riferimento territoriale più adeguato per gli indirizzi che non possono essere ricondotti al solo contesto comunale.

Gli APTO individuati nel territorio provinciale sono: il terrazzo alluvionale dell'Adda, il Moso di Crema e la valle del Serio, il Soresinese-Soncinasco, la valle dell'Adda, Cremona, la valle dell'Oglio, la valle del Po, il Casalasco.

Si riporta l'estratto relativo all'ambito di interesse, che include la valle del fiume Serio (Allegato 1).

L'elenco dei beni soggetti a vincolo ai sensi delle L. 1089 e 1497 del 1939 (abrogate dal Testo Unico sui beni culturali, D. L.Gs. 490/99, a sua volta abrogato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), compilato per predisporre la Carta delle tutele e delle salvaguardie (in cui però tali beni non sono analiticamente individuati) non appare particolarmente significativo ai fini della individuazione di beni isolati su cui focalizzare le attenzioni di tutela all'interno del territorio del Parco del Serio. Si riporta

comunque in allegato (Allegato 2), per completezza di documentazione, l'elenco dei beni sottoposti a vincolo all'interno dei territori dei ventisei Comuni che fanno parte del Parco del Serio.

Tra le analisi condotte dalla Provincia di Cremona nell'ambito degli studi preparatori alla redazione del PTCP appare invece particolarmente interessante ai fini del presente studio la citata "Ricognizione del patrimonio agricolo dei 115 comuni".

Si riporta in allegato, in quanto ritenuto di interesse per il lavoro che si appresta a condurre, il documento di spiegazione metodologica dell'indagine condotta (Allegato 3), e l'elenco delle cascine censite nell'ambito dei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio (Allegato 4).

5.4.1 ALLEGATO 1 – PTCP Cremona – Estratto dal Documento direttore

AMBITO DEL MOSO DI CREMA E DELLA VALLE DEL SERIO

Questo ambito è caratterizzato dalla presenza di rilevanti elementi di interesse fisico-naturale immersi nel paesaggio agricolo cremasco: nella porzione centrale vi è il Moso di Crema, mentre nella parte orientale vi sono la valle fluviale del Serio e la valle relitta del Serio Morto.

Ai margini di tali elementi, dove inizia il livello fondamentale della pianura, si dispongono i principali insediamenti, tra i quali la città di Crema è quello di rilevanza maggiore.

Le componenti di interesse paesaggistico primario presenti sono la valle fluviale del Serio e il Moso di Crema, mentre quelle di interesse secondario sono la fascia di alimentazione idrica del Moso, la valle relitta del Serio e i dossi di maggiori dimensioni.

La valle fluviale del Serio, che è tutelata dal Parco regionale del Serio e al cui interno è presente la riserva naturale della Palata Menasciutto, presenta delle aree boscate di pregio.

Il Moso di Crema, che originariamente era un'area paludosa e la cui bonifica è terminata agli inizi del novecento, si contraddistingue per un elevato valore sia naturalistico, data la sua intrinseca vulnerabilità e la presenza di aree umide residue, che paesaggistico, poiché permangono le tracce delle opere di bonifica e il complesso sistema di regimentazione delle acque irrigue. Per questo è stata proposta l'istituzione di un PLIS, che è oggetto di valutazione da parte della Provincia di Cremona e dei Comuni interessati.

Nell'area del Moso

vi è la presenza di un sistema idraulico e canalizio di notevole pregio paesistico e ambientale, da cui emergono le rogge Molinara, Comuna e Cresimiero e i canali Serio Morto e Vacchelli, di cui quest'ultimo è oggetto di un progetto di valorizzazione imperniato sulla realizzazione di un percorso ciclabile provinciale.

I principali elementi di degrado paesistico sono costituiti dai numerosi poli estrattivi in attività, di cui nove nel solo Parco del Serio, da tre aree industriali di media criticità e da cinque di elevata criticità, di cui tre concentrate nel comune di Serignano, e dalla presenza di una strada ad elevata percorrenza, la Paullese, a ridosso del Moso di Crema. Il fronte di tale strada è interessato da numerosi insediamenti di tipo commerciale, artigianale e industriale che sono sorti in maniera disordinata lungo la strada. Così l'edificazione ha intaccato per ora parzialmente la visuale del paesaggio del Moso dalla strada. Infine, alcune zone del centro urbano di Crema, che si trovano in prossimità del fiume Serio, sono soggette a rischio alluvionale.

In questo ambito le espansioni insediative dovranno evitare di interessare la valle attuale del Serio, soprattutto in prossimità delle aree umide e boscate e nelle zone che ne garantiscono la tutela, l'area del Moso di Crema e la sua zona di alimentazione idrica, e dovranno salvaguardare i caratteri del paesaggio e gli elementi di maggiore sensibilità ambientale.

L'istituzione del PLIS del Moso di Crema deve essere vista come l'occasione per realizzare gli interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo finalizzati anche ad aumentare l'interesse per la fruizione ricreativa di tale area.

Nella valle fluviale del Serio dovranno essere realizzati interventi di rafforzamento della funzionalità ecologica e particolare attenzione deve essere posta alla valorizzazione paesistica del tratto del fiume Serio che attraversa la città di Crema.

Gli interventi di carattere compensativo dovranno riguardare la messa in sicurezza delle aree centrali di Crema soggette ad inondazione e la valorizzazione dei fontanili e del paesaggio agrario ed eventualmente la realizzazione di nuove aree di pregio paesistico-ambientale da localizzare preferibilmente nel Moso di Crema e nel parco del Serio. In particolare, in relazione al progetto di potenziamento della strada Paullese nel tratto prossimo al Moso, devono essere predisposti interventi che integrino, dove preferibile, o separino visivamente la strada e il Moso.

5.4.2 ALLEGATO 2 – PTCP Cremona – Elenco beni sottoposti a vincolo nei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio

<p>CASALE CREMASCO VIDOLASCO</p> <p>1089 Parrocchiale S. Faustino (fraz. Casale Cremasco) Parrocchiale S. Stefano (fraz. Vidolasco) Cimitero e Chiesa della Crocetta (fraz. Casale Cremasco) Villa del '500 (fraz. Vidolasco)</p> <p>1497 D.M. 24.1.89 parco Foresti</p>
<p>CASTELGABBIANO</p> <p>1089 Chiesa s. Maria Cimitero Villa Griffoni Sant'Angelo Parrocchiale S. Alessandro Ruderi S. Maria in Mora</p> <p>1497 villa Branca</p>
<p>CREMA</p> <p>1089 Chiesa parr.le S. Andrea dei Mosi Basilica di S. Maria della Croce Casa via Cesare Battisti cassa risparmio delle provincie lombarde casa branchi</p> <p>Casa Donati via D. Alighieri Casa Fadini Carniti piazza V. Emanuele II Casa Viola via Civerchi Casa Zilioli via Civerechi Chiesa S. Antonio Abate Chiesa parrocchiale S. Benedetto Chiesa S. Bernardino Chiesa S. chiara Ex chiesa S. Domenico ora mercato coperto Chiesa S. Giacomo Chiesa S. Giovanni decollato Chiesa S. Pietro Ex chiesa S. Rocco Ex chiesa S. Spirito Chiesa SS. Trinità Cimitero maggiore Ex convento S. Agostino (ora Museo Civico) Duomo edificio piazza Duomo 6,7,8,9 mura medioevali Palazzo Albergoni via Cavour Palazzo Benzoni ora Esposti Palazzo del Comune Palazzo Premoli Palazzo Schiavini Palazzo Terni de Gregori Palazzo Vescovile piazza Duomo Palazzo Vimercati Sanseverino via Benzoni Palazzo Zurla via Tadini Porta Ombiano e Porta Serio Torrazzo Villa Premoli via Brescia <u>Frazione Ombriano</u> Chiesa del Cimitero delle Tre Bocche Parrocchiale S. Maria Assunta Chiesa del Pilastrello Villa Benvenuti</p>

<p><u>Frazione San Bernardino</u> Ex villa Martini <u>Frazione Santa Maria della Croce</u> Ex nosocomio Villa Tansini vVola <u>Frazione San Michele</u> Cimitero <u>Frazione Vergonzana</u> Chiesa di San Rocco</p> <p>1497 D.M. 19.5.64 zone del viale s. maria della croce n.140 del 10.6.64 <u>Località San Bernardino</u> Villa Premoli</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO S. Bartolomeo Arredo urbano Chiesa del Quartierone Santelle della Madonna del Sangot Seminario vescovile Palazzo già Premoli poi Terni Complesso di via Bottesini Via castello, 21 Cà delle Mosche Edificio via Diaz / mura Edificio via Diaz / mura Edificio via Diaz / mura Edificio via Diaz / mura Via Fino, 12 Via Fino, 27 – 29 Piazza Garibaldi – arredi Palazzo Vimercati Bonzi Palazzo Provinciale Palazzo Benzoni – Martini Palazzo Clavelli ITC Pacioli Via XX settembre, 46,48,50,52 Palazzo del Monte di Pietà Istituto di ricovero Opere Pie - Cronici Edificio via Kennedy 1° Cinta Bastionata Mura venete Mura venete Mura venete Mura venete e mappali adiacenti Mura zona via castello Mura venete di Campo Marte Area adiacente alle mura venete Ex. Caserma S.Maria Istituto musicale Folciani Edificio via Verdelli Mercato dei grani Scuola elementare Parrocchiale S. Lorenzo Chiesa della Pietà Chiesa dell'Immacolata Madonna del Muletto</p>
<p>MADIGNANO</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO Parrocchiale S. Pietro Parrocchiale S. Imerio</p> <p>1089 Santuario del Marzale</p>
<p>MONTODINE</p> <p>1089</p>

<p>Chiesa della Madonna del Rosario Chiesa parr.le S. Maria Maddalena Chiesa S. Rocco Chiesa sussidiaria SS. Trinità Chiesa S. Zeno Villa Benvenuti con torre quadrata</p>
<p>PIANENGO</p> <p>1089 Edificio "convento" (è la cascina, vedi sotto)</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO Villa Torre de Zurli Parrocchiale S. M.in Silvis Oratorio di S.M. in Nives Municipio</p>
<p>RICENGO</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO Parrocchiale S. Pietro Oratorio S. Carlo Castello</p> <p>1089 Chiesa parrocchiale (Bolzone)</p> <p>1497 Villa Ghisetti Giavarina</p>
<p>RIPALTA ARPINA</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO Parrocchiale della Beata Vergine Oratorio S. Giovanni Battista Villa seicentesca Oratorio Boccaserio Villa S.Francesco 4 e rustici</p>
<p>RIPALTA CREMASCA – NUOVA</p> <p>1089 Chiesa parr.le S. Michele Chiesa parr.le S. Cristoforo Chiesa parr.le S. Bernardo</p> <p><u>Frazione Bolzone</u> cascina Torre già dei conti vimercati s. severino chiesa parrocchiale S. Antonio d'Abate</p>
<p>RIPALTA GUERINA</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO Parrocchiale S. Gottardo Palazzo Ponticelli</p>
<p>SERGNANO</p> <p>SENZA INDICAZIONE DELLA NATURA DEL VINCOLO Mortini delle peste Parrocchiale S. Martino Santuario del Binengo Parrocchiale S. Martino Chiesa S. Rocco</p>

5.4.3 ALLEGATO 3 – PTCP Cremona – Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 Comuni

Iter metodologico

Il rilevamento delle cascine é avvenuto in situ, procedendo singolarmente per ogni Comune, previo studio della Carta Tecnica Regionale, inerente il Comune in esame; sulla base di quest'ultima si è desunta un'idea di massima del numero di cascine censibili, poi verificata in base ai Catastali disponibili presso gli Uffici Tecnici Comunali ed ai consigli dei Tecnici stessi. Quindi si sono predisposte le schede da compilare in ogni cascina, corredandole di un estratto di mappa del C.T.R. e del Catastale e si é proceduto al rilievo sul territorio, compilando la scheda stessa ed eseguendo fotografie identificative e di dettaglio.

Gli scopi della ricerca non si sono limitati alla semplice individuazione delle cascine, ma sono stati estesi alla raccolta di una serie di indicazioni, al fine di favorire in futuro una più attenta azione di tutela attiva su di esse.

La scheda utilizzata raccoglie pertanto numerose informazioni a più livelli per ogni cascina censita che riguardano, oltre ai dati identificativi (denominazione, indirizzo, coordinate geografiche, etc) i caratteri tipologici e le funzioni, la qualità architettonica, lo stato di conservazione, il regime di vincolo, il grado di utilizzo, la presenza di attività agricole e di allevamenti, gli usi, le trasformazioni, le alterazioni, i razionamenti etc.

Le fotografie documentano lo stato di fatto del complesso edilizio in oggetto, oltre a corredare con un riferimento oggettivo le annotazioni della scheda.

La fase del rilievo diretto, fondamentale per poter individuare e poi schedare le cascine, ha presentato alcune difficoltà. Infatti non é stata sempre possibile l'accessibilità, dipendente dalla disponibilità dei proprietari, in alcuni casi difficili da rintracciare, e dalla diffidenza di molti residenti che non essendo stati avvisati dell'iniziativa, erano comprensibilmente restii a far entrare sconosciuti nella proprietà.

L'impegno maggiore si é concentrato nella verifica della sussistenza di cascine nei centri abitati, ove il riconoscimento delle strutture é risultato talvolta arduo, sia per il mancato aggiornamento delle mappe catastali, sia per gli interventi di ristrutturazione o demolizione/ricostruzione accorsi, che ne hanno reso talvolta incerto il riconoscimento. In tali circostanze sono state spesso preziose le informazioni raccolte dai residenti o dai vicini .

Le informazioni e i dati riportati nel corso del sopralluogo sono stati in parte influenzati da impressioni, conoscenze e gusti soggettivi, e da condizioni esterne (presenza del proprietario o di residenti che riferiscono informazioni) e possono aver portato a descrizioni dello stato di fatto relative, privilegiando alcuni aspetti su altri.

Le fotografie sono risultate essere documenti essenziali per provare quanto é stato censito e per fissare la situazione ad un preciso momento temporale, e trasmettono molte informazioni sulla consistenza storica, architettonica, sullo stato di conservazione e d'uso delle cascine. Scattate nel momento del rilievo, datate, numerate e supportate da una planimetria con indicati i punti di ripresa, sono state archiviate su supporto informatico.

L'informatizzazione delle schede del censimento su Access97 é stata costruita mediante una selezione delle informazioni raccolte. Non sono state riportate tutte le voci presenti nella scheda cartacea utilizzata per il rilievo, ma si é preferito riferire solo i dati essenziali, riconducibili alle coordinate di identificazione, alla presenza o meno di funzioni, edifici ed elementi che costituiscono la corte rurale, ed allo stato d'uso dell'opera stessa.

La seconda fase della nostra indagine ha previsto l'analisi di ogni singola scheda, quindi l'attribuzione a ogni cascina di un pregio, in base ad una classificazione precedentemente stabilita e qui riportata per una maggiore comprensione:

- PREGIO AMBIENTALE. Per quegli insediamenti caratteristici dell'edilizia rurale locale, sia per metodo costruttivo, che per materiali impiegati, che per la distribuzione spaziale.

- PREGIO ARCHITETTONICO. Per quegli insediamenti caratterizzati da case padronali costituite da veri e propri palazzi, con giardino o parco, torri e colombaie o ingressi alla corte di tipo monumentale, stalle e fienili con colonne in granito e solai voltati.
- PREGIO TIPOLOGICO. Per quegli insediamenti caratteristici sì dell'edilizia rurale locale, ma con elementi architettonici morfologicamente "differenti" e fortemente caratterizzanti l'insediamento in esame; ad esempio aie ottagonali, sili esagonali, barchesse con archi ribassati o ogivali, particolari quali cornici in cotto o riquadrature, o colorazioni singolari nelle facciate.
- SCARSO INTERESSE. Per quegli insediamenti in cui sono riconoscibili alterazioni nei corpi di fabbrica dovute a interventi arbitrari, Per quegli insediamenti o per insediamenti di nuova costruzione.

Quindi per ogni Comune é stata effettuata con l'ausilio di Excel, una catalogazione di tutte le cascine, riportante, oltre all'attribuzione del pregio, alcune voci prese dalle schede sul censimento quali :

- Datazione del complesso edilizio (antico o no)
- La presenza di attività economica
- La presenza di abitanti
- Vincoli
- La presenza di allevamento
- Note

Una sintesi finale ha permesso poi di stabilire le percentuali relative a ciascuna delle voci sopra elencate, considerando tutti i 115 Comuni analizzati.

Guida alla lettura della scheda di censimento delle cascine

Provincia di Cremona

- Comune di : nome del Comune (Codice Istat)

Indagine urbanistica relativa agli edifici sparsi in territorio agricolo

- Numero d'ordine Codice ISTAT del Comune + Codice convenzionale d'identificazione

- C. T . R. 1:10.000, foglio n° Coordinate geografiche (riferimenti cartografia tecnica)

- Indirizzo Via, n. civ., Località (Frazione/Paese)

- •Denominazione Nome storico della cascina (se conosciuto) o attuale (in genere il cognome dei proprietari)

- •(eventuale nome dei proprietari)

- Complesso edilizio di impianto antico (ante 1950) recente (post 1950)

Sono considerate cascine "antiche" (di interesse storico) quelle il cui impianto é implicito risalire ad almeno 50 anni fa. L'indicazione dei 50 anni deriva dalla Legge del 1 Giugno 1939 n° 1089 - "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"- che all'art. 1 riporta "...Non sono soggette alla disciplina di questa legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni".

Il limite fissato in tale norma é stato indicativamente assunto come elemento giuridico significativo, ma non come soglia storica assoluta. In casi particolari sono state schedate alcune cascine di impianto "recente" (dal1950 ad oggi) che per motivi documentati rappresentano testimonianze significative dell'edilizia rurale contemporanea.

In mancanza di documenti comprovanti con certezza la datazione del complesso edilizio, si è ritenuto di catalogare come "antico" i complessi edificati prima del 1950 (anche se interessati da interventi più recenti di manutenzione/ristrutturazione o con parti annesse ex novo: per esempio stalle e fienili prefabbricati).

Sono invece identificati come "recente" i complessi edificati dopo il 1950 (aziende agricole di impianto recente, con residenza del proprietario/conducente e/o dei salariati, segnalate per l'importanza dell'attività agricola in essere, in genere unite all'allevamento bovino o suino)

- •Vincoli architettonico-ambientali Segnalare la presenza di un eventuale regime vincolistico, specificandone il tipo

- Abitata / Non abitata
- Presenza di animali Allevamenti bovino/suino/avicolo/altro (esclusi animali da cortile, domestici o allevati per consumi familiari)

- •Note:

Accesso impossibile = non é stato possibile entrare nella corte perché abbandonata, chiusa, pericolante o per specifico divieto della proprietà. In questi casi il rilievo é stato condotto dall'esterno (ove possibile osservando attraverso aperture e interstizi tra i corpi di fabbrica verso la pubblica via) e nel caso raccogliendo informazioni utili per la compilazione della scheda, dagli stessi residenti o da vicini di casa. E' stato inoltre specificato se la proprietà, oltre all'accesso, vietava anche il rilievo e la ripresa fotografica.

Rimanegg./Moltorimanegg./Ristrutt./Partiristrutt.=Rimaneggiata/MoltoRimaneggiata/Ristrutturata/Partiristrutturate.(Descrizione generica dello stato di fatto delle cascine, riferita ad interventi di demolizione, rifacimenti, ristrutturazioni che si sono alternati sovrapponendosi alla struttura originaria) Uso resid./uso residenz./solo resid. = uso residenza/uso residenziale/solo residenza. Quando l'attività agricola é dismessa ma una parte o tutte le case sono comunque abitate stabilmente. In genere le abitazioni hanno subito interventi di manutenzione o ristrutturazione (oppure sono state ricostruite ex novo).

Civ. abit. = civile abitazione Cambio di destinazione d'uso dichiarato dai residenti

- •Rilevatore Nome e Cognome

- •Data Giorno/Mese/Anno del rilievo

CODICI DESCRITTIVI

Esempio:

4 Stalla con sovrapposto fienile

4A Stalla con sovrapposto fienile

4B Stalla con sovrapposto fienile

4C Stalla con sovrapposto fienile

Per comodità sono state ripetute alcune funzioni* (codici nA, nB, nC, etc) avendo constatato che spesso nella stessa cascina coesistono varie unità appartenenti alla stessa categoria, ma con caratteristiche (qualità, conservazione, uso) diverse.

9 Rustico

Vengono indicati genericamente come rustici i piccoli edifici o i locali per i quali risulta difficile identificare l'esatta funzione originaria.

Spesso le residenze dei salariati, le stalle e le barchesse hanno subito interventi di adeguamento e ristrutturazioni che ne hanno alterato la struttura originaria, con relativo cambio d'uso. Soprattutto le stalle, in genere vengono demolite internamente per ricavarne magazzini o rimesse/garage. In questi casi sono stati riportati alcune annotazioni che descrivano lo stato di fatti e il nuovo utilizzo della struttura, Brevi indicazioni a fianco delle "funzioni" ne specificano le caratteristiche, lo stato di conservazione e d'uso (spesso lontano da quello originario)

QUALITA' ARCHITETTONICA

A1 Edifici o elementi di interesse storico/architettonico

Per esempio ville e palazzi con giardino o parchi, torri e colombaie, ingressi monumentali, stalle e fienili con colonne in granito e solai voltati.

A2 Edifici o elementi di interesse tipologico

Caratteristici dell'edilizia rurale locale, sia per metodo costruttivo che per materiali impiegati o per la distribuzione spaziale.

A3 Edifici o elementi di interesse ambientale

Data la genericità del termine si è stabilito di considerare di tale interesse gli elementi caratteristici

dell'edilizia rurale in esame, proprio per la loro specificità, escludendo quelle parti che per modificazioni successive, o perché sorte in tempi più recenti, male interagiscono con l'ambiente in cui sono inserite.

A4 Edifici o elementi di scarso interesse

In genere costruzioni recenti a servizio dell'azienda, oppure corpi di fabbrica alterati da successivi interventi e spesso trasformati in altro rispetto all'originario.

A5 Edifici o elementi già sottoposti a vincolo

Edifici vincolati.

STATO DI CONSERVAZIONE C

C1 Buono

Tutti gli elementi architettonici sono funzionali e mantengono i loro caratteri morfologici e matrici storici. La manutenzione viene effettuata regolarmente (talvolta l'intervento è recente) e l'uso attuale è ancora quello originario. Nel caso in cui l'elemento abbia subito modificazioni tali da trasformarlo in altro (ad esempio le stalle trasformate in magazzino o abitazione) rispetto all'originario, potranno essere segnati C1 +C4, riferiti rispettivamente al nuovo corpo e all'originario.

C2 Discreto

La manutenzione viene effettuata, seppure con qualche modificazione o lacuna che hanno determinato la scomparsa o l'alterazione di alcuni dei caratteri morfologici e materici storici.

C3 Sufficiente

Necessita di opere di piccola manutenzione in modo diffuso. Strutture e coperture non presentano problemi gravi.

C4 Insufficiente

Degrado diffuso, per mancanza di manutenzione. Coperture e strutture lesionate.

Rudere: versa in stato di rovina e abbandono (crolli vari).

GRADO DI UTILIZZO U

U1 In uso

Utilizzazione originaria dell'edificio o elemento.

U2 Sottoutilizzato

Utilizzazione saltuaria o parziale. Nel caso di variazioni d'uso (es. stalle usate come magazzino) viene specificato come nota a margine.

U3 In abbandono

Se residenza: disabitata, vuota. Edifici o elementi non utilizzati, anche se in uno stato di conservazione comunque sufficiente.

U4 Inutilizzabile

A tal punto compromesso, in parte o totalmente (per esempio coperture gravemente danneggiate) da impedirne qualsiasi utilizzo.

GUIDA ALLA VERIFICA DEI CONI OTTICI

Gli obiettivi di fondo su cui impostare la verifica sono la tutela della memoria storica ed in particolare del paesaggio. La tutela della memoria investe i tracciati e percorsi storici, i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali, o insediativi) evocativi o testimoniali della memoria storica.

La tutela del paesaggio investe: l'orizzonte sensibile e i singoli elementi e mete ottiche fruibili dal percorso o da punti di visuale isolati (Cfr. Piano del Paesaggio Lombardo, P.T.P.R., -Indirizzi di tutela, a cura della Regione Lombardia, Assessorato all'Urbanistica, Milano, 1998, Vol. 6, pg 74) La possibilità di dare una valutazione oggettiva dell'impatto visivo è ancora problematica, in quanto legata alla percezione di immagini elaborate dalla mente secondo le proprie esperienze, interessi ed educazione, e quindi legata alla reazione personale alla visione.

Con il rilievo diretto, mediante sopralluoghi, si è cercato di individuare le direttrici visive (percorsi e/o punti di visuale) di maggiore interesse in relazione alla valorizzazione del paesaggio agricolo e antropizzato (contesti urbani, emergenze monumentali, caratteri agrari diffusi...) o naturale (filari arborei, zone umide...) e le mete ottiche fondamentali di tale paesaggio.

Per comodità di lettura i coni ottici sono stati indicati con simboli convenzionali sulle C.T.R. 1:10.000 inserite nelle cartelle di censimento dei vari Comuni indagati.

5.4.4 ALLEGATO 4 – PTCP Cremona – Elenco delle cascine censite all'interno dei territori dei Comuni compresi nel Parco del Serio

<p>CASALE CREMASCO VIDOLASCO</p> <p>Piazzola, Gavazzi, Calderera-Mariani, Calderera-Pavesi, Riservetta, Zorlesche di Sotto, Calderera, Crocetta Arpini, via IV Novembre, Vernasca-Ronchetti, Bifolcheria-Avogadri, Toretta-Vezzoli, Di Sopra-Dendena, via Umberto I, via Umberto I n. 31 Aziende agricole: Zanotti, Zanotti, Ambrosini, Festini, Bertoletti, Severgnini, Arpini, Arpini, Valerani, Valerani R., Donarini, Donarini T., Ambrosini, Neotti</p>
<p>CASTELGABBIANO</p> <p>Roma, Vidolasco, Fienili, Bettola, Frana, Casella</p>
<p>CREMA</p> <p>Torre di Vairano, Torre, Torre, Gurletta, Amalia, Torre di Sopra, Torre di Sopra, La Torre, Brunello, Taglione, Torchio, Voltolina, s.n., Saletti, Boscarina, Boscarina, Boscarina, S. Marino, s.n., Urbana, s.n., s.n., s.n., s.n., Giuseppina, s.n., s.n., Lupi, Boschetto, s.n., Montanari, Cassinetto, Pezzani (ex mulino), La Vigna, Mosino, Tenuta d'Elba, Bosco, Nuova, Lupi, Casa di Beda, Cascinazza, Cascinetto, Premoli, Ombrianello, Laghetto, Valcarenga, Fornace, s.n., Bosco, Isola, Gattolino, Camuna, Ridotta, Fante, Picco, Sant'Angelo, Torchio, Foppe, Cascinetto, Pasquina, Ca' Nuova, Giardino, Calzi, La Costa, Brede, Brede, Il Pozzo, La Furia, s.n., s.n., Languano, Garzide di Sopra, Garzide di Mezzo, s.n., s.n., Frutteto, Cascinetto, Grazide di Sotto, s.n., Bertelli, Mirandolina, Mirandola, Fontanella, Fornace Trezzi, Ca' delle Vacche, s.n., Dosso Alto, s.n., Aliprandi, Colombera, s.n., Vigna, Aceto, s.n., s.n., s.n., Alberti, Morti, Dosso Morone, s.n., s.n., Cascinetto*, Galvagnino, Ghilardi, s.n., Ca' Vecchia, Litte, Carità, Polera, Ca' delle Mosche, Dosso, Palazzina, s.n.</p>
<p>MADIGNANO</p> <p>Abbazia di Sotto, Gelera-Venturelli, Aia-Ferla, Comparina, Cerudelle-Tessadori I, Cerudelle-Tessadori II, Paradiso-Pola, Pozzo-Guerini Rocco, Frati-Barbaglio, Corfù, s.n., s.n., Venezia-Coti Zelati Aziende agricole: Savoia, Parati, Marchesi, Bissa D., Bissa D., Bissa G., Benelli A., Tessadori, Venturelli Luigi, Guerini Rocco, Guerini Rocco, Ghilardi, Barbaglio E.</p>
<p>MONTODINE</p> <p>Angelina, Giardino, Colombare-Riseri, Colombare-Stanga, San Zeno, Dosso Basso, Barbieri, Luogo Rosso-Cristiani, Adelaide-Stanga, Boccasero-Piloni, Boschina-Franzosi, Liliana-Rancati/Locatelli, Del Bosco, La Guardia, Forte-Gennari, Cortile-Galozzi, Convento-Galmossi, Saragozza-Filippini, Dosso Alto-Marcarini Azienda agricola: Marcarini, Marcarini, Barbieri, Barbieri, Cristiani, Bonardi, Longari, Spoldi, Nichetti, Piloni, Guercilena, Marzagalli, Marzagalli, Galmozzi, Pasquini, Razzini, Severgnini, Beccalli</p>
<p>PIANENGO</p> <p>Gavazzoli di Sotto, Fornace, Bianchina, Elena e Villa Gritti Morlacchi***, Fugazza, Torre di Sopra e casa Grioni-Ferrari, Torre di Sopra-Cattaneo, Boschetto-Fenilnuovo, Venturina, Denti, Assandri, Cattaneo, Grande, Fugazza, Raimondi, Robati, Convento, Assandri, Bisotti, Assandri, Capelli, Torre di Sotto, Bianchessi, s.n., Denti, Denti-Assandri, Rossi, Torre di Sopra-Vesconi, Torre di Sopra-Vesconi, Molino Gavazzoli, s.n., s.n., Pavesi, s.n., Zurla-Schiavini, s.n., s.n., Fugazza, s.n., s.n., s.n. Aziende agricole: De Simoni</p> <p>*** nel censimento cascine è indicata come vincolata ai sensi della 1089</p>
<p>RICENGO</p> <p>Villa Ghisetti Giavarina, Bergamina, Parati, Campora, Valseria, Gabriella, Portico Grande, Portico Piccolo, Mantova, Fiaschetteria, Bottaiano, Obizza Vecchia, Alfiera, Obizza Nuova, Sircera*, Ca' Nova, Barletta, Rovere, Castello I, Castello II, Castello III, Bettinelli Azienda agricola Parati</p>

RIPALTA ARPINA

Grande-Compiani, Zaninelli, Freri, Pierina, Saragozza, Geroldi, Ca' Nova-Bonardi, Rossetti, Bergami, Zaninelli II

Aziende agricole:

Bissa, Rossetti, Bertolasi, Bergami, Casazza Teresio, Crotti, Guerini, Andreoli, Zaninelli, Casazza, La Fiorita-Casazza I., Casazza L.

RIPALTA CREMASCA – NUOVA

La Ca'-Ruini, Dosso-Giuliani, Ruffoni, Milanese, Marinoni, s.n., 7-Parati, Lameri, Bonizzi, s.n., Lorenzetti A., Lorenzetti G., Lorenzetti G., Galli (Immobiliare Teresa), Podere Zappello, Comandulli, Robesti, Lorenzetti G., Podere S. Giacomo Fusar Bassini, s.n., s.n., s.n., Torre-Barbieri, Caminetti, Disciplina-Fusar Bassini, Groppelli, Cisarri, Tacchini, Tacchini II, Doldi, Fortini, s.n., Pagliari, Bettinelli, Bolzi-Pasquali, Branchi/Guerini, Le Caselle-Donati

Azienda agricola:

Ruffoni, Lameri, Cattaneo R.

RIPALTA GUERINA

Toscanini-Pasquini, Ex Toscanini, Grande-Denti, Grande-Scandelli, Belvedere-Denti

Azienda agricola:

Donida, De Angeli, Soardi, Scandelli M., Scandelli-Denti, De Angeli

SERGNANO

Colomberone di Sotto, Pilla, Cascinazze, Campisico di Sopra, Cascinetto, Mulinorotto, Vallarsa, Gandino-Vogni, Gandino-Fiore, Mulino Gandino, Valdroghe, Valdroghe di Sotto, Gavazzoli di Sotto, Gavazzoli-Cantoni, Manenti, Mirabello, Ciro (ex cascina Teneri) Baletti, Seralba s.r.l., Manzoni, Tedoldi, Tedoldi, Facco, Castagnola, Triassi, Dognini, Sassi, s.n., s.n., Dognini, De Carli, Carioni, Corte Aurora, Bosio, Rompiatti, Gavazzoli di Sotto

Azienda agricola:

Tedoldi, Dognini, "La Serenissima", Bianchessi, Zanghen, "Europa"

6. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO

6.1 Stato attuale della pianificazione

La volontà di tutelare l'ambiente fluviale seriano risale al 1973, quando le Province interessate formularono la proposta di salvaguardia, che si poté concretizzare nel 1985 con l'entrata in vigore della L. R. 1 giugno 1985 n. 70 "Istituzione del Parco del Serio"¹⁵, ai sensi del Titolo II della L. R. 30 novembre 1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale". Le motivazioni dell'istituzione sono da ricercare, oltre che nell'intento protezionistico di ciò che resta del corredo naturale tipico dell'ambiente perifluviale, nella volontà di impedire il progressivo deterioramento del territorio, intervenendo nella riqualificazione delle singole componenti e nel recupero dei valori naturali, storici e culturali. Si allega lo Statuto del Parco (Allegato 1).

Il territorio copre le Province di Bergamo e Cremona; l'Ente Gestore è un Consorzio fra le Province e i Comuni interessati (Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Morengo, Martinengo, Madignano, Montodine, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Seriate, Sergnano, Urganò, Zanica).

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/192 del 28 giugno 2000; la Variante n. 1 è stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 7/10399 del 20 settembre 2002; la Variante n. 2 è stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 7/19711 del 3 dicembre 2004.

Attualmente è stata approvata la Variante n. 3, con deliberazione della Giunta Regionale del 2 maggio 2008, n. 8/7369.

6.2 Elaborati del P.T.C. del Parco del Serio

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio si compone delle Norme Tecniche di Attuazione e dalle Planimetrie di Piano, in cui è riportato l'azonamento con riferimento alle prescrizioni contenute nei vari articoli delle N.T.A., e sono puntualmente individuati i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale di cui all'art. 27 delle N.T.A. stesse.

6.3 Sintesi dei contenuti principali con riferimento ai beni isolati di valore storico, artistico e ambientale

L'art. 7 delle N.T.A. prevede che l'Ente gestore del Parco predisponga piani di attuazione per settori funzionali, tra cui alla lettera g) si individua il piano per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale di cui all'art. 27 delle stesse N.T.A.

Ai fini del presente studio appaiono particolarmente interessanti gli articoli 16, 19, 20 e soprattutto 27 delle N.T.A., i cui estratti si riportano in allegato (Allegato 2).

Si allegano anche gli allegati A e B che individuano rispettivamente i Beni isolati di significato e valore storico, artistico ed ambientale situati nelle aree comprese nel Parco ed esterne ad esso (Allegato 3).

¹⁵ LR 1.6.1985 n. 70 (BURL 5.6.1985 n. 23, 1° suppl. ord.); Legge di modifica LR 10.5.1986 n. 11 (BURL 14.5.1986 n. 20, 1° suppl. ord.).

6.4.1 Allegato 1 – Statuto del Parco del Serio

Approvazione dello Statuto del Consorzio per la Gestione del Parco Regionale del Serio (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, <<Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istruzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale>> e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la l.r. 1 giugno 1985, n. 70 istitutiva del Parco regionale del Serio, che all'art. 3 prevede che la gestione del parco sia affidata ad un consorzio tra le province di Bergamo e Cremona ed i comuni territorialmente interessati;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 6520 del 23 aprile 1987, con il quale è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco regionale del Serio ai sensi della l.r. 70/1985;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di <<Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali>>, che dispone l'adeguamento degli Statuti dei consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Vista la nota del Parco del Serio, prot. N. 70399 dell'11 dicembre 1998, con la quale si comunica l'approvazione della proposta di Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale del Serio da parte dei seguenti enti consorzianti:

- Comune di Bariano: c.c. n. 31 del 30 giugno 1998;
- Comune di Calcinate: c.c. n. 12 del 30 marzo 1998;
- Comune di Casale Cremasco: c.c. n. 68 del 30 ottobre 1997;
- Comune di Castel Gabbiano: c.c. n. 19 del 28 settembre 1998;
- Comune di Cavernago: c.c. n. 29 del 30 giugno 1997 e c.c. n. 27 del 3 luglio 1998;
- Comune di Crema: c.c. n. 114 del 15 settembre 1997 e c.c. n. 137 del 9 luglio 1998;
- Comune di Fara Olivana/Sola: c.c. n. 10 del 18 maggio 1998;
- Comune di Fornivo S.Giovanni: c.c. n. 54 del 25 settembre 1997;
- Comune di Ghisalba: c.c. n. 31 del 19 settembre 1997 e c.c. n. 42 del 30 giugno 1998;
- Comune di Grassobbio: c.c. n. 35 del 9 luglio 1998;
- Comune di Madignano: c.c. n. 24 del 13 giugno 1997 e c.c. n. 9 del 9 gennaio 1998;
- Comune di Martinengo: c.c. n. 30 del 30 giugno 1997 e c.c. n. 52 del 30 ottobre 1997;
- Comune di Montodine: c.c. n. 48 del 29 settembre 1997;
- Comune di Morengo: c.c. n. 27 del 26 maggio 1997 e c.c. n. 37 del 16 luglio 1998;
- Comune di Mozzanica: c.c. n. 45 del 10 novembre 1997;
- Comune di Pianengo: c.c. n. 49 del 27 novembre 1998;
- Comune di Ricengo: c.c. n. 35 del 28 aprile 1998;
- Comune di Ripalta Arpina: c.c. n. 36 del 30 settembre 1997;
- Comune di Ripalta Cremasca: c.c. n. 24 del 25 giugno 1997 e c.c. n. 39 del 22 dicembre 1997;
- Comune di Ripalta Guerina: c.c. n. 18 del 26 giugno 1997 e c.c. n. 25 del 29 dicembre 1997;
- Comune di Romano di Lombardia: c.c. n. 62 del 27 giugno 1997 e c.c. n. 97 del 23 dicembre 1997;
- Comune di Sergnano: c.c. n. 34 del 26 settembre 1997 e c.c. n. 37 del 18 novembre 1997;
- Comune di Seriate: c.c. n. 19 del 24 febbraio 1998;

- Comune di Zanica: c.c. n. 27 del 24 giugno 1997 e c.c. n. 43 del 23 giugno 1998;
- Provincia di Cremona: c.p. n. 80 del 15 luglio 1997, c.c. n. 94 del 30 settembre 1997 e c.c. n. 102 del 15 settembre 1998;

Preso atto che i comuni di Urgnano e Cologno al Serio hanno approvato la proposta di Statuto apportandovi delle modifiche e che la provincia di Bergamo ha deliberato di non approvare la proposta, e che comunque è stata raggiunta la percentuale del 75% prevista dall'art. 12 della l.r. 26/1996 affinché la proposta modificata sia efficace anche per gli enti dissenzienti;

Vista la d.a.c. 24 ottobre 1998, n. 32 del Parco del Serio, costituente parte della presente deliberazione (allegato A), che attesta che lo statuto trasmesso, autenticato, è conforme a quello approvato dagli enti consorziati;

Visto il testo dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale del Serio, composto da n.29 articoli;

Ritenuto da parte del dirigente del servizio proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di leggi;

DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco Regionale del Serio, composto da n. 29 articoli e adottato dagli enti costituenti il consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, nel testo autenticato trasmesso con la nota del presidente del Consorzio Parco del Serio prot. 70399 dell'11 dicembre 1998 che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B).
2. Di disporre la pubblicazione della presenta deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Segretario: Sala

CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO

STATUTO

INDICE

TITOLO I

GENERALITA'

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Composizione del consorzio e durata
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Scopi
- Art. 5 - Funzioni delegate del consorzio
- Art. 6 - Quote di partecipazione

TITOLO II

ORGANI

- Art. 7 - Organi di consorzio
- Art. 8 - Assemblea consortile
- Art. 9 - Competenza d'assemblea
- Art. 10 - Convocazione d'assemblea
- Art. 11 - Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e durata
- Art. 12 - Adunanze del consiglio di amministrazione
- Art. 13 - Competenza del consiglio di amministrazione
- Art. 14 - Presidente del consorzio: elezione e competenze
- Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti

- Art. 16 - Commissioni consultive
- Art. 17 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 18 - Direttore: nomina e durata
- Art. 19 - Competenze del direttore

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 - Il segretario
- Art. 21 - Personale
- Art. 22 - Contabilità
- Art. 23 - Mezzi finanziari
- Art. 24 - Controllo degli atti e pubblicità

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

- Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazione
- Art. 26 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Art. 28 - devoluzione del patrimonio
- Art. 29 - richiamo alle leggi

TITOLO I

GENERALITA'

ART. 1 - Fonti

Il consorzio per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con L. R. 1 giugno 1985, n. 70, adegua il proprio statuto ai sensi della L. R. 16 settembre 1996, n. 26, che recepisce i principi di efficienza e partecipazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette".

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO E DURATA

1. Fanno parte del consorzio i comuni di: Bariano, Calcinate, Casala Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivano con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Malignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Puanengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di Bergamo e Cremona.
2. Al Consorzio possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge istitutiva.
3. La durata del consorzio è a tempo indeterminato.
4. Il consorzio è ente locale territoriale con propria personalità giuridica.

ART. 3 – SEDE

1. Il consorzio ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 1 giugno 1985, n. 70.
2. Le adunanze degli organi consorziali possono essere convocate anche presso le sedi degli enti consorziali o centri parco decentrati.

ART. 4 - SCOPI

1. Il consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio.
2. Il consorzio, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:
 - Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuali di settore ed i regolamenti d'uso;
 - Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi degli enti e degli enti locali, su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco;
 - Promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuali nel piano territoriale e nel piano delle

riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;

- Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
- Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
- Attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
- Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, allo scopo di promuovere il contesto socioculturale.

Inoltre il consorzio può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono richieste dagli enti consorziati con almeno la maggioranza delle quote.

Art. 5 – FUNZIONI DELEGATE AL CONSORZIO

1. Al consorzio, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate:

- A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

2. L'esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. La rappresentanza degli enti consorziali di cui all'art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione.

2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse attribuita.

3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l'altro 40% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento.

TITOLO II

ORGANI

ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi amministrativi del consorzio:

1. l'assemblea
2. il consiglio di amministrazione
3. il presidente
4. il collegio dei revisori dei conti.

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 4.

ART. 8 - ASSEMBLEA CONSORTILE

L'assemblea è composta da una rappresentanza per cui una degli enti consorzianti, nella persona del sindaco e del presidente della provincia, i quali possono farsi rispettivamente rappresentare da un consigliere comunale o provinciale a tal fine delegato.

ART. 9 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo di consiglio di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consorzio.

2. Compete ad essa in particolare:

- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto;
- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di amministrazione, a scrutinio segreto;
- La nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
- La nomina dei componenti dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- L'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi assestamenti e del

conto consultivo;

- L'adozione del piano territoriale;
- L'adozione dei regolamenti del parco;
- L'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- La contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
- L'approvazione della pianta organica e le sue variazioni;
- Le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione degli enti interessati;
- L'attivazione di nuovi servizi;
- Acquisti ed alienazioni di beni immobili;
- La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83;
- La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorzianti;
- Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell'art 4.

Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è convocata dal presidente del consorzio tutte le volte in cui si rende necessario ed anche quando lo richiedano almeno un terzo delle quote componenti l'assemblea. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.
- 2) L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e convocata in giorno diverso dalla prima.
- 3) In prima convocazione, l'assemblea è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote.
- 4) Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r.

Art. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

- 1) Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, tra cui il presidente, tutti eletti dall'assemblea tra persone scelte al di fuori di essa. I candidati al consiglio di amministrazione devono presentare i curricula in segreteria, almeno ventiquattro ore prima dell'elezione.
- 2) Ogni componente dell'assemblea ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, tre nominativi. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote.
- 3) Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 12 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 4) Il consiglio di amministrazione è assistito dal segretario del consorzio.
- 5) Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del consorzio.

Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva dell'assemblea, del presidente e del direttore.

Art. 14 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO:

ELEZIONI E COMPETENZE

- 1) Il presidente viene eletto dall'assemblea consortile ai sensi dell' art. 9.
- 2) Al presidente competono le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta legalmente l'ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio d'amministrazione, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

- c) convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio d'amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali in unione con il segretario;
- d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- e) rilascia autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza consortile;
- f) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato;
- g) cura, le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
- h) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
- i) d'intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato funzionamento; tiene i rapporti con i sindacati;
- j) provvede alle consultazioni degli enti consorziati ed alle informazioni sociali;
- k) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti consorziali e da deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione.

Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dall'assemblea del consorzio, su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco.

2) Il collegio, che dura in carica due anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del consorzio, svolge i compiti indicati dalla l. 142/90 e quanto previsto dal regolamento di contabilità consortile.

Art. 16 – COMMISSIONI CONSULTIVE

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto del consorzio, il consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dall'assemblea consortile e in esso verranno specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1) Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di amministrazione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 settembre 1996, n. 26).

2) Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 18 – DIRETTORE: NOMINA E DURATA IN CARICA

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione con incarico a termine della durata di anni quattro, rinnovabile, previa selezione da tenersi sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE

1) Sono compiti del direttore:

- a) a direzione del consorzio;
- b) l'emanazione di autorizzazioni, nulla osta e parere di competenza consortile, se delegato al presidente;
- c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi;
- d) la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
- e) la sottoscrizione dei contratti;
- f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
- g) le assunzioni e la gestione del personale.

2) Il direttore ha la responsabilità gestione del consorzio, limitatamente agli atti di sua competenza.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – IL SEGRETARIO

1) il segretario consortile è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale.

2) Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberazioni, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

Art. 21 – PERSONALE

1) L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale.

3) Il consorzio ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti consorziati, anche attraverso incarichi di consulenza.

Art. 22 – CONTABILITA'

1) Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali.

2) Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla l. 816/86 per il presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

3) Al presidente del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi previsti dagli art. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645. Agli altri componenti ed a quelli del comitato tecnico-scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10.

Art. 23 – MEZZI FINANZIARI

1) Gli enti consorziati contribuiscono alle spese di gestione del consorzio con un contributo annuale.

2) Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 6.

3) Gli enti consorziati, previo le dovute intese, contribuiscono all'ammortamento dei mutui da contrarre per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 24 – CONTROLLO DEGLI ATTI E PUBBLICITA'

1) Per gli atti da sottoporre a controllo di legittimità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

2) Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo pretorio del consorzio, presso la sua sede.

3) Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del parco.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE

Art. 25 – PARTECIPAZIONI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI

1) Nella realizzazione delle finalità statutarie, il consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di amministrazione periodicamente, almeno una volta all'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

3) L'assemblea ed il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco.

4) Il consorzio ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del parco.

Art. 26 – SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

1) E' istituito, nell'ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 29 dicembre 1980, n. 105.

- 2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale del consorzio alla vigilanza ed alla osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio del parco.
- 3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore del consorzio appositamente incaricato.
- 4) Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
 - a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle autorità competenti;
 - d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
 - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi del consorzio, alla giunta regionale ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983. n. 86;
 - f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
- 5) Compete al consiglio di amministrazione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge.
- 2) L'affissione all'albo pretorio presso la sede del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'assemblea, previa intese tra gli enti medesimi.

Art. 29 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non sia presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del consorzio, le norme di legge sui consorzi costituiti fra gli enti locali.

6.4.2 Allegato 2 – PTC Parco del Serio – Estratti dalle Norme Tecniche di Attuazione

(si evidenziano con il colore **rosso** le parti strettamente inerenti al piano di settore per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale; con il colore **blu** le norme specifiche già presenti nelle NTA per tali beni)

Art.16 - Perimetri e azzonamento

1. Nella planimetria di piano e nella tavola delle aree proposte a parco naturale sono individuati il perimetro del parco regionale, in modifica di quello individuato ai sensi della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 concernente modifiche ed integrazioni alla l.r. 86/1983 e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.
2. Il territorio del parco, comprensivo delle aree proposte a parco naturale ai sensi del comma 1, ai fini della disciplina, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali individuate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme:
 - a. zona di riqualificazione ambientale (articolo 17);
 - b. zona agricola e relative subzone: agricola generica, agricola di ambito fluviale e agricola di rispetto paesistico (articolo 18);
 - c. centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto (articolo 20);
 - d. zona di iniziativa comunale orientata (articolo 21);
 - e. zona di trasformazione migliorativa (articolo 22);
 - f. zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco (articolo 23);
 - g. zona degradata da recuperare (articolo 24);
 - h. riserva naturale "Palata Menasciutto" - Sito di importanza comunitaria IT20A0003 (articolo 25);
 - i. zona di riserva "Malpaga-Basella" (articolo 26).
3. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale di tutela naturalistica del fiume Serio, indicata con apposito tratto grafico nella planimetria di piano, quale territorio di massima fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore.
4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del parco, comprese quelle proposte a parco naturale, individua con appositi simboli grafici nella allegata planimetria di piano, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:
 - a. ambienti naturali;
 - b. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale (articolo 27) suddivisi in:
 1. complessi rurali di interesse paesistico;
 2. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
 3. elementi di valore storico-architettonico;
 4. siti ed opere di interesse archeologico.
 5. Sono individuati, altresì, con apposito simbolo grafico, gli insediamenti e le attività incompatibili con le finalità del parco (articolo 44).

Art.19 - Interventi edilizi in ambito agricolo

1. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'articolo 27, per gli edifici residenziali esistenti in zona agricola, sono ammessi incrementi fabbricativi per ampliamenti e sopralzi, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r.93/1980, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. siano concessi una sola volta per singola unità immobiliare a favore unicamente degli imprenditori agricoli e dei proprietari che abitino direttamente l'unità immobiliare interessata;
 - b. non superino volume di trecento metri cubi comprensivi di servizi ed accessori (le modalità di calcolo del volume sono quelle delle pianificazioni comunali di competenza. In tutti i casi è da quantificare come volume ogni sopralzo e/o nuova costruzione fuori terra);
 - c. siano necessari per l'adeguamento dell'alloggio e per esigenze igienico-sanitarie in riferimento anche al decreto ministeriale 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione).
2. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'articolo 27, sono consentiti interventi di edificazioni e di ristrutturazione con ampliamento o sopralzo di edifici residenziali, al fine d'adeguamento ai requisiti di cui alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), a condizione che:
- a. il richiedente o un componente del proprio nucleo familiare sia portatore di handicap grave;
 - b. il richiedente non sia proprietario di altri immobili, abitazioni o terreni già idonei allo scopo;
 - c. il richiedente si impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare l'immobile a residenza per il soggetto portatore di handicap;
 - d. non superino un volume di trecento mc. comprensivi di servizi ed accessori (le modalità di calcolo del volume sono quelle delle pianificazioni comunali di competenza. In tutti i casi è da quantificare come volume ogni sopralzo e/o nuova costruzione fuori terra).
3. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 2 sono ammessi solo nelle aree agricole generiche.
4. Tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dello stato dei luoghi (realizzazione e trasformazione di manufatti, interventi infrastrutturali, movimenti di terra,...) dovranno essere effettuati ponendo particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico nel quale si inseriscono.
- In particolare:
- le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dei manufatti esistenti sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio: viali di accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano;
 - le nuove edificazioni dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno;
 - la localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo dovrà essere attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.
5. Nella zona agricola (generica o di rispetto paesistico), eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela naturalistica di cui all'art. 29 possono essere ammesse piscine solo scoperte, ed esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell'impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa.

6. Con apposito Regolamento d'uso, redatto ai sensi dell'art. 10 delle presenti N.T.A, l'Ente gestore definirà le aree in cui è consentita la realizzazione di piscine scoperte. Fino all'approvazione del Regolamento d'uso tali interventi dovranno essere convenzionati con l'Ente gestore.

Art.20 - Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano i centri e nuclei di antica formazione; nella zona di cui alla presente norma la disciplina di piano è finalizzata alla tutela e al recupero del patrimonio edilizio esistente e delle altre opere che concorrano a definire la peculiarità del paesaggio costruito, quali spazi pubblici, sistema viabilistico, elementi monumentali, celebrativi e di arredo.
2. In tale zona sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di cui alle lett. a), b), e c) dell'art.3 del D.P.R. 380/2001, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica sono soggetti, alla redazione di un piano attuativo o al ricorso ad apposito permesso per costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, ai sensi dell'art.5 della l.r.1/2001. Nel caso nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, si dovrà perseguire la conservazione dei caratteri tipologici, costruttivi, dimensionali delle architetture tradizionali, come descritto al seguente comma 3. In linea di massima sarà particolarmente da evitare il tamponamento dei portici e loggiati delle architetture ristrutturate o ricostruite, e la modificazione degli andamenti delle falde di copertura. In tutti i casi non è consentito l'incremento della volumetria esistente.
3. Tutti gli interventi dovranno essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli ampliamenti dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi e le presenza superfetative estranee alle costruzioni originali.
4. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio.
5. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambiti territoriali di contesto ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, nei quali sono da incentivare tutti gli interventi volti a favorire la fruizione e la percezione di tali beni; sono da incentivare altresì gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione degli apparati arborei esistenti.
6. Negli ambiti territoriali di cui al comma 5 non sono ammesse nuove costruzioni nonché depositi di materiali che ostruiscano la percezione del centro storico o del nucleo di antica formazione; sono compatibili tutti gli interventi che non limitino la fruizione e la percezione suddette e non alterino l'immagine complessiva dei luoghi; l'attività agricola colturale è ammessa solo qualora non limiti la fruizione e la percezione dei suddetti beni.

Art. 27 - Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale

1. Il PTC individua con appositi simboli e numerazione nella planimetria di piano e negli allegati A e B alle presenti norme i beni isolati di valore storico, ambientale ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:
 - A. complessi rurali di interesse paesistico;

- B. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
- C. elementi di valore storico-architettonico;
- D. siti ed opere di interesse archeologico.

Relativamente ai beni di cui al comma 1 localizzati all'interno del parco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lett. a), b), c) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005 e gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino aumento di volumetria, di superficie o modifiche di sagoma. **Il piano di settore individuerà gli immobili per i quali ammettere eventuali interventi di ristrutturazione previsti dalla lett. d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005.**

2. I complessi rurali nonché gli edifici e complessi industriali di cui alle categorie A e B del comma 1 potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art 27 della l.r. 12/2005 esclusivamente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di piano attuativo esteso ad un comparto omogeneo a tal fine individuato dal piano regolatore comunale.
3. Per gli edifici ed i complessi di cui alle categorie A e B, i comuni interessati, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi interessati alla scala appropriata, ad azionarli come zona territoriale omogenea di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) ed a corredare di conseguenza il piano di governo del territorio con le analisi richieste ai sensi della l.r. 12/2005.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive; **sono mantenuti o riproposti gli impianti planivolumetrici; le rifunionalizzazioni e gli impianti planivolumetrici devono confermare o riproporre le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni, e ove possibile adottare le precedenti quote degli orizzontamenti; i materiali di impiego e le tecniche costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; devono essere rimossi gli elementi ed in genere le presenze superfetative estranee alle costruzioni originali**
5. L'edificazione di nuove costruzioni nel contesto circostante, qualora consentita dalle norme di zona, deve realizzarsi ad una distanza minima di metri venticinque dal limite dell'ambito identificato dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 4. Eventuali deroghe alla distanza minima saranno stabilite nel piano di settore di cui all'art.7 delle presenti N.T.A..
6. Negli interventi di cui ai commi 5 e 6, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni che i manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio con attenta progettazione degli spazi aperti e degli accessi. **In particolare devono essere conservati viali di accesso, pavimentazioni tradizionali, alberate, piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale storicamente connessi con l'insediamento. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.**
7. Nella cartografia del presente piano gli edifici elencati nell'Allegato 'A' sono individuati con simboli e numeri, e sono collocati nella località di riferimento. L'ente gestore potrà procedere, attraverso **un piano di settore specifico**, da approvare secondo le modalità previste dall'art. 7 delle presenti N.T.A., attuabile anche per stralci, **all'aggiornamento dell'elenco degli immobili e soprattutto alla precisa localizzazione del simbolo.** In mancanza del piano di settore, nel caso in cui sorgesse dubbio nell'attribuzione appropriata del

vincolo puntuale, l'ente gestore rilascerà, su istanza dell'interessato, apposita dichiarazione di pertinenza del vincolo sullo specifico immobile”.

Il piano di settore conterrà schede relative alla precisa individuazione degli edifici e alla descrizione degli stessi. Verranno descritti i caratteri tipologici, morfologici e materici dei complessi edilizi, indicando i diversi manufatti ed edifici che li compongono, i caratteri degli spazi aperti pertinenziali e all'intorno, le relazioni che il complesso intrattiene con il contesto paesistico locale. Le indicazioni fornite riguarderanno di conseguenza:

- le categorie di intervento edilizio ammesse;
- i caratteri tipologici, morfologici e materici di riferimento;
- il trattamento di spazi aperti e accessi;
- le relazioni funzionali e vedutistiche con il contesto da conservare/valorizzare.

6.4.3 Allegato 3 – PTC Parco del Serio – Allegati A e B alle Norme Tecniche di Attuazione

ALLEGATO «A» - BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE

Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico

<u>Numero</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Comune</u>
1	Cascina Camozzi	Seriate
2	Cascina Solza	Zanica
3	Cascina Barico	Zanica
4	Cascina Casino	Urgnano (Basella)
5	Cascina Speranzina	Cavernago
6	Cascina Sforzata	Cavernago
7	Cascina Brusada (Cassandra)	Cavernago (Malpaga)
8	Cascina Fornazette	Cologno al Serio
9	Cascina Ricotti	Cologno al Serio
10	Cascina Campagna	Cologno al Serio
11	Cascina America	Cologno al Serio
13	Cascina Alessandra	Ghisalba
14	Cascina Donizetti	Martinengo
15	Cascina Seriana	Morengo
16	Cascina Corsa	Bariano
17	Cascina Fada	Bariano
19	Cascina S. Rocco del Capo	Romano di Lombardia
20	Cascinetto del Pascolo	Romano di Lombardia
21	Cascina Mondello (Isola del Bosco)	Romano di Lombardia
22	Cascine Castello	Ricengo
23	Cascina Rovere	Ricengo
24	Cascina Boschetto	Pianengo
25	Cascina Torchio	Crema (S. Maria della Croce)
26	Cascina Saletti	Crema (S. Maria della Croce)
27	Cascina Boscarina	Crema (S. Maria della Croce)
28	Cascina Fornace	Crema (S. Bernardino)
29	Cascine Maestà	Crema (Castelnuovo)
30	Cascine Litte	Crema (Castelnuovo)
31	Cascina Ca' Vecchia (Dolera)	Crema (Castelnuovo)
32	Cascina Carità	Crema (Castelnuovo)
33	Cascina Marchessa	Crema (S. Michele)
34	Cascina	Madignano
35	Cascina	Madignano
36	Cascina Frati	Madignano
37	Cascina La Fornace	Ripalta Guerina

Categoria B - Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico

<u>Numero</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Comune</u>
1	Fornace da mattoni	Cavernago
2	Antica filanda da seta	Cologno al Serio (Muratella)
3	Due fornaci da mattone e calce	Cologno al Serio
4	Molino da grano (C.na Campagna)	Cologno al Serio (Muratella)
5	Antica fornace da mattoni	Sola
6	Ex fornace da mattoni	Crema (S. Maria della Croce)
7	Letamaio della città	Crema (S. Maria della Croce)
8	Molino a due ruote (C.na Torchio)	Crema (S. Maria della Croce)
9	Torchio d'olio (C.na Boscarina)	Crema (S. Maria della Croce)
10	Torchio d'olio	Crema (S. Maria della Croce)
11	Canale Vacchelli	Crema
12	Ex molino da grano	Ripalta Cremasca - Nuova
14	Molino da grano e pila da riso	Ripalta Arpina
15	Filanda da seta	Montodine
16	Molino da grano e pila da riso	Montodine
17	Fornace da mattoni	Montodine

Categoria C - elementi di valore storico-architettonico

<u>Numero</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Comune</u>
1	Oratorio S. Giuseppe	Zanica
2	Ex oratorio privato	Urgnano (Basella)
3	Santuario dell'Incoronata	Urgnano (Basella)
4	Chiesa parr. di S. Giovanni Battista con	Cavernago (Malpaga)
5	antico cimitero	Cavernago (Malpaga)
6	Castello di Malpaga	Cavernago (Malpaga)

7	"Sito ad uso d'uccellanda"	Cologno al Serio
8	Oratorio privato aperto al culto pubblico	Cologno al Serio
9	Oratorio privato	Cologno al Serio
10	Villa Fratelli Medolago	(Muratella)
11	Villa Medolaghi	Cologno al Serio
12	Cappella post 1850 (C.na Telamonte)	(Muratella)
13	Colonia elioterapica	Cologno al Serio
14	Ex oratorio di S. Giovanni Battista	Martinengo
15	Convento dei Carmelitani	Morengo
16	Oratorio di S. Rocco	Bariano
17	Chiesina S. Maria della Mora	Romano di Lombardia
18	Villa e giardino Griffoni	Castel Gabbiano
19	Santuario del Binengo	Castel Gabbiano
20	Cappella votiva	Sergnano
21	Oratorio di S. Carlo	Ricengo
22	Chiesa parr. S. Maria in silvis	Ricengo
23	Convento dei minori osservanti	Pianengo
24	Villa Tensini	Pianengo
25	Villa Martini	Crema (S. Maria della Croce)
26	Ex oratorio privato della Beata Vergine	Crema (Castelnuovo)
27	Antico cimitero	Crema (Castelnuovo)
28	Chiesa parr. S. Imerio	Crema (Castelnuovo)
29	Villa Schiavini	Ripalta Cremasca - Nuova
30	Cimitero	Madignano
31	Santuario beata Vergine del Marzale	Madignano
32	Palazzo Monticelli	Madignano
34	Chiesa parr. S. Gottardo	Madignano
35	Antico cimitero	Ripalta Guerina
36	Chiesa parr. S. Maria Maddalena	Ripalta Guerina
	Villa Benvenuti con torre quadrata	Montodine
		Montodine
		Montodine

Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico

<u>Numero</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Comune</u>
1	Sepolcreto - tombe romane	Cavernago (Malpaga)
2	Pavimentazione musiva sec. I d.C.	Ghisalba - Campo traverso
3	Anfore cinerarie - ciotole - oggetti vari - sepolture romane sec. I d.C. - resti corredi funebri	Cologno al Serio (Muratella)
4		Bariano - Conv. Carmelitano
5	Oggetti e sepolture romane - epigrafi	Fornovo S. Giovanni - C.na
6	Tombe con copertura alla cappuccina	Belvedere
7	Resti di palafitte - tombe romane	Fornovo S. Giovanni - verso il fiume
8	Ritrovamenti preistorici	il fiume
9	Ritrovamenti epoca romana (tombe - oggetti)	Casale Cremasco - Montecchio
10		Montecchio
11	Ritrovamenti epoca romana	Casale Cremasco
	Ritrovamenti preistorici, epoca romana e longobarda	Ripalta Vecchia
		Madignano - S. Maria del Marzale
	Ritrovamenti epoca romana	Marzale
		Ripalta Arpina

ALLEGATO «B» - BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE NELLE AREE ESTERNE AL PARCO**Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico**

Comune di Seriate

- Cascina Campana
 - Cascina Molina
 - Cascina Cadè
 - Cascina Casa Alta
 - Cascina Casa Altina
 - Cascina Bruciata
 - Cascina Cassinone
 - Cascina Misericordia
- Comune di Grassobbio
- Cascina Palè
- Comune di Zanica
- Cascina Cucco

- Cascina Asperti
- Cascina Ceresola
- Cascina Canonici
- Cascina Piane
- Cascina Disperata
Comune di Urgnano
- Cascina Bottaina
- Cascina Spina
- Cascina Soldrini (rudere)
- Cascina Albareto (Moneta)
- Cascina Cantona
- Antica cascina
- Cascina Ravizza
- Cascina Mater Domini
- Cascina Longo
- Cascina S. Antonio
- Cascina Bizzara
- Cascina Il pedone
- Cascina Fornace di sopra
- Cascina Antonini
- Cascina Ruggeri
Comune di Cavernago
- Cascina Bettole (ex posta ed ex osteria)
- Cascina Garzone (Riccadonna)
Comune di Calcinatè
- Cascina dell'Ospedale
- Cascina Canzona
- Cascina Campo Nuovo
- Cascina Pulcino
- Cascina Il Passino
- Cascina Castellana
- Cascina il Boschettino
- Cascina Rasega
- Cascina Casina Gagliardelli
- Cascina Phuffa Fame
- Cascina Boschetto
- Cascina Bettola
- Cascina Camozzi
- Cascina Furietta
- Cascina Furiettina
- Cascina Passa
- Cascina Casanova
- Cascina Portico della Passa
- Cascina Boffalora
- Cascina Pietrasanta
- Cascina Portico S. Carlo
- Cascina Palazzina Vecchia
Comune di Cologno al Serio
- Cascina Maglio
- Cascina Rasega
- Cascina Canova
- Cascina Trinità
- Cascina Betosca
Comune di Ghisalba
- Cascina Portico Faetto
- Cascina Portico Nuovo
- Cascina Velate
- Cascina Vite vecchia
- Cascina Villanova
Comune di Martinengo
- Cascina Savoldini
- Cascina Colombera
- Cascina Fornace 1

- Cascina Vallere
- Cascina Fornace 2
- Cascina Murnighello
- Cascina Zigò
- Località i Luoghi
- Cascina S. Giorgio
- Cascina Moiacca
- Cascina Predesse
- Cascina Gazzo Savoldini
- Cascina Gazzetto Savoldini
- Cascina Gazzo Giovannelli
- Cascina Gazza Sculeretta
- Ze Case
- Cascina Cappa
- Cascina Poloni
- Cascina Barboglia
- Cascina Casa Bertoli
- Cascina Moscona
- Cascina Campo Rosso
- Cascina Nuova
- Cascina Cadelbino
- Cascina Gazzo Morale
- Cascina Gazzo Genogliak
- Cascina di Cortenuova di sopra
Comune di Morengo
- Cascina Canfonata
- Cascina della Favorita
- Cascina Gerro
- Cascina Favorita
- Cascina Carpeneto
Comune di Bariano
- Cascina Limbo
- Cascina Paradiso
- Cascina Pilastrello
- Cascina Bigliarda
- Cascinetta
Comune di Romano di Lombardia
- Cascina La Muda
- Cascina delle Monache di S. Chiara
- Cascina Lupo
- Cascina Cappuccina
- Cascina Le Galeazze di sotto
- Cascina Portico
- Cascina Gasparina
- Cascina Morenchina
- Cascina Cotte
- Cascina Albarotto di sotto
- Cascina Albarotto Finazzi
- Cascina dei Gatti
- Cascina dei Frati
- Cascina Colombera
- Cascina Graffignana
- Cascina Bissi
- Cascina Olmetto
- Cascina Lama
- Cascina Malpensata
- Cascina Biadalesco
- Cascina Samagnina
Comune di Fornovo S. Giovanni
- Cascina Brusada
- Cascina Belvedere di sopra
- Cascina Belvedere di sotto
- Cascina Rino

- Cascina Rino dei preti
Comune di Fara Olivana con Sola
- Cascina Superba
- Cascina Bettola
- Cascina Frana
Comune di Mozzanica
- Cascina Rino
- Cascina Buon Pensiero
- Cascina Colomberone
- Cascina Cornale
- Cascina Donata
Comune di Castel Gabbiano
- Cascina Casella
- Cascina Fienili
Comune di Sergnano
- Cascinazze
- Cascina Cascinetto
- Cascina Molino Rotto
- Cascina Gavazzoli
Comune di Casale Cremasco
- Cascina Zorlesca di sotto
- Cascina Crocetta
Comune di Ricengo
- Cascina Obizza nuova
- Cascina Alfiera
- Cascina Sorchiero
Comune di Pianengo
- Cascina Torre di sopra
Comune di Crema (frazione S. Maria della Croce)
- Cascina S. Marino
- Cascina Torre di sopra S. Maria
- Cascina Brunello
- Cascina Taglione
Comune di Crema (frazione S. Bernardino)
- Cascina con ex fornace da mattoni
Comune di Crema (frazione Castelnuovo)
- Cascina Chiesiolo
- Cascina Cascinetto 1
- Cascina Cascinetto 2
- Cascina Quadè
- Cascina Dosso Morone
- Cascina Galvagnini
Comune di Crema (frazione S. Michele)
- Cascina S. Giacomo
- Cascina Seriola
- Cascina Palarudo
- Cascina Caselle
- Cascina Dusoplina
Comune di Crema (frazione S. Bartolomeo dei morti)
- Cascina Giardino
- Cascina Calzi
- Cascina Casanova
Comune di Crema (frazione Ombriano)
- Cascina Mosi
- Cascina Bosco
- Cascinetta
- Cascina Valcarenga
- Cascine e Camporello
- Cascina Rossi Martini di sotto
- Cascina Nuova di sabbioni
- Cascina Olmo
- Cascine e Comuna
- Cascine a pozzo
- Cascina Brede

- Cascina S. Antonio
- Cascina S. Angelo
- Cascina Foppe
- Cascina Lagnano
Comune di Madignano
- Cascina Comparina
- Cascina Cerudelle
- Cascina Paradiso
- Cascina Madignanello
- Cascina Corfù
Comune di Ripalta Cremasca - Nuova
- Cascina Dosso
- Cascina La Cà
- Cascina della Crocetta
Comune di Montodine
- Cascina Bocche di Serio
- Cascina Saragozza
- Cascina Giardino
- Cascina Colombare

Categoria B - Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico

Comune di Seriate

- Filande da seta
- Molino da grano
- Fornace da mattoni
- Maglio da ferro
- Antica piazza del mercato
- Ponte del 1647
Comune di Zanica
- Porticato ad uso serra
- Molini da grano a due ruote
- Molino da grano a tre ruote e torchio d'olio
- Sega da legname ad acqua
Comune di Urgnano
- Molini da grano a due ruote
- Molini da grano a tre ruote
- Fornace da mattoni e calce
Comune di Cavernago
- Molino da grano
- Resega e torchio d'olio
Comune di Calcinate
- Molini da grano
Comune di Cologno al Serio
- Molino da grano
- Filande da seta
Comune di Martinengo
- Molino nuovo
- Molino da grano
Comune di Morengo
- Molino da grano a due ruote
- Macina di sassi per fabbrica di maiolica
- Fornace da mattoni e calce
Comune di Bariano
- Molini da grano
- Torchio d'olio
Comune di Romano di Lombardia
- Molini da grano
- Sega da legname
- Torchio d'olio
- Maglio da ferro ad acqua
Comune di Fornovo S. Giovanni
- Molino da grano ad acqua
Comune di Fara Olivana con Sola
- Molino da grano

- Torchio da olio
- Molino da grano
Comune di Mozzanica
- Pile da riso ad una ruota
- Sega da legname ad acqua
Comune di Serignano
- Molini da grano
- Pila da riso e torchio da olio
- Fornace da mattoni
Comune di Ricengo
- Molino da grano ad acqua
- Pile da riso ad acqua
- Torchio da olio
- Antica fornace da mattoni
Comune di Pianengo
- Molini da grano
Comune di Crema
- Fabbricato per la conserva del ghiaccio in contrada dei molini
- Macello pubblico in contrada dei molini
- Molini da grano
- Ex fornace da mattoni
- Molino da grano a due ruote
- Torchio da olio
Comune di Madignano
- Molini da grano
- Torchio da olio
Comune di Ripalta Arpina
- Molino da grano
- Fornace da mattoni
Comune di Montodine
- Molini da grano
- Pile da riso
- Torchi da olio
- Sega da legname

Categoria C - elementi di valore storico-architettonico
Comune di Seriate

- Chiesa parrocchiale di Seriate
- Chiesa post 1850
- Oratorio della Madonna della Neve
- Oratorio dei Morti Giustiziati
- Oratorio della Beata Vergine del Buon Consiglio
- Oratorio dei Morti di Paderno
- Oratorio di S. Maria Elisabetta
- Villa Tasca Ambiveri
- Antica Villa
- Cà De Lucchi
- Antico cimitero
- Oratorio privato post 1830 (Cascina Molina)
- Oratorio privato post 1850 (Cascina Casa Alta)
- Oratorio privato post 1850 (Casa Altina)
- Chiesa post 1850 (Cascina Cassinone)
Comune di Grassobbio
- Chiesa parrocchiale di Grassobbio
- Chiesa della Madonna dei campi
- Oratorio di S. Antonio
- Oratorio dei Morti di S. Colombano
- Cappella post 1850
- Palazzo Belli
- Antica Villa Cavalier
- Villa Salvi con giardino
- Villa Terzi con giardino
- Villa Palesi con giardino
Comune di Zanica

- Chiesa parrocchiale di S. Niccolò
- Cappella dei morti
- Oratorio Madonna dei campi
- Oratorio S. Maria Maddalena
- Oratorio dei morti
- Antico cimitero
- Villa Sonzogno-Venenzi
- Villa Gavazzeni
- Villa Secco-Suardi con giardino
- Torre in località Padergnone
Comune di Urgnano
- Chiesa parrocchiale di Urgnano
- Chiesa SS. Nazaro e Celso
- Chiesetta di S. Giuseppe
- Cappella votiva "Santuella"
- Oratorio di S. Pietro
- Oratorio di S. Maria Maddalena
- Oratorio SS. Trinità
- Antico cimitero
- Castello e Parco Albani
- Villa Secco-Suardi
- Villa Venini
Comune di Cavernago
- Chiesa parrocchiale S. Marco evangelista
- Cimitero
- Castello Martinengo
- Villa Giovannelli Colleoni
Comune di Calcinate
- Chiesa parrocchiale di Calcinate
- Oratorio di S. Michele
- Oratorio di S. Rocco
- Oratorio di S. Giuseppe
- Oratorio di S. Martino
- Oratorio della Beata Vergine di Loreto
- Ex oratorio di S. Stefano
- Antica Villa
Comune di Cologno al Serio
- Chiesa parrocchiale di Cologno al Serio Beata Vergine Assunta
- Campanile della chiesa parrocchiale
- Oratorio del Gesù
- Oratorio dell'Annunciazione di Maria
- Oratorio della SS. Trinità
- Oratorio di S. Salvatore
- Oratorio privato
- Ospedale civile
- Antico cimitero
- Villa Verzeri con oratorio privato
- Villa con Cascina Palazzo
- Villa Medolaghi
- Villa Caleppi
- Due antiche case di villeggiatura
- Porte della città (Mornighello, Castatica, Del Guano)
- Chiesa post 1850
- Castel Liteggio - Villa Locatelli
- Cappella post 1850 (Cascina Telamonte)
Comune di Ghisalba
- Chiesa di S. Lorenzo e campanile
- Chiesa della Madonna delle Vecchie
- Oratorio di S. Vincenzo
- Oratorio di S. Maria Maddalena
- Antico cimitero
Comune di Martinengo
- Chiesa di S. Agata

- Chiesa dell'Incoronata
- Chiesa della Beata Vergine della Fiamma
- Oratorio di S. Zenone
- Oratorio di S. Maria Maddalena
- Oratorio di Fermo
- Oratorio della Beata Vergine Addolorata
- Oratorio di S. Michele
- Oratorio di S. Rocco
- Oratorio di S. Luigi
- Oratorio della Madonna della Neve
- Cappella votiva
- Villa e Parco Allegreni
- Antica casa in via Tadino, 33
- Antica casa in via Tadino, 30
- Casa in via Locatelli, 20
- Resti del Castello di Martinengo
- Castello Martinengo
- Alle due Torri
Comune di Morengo
- Chiesa parrocchiale di S. Salvatore
- Oratorio di S. Rocco
- Oratorio privato della Beata Vergine di Loreto
- Cappella votiva
- Cappella dei Morti di S. Martino
- Antico cimitero
- Resti antico Castello Giovanelli con antico giardino
- Palazzo con giardino (attuale Municipio)
Comune di Bariano
- Chiesa parrocchiale di Bariano SS. Gervasio e Protasio
- Oratorio dell'Annunciazione della Beata Vergine
- Antico cimitero
- Castello di Bariano
Comune di Romano di Lombardia
- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta e S. Giacomo
- Chiesa di S. Defendente
- Chiesa di S. Eusebio
- Santuario della Fontana
- Oratorio di S. Luigi o della Concezione
- Oratorio della Natività di Maria Vergine
- Oratorio della Beata Vergine della Neve
- Oratorio di S. Marcello
- Oratorio dell'Addolorata
- Oratorio di S. Defendente
- Convento dei Cappuccini con oratorio di S. Pietro
- Antico cimitero
- Antico ospedale civile
- Caserma di fanteria
- Castello medioevale
- Portici della Misericordia
- Piazza della pesa vecchia
- Cappella privata (Cascina Portico)
- Cappella privata (Cascina Morenchina)
Comune di Fornovo S. Giovanni
- Chiesa parrocchiale di Fornovo S. Giovanni
- Luogo ex Chiesa di S. Pietro
- Antico cimitero
Comune di Fara Olivana con Sola
- Chiesa parrocchiale S. Stefano
- Oratorio di S. Lorenzo
Comune di Mozzanica
- Chiesa parrocchiale di S. Stefano
- Chiesa di S. Maria
- Chiesa di S. Stefano

- Oratorio della Beata Vergine della Neve
- Oratorio di S. Martino
- Cappella votiva di S. Ambrogio
- Area antico cimitero
- Resti mura antiche
- Torre dell'orologio
Comune di Castel Gabbiano
- Chiesa parrocchiale S. Alessandro
- Ex oratorio di S. Nicola
- Antico cimitero
Comune di Sergnano
- Chiesa parrocchiale di S. Martino
- Chiesa di S. Rocco
- Oratorio privato
- Cappella dei morti
- Villa Vimercati
- Villa Albergoni
- Villa Monza
Comune di Casale Cremasco
- Chiesa parrocchiale S. Stefano
- Chiesa della Beata Vergine Addolorata
- Villa Oldi - Agnesi
- Villa Obizzi
Comune di Vidolasco
- Chiesa parrocchiale SS. Faustino e Giovita
- Oratorio dei morti
- Resti antico castello
- Villa dei conti Vimercati Sanseverino Tadini
Comune di Ricengo
- Chiesa parrocchiale S. Pietro
- Oratorio privato di S. Michele
- Antico cimitero e oratorio della Beata Vergine del Cantuello
- Oratorio privato di S. Giuseppe
- Villa Balsamo Crivelli
- Villa Giavarina
- Villa Castagna Pesadori
- Villa e cascina Obizza semplice
- Villa Valcarenghi
Comune di Pianengo
- Oratorio privato della natività della Beata Vergine
- Oratorio privato della Beata Vergine della Neve
- Antico cimitero
- Villa Bisleri Fadini
- Villa Soldati
- Villa Contessa Perugini Contarini
- Villa Assandri
- Villa Zurla Roveretti
Comune di Crema (centro storico)
- Chiesa parrocchiale S. Bernardino
- Chiesa parrocchiale S. Giacomo
- Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo
- Chiesa parrocchiale SS. Trinità
- Chiesa di S. Antonio Abate
- Chiesa di S. Benedetto
- Chiesa sussidiaria di S. Chiara in via S. Chiara
- Chiesa di S. Giovanni
- Chiesa delle Grazie in via delle Grazie
- Chiesa di S. Rocco
- Chiesa di S. Domenico
- Chiesa di S. Maddalena (ora locali pubblici e oratorio di S. Pietro)
- Oratorio del Marzale
- Palazzo Arrigoni Albergoni, via Cavour
- Palazzo Comunale

- Edificio piazza Duomo 6,7,8,9
- Fabbricato via Alemanno
- Palazzo sito in via Ciabattini, 2
- Palazzo Benzoni
- Palazzo P.ta Piuglia
- Palazzo Monte di Pietà
- Palazzo Perletti via Civerchi
- Palazzo Premolini
- Palazzo Schiavini Crivelli
- Palazzo Terni De Gregori
- Palazzo Vescovile sec. XVI
- Palazzo Bonzi ora Leccardi Lodovico
- Palazzo Vimercati Sanseverino
- Palazzo Zurla
- Salone Pietro da Cemmo
- Seminario via delle Grazie
- Collegio del Sacro Cuore
- Casa di via Cesare Battisti
- Casa Bianchi via Mazzini, 16
- Casa di cura Ancelle della carità
- Casa Donati via Garibaldi, 26
- Casa ex Fadini poi Carniti, piazza Emanuele, 11
- Casa Gray, via Ponte Furio 2
- Casa Viola, via Civerchi
- Casa Zilioli, via Civerchi
- Mura medioevali
- Porta Ombriano e Porta Serio
- Scuola elementare femminile
- Ginnasio comunale
- Orfanatrofio femminile
- Carceri politiche
- Caserma per cavalleria e fanteria in Contrada della Casaccia
- Caserma per fanteria e cavalleria militare nella ex chiesa di S. Domenico (piazza del pesce)
- Caserma per fanteria con magazzino nell'ex convento di S. Maddalena
- Caserma per fanteria detta di S. Agostino
- Caserma di gendarmeria
- Ospedale civile
- Ospedale civile dei pazzi
- Ospedale civile dei contagiosi
- Ospedale civile degli incurabili
- Ospedale degli esposti
Comune di Crema (frazione S. Maria della Croce)
- Chiesa parrocchiale S. Maria della Croce
- Convento
- Antico cimitero
- Villa Spagnolo con giardino
Comune di Crema (frazione S. Bernardino)
- Chiesa parrocchiale S. Bernardino
- Oratorio della Beata Vergine della Pietà
- Antico cimitero
- Villa Trezzi Premoli Benvenuti
- Villa Lorenza (Marazzi)
- Villa Aliprandi
- Villa Virginia Martini
Comune di Crema (frazione Castelnuovo)
- Oratorio pubblico di S. Bartolomeo
- Villa Vailati
Comune di Crema (frazione S. Michele)
- Chiesa parrocchiale S. Michele
- Antico cimitero
- Villa Bonzio
Comune di Crema (frazione S. Bartolomeo dei morti)

- Oratorio di S. Bartolomeo
 - Antico cimitero
Comune di Crema (frazione Ombriano)
 - Chiesa della Beata Vergine Assunta
 - Chiesa del cimitero delle Tre Bocche
 - Antico cimitero delle Tre Bocche
 - Chiesa del Pilastrello
 - Oratorio di S. Francesco
 - Oratorio della Beata Vergine alle Grazie
 - Oratorio della Beata Vergine
 - Villa Benvenuti
 - Edificio Calini già Denti Sili
 - Villa Toffetti
 - Villa Fasoli
 - Villa Severgnini
 - Villa Rosalio
Comune di Madignano
 - Chiesa parrocchiale S. Pietro in vincoli
 - Convento dei Benedettini
 - Antico cimitero
Comune di Ripalta Cremasca - Nuova
 - Chiesa parrocchiale S. Cristoforo
 - Chiesa parrocchiale S. Bernardo in frazione Zappello
Comune di Ripalta Guerina
 - Antico cimitero
Comune di Ripalta Arpina
 - Chiesa parrocchiale S. Maria della Rotonda
 - Oratorio di S. Giovanni Battista
 - Antico cimitero
 - Villa Mazarra Bondenti
 - Villa Salomoni Bussi
 - Villa Premoli
Comune di Montodine
 - Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena
 - Chiesa di S. Rocco
 - Chiesa di S. Zeno
 - Chiesa della SS. Trinità
 - Oratorio della Madonna del Rosario
 - Villa Bernardi
 - Villa Terni
 - Ex villa Zauria con oratorio di S. Rosa
- Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico
Comune di Zanica
- Resti di pavimentazione - Cilindri fittili in località Padergnone
Comune di Grassobio
 - Epigrafi romane in centro paese
Comune di Calcinate
 - Sepolture romane
 - Muro basso
 - Epigrafi
Comune di Morengo
 - Monete romane in località S. Martino
Comune di Romano di Lombardia
 - Insediamenti romani presso Cascina Dignone
 - Ritrovamenti di epoca romana

7. I PIANI REGOLATORI GENERALI DEI COMUNI I CUI TERRITORI SONO COMPRESI NEL PERIMETRO DEL PARCO DEL SERIO

7.1 Inquadramento

Per completare il quadro della pianificazione territoriale che interessa le aree incluse nel perimetro del Parco del Serio, è stata effettuata una ricognizione sugli strumenti urbanistici comunali dei Comuni interessati, al fine di chiarire:

1. il recepimento della normativa di Parco;
2. se, in quale misura e con quali modalità i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale siano stati oggetto di particolari attenzioni di studio e tutela.

Mentre in generale, salvo alcuni casi, la normativa di Parco è stata recepita riferendovisi integralmente nelle N.T.A. per le zone ricadenti nel perimetro del Parco (salvo la necessità, più volte segnalata da Parte dell'Ufficio tecnico del Parco, di verificare la perimetrazione del confine del Parco), non si riscontrano attenzioni precise nei confronti dei beni isolati di valore storico, artistico ed ambientale, costituiti in questi territori soprattutto da edifici rurali.

Si segnalano però i Piani regolatori di Cologno al Serio, Crema e di Urganò, che sono invece dotati di studi specifici sulle cascine ricadenti nel territorio comunale, che comprendono schede analitiche di censimento e specifiche prescrizioni di intervento.

Tali materiali potranno essere utili al fine di completare e raffrontare la documentazione sugli edifici isolati di cui al presente studio.

Si allega un documento in cui sono brevemente descritti gli elaborati, l'articolazione e le caratteristiche dei Piani Regolatori Generali dei Comuni compresi nel territorio del Parco del Serio (Allegato 1).

7.2.1 Allegato 1 – Piani Regolatori Comunali dei Comuni compresi nel perimetro del Parco del Serio - Sintesi (in verde i beni isolati di cui all'allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio)

Comune di Calcinate (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A, nessun edificio in categoria B, in categoria C e in categoria D)

Variante n. 2 al PRG adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 30 maggio 2003 (PRG adottato con delibera del C. C. n. 2 del 11 novembre 1999, adottato definitivamente con delibera di C. C. n. 19 del 29 aprile 1999, approvato dalla G. R. Lombardia con delibera n. 49028 del 13 marzo 2000; variante n. 1 relativa alla ridefinizione di aree produttive approvata definitivamente con delibera di C. C. n. 11 del 25 marzo 2002). La variante n. 2 riguarda una revisione in vista di nuove prospettive di sviluppo, sia per la residenza sia per le aree produttive e commerciali.

Progettista arch. Ulisse Vezzoli

Richiesta di parere del Parco in data 1 luglio 2003; parere del Parco in data 14 agosto 2003 in cui si chiede di adeguare lo strumento urbanistico alle zonizzazioni e alle norme previste dal PTC del Parco (una zona B4 di variante confligge con gli indici e le previsioni delle NTA del PTC del Parco).

Elaborati:

Relazione tecnica (ragioni della variante, con elenco delle aree oggetto di variante).

Norme tecniche attuative vigenti (le NTA non sono interessate da modifiche in occasione della variante. Art. 17 Zone omogenee A nuclei antichi di antica formazione: si individuano nove gradi di intervento possibili sugli edifici, nonché prescrizioni generali di intervento sulle facciate e sui particolari costruttivi; art. 32 Zone omogenee E a destinazione agricola e di salvaguardia ambientale: norme generali; art. 34 Zone omogenee E2 agricole di salvaguardia ambientale: sono inserite qui anche le aree comprese nel Parco Naturale Regionale del fiume Serio, ma non si fa riferimento alle NTA del PTC del Parco; art. 37 Insediamenti rurali esistenti nelle zone omogenee E –ma nessuna cascina rientra nel parco del Serio; art. 44 Aree interessate dal parco Naturale Regionale del Fiume Serio: gli interventi sono subordinati a preventivo PTC del Parco, in attesa del quale il PRG si limita all'applicazione delle norme di salvaguardia).

Tavola 7 a 1:2.000 (non è indicato il perimetro del Parco del Serio; sulle cascate alcuni simboli fanno riferimento ad una schedatura che non è qui allegata, facendo parte evidentemente del PRG originario).

Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A, nessun edificio in categoria B e in categoria C, in categoria D: n. 7 ritrovamenti preistorici (Montecchio) e n. 8 ritrovamenti di epoca romana).

PRG adottato con delibera del C. C. n. 2 in data 16 aprile 2004.

Progettisti ing. arch. Bernardo Vanelli e arch. Mario Gazzoli di Castelleone (CR).

Richiesta di parere del Parco in data 21 maggio 2004; parere positivo del Parco in data 16 luglio 2004.

Elaborati:

Tavola 1: Corografia 1:10.000

Tavola 2: Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 1:25.000

Tavola 3: Planimetria dello stato fatto – Intero territorio 1:5.000

Tavola 4/a: Planimetria dello stato di fatto – Casale Cremasco 1:2.000

Tavola 4/b: Planimetria dello stato di fatto – Vidolasco 1:2.000

Tavola 5: Tavola dei vincoli e dei percorsi ciclo-pedonali 1:5.000

Tavola 6: Tavola di coerenza al Parco del Serio (con diversi colori mappatura delle zone del territorio comunale con riferimento agli articoli delle NTA del PTC del Parco: art. 17 Zona di riqualificazione ambientale, art. 18 Zona agricola, art. 21 Zona di iniziativa comunale orientata, art. 24 Zona degradata da recuperare).

Tavola 7: Pianificazione sovracomunale estratti del PTCP

Tavola 8: Relazione illustrativa (con piano dei servizi)

Tavola 9: Tavola delle zone omogenee 1:5.000

Tavola 10: Azzonamento: intero territorio 1:5.000

Tavola 11/a: Azzonamento centro edificato – Casale Cremasco 1:2.000

Tavola 11/b: Azzonamento centro edificato – Vidolasco 1:2.000

Tavola 12: Pianificazione zona "A" – Zona di recupero – Azzonamento del centro storico 1:1.000 – Casale Cremasco – Vidolasco – Cascina Calderera (su ogni edificio un simbolo indica il grado di conservazione: buono, medio, scadente; e il grado di intervento ammesso: restauro, risanamento conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia assentita con permesso di costruire, comparti con piano di recupero obbligatorio)

Tavola 13: Norme tecniche di attuazione (riferimento generale alle NTA del PTC del Parco del Serio: art. 26.0.2 zona omogenea A, riferimento all'allegato A e all'allegato B delle NTA del PTC del Parco; art. 38.11, zona omogenea E1 agricola vincolata inedificabile precisa sempre che la normativa vigente in ambito del Parco del Serio prevale sulle NTA di PRG; art. 39 zona omogenea E2, agricola di riqualificazione ambientale che “corrisponde all'ambito del Parco del Serio individuato e normato quale Zona di Riqualificazione Ambientale; il PRG non formula per tale zona alcuna indicazione e pertanto ne assume l'intera normativa vigente ed applicabile di cui all'art. 17, art. 18 e art. 24 delle NTA del PTC, considerandola qui trascritta integralmente”).

Tavola 14: Planimetria computo capacità insediativa e degli standards

Tavola 15: Tabella computo della capacità insediativa e degli standards

Tavola 16: Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci)

Studio per la valutazione del rischio idraulico del fiume Serio nelle aree a tergo del limite del progetto tra la fascia B e la fascia C secondo quanto stabilito nella delibera della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2001 n. 7/7365

Relazione geologica a corredo del nuovo PRG del Comune di Casale Cremasco - Vidolasco

Variante n. 1 al PRG adottata con delibera del C. C. n. 3 in data 5 febbraio 2005; riguarda alcuni specifici ambiti, che solo in parte ricadono nel Parco del Serio (in particolare ampliamento industria Galbani e opere di risezionamento idraulico alveo fiume Serio).

Progettista e arch. Mario Gazzoli di Castelleone (CR).

Richiesta di parere del Parco in data 2 marzo 2005; parere positivo del Parco in data 11 aprile 2005.

Elaborati:

Relazione illustrativa

Tavola 10-1 A PRG vigente 1:5.000

Tavola 10-1 A Variante 1:5.000

Tavola 11/a-1 A PRG vigente 1:2.000

Tavola 11/a-1 A Variante 1:2.000

Tavola 12-1 A PRG in variante 1:1.000

Tavola 13-1 A Variante Norme Tecniche di attuazione (modifica dell'art. 7 indici urbanistici di edificabilità, art. 8 definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici)

Comune di Castelgabbiano (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A, nessun edificio in categoria B, in categoria C: n. 16 Chiesina di S. Maria Mora e n. 17 villa e giardino Grifoni; nessun sito in categoria D).

Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 7 aprile 2004, in sostituzione del precedente risalente al 1982, più volte soggetto a variante.

Progettista arch. Augusto Bisicchia di Crema (CR).

Domanda di parere inoltrata al Parco del Serio in data 10 maggio 2004.

Parere del Parco in data 8 luglio 2004, in cui si evidenzia la necessità di adeguare alcune norme a quelle del PTC del Parco, in particolare gli indici della “zona di trasformazione migliorativa” ricadente all'interno del perimetro del Parco, con riferimento all'art. 22; mentre “sono state correttamente individuate e normate le ulteriori aree incluse nel perimetro del Parco del Serio, corrispondenti alle zone omogenee di “Riqualificazione ambientale” (art. 17 delle NTA di PTC del Parco), e “Agricola” (artt. 18 e 19 delle NTA di PTC del Parco) nonché l'ulteriore zona residua al limite del territorio comunale corrispondente ad una porzione di un'area “Degradata da recuperare” (art. 24 delle NTA di PCT del Parco).

Elaborati

Relazione con verifica degli standard (note storiche, analisi demografica ed economica, sviluppo edilizio; individuazione delle zone, necessità di servizi; mappe storiche e fotografie significative del territorio).

Norme tecniche di attuazione

Estratti di documenti diversi

Tavola 1 – planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti (scala variabile)

Tavola 2 – Individuazione dei vincoli – 1:5000

Tavola 3 – Planimetria dello stati di fatto – 1:5000 e 1:000

Tavola 4A – Azzonamento e viabilità generale – 1:5000

Tavola 4B – Azzonamento del centro abitato – 1:2000

Tavola 5 – Zone omogenee ex art. 2 D. Lgs. 1444/68 – 1:5000

Tavola 6 – Zone di recupero ex art. 27 L. 457/78 – 1:2000

Tavola 7 – Azzonamento della zona A2 – art. 17 L.R. 51/75 – 1:1000

Grado di conservazione

Tipologia

Destinazioni d'uso

Modalità di intervento

Tavola 8A - Piano dei servizi e delle infrastrutture – 1:5000 (1:100)

Tavola 8B – Piano dei servizi e delle infrastrutture – Schede

Tavola 9 – Pianificazione sovracomunale – Estratto

Studio geologico del dott. Giuseppe Malerba in data dicembre 2004, allegato agli elaborati di piano.

Comune di Cavernago (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 5 cascina Speranzina, n. 6 cascina Sforzata, n. 7 cascina Brusada (Cassandra) (Malpaga); in categoria B: n. 1 fornace da mattoni; in categoria C: n. 4 chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista con antico cimitero; n. 5 castello di Malpaga; n. 6 sito ad uso d'uccellanda; in categoria D: n. 1 sepolcreto – tombe romane (Malpaga).

Variante n. 5 al PRG (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 1991, approvato dalla Giunta Regionale Lombarda con deliberazione n. 39.641 del 27 luglio 1993; variante n. 1 introduzione di nuove aree residenziali adottata il 12 maggio 1997; variante n. 2 adottata con delibera del C. C. n. 47 del 14 dicembre 1997 con modifica di perimetri di piani attuativi e precisazione delle NTA; variante n. 3 adottata con delibera del C. C. n. 10 del 26 febbraio 2002 ha introdotto nuove aree di espansione; variante n. 4 adottata con delibera del C. C. n. 24 del 30 settembre 2002 ai sensi dell'art. 2 della L. R. 23/97 con alcune precisazioni e puntualizzazioni normative) adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 febbraio 2003.

La variante riguarda aree esterne al perimetro del Parco, relativamente a viabilità.

Richiesta parere del Parco in data 3 marzo 2003; parere favorevole del Parco in data 8 aprile 2003, con richiesta di rettificare il perimetro del Parco.

Progettista: arch. Gianmaria Pezzoli di Bergamo

Elaborati:

Allegato n. 1: Relazione illustrativa (fasi di attuazione del PRG e descrizione delle aree oggetto di variante)

Allegato n. 2: fogli 4, 6 – Planimetria di azzonamento del PRG vigente (con individuazione delle aree oggetto di variazione). 1:2.000.

Allegato 3: fogli 4, 6 – Planimetria di azzonamento di variante. 1:2.000.

Allegato 4: Norme Tecniche di Attuazione di Variante (coinvolge alcune norme per le aree C, D e F)

Allegato 5: Simbologia dello strumento urbanistico vigente (con individuazione delle parti oggetto di variazione)

Allegato 6: Simbologia dello strumento urbanistico di variante

Allegato A: Tutela paesistica (art. 24 NTA del PTPR). Relazione

Allegato B: Tutela paesistica (art. 24 NTA del PTPR). Individuazione ambiti soggetti a tutela

Variante n. 7 al PRG (nel frattempo: variante 4 adottata con delibera del C. C. n. 31 del 18 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 2 della L. R. 23/97, ha introdotto nelle tavole di azzonamento le fasce del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico PAI) adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 aprile 2004.

Richiesta parere del Parco in data 23 maggio 2004; parere del Parco in data 27 ottobre 2004: si rammenta che con deliberazione consortile n. 18 del 18 luglio 2003 sono state proposte ed adottate modifiche al PTC del Parco, che hanno incluso nel perimetro alcune zone nel territorio comunale: castello di Cavenago e intorno agricolo; al momento le proposte sono in regime di salvaguardia. Si invita pertanto il Comune a modificare il PRG recependo tali modifiche

Progettista: arch. Gianmaria Pezzoli di Bergamo

Elaborati:

Allegato n. 1: Relazione illustrativa (fasi di attuazione del PRG e descrizione delle aree oggetto di variante: nuova espansione residenziale e relativa viabilità)

Allegato n. 2: fogli 4, 5, 6 – Planimetria di azzonamento del PRG vigente (con individuazione delle aree oggetto di variazione). 1:2.000.

Allegato 2 a: Simbologia dello strumento urbanistico vigente (con individuazione delle parti oggetto di variazione)

Allegato 3: fogli 4, 5, 6 – Planimetria di azzonamento di variante. 1:2.000.

Allegato 3 a: Simbologia del PRG di variante

Allegato 3 b: Sinossi delle sezioni stradali tipo di variante. 1:100.

Allegato 4: Norme Tecniche di Attuazione vigenti oggetto di Variante (le variazioni riguardano alcune zone C e F)

Allegato 5: Norme Tecniche di Attuazione di Variante

Allegato A: Tutela paesistica (art. 24 NTA del PTPR). Relazione

Allegato B: Tutela paesistica (art. 24 NTA del PTPR). Individuazione ambiti soggetti a tutela. Individuazione punti di ripresa fotografica.

Comune di Cologno al Serio (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: categoria A: n. 8 cascina Fornazette, n. 9 cascina Ricotti, n. 10 cascina Campagna, n. 11 cascina America; in categoria B: n. 2 antica filanda da seta, n. 3 due fornaci di mattone a calce, n. 4 molino da grano (cascina Campagna); in categoria C: n. 7 oratorio privato aperto al culto pubblico, n. 8 oratorio privato, n. 9 villa fratelli Medolago, n. 10 villa Medolaghi, n. 11 cappella post 1850 (cascina Telamonte); categoria D: n. 3 anfore cinerarie e altro).

Variante Generale al PRG adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 9 maggio 2003 e n. 31 del 3 giugno 2003, trasmessa per parere al Consorzio Parco Naturale del Fiume Serio in data 1 settembre 2003; parere del Parco in data 3 novembre 2003 in cui si evidenziano incongruità rispetto al PTC del Parco (ad esempio non sempre rispondenza tra grado di intervento previsto nelle schede delle unità edilizie e il regime autorizzativi previsto dal PTC del Parco) e si invita l'amministrazione ad adeguare il proprio strumento urbanistico.

Progettista dott. arch. Margherita Fiorina di Bergamo.

Elaborati:

Relazione illustrativa (contesto normativo di riferimento, inquadramento territoriale, vincoli vigenti, relazione storica, stato di fatto rispetto alle previsioni del PRG vigente, standard, sistema della viabilità, indagini di settore, dotazione insediativi di abitazioni, caratteristiche delle aziende agricole e del settore produttivo) - Piano dei servizi (attrezzature pubbliche)

Norme tecniche di attuazione (art. 28 Zona omogenea A. nuclei urbani di interesse storico-ambientale. Sono individuati sette gradi di intervento sugli edifici: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione interna, conferma dello stato di fatto, ristrutturazione edilizia, trasformazione per riqualificazione ambientale, demolizione; e tre gradi di intervento sulle facciate: restauro con obbligo di ridefinizione degli elementi in contrasto o delle superfetazioni, rifacimento con ripristino degli elementi compositivi originari, trasformazione per adeguamento ambientale con riprogettazione)

Schede delle unità edilizie (schedatura dei tre nuclei storici di Fornasette, Diteggio e Muratella – il primo e il terzo inclusi nel perimetro del Parco del Serio- e gli edifici isolati di valore storico ambientale – ex filanda e n. 2 caschine, di cui 8 nel parco del Serio-: la schedatura è condotta per ogni singolo blocco edilizio –porzioni- di cui è indicata la proprietà e sono descritti i caratteri tipologici generali, la datazione di impianto originario e degli interventi successivi, gli elementi architettonici e decorativi, gli elementi in contrasto, la destinazione d'uso, il numero dei piani, il numero di unità immobiliari e di abitanti, le caratteristiche degli spazi aperti, lo stato di conservazione –fatiscente, precario, discreto, buono, ottimo-; e le prescrizioni specifiche di intervento: il grado consentito sugli edifici e sulle facciate, la destinazione ammessa oltre ad eventuali prescrizioni specifiche)

Zona omogenea A – Abaco guida agli interventi (individuazione delle tipologie edilizie e dei caratteri generali dei dettagli architettonici: portali, vetrine, finestre, inferriate, sistemi oscuranti, balconi, parapetti, insegne, targhe, gronde, pluviali)

Tavole:

A1 Indagine sullo stato di fatto. Morfologia, verde, acque. 1:10.000

A2 Indagine sullo stato di fatto. Insediamenti. 1:10.000 (tipologia degli insediamenti)

A3 Indagine sullo stato di fatto. Viabilità principale e secondaria. 1:10.000

B1 Raffronto PG vigente-stato di fatto. Zone edificabili. 1:10.000

B2 Raffronto PG vigente-stato di fatto. Aree a standard. 1:10.000

C1 Serie storica. Evoluzione storica del tessuto urbanizzato 1:20.000

D1 Stato di fatto. Inquadramento territoriale corografia 1:25.000

D2 Stato di fatto. Previsioni urbanistiche dei comuni contermini 1:10.000

D3 a/b Stato di fatto. Stato di fatto 1:3.000 (destinazioni)

D4 (fogli 1-15) Stato di fatto. Impianti a rete 1:2.000

D5 Stato di fatto. Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio 1:10.000

E1 Valenza paesistico ambientale. Rete ecologica a valenza paesistica ambientale 1:5.000

E2 Valenza paesistico ambientale. Carta delle emergenze naturalistico-paesistiche 1:5.000

1 (fogli 1-15) Progetto - Azzonamento 1:2.000

- 2 a/b Progetto - Azzonamento 1:5.000
 3 a/b Progetto. Zone territoriali omogenee 1:5.000
 4 a/b Zona omogenea A - Centro storico. Gradi di intervento sugli edifici e sulle facciate. 1:500
 5 Zona omogenea A - Centro storico. Attrezzature pubbliche pavimentazioni e percorsi. 1:1.000
 6 (fogli 1-15) Progetto. Aree a standard, viabilità – Piano dei servizi 1:2.000
 7 a/b Progetto. Vincoli vigenti 1:5.000

Comune di Crema (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: cascine in categoria A: n. 25 cascina Torchio (S. Maria della Croce), n. 26 cascina Saletti (S. Maria della Croce), n. 27 cascina Boscarina (S. Maria della Croce), n. 28 cascina Fornace (S. Bernardino), n. 29 cascine Maestà (Castelnuovo), n. 30 cascine Litte (Castelnuovo), n. 31 cascina Ca' Vecchia (Dolera- Castelnuovo), n. 32 cascina Carità (Castelnuovo), n. 33 cascina Marchesa (S. Michele); in categoria B: n. 6 ex fornace da mattoni (S. Maria della Croce), n. 7 letamaio della città (S. Maria della Croce), n. 8 molino a due ruote (cascina Torchio - S. Maria della Croce), n. 9 torchio d'olio (cascina Boscarino - S. Maria della Croce), n. 10 torchio d'olio (S. Maria della Croce), n. 11 canale Vacchelli; in categoria C: n. 23 villa Tensini (S. Maria della Croce), n. 24 villa Martini (Castelnuovo), n. 25 ex oratorio privato della Beata Vergine (Castelnuovo); nessun sito in categoria D).

Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del giorno 8 febbraio 2002; trasmesso al Consorzio Parco naturale del Serio il 4 aprile 2002.

Parere favorevole del Parco in data 4 settembre 2002 con alcune condizioni (anche se l'art. 1, comma 4 delle NTA riconoscono la prevalenza di vincoli rispetto alle norme di PRG qualora in contrasto con esse): verifica dei confini del Parco e altro. Si legge tra l'altro: "Per quanto attiene alle schede delle cascine, verificate quelle relative a siti compresi all'interno del Parco, gli interventi ipotizzati per ciascuna delle cascine in questione appaiono conformi alle norme di PTC del Parco, sia per le norme agricole generiche che per quelle di rispetto paesistico. E' questa poi l'occasione per aggiornare eventuali errori cartografici presenti nel PTC del Parco approvato dalla Regione Lombardia, nel quale sono stati spesso individuati dei beni isolati di valore architettonico, individuati in tavola con numerazione precisa, che si sono poi rivelati posizionati in maniera errata. Tale aggiornamento, in sede di variante al PTC del Parco, verrà inserito come rettifica di errori materiali".

Studio Architetti Benevolo

Elenco elaborati:

Relazione illustrativa (introduzione, caratteri storici e impostazione del lavoro; sistema della mobilità e trasporti; sistema delle regole per le zone storiche, la città consolidata, il territorio agricolo, il Parco del Serio; dati quantitativi per il settore residenziale, agricolo e terziario)

Norme tecniche di attuazione (art. 23 Zone di valore storico; 23.2 Zona omogenea A2 cascine. Riferimento alle tavole 5 per la perimetrazione e all'allegato 8 per la disciplina. Vengono individuate tre classi con riferimento al valore storico e/o testimoniale: classe 1 prive, classe 2 medio, classe 3 rilevante. Per ogni classe sono definite le destinazioni non compatibili e gli interventi ammessi)

Tavola 1: Planimetria d'inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche 1:25.000

Piano dei servizi ai sensi della L.R. 27.9.2000 n. 4 e tavole relative 2.1 Attrezzature di quartiere: istruzione fino all'obbligo -2.2 Attrezzature di quartiere: attrezzature d'interesse comune -2.3 Attrezzature di quartiere: verde, gioco e sport -2.4 Attrezzature di quartiere: parcheggi pubblici o di uso pubblico -2.5 Attrezzature di interesse generale -2.6 Dotazione di spazi per attrezzature di quartiere -2.7 Dotazione di spazi per attrezzature di interesse generale -2.8 Reiterazione dei vincoli -2.9 Piste ciclabili. Scala 1:7.000 (nel piano calcolo della capacità insediativi, verifica della dotazione di standard, verifica dell'accessibilità; elenco degli standard e delle attrezzature comunali)

Tavole 3.1 e 3.2 Tavola dei vincoli in atto sul territorio comunale 1:5.000 (qui fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale, elettrodotto, metanodotto, pozzi; vicoli D. Lgs. 490/99 ex 1089 e 1497 con numerazione; perimetrazione Parco del Serio e legge Galasso)

Tavole 4.1 e 4.2 Tavola delle zone omogenee ex D. Lgs. 1444/68 1:5.000 (A, B, C, D, E, F, G)

Tavole 5.0 (Legenda) -5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6 Tavole di uso del suolo per il territorio comunale 1:2.000 (specifica e approfondisce l'azzonamento; sono individuate e numerate puntualmente le cascine; individuate le zone agricole, i parchi ecc.)

Tavole 6.1-6.2-6.3 Quadro conoscitivo per la zona A1: centro storico. Stato di alterazione degli edifici e morfologia del tessuto (individuazione delle unità edilizie, dello stato di alterazione degli edifici in tre gradi, delle superfetazioni, dei cortili con varie tipologie di pavimentazione, dei giardini, di vegetazione di pregio, di scale interne e esterne, di ballatoi, androni passanti e portici, ingressi pedonali e/carrabili, della tipologia di pavimentazione delle strade) 1:500

Tavole 7.1-7.2-7.3 Tavole di uso del suolo per la zona A: centro storico. Modalità d'intervento (individuazione delle tipologie antiche e moderne con retini; delle modalità di intervento in 4 tipi con colore) 1:500

Tavola 7.4 Centro storico. Quadro d'insieme delle trasformazioni 1:1.500 (verde, nuove pavimentazioni, parcheggi ecc.)

Allegato 8 Schede di uso del suolo per la zona A: cascine (ogni cascina è "schedata": denominazione, indirizzo e zona di ubicazione –quando è collocata nel parco del Serio è indicato- definizione della classe di appartenenza, planimetria in scala 1:2.000 o 1:1.000 con retini che individuano le parti storiche, gli edifici moderni recuperabili e gli edifici moderni utilizzabili a fini agricoli l'area cortilizia, il verde pertinenziale; sono in totale n. 117)

Tavole 9.0 (Legenda, la stesa della tavola 5.0) -9.1-9.2 Tavole di uso del suolo per il territorio comunale 1:5.000

Tavola 10 Tavola ambientale per il territorio non urbanizzato 1:7.000 (boschi, zone agricole, parchi, corsi d'acqua, scarpate, residui di centuriazione)

Studio geologico (geologo Gianni Malerba) e relativa carta della fattibilità geologica delle azioni di piano (non presente nella pratica)

Comune di Ghisalba (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 13 cascina Alessandra; nessun edificio in categoria B; nessun edificio in categoria C; in categoria D: n. 2 pavimento musivo in Campo traverso).

1.

Variante H al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 5 novembre 2001.

Progettista arch. Gianmaria Pezzoli di Bergamo.

Richiesta di parere del Parco in data 7 novembre 2001; il parere del Parco non è allegato.

Elaborati:

Relazione tecnica.

Planimetria di azionamento del PRG vigente con individuazione dell'area oggetto di variazione (fogli 1 e 2). 1:2.000.

Planimetria di azionamento di variante (fogli 1 e 2). 1:2.000.

Norme tecniche di attuazione di variante. (variano le simbologie e l'art 60 che disciplina la zona territoriale omogenea F2 – aree destinate a impianti tecnologici

2.

PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 12 settembre 2003. Richiesta di parere al Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio in data 7 ottobre 2003.

Parere del Parco in data 5 dicembre 2003; si rilevano alcune imprecisioni nella perimetrazione del Parco, ma non ci sono altre particolari indicazioni.

In data 31 marzo 2004 una nota del Parco del Serio comunica al Sindaco di Ghisalba che in seguito alla verifica di perimetrazione del Parco del Serio si è rilevato che l'insediamento della Cascina don Bosco è esterna ai confini del Parco, contrariamente a quanto risulta negli strumenti urbanistici del Comune di Ghisalba, che si chiede pertanto di rettificare.

Progettista arch. Gianmaria Pezzoli di Ghisalba (BG)

Elaborati:

1. Relazione illustrativa – Tabella di computo della capacità insediativi e dei relativi standards (piano servizi) con riferimento alle tavole 6°
2. Corografia 1:25.000
3. Planimetria inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 1:10.000
4. a - Stato di fatto. Uso del suolo, centro edificato, tutela paesistica (art. 24 NTA PRG) individuazione ambiti soggetti a tutela 1:2.000 (fogli 1-3)
4. b – Stato di fatto. Simbologia. Nomenclatura.
4. c – Stato di fatto. Tabelle di quantificazione dell'uso del suolo.
4. d – Stato di fatto delle urbanizzazioni. Gasdotto. Fognatura. Acquedotto. 1:5.000 (fogli 1-3)
5. a- Planimetria di azionamento e viabilità. 1:2.000 (fogli 1-3)
5. a bis – Aerofotogrammetria con individuazione delle fasce P.A.I., delle aree esondabili secondo lo studio idraulico, delle zone omogenee in termini di quote di sicurezza per l'edificabilità in assenza di realizzazione delle opere prioritarie secondo lo studio idraulico. 1:2.000 (foglio 2)
5. a ter - Aerofotogrammetria con individuazione delle fasce P.A.I., delle indicazioni delle opere prioritarie di salvaguardia idraulica e delle rimanenti aree a rischio di esondazione a seguito della

- loro realizzazione, della in indicazione dell'area esondabile a rischio elevato (R3) equiparata dallo studio della componente geologica alla fascia "A" del P.A.I. 1:2.000 (foglio 2)
5. b - Simbologia, nomenclatura, sinossi delle planimetrie di azionamento e viabilità
 6. a – Planimetria di azionamento e viabilità con numerazione delle aree azionate per il computo della capacità insediativa e relativi standards (Piano servizi) (fogli 1-3)
 7. Norme tecniche di attuazione (art. 32 Parco del Fiume Serio: tutte le aree comprese nel Parco sono soggette alle NTA del PTC del Parco, a cui si rimanda)

Nessuno studio particolare sulle cascine, né norme di tutela per gli edifici (si rimanda per la zona A al Piano Particolareggiato approvato dal consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 29 giugno 2001).

3.

Parere favorevole del Parco (allegato al fascicolo relativo alla variante H indicata al n. 1) datato 19 gennaio 2006 che si riferisce alla variante B adottata con delibera di C. C. n. 23 del 10 ottobre 2005, di cui non c'è traccia in archivio. Si riporta l'elenco degli elaborati desunto dal parere del Parco:

Allegato 1 Relazione

Allegato 2 Norme Tecniche integrate con le modifiche apportate

Allegato 3 A foglio 1 Tavola di azionamento del PRG con indicazione della parte oggetto di variazione 1:2.000

Allegato 3 A foglio 2 Tavola di azionamento del PRG con indicazione della parte oggetto di variazione 1:2.000

Allegato 3 B Simbologia, Nomenclatura, Sinossi delle planimetrie di azionamento e viabilità con indicazione delle parti oggetto di variazione

Allegato 3 C foglio 2 Tavola del PRG indicante le opere prioritariamente di salvaguardia idraulica e delle rimanenti aree a rischio di esondazione a seguito della loro realizzazione, con indicazione delle parti oggetto di variazione 1: 2.000

Allegato 4 A foglio 1 Azionamento variato 1:2.000

Allegato 4 B foglio 2 Simbologia, Nomenclatura, Sinossi delle planimetrie di azionamento e viabilità con indicazione delle parti oggetto di variazione

Allegato 4 C foglio 2 Tavola del PRG indicante le opere prioritariamente di salvaguardia idraulica e delle rimanenti aree a rischio di esondazione a seguito della loro realizzazione, con indicazione delle parti oggetto di variazione 1:2.000

Dal parere si evince che questa variante non interessa zone edificate all'interno del Parco del Serio, ma un pozzo di captazione delle acque e alcune difese spondali del fiume).

Comune di Fara Olivana con Sola (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A; in categoria B: n. 5 antica fornace da mattoni; nessun edificio in categoria C; nessun sito in categoria D).

Nuovo PRG adottato con atto consigliare n 16 del 23 luglio 2002 e controdedotto alle osservazioni con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 5 maggio 2003.

Progettista arch. Gianni Roncaglia (Ordine Architetti Cremona)

Richiesta di parere in data 18 settembre 2003.

Parere favorevole del Parco in data 13 ottobre 2003, con richiesta di rettifica e correzione del perimetro del Parco e di tenere conto degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 5 delle NTA del PTC del Parco relativo alle aree esterne al Parco ma con esso confinanti.

Elaborati:

Allegato 1 Relazione illustrativa (nuova politica di sviluppo del territorio comunale, linee strategiche di riferimento, stato di fatto con cenni storici, nuova viabilità e spazi pubblici, recupero ambientale e del centro storico, attività economiche, attività edilizia, servizi e infrastrutture,

Allegato 3, foglio 1 a) Stato di fatto: uso del suolo, centro edificato, individuazione vincoli 1:5.000

Allegato 4, foglio 1 a) Planimetria di azionamento e viabilità 1:5.000

Allegato 4, foglio 2 a) Planimetria di azionamento e viabilità 1:2.000

Allegato 4, foglio 2 b) Planimetria di azionamento e viabilità 1:2.000

Allegato 5 Norme tecniche di attuazione con il nuovo regolamento per il settore del commercio (art. 52 Zona territoriale omogenea E3 Aree agricole per la ricostruzione ambientale: si fa riferimento ad un futuro piano particolareggiato ma mai esplicitamente al Parco del Serio e al suo PTC).

Comune di Martinengo (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: cascina Donizetti; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 12 colonia elioterapica; nessun sito in categoria D)

Variante generale del PRG adottata con delibera del consiglio Comunale n. 14 del 21 giugno 2002.

Progettisti Studio associato dott. arch. Giuseppe Gandolfi e dott. arch. Ombretta Mura di Bergamo.

Richiesta di parere del Parco in data 16 luglio 2002; parere in data 20 agosto 2002 in cui si chiede di adeguare gli elaborati in base alla cartografia e al PTC del Parco approvato dalla delibera di G.R. n 7/192 del 28 giugno 2000. In particolare si chiede di correggere alcune imprecisioni nel perimetro del Parco, nel perimetro della fascia fluviale e in alcuni azionamenti; e le NTA nelle parti inerenti alle zone agricole (artt. 43 e ss.) e le preesistenze definite negli allegati A e B delle NTA.

Elaborati:

Allegato A Relazione illustrativa. (note storiche, dinamica demografica e struttura e attività della popolazione, caratteristiche dell'edificazione, ragioni della variante, scelte di piano)

Allegato B Norme tecniche di attuazione. (art. 27 Zona A centro storico con indicazioni delle modalità di intervento; art. 43 Zona E a destinazione agricola e di salvaguardia dell'ambiente; art. 44 insediamenti rurali esistenti nelle zone E: riferimento a schede d'inventario delle cascine non allegate; nessun riferimento al PTC del Parco del Serio; art. 50 Parco Regionale del Serio: afferma che il PRG recepisce integralmente le scelte del PTC del Parco, inserendole nella tavola di azionamento, e per gli interventi si rimanda alle NTA del PTC del Parco; una nota a matita dice "aggiornare con PTC approvato").

Allegato C Schede computo zone omogenee e standards. (solo dati quantitativi)

Tav. 1 Planimetria di inquadramento territoriale. 1:25.000.

Tav. 2 Planimetria stato di fatto. 1:5.000 (fogli A e B).

Tav. 3 Tavola dei vincoli. 1:5.000 (fogli A e B). (non è indicato il perimetro del Parco del Serio).

Tav. 4 Tavola di azionamento sintetica 1:5.000 (fogli A e B).

Tav. 5 Tavola di azionamento. 1:2.000 (fogli A, B, C) (sono indicate le zone del PTC del Parco del Serio)

Tav. 6 Centro storico azionamento. 1:1.000.

Tav. 7 Centro storico vincoli monumentali e ambientali. 1:1.000.

Tav. 8 Planimetria computo zone omogenee e standards. 1:2.000 (tavole A, B, C)

Tav. 9 Legenda

Allegato D Piano dei servizi – Relazione illustrativa

Tav. 10 Piano dei servizi – Tavola di azionamento. 1:5.000 (fogli A e B).

Comune di Montodine (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A; in categoria B: n. 15 filanda da seta, n. 16 molino da grano e pila da riso, n. 17 fornace da mattoni; in categoria C: n. 34 antico cimitero, n. 35 chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena, n. 36 villa Benvenuti con torre quadrata; nessun sito in categoria D).

Variante puntuale n. 2 al PRG adottata con delibera di C. C. n. 25 in data 29 maggio 2002; la variante è "finalizzata a consentire la realizzazione di servizi annessi agli impianti sportivi dell'oratorio parrocchiale".

Progettista arch. Pier Angelo Ezzelino Medri di Cavacurta (LO).

(PRG redatto dall'ing. Silvio Borlenghi di Crema approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 44270 del 16 luglio 1999)

Richiesta di parere del Parco in data 2 luglio 2002; parere favorevole del Parco in data 4 giugno 2002.

Elenco elaborati:

Relazione sintetica

Tavola 7 PRG 1996 Azionamento territorio 1:5.000

Tavola 8 PRG 1996 Azionamento capoluogo 1:2.000

Tavola 9 PRG 1996 Stato di progetto viabilità 1:5.000

Tavola 10 PRG 1996 Stato di progetto viabilità e parcheggi 1:2.000

Tavola 11 PRG 1996 Sviluppo analitico azionamenti e standards

Tavola P1 PRG 1996 Normativa particolareggiata centro storico – Zona A: stato di progetto 1:500 (solo centro storico, per ogni edificio è individuata la categoria di intervento ammessa)

Tavola P1.1 PRG 1996 Riferimenti e numeri civici zona A 1:500

Tavola 7 PRG 1996 – Variante parziale n. 2/2002 Azionamento territorio 1:5.000

Tavola 8 PRG 1996 – Variante parziale n. 2/2002 Azionamento capoluogo 1:2.000

Tavola 9 PRG 1996 – Variante parziale n. 2/2002 Stato di progetto viabilità 1:5.000

Tavola 10 PRG 1996 – Variante parziale n. 2/2002 Stato di progetto viabilità e parcheggi 1:2.000

Tavola P1 PRG 1996 – Variante parziale n. 2/2002 Normativa particolareggiata centro storico – Zona A: stato di progetto 1:500

Tavola P1.1 PRG 1996 – Variante parziale n. 2/2002 Riferimenti e numeri civici zona A 1:500

Comune di Morengo (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: categoria A: n. 15 cascina Seriana; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 13 ex oratorio di S. Giovanni Battista; nessun sito in categoria D).

Variante F al PRG (adottato con delibera consigliere n. 132 del 20 dicembre 1979, approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con delibera n. 3/16373 in data 20 aprile 1982) adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 18 dicembre 1997.

Progettista architetto Gianmaria Pezzoli di Bergamo.

Richiesta di parere del Parco in data 14 maggio 1998.

Parere positivo del Parco in data 31 agosto 1998.

Elaborati:

Relazione (motivazioni della variante F: necessità di aggiuntivi volumi abitativi, “necessità di arrestare il degrado degli insediamenti agricoli abbandonati ridestinandoli alla funzione abitativa e perseguendo così sia il recupero di volumetrie abitative sia quello del mantenimento di significative strutture architettoniche tipiche dei luoghi” aggiornamento della viabilità. Nella relazione sono individuate puntualmente le modifiche apportate dalla variante su diverse aree e a diversi articoli delle NTA. La variante all’interno del parco del Serio coinvolge – segnato con il n. 5- un’area edificata di 3960 mq dei quali 1320 destinati a fascia di rispetto stradale e 2640 a zona agricola: “Trattasi di pregevole esempio di cascinale lombardo [cascina Seriana] la cui parte più pregevole versa in stato di fatiscenza, esso è quasi inutilizzato per l’attività agricola ed è solo in parte abitato”. Si prevede come azionamento una zona territoriale omogenea B1 “Nuclei di antica formazione – zona di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente” con la previsione dell’aumento della capacità insediativa teorica del PRG di 4360 mc).

Azzonamento vigente con individuazione in tinta degli ambiti oggetto di variante, evidenziati con numerazione (vedi Relazione, area n. 5 all’interno del parco del Serio). Foglio 1. 1:2000

Azzonamento vigente con individuazione in tinta degli ambiti oggetto di variante, evidenziati con numerazione. Foglio 2. 1:2000

Planimetria di azionamento e viabilità. Foglio 1. 1:2000 (Oltre alla cascina Seriana come zona B1, all’interno del perimetro del Parco si trova la cascina San Giovanni, azionata come zona F6 – mi pare!- zona F3 soggetta a PE di iniziativa pubblica, e un’area azionata come E4 zona meritevole di salvaguardia per i valori ambientali nonché per gli insediamenti residenziali”. Qui, non essendo oggetto di variante, non si trovano le NTA relative a queste zone, con i relativi indici e prescrizioni).

Planimetria di azionamento e viabilità. Foglio 2. 1:2000 (Qui all’interno del parco si trova un’area E3 di interesse archeologico; appena al di fuori del limite del Parco, adiacente a questa zona, c’è la casina Carpaneto. Anche qui, non essendo oggetto di variante, non sono disponibili le NTA per questa zona).

Norme tecniche vigenti e norme tecniche di variante

Planimetria di azionamento del PRG vigente (con evidenziazione in tinta degli ambiti di variante ricadenti in vincolo legge 1497/39 e 431/85)

Comune di Mozzanica (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A: nessun edificio in categoria B: nessun edificio in categoria C: nessun sito in categoria D).

Variante generale al PRG n. 1/2003 adottata con delibera del C. C.

Progettista arch. Giovanni Arrigoni di Vimercate (MI)

Richiesta di parere al Consorzio di gestione Parco regionale del Serio in data 2 luglio 2003; parere favorevole del Parco in data 24 settembre 2003, con la richiesta di rettificare le inesattezze rilevate nell’indicazione del perimetro del Parco.

Elenco elaborati:

Relazione tecnica (premessa; per quanto riguarda l’ambito di variante n. 7 si tratta di una zona E3, in cui parti comprese nel Parco del Serio sono state azionate come standards di tipo verde)

Relazione piano commerciale

Norme Tecniche di Attuazione vigenti con l’individuazione delle parti oggetto di variante

Norme Tecniche di Attuazione variate (le variazioni non riguardano l’art. 32 Zona E3 parti del territorio comprese nel Parco del Serio, le cui norme rimandano al PTC del Parco regionale del Serio; per quanto riguarda il centro storico sono individuati diversi gradi di intervento possibile, ed è parte integrante delle NTA un “Repertorio intervento tipo” contenente prescrizioni per gli interventi su canali, aperture, logge e portici, serramenti, ringhiere, ballatoi ecc. e su diversi tipi di materiale, con relative schede di verifica degli interventi)

Documentazione fotografica del centro storico

Tavola 16 A Azzonamento e viabilità

Tavola 16 A – a Azzonamento vigente con individuazione degli ambiti di variante

Tavola 16 B Azzonamento e viabilità

Tavola 16 B a Azzonamento vigente con individuazione degli ambiti di variante

Tavola 17 Azzonamento e viabilità centro storico

Tavola 17 –a Centro storico: azzonamento vigente con individuazione degli ambiti di variante

Comune di Pianengo (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 24 cascina Boschetto; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 21 chiesa Parrocchiale di S. Maria in Silvis, convento dei Minori Osservanti; nessun sito in categoria D).

Nuovo Piano Regolatore Generale in revisione del vigente (progettista arch. Andrea Comelli)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23 settembre 1999; trasmesso in data 29 ottobre 1999 al Consorzio del Parco Naturale del Fiume Serio in data 28 ottobre 1999 per parere di competenza che deve essere espresso entro il giorno 27 dicembre 1999.

Il parere istruttorio del 21 dicembre 1999, trasmesso al Presidente del Parco Regionale del Serio da parte dell'arch. Angelo Medri, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parco, fa rilevare la necessità di modifiche al fine di “eliminare quanto meno gli elementi di contrasto con il PTC [del Parco] e le carenze [puntualmente] sopra evidenziate”.

In data 2 giugno 2000 l'Ufficio tecnico di Pianengo scrive al Parco trasmettendo alcune note di modifica alle NTA per ottenere l'approvazione da parte del Parco; in data 2 novembre 2000 parere non positivo dell'arch. Medri in cui si evidenziano i punti di contrasto tra il PRG proposto e il PTC del Parco.

Si trova poi una nota del Comune di Pianengo in data 6 febbraio 2001 con la quale, facendo riferimento alla richiesta di parere in data 29 ottobre 1999 e alla necessità di adeguare il nuovo strumento urbanistico comunale a seguito dell'approvazione del PTC del Parco del Serio da parte della Giunta Regionale in data 28 giugno 2000 con atto n. 7/192, si trasmettono alcune norme integrative che in sede di approvazione definitiva saranno recepite dall'organo deliberante del Comune di Pianengo, che rimane in attesa di approvazione da parte del Parco.

Approvazione da parte del Parco in data 9 febbraio 2001.

Documenti di Piano (datati 18 settembre 1999, con timbro del Parco del Serio in data 4 novembre 1999):

Relazione

Note sintetiche di lettura della situazione di fatto e impostazione metodologica; nessun cenno al Parco del Serio.

Cartografia:

- Tavola 1 – Corografia 1:25.000

- Tavola 2 – Stato di fatto 1:5.000

Sono indicati con retini: il limite del centro abitato; il centro edificato; le zone produttive; le zone “F1”; le aree pubbliche; le aziende agricole; le “zone vincolate” – senza precisare il tipo di vincolo-; il perimetro del Parco; la zona golenale.

- Tavola 3 – Azzonamento area centrale 1: 5.000

In realtà è tutto il territorio comunale, coincidente con la tavola precedente.

Sono evidenziate con retini:

le zone residenziali –A, B0, B1, B2 B3, B4 verde privato, C-;

le zone per attività produttive –D1, D2, D3, Dr, D4 alberghiera, verde agricolo-;

le zone pubbliche e d'interesse pubblico –per attrezzature e servizi di interesse urbano F1, di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale, di rispetto fluviale in Parco Fiume Serio, di rispetto all'edificato, di iniziativa comunale-;

i vincoli –restauro, limite di rispetto fluviale, immobili soggetti a intervento unitario-;

i vincoli speciali –parcheggio, verde pubblico, chiesa, oratorio, limite del centro abitato, piano di lottizzazione, zona di rispetto dell'edificato-.

- Tavola 4 – Azzonamento area centrale 1:2.000

Come sopra in scala maggiore.

- Tavola 5 – Azzonamento del nucleo storico 1:1.000

Non coinvolge il Parco del Serio.

- Tavola 6 – Analisi del nucleo storico 1.1.000

Stato di fatto sulle destinazioni dell'abitato storico.

Norme tecniche di attuazione (con integrazioni in data 6 febbraio 2001).

Ciò che interessa sono le NTA integrative, con piccola tavola a colori integrativa dell'azzonamento.

Vi si prescrive che:

- 1) le aree e i fabbricati individuati in zona B2 e B1 nel nuovo PRG ricadenti in “area agricola di rispetto paesistico”, in “zona destinata alla funzione ricreativa” e in “zona agricola” del PTC valgono le disposizioni previste dagli artt. 19 e 23 del piano (programmi pluriennali di attuazione del piano e inquadramento territoriale dei piani di lottizzazione)
- 2) le aree in ampliamento residenziale poste a nord dell’abitato comprese nel limite del Parco, oltre alle specifiche norme di zona, si dovranno uniformare all’art 21 commi 3/b, 3/f, 3/g del PTC con una dotazione minima del 50% da destinare a verde, le aree esterne adiacenti al Parco si dovranno uniformare all’art. 21 comma 3/g del PTC per quanto riguarda i materiali da costruzione
- 3) [edifici con valenza storico paesistica posti al di fuori del Parco]
- 4) I fabbricati esistenti interni al perimetro del Parco sono regolati dalla normativa prevista dal PTC
- 5) Nel PTC sono segnalati alcuni edifici di carattere storico-artistico ma non più presenti sul territorio e più precisamente:
 - a) molini a grano
 - b) oratorio privato della Natività della Beata Vergine
 - c) oratorio privato della Beata Vergine della Neve
 - d) antico cimitero
 - e) villa Bisleri Ladini
 - f) villa Soldati
 - g) villa Contessa Perugini Contarini
 - h) villa Alessandri.

Controllare (attenzione: alcuni edifici sono esterni all’area del Parco. Nota manoscritta relativa ai punti a,b,c: indagine storica dettagliata riguardo a questi edifici art. 5 comma 2 lettera g).

Comune di Ricengo (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 22 cascine Castello, n. 23 cascina Rovere; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 19 cappella votiva, n. 20 oratorio di S. Carlo; nessun edificio in categoria D)

Variante generale del PRG adottata con deliberazione di C. C. n. 32 del 27 giugno 2001, e n. 51 del 27 dicembre 2001.

Parere del Parco richiesto in data 5 febbraio 2002 (quindi posteriormente al provvedimento di adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale, come è evidenziato anche nel parere del Parco) e rilasciato in data 24 aprile 2002: favorevole ma si richiede la correzione dell’errore cartografico relativo al confine del Parco nei pressi del cimitero di Ricengo, e che siano previste modalità di protezione delle due rogge Malcontenta e Babbiona in zona D3 destinata ad insediamento produttivo di lavaggio inerti.

Progettista: ing. Mario Micheletti.

Elaborati:

Relazione tecnica (note storiche, elementi significativi del PRG vigente, descrizione delle principali caratteristiche socio-economiche, descrizione e quantificazione del patrimonio abitativo comunale e del patrimonio edilizio in genere, criteri di progetto, definizione delle zone territoriali omogenee e capacità insediative)

Norme tecniche di attuazione (art. 11 definizione degli interventi –molto vaghe: solo restauro e risanamento conservativo, con riferimento alla 457/78; art. 28 prescrizioni per la zona A: sono individuati nella tavola 11 di piano con lettera C i cascinali di interesse storico ambientale e di antica formazione meritevoli di salvaguardia, con indicazioni degli interventi possibili, in termini molto generici; art. 37 norme per insediamenti rurali esistenti in zona agricola o di salvaguardia ambientale vincolati a piano di recupero, con riferimento alle norme di cui sopra relative alla zona A-cascinali meritevoli di salvaguardia; artt. 38-42 norme per le aree di interesse naturalistico e paesaggistico: ambiti N1, N2, N3, N4, N5; art. 43 zona di rispetto fluviale Parco del fiume Serio: rimanda alle norme del PTC del Parco).

Tav. n. 1 Corografia 1:25.000

Tav. n. 2 Planimetria ambiti N1-N2-N3-N4-N5. 1:5.000

Tav. n. 3 Stato di fatto. 1:5.000

Tav. n. 4 Stato di fatto centro abitato. 1.2:000

Tav. n. 5 Azzonamento 1:5.000

Tav. n. 6 Azzonamento centro abitato. 1:2.000

Tav. n. 7/a Perimetrazione zona A Ricengo. 1:1.000

Tav. n. 7/b Perimetrazione zona A località Bottaiano. 1:1.000

Tav. n. 8/a Destinazione d’uso (piano terra) zona A Ricengo. 1:1.000

Tav. n. 8/b Destinazione d’uso (piano terra) zona A località Bottaiano. 1:1.000

Tav. n. 9/a Stato di conservazione zona A Ricengo. 1:1.000

Tav. n. 9/b Stato di conservazione zona A località Bottaiano. 1:1.000
 Tav. n. 10/a Modalità d'intervento zona A Ricengo. 1:1.000
 Tav. n. 10/b Modalità d'intervento zona A località Bottaiano. 1:1.000
 Relazione geologica a corredo (dott. Mario Lunghi di Crema)

Variante ai sensi della L. R. 23/97 adottata con delibera de C. C. n. 38 del 30 ottobre 2003.

Richiesta di parere del Parco in data 19 novembre 2003; parere favorevole del Parco in data 2 gennaio 2004.

Progettista ing. Fabrizio Gamberoni di Cremona

Elaborati:

Tav. n. 1 Relazione tecnico illustrativa della variante urbanistica (finalizzata alla realizzazione della nuova strada provinciale ex S.S. 591

Tav. n. 2 Azzonamento del vigente PRG 1:5.000

Tav. n. 3 Azzonamento del PRG con individuato l'ambito di intervento. Stato attuale 1:5.000

Tav. n. 4 Azzonamento del PRG con individuato l'ambito di intervento. Stato modificato 1:5.000

Tav. n. 5 Azzonamento variato del PRG 1:5.000

Tav. n. 6 Estratto delle NTA vigenti e delle NTA variate con relativa comparazione (viene solo inserito l'art. 18 bis – tipologia delle strade)

Tav. n. 7 Scheda informativa della varianti al PRG – art. 2 L. R. 23/97

Seconda variante al PRG vigente e alle NTA adottata con deliberazione del C. C. n. 15 del 29 aprile 2005.

Progettisti ingg. Fabio Bettinelli e Fabrizio Gamberoni di Cremona.

Richiesta di parere del Parco in data; parere del Parco in data. Mancano!

Elaborati:

Relazione tecnico illustrativa della variante parziale (individua gli ambiti di variante; diversi ambiti e diverse ragioni, incluso aggiornamento normativo; con Piano dei Servizi)

Tav. 2 Planimetria ambiti N1-N2-N3-N4-N5.1:5.000 (Azzonamento vigente con indicazione ambiti oggetto di variante parziale)

Tav. 5 Azzonamento del PRG 1:5.000 (Azzonamento vigente con indicazione ambiti oggetto di variante parziale)

Tav. 6 Azzonamento centro abitato 1:2.000 (Azzonamento vigente con indicazione ambiti oggetto di variante parziale)

Norme tecniche di attuazione (Norme tecniche vigenti con indicazioni di parti variate, aggiunte e/o eliminate; modifica art. 10, tipologie edilizie residenziali; in parte art. 27, ma non sostanzialmente; art. 42 aggiunge l'elenco di presenze di carattere storico-documentario; non varia l'art. 43 –anche se nel frattempo è stato aggiornato il PTC del Parco e quindi andava aggiornato il riferimento ala delibera di G. R. di approvazione, ma la sostanza, cioè il riferimento al PTC del Parco, è invariata)

Tav. 2 Planimetria ambiti N1-N2-N3-N4-N5.1:5.000 (Seconda variante parziale)

Tav. 5 Azzonamento del PRG 1:5.000 (Seconda variante parziale)

Tav. 6 Azzonamento centro abitato 1:2.000 (Seconda variante parziale)

Norme tecniche di attuazione (Seconda variante parziale)

Relazione geologica a corredo della variante

Tav. 1 Carta geologico applicativa di caratterizzazione del suolo e del primo sottosuolo

Tav. 2 carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

Comune di Ripalta Cremasca (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A; in categoria B: n. 12 ex molino da grano; nessun edificio in categoria C; nessun sito in categoria D).

PRG adottato con deliberazione del C. C. n. 20 in data 28 aprile 2004.

Progettisti Luigi e Massimiliano Aschedamini architetti di Crema (CR).

Richiesta di verifica di compatibilità al PTC del Parco del Serio in data 22 aprile 2005; parere del Parco in data 29 luglio 2005 in cui si fa rilevare che le NTA per la zona A3 sono in contrasto con l'art. 17 Zona di riqualificazione ambientale delle NTA del PTC del Parco del Serio, e per le zone D3 con l'art. 21 Zona di iniziativa comunale orientata, e si precisa che si sono individuate imprecisioni nella perimetrazione dei confini del Parco.

Elaborati:

1. Planimetrie di inquadramento territoriale e pianificazioni sovracomunali 1:10.000 – 1:25.000
2. Sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 1:10.000
3. Vincoli 1:5.000 (solo Ripalta Nuova , e non le frazioni, è lambita dal Parco del Serio)

4. Funzioni Ripalta Nuova 1:2.000
5. Funzioni San Michele 1:2.000
6. Funzioni Bolzone 1:2.000
7. Funzioni Zappello 1:2.000
8. Funzioni 1:5.000
9. Elementi di caratterizzazione Ripalta Nuova 1:2.000 (ogni edificio è individuato nel numero di piani e nel grado dello stato di conservazione: buono, medio, degradato)
10. Elementi di caratterizzazione San Michele 1:2.000
11. Elementi di caratterizzazione Bolzone 1:2.000
12. Elementi di caratterizzazione Zappello 1:2.000
13. Elementi di caratterizzazione 1:5.000
14. Legenda
15. Azzonamento con viabilità principale Ripalta Nuova 1:2.000
16. Azzonamento con viabilità principale San Michele 1:2.000
17. Azzonamento con viabilità principale Bolzone e Zappello 1:2.000
18. Azzonamento con indicazione dei piani attuativi Ripalta Nuova 1:2.000
19. Azzonamento con indicazione dei piani attuativi San Michele 1:2.000
20. Azzonamento con indicazione dei piani attuativi Bolzone e Zappello 1:2.000
21. Azzonamento con indicazione dei Piani di Recupero Ripalta Nuova 1:2.000
22. Azzonamento con indicazione dei Piani di Recupero San Michele 1:2.000
23. Azzonamento con indicazione dei Piani di Recupero Bolzone e Zappello 1:2.000
24. Azzonamento del Territorio comunale 1:5.000
25. Azzonamento del Territorio comunale ai sensi dell'art. 1 della L. R. 93/80 1:5.000
26. Zone omogenee ex D. I. 1444/68
27. Relazione illustrativa
28. Norme tecniche di attuazione (art. 21 Zona E2 Parco del Serio: in questa zona si richiama e “vale quanto disposto dalla Normativa del Parco del Serio che si intende fatta salva in ogni sua parte”)
29. Tabella di verifica standards urbanistici

Piano sei servizi:

- 1S. Relazione
 - 2.S Azzonamento con riscontro degli standard urbanistici 1:5:000
 - 3.S Standards da PRG vigente e di proprietà comunale 1:5.000
 - 4.S Percorsi ciclabili 1:5.000
 - 5.S Azzonamento con evidenziati gli standards confermati, reiterati e da acquisire
- Studio geologico

Comune di Ripalta Guerina (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 37 cascina La Fornace; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 31 palazzo Ponticelli, n. 32 chiesa parrocchiale di S. Gottardo; nessun sito in categoria D).

PRG in revisione generale del vigente adottato con deliberazione del C. C. n. 06 in data 8 marzo 2004.

Progettista arch. Mario Gazzoli di Castelleone (CR).

Convocazione di conferenza di servizi per la presentazione della Relazione preliminare al progetto del nuovo PRG in data 14 gennaio 2004; richiesta di parere in data 4 maggio 2004, e parere positivo del Parco in data 16 luglio 2004.

Elaborati:

Relazione preliminare di inquadramento

Tavola 1: Corografia 1:10.000

Tavola 2: Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 1:25.000

Tavola 3: Assetto urbanistico e di azzonamento 1:5.000

Tavola 3/A: Planimetria dello stato di fatto 1:5:000

Tavola 3/B: Planimetria dello stato di fatto 1:2.000 (praticamente tutto l'edificato è incluso nel perimetro del Parco del Serio)

Tavola 4: Tavola dei vincoli e dei percorsi ciclo-pedonali

Tavola 5: Tavola di coerenza al Parco del Serio (con diversi colori mappatura delle zone del territorio comunale con riferimento agli articoli delle NTA del PTC del Parco: art. 17 Zona di riqualificazione ambientale; art. 18 Zona agricola; art. 20 Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto; art. 21 Zona di iniziativa comunale orientata; art. 30 Norme di tutela e prescrizioni per la

salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale. Nessun riferimento all'art. 27, anche se in teoria la cascina Fornace dovrebbe essere segnalata. E' però individuata ex art. 1 lettera "c" della L. R. 93/80).

Tavola 6: Pianificazione sovracomunale estratti del PTCP

Tavola 7: Relazione illustrativa (con piano dei servizi)

Tavola 8: Tavola delle zone omogenee 1:5.000

Tavola 9/A: Azzonamento: intero territorio 1:5.000

Tavola 9/B: Azzonamento: intero territorio 1:2.000

Tavola 10: Pianificazione zona "A" – Zona di recupero – Azzonamento del centro storico 1:1.000 (su ogni edificio un simbolo indica il grado di conservazione: buono, medio, scadente; e il grado di intervento ammesso: restauro, risanamento conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia assentita con permesso di costruire, comparti con piano di recupero obbligatorio)

Tavola 11: Norme tecniche di attuazione (riferimento generale alle NTA del PTC del Parco del Serio: art. 26.0.16 con riferimento agli interventi in zona A; art. 40.3 presenze non agricole in zona agricola, praticamente la località "Fornace" in ambito art. 18 delle NTA del Parco e allegato a n. 37: sono specificati gli interventi ammessi per ogni comparto, dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione, e le destinazioni d'uso consentite. Si precisa sempre che la normativa vigente in ambito del Parco del Serio prevale sulle NTA di PRG)

Tavola 12: Planimetria computo capacità insediativa e degli standards

Tavola 13: Tabella computo della capacità insediativa e degli standards

Tavola 14: Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci)

Comune di Romano di Lombardia (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 19 cascina S. Rocco del capo, n. 20 cascinetto del Pascolo, n. 21 cascina Mondello (Isola del Bosco); nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 15 oratorio di S. Rocco; nessun sito in categoria D).

PRG ??? nessuna indicazione sulla data di adozione da parte del Consiglio Comunale.

Richiesta di parere al Consorzio Parco del Serio in data 3 dicembre 2002; parere favorevole del Parco in data 28 gennaio 2003, con richiesta di alcune integrazioni sia nelle NTA sia cartografiche in merito, tra l'altro alle "Zone degradate da recuperare" e ai "Beni isolati di significativo valore storico, artistico e ambientale".

Progettisti arch. Paolo Bordegari e arch. Roberto Casiraghi

Elaborati:

Relazione (solo note storiche!)

Analisi socio-economica e urbanistica

Norme tecniche di attuazione (art. 6 beni meritevoli di tutela indicati in cartografia come Sv: alcune sintetiche indicazioni di intervento; art. 16.2.1 zone agricole incluse nel Parco del Serio: si rimanda alle norme del PTC del Parco; Allegato 1 Norme specifiche e criteri di intervento nel centro storico con definizione dei gradi di intervento e repertorio di interventi tipo; Allegato 2 Norme specifiche criteri di intervento in zona agricola: art. 1 restauro e riorganizzazione delle cascine esistenti, molto stringate e generiche. Nessuno studio particolare sulle cascine)

Tavole:

VA1 Viabilità e azzonamento 1:5.000

VA Viabilità e azzonamento. Comune di Romano di Lombardia 1:2.000 (10 fogli)

RSV Azzonamento e viabilità. Comune di Romano di Lombardia 1:5.000

PS Allegato al Piano dei servizi. Aree a standard urbanistico e spazi per le attrezzature di interesse generale 1:5.000

Vp Viabilità e sezioni stradali. Comune di Romano di Lombardia 1:5.000

Vp Azzonamento e viabilità. Comune di Romano di Lombardia 1:100

Vp Azzonamento e viabilità. Comune di Romano di Lombardia 1:50

VA Piste ciclabili. Comune di Romano di Lombardia 1:? (territorio comunale)

Tavola 05 Carta dei vincoli. Comune di Romano di Lombardia 1:? (territorio comunale)

Tavola 11 Reticolo idrografico. Comune di Romano di Lombardia 1:? (territorio comunale)

Comune di Sergnano (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 18 santuario del Binengo; nessun sito in categoria D).

Variante generale al Piano Regolatore Generale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 6 novembre 2001 (archh. Antonio Ceribelli, Ercole Fanottoli, Tullio Lazzarini, Francesco Zorzi).

Trasmessa al Parco del Serio per osservazioni ed opposizioni entro il 28 gennaio 2002 (art. 9 L. 1150/42 e s.m.i.).

In data 11 febbraio 2001 parere favorevole del parco del Serio, con alcune precisazioni puntuali.

Elaborati:

Relazione: riferimenti al PTCP, al PTC del Parco del Serio; caratteristiche della popolazione, degli spazi insediativi; calcolo del fabbisogno insediativo, di standard; piano dei servizi; potenzialità del territorio; qualche nota storico-tipologica.

Norme tecniche di attuazione: definizione delle categorie di attività costruttiva (nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro monumentale, restauro tipologico risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica); indici; prescrizioni per le diverse zone (in zona A nuclei di antica formazione: art. 17 Prescrizioni generali: sono indicati come elementi “da salvaguardare con restauro: volte in muratura, portale ed elementi decorativi in pietra, aggetti o balconate originali in pietra, apparato decorativo originario, mantelle e dipinti”; murature e cortine murarie individuate nelle tavole degli elementi particolari dovranno essere conservate attraverso operazioni di restauro, e non potranno essere scrostate e reintonacate; prescrizioni per materiali di serramenti, gronde, pitturazioni di facciate, orti e broli, pavimentazioni esterne. Sono poi individuate le destinazioni d’uso ammissibili per le varie tipologie edilizie, e definiti le operazioni consentite nelle varie categorie di intervento a seconda delle diverse tipologie. Art. 31: Zona E2 di riqualificazione ambientale del fiume Serio: indicazioni di conservazione generale –fino all’approvazione del piano di settore per la riqualificazione ambientale- con riferimenti al PTC del parco); regime delle destinazioni d’uso; art. 50 Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali (vegetazione, patrimonio idrico).

Cartografia:

Tavola 1 – Inquadramento generale 1:25.000

Tavola 2A - Reti tecnologiche: metanodotto 1:5.000

Tavola 2B – Reti tecnologiche: fognatura 1:5.000

Tavola 2C – Reti tecnologiche: acquedotto 1:5.000

Tavola 3A - Estratto PTCP della Provincia di Cremona: indirizzi per il sistema paesistico ambientale 1:5.000

Tavola 3B - Estratto PTCP della Provincia di Cremona: carta delle tutele e delle salvaguardie 1:5.000

Tavola 3C - Estratto PTCP della Provincia di Cremona: indirizzi per le infrastrutture e polarità urbana 1:5.000

Tavola 3D - Estratto PTCP della Provincia di Cremona: opportunità insediative 1:

Tavola 4 – Stralci territoriali interessati al Parco Fiume Serio 1:5.000

Tavola 5 – Vincoli 1:5.000

Tavola 6.1.A – Confronti catastali: capoluogo 1:1.000

Tavola 6.1.B – Confronti catastali: Trezzolasco 1:1.000

Tavola 6.2.A – Interventi avvenuti: capoluogo 1:1.000 (restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione nuova costruzione)

Tavola 6.2.B – Interventi avvenuti: Trezzolasco 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.2.C – Interventi avvenuti: cascine Colomberone, Pilla, Campisco di sopra, Gandino, Gavazzoli di sopra, Gavazzoli di sotto 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.2.D – Interventi avvenuti: cascine Cascinazze, Cuscinetto, Mulino rotto, Vallarsa, Valdroghe, Valdroghe di sotto 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.3.A – Tipologie: capoluogo 1:1.000 (individuazione per ogni edificio della tipologia: Chiesa, palazzo, rustico e casa padronale, casa a corte, attività produttive, edilizia contemporanea, tipologie diverse)

Tavola 6.3.B – Tipologie: Trezzolasco 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.3.C – Tipologie: cascine Colomberone, Pilla, Campisco di sopra, Gandino, Gavazzoli di sopra, Gavazzoli di sotto 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.3.D – Tipologie: cascine Cascinazze, Cuscinetto, Mulino rotto, Vallarsa, Valdroghe, Valdroghe di sotto 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.4.A – Modalità di intervento ed elementi da salvaguardare: capoluogo 1:1.000 (con fotografie degli elementi salienti, e l’indicazione per ogni edificio degli interventi ammessi: restauro monumentale, restauro tipologico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con mantenimento dei profili, straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, portici e logge da salvaguardare, elementi particolari da salvaguardare)

Tavola 6.4.B – Modalità di intervento: nucleo antico Trezzolasco 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.4.C – Modalità di intervento ed elementi da salvaguardare: cascine Colomberone, Pilla, Campisco di sopra, Gandino, Gavazzoli di sopra, Gavazzoli di sotto 1:1.000 (come sopra)

Tavola 6.4. D – Modalità di intervento ed elementi da salvaguardare: cascine Cascinazze, Cuscinetto, Mulino rotto, Vallarsa, Valdroghe, Valdroghe di sotto 1:1.000 (come sopra)

Tavola 7 – Piano dei servizi 1:5.000 (vegetazione, rete viaria e idrografica, elementi di pregio paesistico-ambientale)

Tavola 8 – Azzonamento: quadro generale 1:5.000 (la delimitazione dei nuclei di antica formazione è disciplinata nelle tavole 6.4; qui delimitazione zone B1, C1-3, D1-6, E, E1, E2-zona di riqualificazione ambientale del Fiume Serio- SP1-4, verde ecc.)

Tavola 8.1 – Modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni – Azzonamento: quadro generale 1:5.000 (la delimitazione dei nuclei di antica formazione è disciplinata nelle tavole 6.4; qui delimitazione zone B1, C1-3, D1-6, E, E1, E2-zona di riqualificazione ambientale del Fiume Serio- SP1-4, verde ecc.)

Tavola 9/1 – Azzonamento: territorio settentrionale 1:2.000 (come sopra)

Tavola 9/1.1 – Modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni 1:2.000 (come sopra)

Tavola 9/2 – Azzonamento: territorio centrale 1:2.000 (come sopra)

Tavola 9/2.1 – Modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni 1:2.000 (come sopra)

Tavola 9/3 – Azzonamento: territorio meridionale 1:2.000 (come sopra)

Tavola 9/3.1 – Modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni 1:2.000 (come sopra)

Tavola 10 – Zone di recupero 1:5.000 (come sopra)

Tavola 11 – Tavola con computo capacità insediative 1:5.000

Tavola 12 – Viabilità 1:5.000 (classificazione delle strade)

Relazione geologica dott. Giovanni Bassi gennaio 2001

In data 10 settembre 2003 con delibera di Giunta del Comune di Sergnano n. 154 viene approvato il Piano di emergenza Comunale e l'allegato "Studio per la pianificazione dell'emergenza esterna – Centrale di compressione gas" che viene trasmesso al Parco del Serio.

Comune di Seriate (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 1 cascina Camozzi; nessun edificio in categoria B; nessun elemento in categoria C; nessun sito in categoria D).

Variante al PRG adottata con delibera del C. C. n. 1 del 15 gennaio 2005.

Progettisti archh. Daniele Chirolini e Paolo Carzaniga di Bergamo.

Richiesta di parere in data 25 marzo 2005; non c'è il parere del Parco! Sugli elaborati alcuni appunti relativi al controllo del perimetro del Parco.

Elaborati:

Allegato 1.1 Relazione illustrativa (inquadramento normativo, strumenti regolatori diversi esistenti che interessano il territorio comunale, individuazione dei vincoli; studio delle coltivazioni in varie soglie storiche, evoluzione dell'edificato e studio della struttura urbana; servizi presenti sul territorio; individuazione delle scelte di variante e suo dimensionamento con dati quantitativi)

Allegato 1.2 Piano dei servizi (attrezzature e servizi esistenti, previsioni di progetto; con dati quantitativi e schede illustrative)

Allegato 1.3 Dati statistici

Tavola 2 Analisi territoriale: inquadramento generale. 1:25.000.

Tavola 3 Analisi territoriale: assemblaggio strumenti urbanistici generali vigenti. 1:25.000.

Tavola 4 Analisi territoriale: elementi strutturali del Piano Territoriale Paesistico Regionale. 1:10.000.

Tavola 5 Analisi territoriale: sistema dei vincoli vigenti. 1:5.000.

Tavola 6 Analisi territoriale: ambiti interessati da pianificazione sovracomunale. 1:5.000.

Tavola 7 Analisi urbana: perimetri centro edificato e centro abitato. 1:5.000.

Tavola 8 Analisi urbana: uso del suolo urbanizzato. 1:5.000.

Tavola 9 Analisi urbana: attrezzature e standards urbanistici. 1:5.000.

Tavola 10 Analisi urbana: densità territoriale delle zone residenziali consolidate. 1:5.000.

Tavola 11 Analisi urbana: pianificazione attuativa vigente. 1:5.000.

Tavola 12 Analisi: uso del territorio extraurbano. 1:5.000.

Tavola 13 Analisi: struttura delle aziende agricole. 1:5.000. (con simbologia che individua la presenza di colture specializzate, ricoveri animali, strutture per la conservazione dei prodotti, ricoveri macchine e attrezzi, serre fisse e altro)

Tavola 14 Progetto: azzonamento (n. 13 tavole). 1:2.000.

Tavola 15 Progetto: centro storico – A1 – individuazione degli interventi ammessi. (non c'è)

Tavola 16 Progetto: zone omogenee. 1:5.000.

Tavola 17 Piano dei servizi: standards urbanistici e attrezzature. 1:5.000.

Tavola 18 Piano dei servizi: rete degli itinerari pedonali e ciclabili. 1:10.000.

Tavola 19 Elementi del sistema paesistico comunale. 1:5.000.

Tavola 20 Piano territoriale di coordinamento provinciale: individuazione scostamenti delle previsioni di variante generale. 1:10.000.

Tavola 21 PRG vigente – Variante generale: variazioni significative. 1:5.000.

Allegato 22 Norme tecniche di attuazione (art. 15 per l'ambito del Parco del Serio “la variante generale provvede a definire le destinazioni urbanistiche delle diverse aree e zone, in coerenza con gli indirizzi del PTCP... fermo restando che in caso di difformità prevalgono [le norme] più restrittive”; art. 17 territorio agricolo con norme relative agli edifici in queste zone: ammessi sugli edifici esistenti interventi di cui alle lettere a-b-c-d dell'art 3 comma 1 del DPR 380/2001 senza incremento volumetrico; art. 20 ambito di tutela ambientale in edificabile, art. 26 complessi o edifici di valore storico-ambientale esterni al centro storico A2. Non ci sono schedature o censimenti specifici delle cascine o di altri edifici).

Allegato 23 Indagine geologica costituita da:

- relazione
- schede censimento pozzi di uso pubblico
- tavola 1: carta geolitologica con elementi podologici e geotecnica – scala 1:10.000
- tavola 2: carta geomorfologica – scala 1:10.000
- tavola 3. carta idrografica con elementi idrogeologia – scala 1:10.000
- tavola 4: carta di inquadramento di dettaglio – scala 1:5.000
- tavola 5: carta dei vincoli – scala 1:5.000
- tavola 6 a: carta di sintesi – scala 1:5.000
- tavola 6 b: carta di sintesi – scala 1:5.000
- tavola da 7 a 7 o: carta della fattibilità geologica – scala 1:2.000 (n. 13 tavole)

Comune di Urgnano (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 4 cascina Casino (Basella); nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 2 ex oratorio privato (Basella); n. 3 santuario dell'Incoronata (Basella); nessun sito in categoria D).

Variante A al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12 novembre 2001 (adeguamento normativo soprattutto in riferimento al commercio; PRG approvato dalla Giunta della regione Lombardia con delibera n. 6/43188 del 21 maggio 1999). Non riguarda nello specifico ambiti interni al Parco.

Richiesta di parere del Parco in data 8 gennaio 2002; parere favorevole del Parco in data 11 marzo 2002 con richiesta di correzione del perimetro del Parco e di migliore evidenziazione dello stesso in corrispondenza del nucleo storico di antica formazione di Basella.

Progettista: studio di architettura e ingegneria dott. ing. Pierguido Piazzini Albani di Bergamo.

Elaborati:

- 1 – tavola di azionamento (foglio 1) vigente, con evidenziati in tinta gli ambiti di variante. 1:2.000.
 - 2 - tavola di azionamento (foglio 2) vigente, con evidenziati in tinta gli ambiti di variante. 1:2.000.
 - 3 – tavola di azionamento (foglio 1) di variante, con evidenziati in tinta gli ambiti di variante. 1:2.000.
 - 4 - tavola di azionamento (foglio 2) di variante, con evidenziati in tinta gli ambiti di variante. 1:2.000.
 - 5 – estratto della legenda delle zone territoriali omogenee vigenti
 - 6 – estratto della legenda delle zone territoriali omogenee di variante
 - 7 – norme tecniche di attuazione vigenti (con elenco di tutti gli elaborati del PRG: molto approfondito lo studio del centro storico; art. 27 zona A con definizione delle categorie di intervento; art. 47 zona E2 aree comprese nel Parco naturale del fiume Serio, soggette alle norme del PTC del Parco)
 - 7/A – norme tecniche di attuazione di variante (non variano le norme delle zone A e E2)
 - 8 – relazione tecnica
 - 9 – estratti: scheda zona A di PRG, estratto centro storico vigente, scheda A di variante con evidenziati in tinta gli ambiti di variante (1:2.000); pianta stato di fatto e pianta proposta progettuale
 - 10 – estratti: tavola D.2 – centro storico – categorie di intervento: legenda vigente, estratto vigente (1:500), estratto proposta di variante (1:500), scheda fabbricato.
- Variante urbanistica: ambito n. 4 – studio geologico

Piano Cascine in variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97 (mancano i dati relativi alla delibera di adozione).

Richiesta di parere del Parco in data 22 settembre 2003; parere favorevole del Parco in data 19 novembre 2003.

Progettista: studio di architettura e ingegneria dott. ing. Pierguido Piazzini Albani di Bergamo.

Elaborati:

Allegato A: Relazione tecnica illustrativa (il PRG vigente, approvato dalla G.R. Lombardia con delibera n. 6/43188 del 21 maggio 1999, non prevede la classificazione e le modalità di intervento sui fabbricati esistenti in zona agricola come necessario ai sensi della L. R. 93/1980. E' quindi stata predisposta questa “Indagine sul patrimonio esistente nelle zone agricole”, in cui sono state censite tutte le cascine esistenti sul territorio

comunale con la finalità di “dare la possibilità di intervenire in maniera puntuale sui fabbricati denominati cascine”.

Allegato B: Norme tecniche di attuazione (individuazione dei sei gradi di intervento e descrizione degli interventi ammessi in ognuno di essi; definizione delle varie tipologie di “fabbricati minori”: residenze esistenti soggetti rientranti (o non rientranti) nei disposti di cui alla L. R. 93/80, attrezzature agricole rispondenti ai requisiti della L. R. 93/80, allevamenti sempre con riferimento alla L. R. 93/80, fabbricati dimessi, fabbricati accessori ecc. Vengono inoltre individuati i “tipi architettonici” – in realtà materiali e particolari costruttivi- da adottare per gli interventi sulle cascine, e la documentazione da presentare a corredo dei progetti).

Scheda informativa delle varianti al PRG art. 2 L. R. 23/97

Allegato C: Schede tecniche di intervento (per ogni corpo di fabbrica di ogni cascina: planimetria generale (1:1.000?), fotografia generale, destinazione d’uso, n. piani, destinazione d’uso consentita, valore architettonico dell’edificio –tipologico, integrità, nuova/recente costruzione-, elementi architettonici e decorativi –es.: conservare volte a piano terra!- elementi in contrasto, grado di intervento, note –es.: dovrà essere rimosso l’accessorio indicato con “a”; i pilastri in ferro dovranno essere rivestiti in mattoni; dovranno essere rimosse le superfetazioni esistenti, a piano terra dovranno essere ricavate le autorimesse-).

Tavola 1/A: Planimetria generale con individuazione dei fabbricati. 1:5.000

Tavola 1/B: Planimetria generale con individuazione dei fabbricati. 1:5.000

Variante n. 9 (mancano i dati relativi all’adozione) ai sensi della L. R. 23/97 (riguarda soprattutto il reticolo idrico minore, con relativa relazione e NTA e la componente geologica della pianificazione territoriale, e zone che non rientrano nel perimetro del Parco).

Richiesta di parere del Parco in data 15 settembre 2006; parere favorevole del Parco in data 6 novembre 2006.

In data 9 maggio 2007 il Comune di Urgnano trasmette gli elaborati relativi alla variante n. 12 (ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettere b), d), e), h), i) della L.R. 23/97) al PRG (approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 6/43188 del 21 maggio 1999) adottata con delibera n. 1 del 4 aprile 2007 dal Consiglio Comunale di Urgnano per la necessaria approvazione.

Progettista: studio di architettura e ingegneria dott. ing. Pierguido Piazzini Albani di Bergamo.

La variante, come si legge nella delibera di adozione in seno al Consiglio Comunale, riguarda alcuni ambiti del centro storico altri ambiti identificati nella tavola di azionamento e la relativa normativa tecnica al fine di conseguire una più chiara interpretazione.

In data 25 luglio 2007 il Parco dà parere positivo, con riferimento alla necessità che il Consiglio Comunale individui il comparto omogeneo, di concerto e su parere del Parco, “al fine di individuare un organismo edilizio significativo”.

Elaborati:

Relazione tecnica amministrativa (vengono individuati puntualmente tutti gli ambiti soggetti a variante. Viene allegata una sola tavola del territorio comunale, nessun quadro d’unione; la variante riguarda questa porzione di azionamento, oltre alla revisione di alcuni articoli delle NTA)

Estratto norme tecniche vigenti

Estratto norme tecniche di variante (riguardano le zone B3, B4bis, di espansione, C3, C4, F4; l’art. 47 bis riguarda gli edifici esistenti in zona agricola -indicati in tavola ai sensi della L.R. 93/80. E riportato l’elenco delle 49 cascine esistenti sul territorio comunale, e sono descritti dettagliatamente gli interventi ammessi a seconda dei gradi di protezione delle stesse, dal primo, il più restrittivo, al sesto, il più permissivo. Per quanto riguarda i complessi rurali di interesse storico, si dice espressamente che “la zona è disciplinata dall’art. 27 del PTC del Parco del fiume Serio. Ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto del PTC del parco del Fiume Serio. In relazione ai disposti del di cui al comma 3 dell’art 27 delle NTA del PTC del Parco Regionale del Serio, l’intervento di ristrutturazione edilizia è subordinato all’elaborazione di un Piano di recupero esteso ad un comparto omogeneo. L’ambito minimo di intervento dovrà essere fissato dal consiglio Comunale su parere preventivo del Parco regionale del Serio e dovrà riguardare un organismo edilizio unitario, un intero corpo di fabbrica e non porzioni di edifici in modo che l’intervento si qualifichi come recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente al fine di una migliore utilizzazione del patrimonio stesso”).

Centri storici e nuclei di antica formazione. Estratto schede tecniche di progetto vigenti

Centri storici e nuclei di antica formazione. Estratto schede tecniche di progetto. Indicazioni delle modifiche e di variante

Tavole:

- 1- Legenda delle zone omogenee vigente
- 2- Azzonamento vigente – 1:2000
- 3- Legenda delle zone omogenee di variante
- 4- Azzonamento variante – 1:2000
- 5- Tavola di planivolumetrico ambito 6 – 1:200
- 6- Centri storici e nuclei di antica formazione zona omogenea “A” -con evidenziato in tinta gli ambiti di variante- vigente – 1:500
- 7- Centri storici e nuclei di antica formazione. Progetto delle destinazioni d’uso dei piani terreni zona omogenea “A” -con evidenziato in tinta gli ambiti di variante- vigente – 1:500
- 8- Centri storici e nuclei di antica formazione zona omogenea “A” -con evidenziato in tinta gli ambiti di variante- variante – 1:500
- 9- Centri storici e nuclei di antica formazione. Progetto delle destinazioni d’uso dei piani terreni zona omogenea “A” -con evidenziato in tinta gli ambiti di variante- variante – 1:500

Comune di Zanica (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 2 cascina Solza, n. 3 cascina Barico; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 1 oratorio S. Giuseppe; nessun sito in categoria D).

Piano Regolatore Generale – Variante B adottato con delibera del C. C. n. 46 del 27 novembre 2001.

Progettista arch. Giuseppe Paolo Agliardi di Bergamo

Richiesta di parere al Consorzio Parco del Fiume Serio in data 12 dicembre 2001; parere favorevole del Parco in data 11 marzo 2002.

Elenco elaborati:

- 1- Relazione illustrativa (premesse, situazione demografica e patrimonio edilizio, disponibilità di aree fabbricabili, dotazione di spazi pubblici e dotazioni pubbliche, necessità della variante, contenuti della variante b relativamente all’azzonamento e alle norme di attuazione. Per quanto riguarda le cascine l’ambito di variante n. 1 comprende n. 7 complessi rurali ricadenti nel Parco del Serio schedati come segue:
 ambito 1A: scheda n. 1 cascina Cucco
 ambito 1B: scheda n. 77 cascina Asperti
 ambito 1C: scheda n. 10 cascina Ceresola
 ambito 1D: scheda n. 25 cascina Disperata (oggi S. Antonio)
 ambito 1E: scheda n. 56 cascina Piane
 ambito 1F: scheda n. 63 cascina Solza (oggi Capannelle)
 ambito 1G: scheda n. 66 cascina Barico;
 si veda inoltre l’ambito n. 10, scheda n. 47, cascina Canonici; non mi tornano, mi sembra che le cascine ricadenti nel Parco del Serio abbiano altri nomi; le eliocopie comunque non sono per niente chiare) con allegato K (Richieste di variante al PRG vigente) e K1 (Planimetria –sulla base della variante A modificata d’ufficio- in scala 1:2.000, foglio n. 1, n. 2 e n. 3; foglio n. 4 “Segni convenzionali, nomenclatura e sinossi” con l’individuazione delle aree oggetto di richiesta di variazione di destinazione d’uso)
- 2- Planimetria di azzonamento e viabilità del PRG vigente, con l’individuazione degli ambiti oggetto di variante evidenziati con numerazione.
 Planimetria in scala 1:2.000, foglio n. 1, n. 2 e n. 3; foglio n. 4 “Segni convenzionali, nomenclatura e sinossi” con l’individuazione delle parti soggette a variante;
- 2a- Estratto della planimetria 18S del Piano di Recupero
 Zona omogenea A
 Modalità e gradi di intervento
 Scala 1:500 con l’individuazione degli ambiti soggetti a variante;
- 3a- Indagine sul patrimonio edilizio rurale: documentazione fotografica (delle 81 cascine insistenti sul territorio comunale sono riprodotte fotografie in bianco e nero risalenti al 1988 e al 2001);
- 3b- Indagine sul patrimonio edilizio rurale: schede di rilievo dello stato di fatto e prescrizioni di intervento (di ogni cascina è riportata una planimetria schematica in scala 1:1.000, con l’individuazione dei vari corpi di fabbrica, per ognuno dei quali in una tabella sono riportate le destinazioni d’uso, lo stato di manutenzione –con sigle indicanti “buono”, “mediocre”, “cattivo”, il grado di intervento prescritto –gradi da 1 a 7 con riferimento alle NTA- e la destinazione funzionale prescritta a tergo della scheda sono riportate, quando disponibili, riproduzioni dei catasti storici del 1813, 1853 e 1903 aggiornato al 1939) ;

- 4- Planimetria di azionamento e viabilità di variante – Variante B
 Planimetria in scala 1:2.000, foglio n. 1, n. 2, n. 3 e foglio n. 4 “Segni convenzionali, nomenclatura e sinossi” con l’individuazione delle parti soggette a variante;
- 4a- Estratto della planimetria 18S del Piano di Recupero - variata
 Zona omogenea A
 Modalità e gradi di intervento
 Scala 1:500
- 5- Norme di attuazione – Norme con l’individuazione delle parti oggetto di variante e norme variate: Variante B (art. 49 Zona territoriale omogenea E6 aree comprese nel Parco Regionale del Serio approvato dalla Giunta Regione Lombardia con deliberazione 28 giugno 2000 n. 7/192...Tali aree sono soggette alle previsioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Serio (P.T.C.) e alle sue Norme Tecniche di attuazione”; art. 27 Zona territoriale omogenea A zona di interesse storico-artistico-ambientale, centri storici di antica formazione, zona di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente: sono descritti i sette gradi di intervento previsti per gli edifici ricadenti in zona A, dove con il crescere del numero aumenta la possibilità modificativa dell’intervento);
- 6- Planimetria di azionamento e viabilità di variante – Variante B
 Planimetria in scala 1:2.000, foglio n. 1, n. 2, n. 3 e foglio n. 4 “Segni convenzionali, nomenclatura e sinossi” con numerazione delle aree azionate;
- 6a- Computo della capacità insediativa;
 Schede delle Varianti allo strumento urbanistico di cui all’art. 3 della L. R. 41/1997;
 Elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.)” di cui al D. M. 9.5.2001.

Comune di Grassobbio (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A; nessun edificio in categoria B e in categoria C: nessun sito in categoria D).

Variante generale al PRG adottata con deliberazione del C. C. n. 30 in data 27 aprile 2004.

Progettista arch. Piergiorgio Tosetti di Bergamo (?).

Richiesta di parere del Parco in data (manca); parere del Parco in data 10 dicembre 2004 con richiesta di adeguare l’azionamento e le NTA al PTC del Parco; una “Nota integrativa” al parere del 10 dicembre 2004, in data 14 febbraio 2005, comunica che la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 7/19711 del 3 dicembre 2004, ha definitivamente approvato la variante n. 2 al PTC del Parco del Serio, e invita pertanto il Comune di Grassobbio a recepire il PTC così variato prima della approvazione definitiva della variante del PRG. Si fa riferimento in particolare a due situazioni da rettificare, riguardanti l’ambito dello stabilimento chimico e il confine settentrionale del Parco nei pressi della struttura aeroportuale.

Elaborati:

Relazione tecnica e piano dei servizi

Norme tecniche di attuazione

Tabelle analitiche al piano operativo

Tav. 1 Inquadramento territoriale sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti

Tav. 1 PA Azionamento

Tav. 1 PB Azionamento

Tav. 1 PC Azionamento

Tav. 1 PD Azionamento

Tav. 2 Inquadramento territoriale tavola dei vincoli

Tav. 2P Individuazione dei gradi di intervento in centro storico

Tav. 3 Stato di fatto: lettura del territorio stato delle urbanizzazioni rete acquedotto

Tav. 3P individuazione delle aree e delle operazioni di piano: piano operativo

Tav. 4 Stato di fatto: lettura del territorio stato delle urbanizzazioni rete gas metano

Tav. 4P Individuazione del Piano dei Servizi

Tav. 5 Stato di fatto: lettura del territorio stato delle urbanizzazioni rete Enel

Tav. 6 Stato di fatto: lettura del territorio stato delle urbanizzazioni rete fognatura

Tav. 7 Inquadramento territoriale vincoli del sedime aeroportuale

Tav. 8 Stato di fatto: lettura del territorio, individuazione reticolo minore. Componente paesistica.

Tav. 9 Carta della componente paesistica

Tav. 10 Analisi delle condizioni dell’edificato nelle zone A

Documentazione geologica a corredo del PRG:

Relazione tecnica

Tav. 1 Corografia

Tav. 2 a e 2 b carta geologica

Tav. 3 a e 3 b carta geomorfologia

Tav. 4 a e 4 b carta litologica/litotecnica

Tav. 5 a e 5 b carta della permeabilità

Tav. 6 a e 6 b carta idrogeologica

Tav. 7 a e 7 b carta della soggiacenza

Tav. 8 sezioni idrogeologiche

Tav. 9 a e 9 b carta idrografica

Tav. 10 a e 10 b carta dei valori produttivo-paesistico-naturalistico dei suoli

Tav. 11 a e 11 b carta dei vincoli

Tav. 12 a e 12 b carta di sintesi

Tav. 13 a 13 b e 13 c carta di fattibilità

I comuni sotto elencati non hanno proceduto alla redazione di variante dei propri Piani Regolatori Generali successivamente alla istituzione del Parco del Serio, e quindi gli strumenti di pianificazione non sono stati acquisiti dall'Ufficio tecnico del Parco per esprimere il parere vincolante in merito alla conformità dei contenuti con le NTA del PTC del Parco. Si procederà pertanto all'analisi dei PRG in situ.

Comune di Bariano (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 16 cascina Corsa, n. 17 cascina Fada; nessun sito in categoria B; in categoria C: n. 14 convento dei Carmelitani; in categoria D: n. 4 oggetti e sepolture romane e epigrafi nel convento carmelitano).

Comune di Fornovo San Giovanni (BG) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessun cascina in categoria A; nessun edificio in categoria B e in categoria C; in categoria D: n. 5 tombe con copertura alla cappuccina (cascina Belvedere), n. 6 resti di palafitte e tombe romane (verso il fiume).

Comune di Madignano (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: in categoria A: n. 34 cascina, n. 35 cascina, n. 36 cascina Frati; nessun edificio in categoria B; in categoria C: n. 27 chiesa parrocchiale di S. Imerio, n. 28 villa Schiavini, n. 29 cimitero, n. 30 santuario della Beata Vergine del Marzale; in categoria D: n. 9 ritrovamenti di epoca romana a Ripalta Vecchia; n. 10 ritrovamenti preistorici, epoca romana e longobarda (S. Maria del Marzale).

Comune di Ripalta Arpina (CR) (Allegato A delle NTA del PTC del Parco del Serio: nessuna cascina in categoria A; in categoria B: n. 14 molino da grano e pila da riso; nessun edificio in categoria C; in categoria D: n. 11 ritrovamenti di epoca).

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Il presente testo è frutto della rielaborazione personale di dati normativi.

I testi delle norme nazionali e regionali sono stati reperiti, grazie all'utilizzo di motori di ricerca (Google) su siti specializzati di libero accesso ed aggiornati alle ultime modificazioni legislative.

Gli strumenti di pianificazione regionale (Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale Paesistico Regionale) e provinciale (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) si sono reperiti su apposite sezioni dei siti, rispettivamente, della Regione Lombardia e delle province di Bergamo e Cremona:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606?divcnt=pagename=PortaleLombardia/Page/PL_territorio&PRLso=off

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606?divcnt=pagename=PortaleLombardia/Page/PL_ptr&PRLso=off

http://62.101.84.82/direzioni/cd_pianopaesistico/relazione/presentazione.htm

<http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page&myAction=&folderID=594>

<http://www.provincia.cremona.it/servizi/territorio/?pag=ptcp.inc>

Lo Statuto e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di coordinamento del Parco del Serio sono reperibili sul sito del Parco

<http://www.parcodelserio.it/amministrativa.html>

I Piani Regolatori Generali dei Comuni i cui territori sono compresi nel Parco del Serio sono stati consultati in formato cartaceo presso l'ufficio Tecnico del Parco del Serio.